

ANTIGONE



Rivista *ANTIGONE*

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE OPERATIVA: via Silvano n. 10, fabbricato D, scala I, 00158 Roma

SEDE LEGALE: via della Dogana Vecchia n. 5, 00186 Roma

TEL.: 06 443631191 - FAX: 06 233215489

SITO: www.associazioneantigone.it - E-MAIL: segreteria@associazioneantigone.it

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); Francesco Maisto (magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Torino); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Alessandro Margara (Fondazione Giovanni Michelucci); Luigi Marini (magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (PC-CP, Consiglio d'Europa); Massimo Pavarini (Università di Bologna); Livio Pepino (Associazione studi giuridici Giuseppe Borrè); Tamar Pitch (Università di Perugia); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di Roma Tre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di Roma Tre); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley)

REDAZIONE

COORDINATORI: Daniela Ronco, Giovanni Torrente

CORPO REDAZIONALE: Rosalba Altopiedi, Noemi Bertoletti, Cristiana Bianco, Cecilia Blengino, Valeria Casciello, Dario Stefano Dell'Aquila, Valeria Ferraris, Patrizio Gonnella, Susanna Marietti, Simona Materia, Michele Miravalle, Andrea Molteni, Marta Pastorelli, Silvia Riccetti, Alvise Sbraccia, Vincenzo Scalia, Alessio Scandurra, Massimiliano Verga, Francesca Vianello

IN COPERTINA: Giovanni Battista Piranesi, *Carceri d'invenzione (1745-1761)*, Tavola XI, ediz. Jaspard, Polus et Cie, Monaco, 1961; tavole riprodotte da Bracon-Duplesis, con prefazione di Marguerite Yourcenar (collezione privata)

STAMPA TIPOGRAFICA: Vulcanica S.r.l. - Nola (NA) - Giugno 2020

Pubblicazione realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo di Torino

Editoriale Scientifica Srl

via San Biagio de' Librai, 39 - 80138 Napoli

TEL./FAX: 081 5800459

SITO: www.editorialescientifica.com - Email: info@editorialescientifica.com

ANTIGONE

SEMESTRALE DI CRITICA
DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

a cura di Rosalba Altopiedi e Massimiliano Verga

Editoriale Scientifica
Napoli

ANTIGONE

SEMESTRALE DI CRITICA DEL SISTEMA PENALE E PENITENZIARIO

(ISSN = 1828-437X)
2 FASCICOLI ANNUALI

ITALIA/ ITALY 45,00 €
Singolo fascicolo 24,00 €
ESTERO/FOREIGN 90,00 €
Abbonamento online 45,00 €

Francesco Buongiorno
UFFICIO ABBONAMENTI
editoriale.abbonamenti@gmail.com

INDICE

(N. 1-2 2019 “A tutto campo”: ricerche, intrecci, riflessioni su sport e criminalità)

Introduzione	7
di Rosalba Altopiedi e Massimiliano Verga	
Grace Gallacher, <i>Sporting Success? A critical criminology of children's grassroots football</i>	11
Federica Borlizzi, <i>Daspo: genesi ed evoluzione di una misura controversa</i>	23
Luca Buscema, <i>Notazioni costituzionali in tema di violenza negli stadi, disordine sociale e misure di prevenzione (atipiche)</i>	37
Caroline Peloso, <i>La stabilizzazione dell'istituto della flagranza “differita” in occasione di manifestazioni sportive</i>	57
Di Stratos Georgoulas, Dimitris Paraskevopoulos, <i>Youth, Policing and Football Violence in Greece. A critical criminological approach</i>	71
Luca Bonzanni, <i>Mafie e calcio in Italia, tra consenso e opportunità economiche</i>	81
Vincenzo Scalia, <i>C'è un anno bello da trascorrere... cosa nostra e il calcio a Palermo</i>	93
Anna Sergi, <i>Occhi sulla palla. Un'esplorazione degli interessi delle mafie italiane nelle aree grigie dell'industria calcistica</i>	109
Elisa Pettiti, <i>Ripensare organizzazione criminali e calcio attraverso le tifoserie organizzate: il caso di Roma</i>	123
Claudio Sarzotti, <i>Luciano Moggi: la storia dello stalliere del re che parlava dei ladri di cavalli</i>	135
Salomeja Zaksaitė, <i>Dramaturgical and ethnographic studies of cheating in sports</i>	161
Nicolò Rondinelli, <i>Calcio, comunità e paradigmi r-esistenti. L'esperienza dei tifosi del fc St. Pauli e del calcio tedesco</i>	177

Rubrica giuridica

Costanza Agnella, Chiara De Robertis, *L'art. 4-bis o.p. e la sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale: breve analisi delle reazioni scaturite a seguito della pronuncia della Consulta* 191

Recensioni

Carlotta Vignali, Sébastien Louis. *Ultras. Gli altri protagonisti del calcio* 213

Angelo Pio Buffo, Umberto Curi. *Il colore dell'inferno. La pena tra giustizia e vendetta*, Bollati Boringhieri 216

Introduzione

di Rosalba Altopiedi e Massimiliano Verga

‘A tutto campo’: ricerche, intrecci, riflessioni su sport e criminalità

La scelta di guardare allo sport, alla sua organizzazione e ai fenomeni che a vario titolo intersecano questo ambito di vita sociale, consente di indagare alcune dinamiche che contraddistinguono le nostre società. Lo sport rappresenta, infatti, un’occasione unica per indagare su piccola scala un’arena di comportamenti, strutture e relazioni che ben riproducono la complessità della vita sociale. Scelte individuali o organizzative, dinamiche di gruppo, decisioni, legami sociali, processi di socializzazione, comportamenti devianti, subculture, sono alcune delle questioni che la letteratura sociologica ha esplorato nell’ambito sportivo (Frey & Eitzen, 1991).

Come fenomeno prodotto dalla fase matura della modernità (Guttman, 1978; 2000), lo sport rappresenta un campo (Bourdieu, 1979), un ambito sociale dotato di forti strutture di senso e di significato, un fatto sociale totale (Russo, 2004), le cui implicazioni vanno dalla sfera giuridica, a quella medica e a quella economica, da quella politica a quella scientifica. Nell’intersecarsi di queste molteplici sfere, delle diverse logiche che ne caratterizzano il funzionamento e i rapporti reciproci, abbiamo raccolto in questo numero i contributi di alcuni studiosi, provenienti da ambiti disciplinari differenti, ma accomunati da un particolare sguardo allo sport inteso come microcosmo sociale, come una “palestra”, dove si sperimentano orientamenti normativi e pratiche che possono trovare poi spazio in altri ambiti di vita sociale.

Con questo spirito, lo scorso anno abbiamo promosso una *call for papers* sugli intrecci tra mondo sportivo, devianza, criminalità e politiche di controllo, una call che ha raccolto una risposta molto ricca sia dal punto di vista interdisciplinare che internazionale. Le questioni emerse, come era lecito attendersi, sono state molteplici.

Come abbiamo detto, lo sport altro non è che un microcosmo sociale che riproduce i medesimi meccanismi di funzionamento della società in senso lato. Al di là della retorica che descrive lo sport come uno strumento attraverso il quale è possibile rafforzare i legami sociali, favorire lo sviluppo di attitudini positive e fornire modelli di comportamento conformi per i più giovani, il contributo di Gallacher, che presenta i risultati di una ricerca etnografica, mette in evidenza che la neoliberalizzazione del calcio possa, al contrario, favorire un eccesso di competitività e individualizzazione, valori tipici della società tardo moderne.

Altri contributi, in particolare quelli di Borlizzi, Buscema e Peloso, affrontano il tema del dispiegarsi delle prassi di controllo nel mondo del calcio, prassi che sempre più prendono la forma di un controllo di polizia (sia di carattere amministrativo sia di carattere penale) mettendo in crisi l'apparato delle garanzie costituzionali che presiedono l'azione punitiva dello Stato. Anzi, potremmo dire che l'introduzione nel 1989 nel nostro ordinamento del c.d. DASPO, un dispositivo di controllo, limitativo della libertà personale con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, ha rappresentato una sorta di laboratorio di sperimentazione di forme di repressione che troveranno poi applicazione in altri ambiti della vita sociale. Con il decreto Minniti del 2017 e i successivi Decreti sicurezza, infatti, sono introdotte nel nostro ordinamento due figure giuridiche modellate sul DASPO sportivo: il c.d. DASPO urbano e l'arresto in flagranza differita (su questo si veda in particolare di Peloso), quest'ultimo introdotto già nel 2010 negli stadi. Misure controverse e criticate già nella loro applicazione al campo sportivo, che però non impediscono al nostro legislatore di estenderne l'applicazione ad altri ambiti della vita sociale. Sono strumenti che veicolano un messaggio molto esplicito in termini di governo e controllo del territorio, diversificando tra persone "per bene" e persone "per male". Nel contributo a firma di Georgoulas e Paraskevopoulos, il medesimo tema è affrontato con gli strumenti teorici (ed empirici) della criminologia critica. I due studiosi greci richiamano la nostra attenzione sulle nuove forme di controllo e di criminalizzazione dei giovani tifosi di calcio.

Una questione rilevante è poi rappresentata dal ruolo giocato dalla criminalità organizzata in diversi ambiti del "contenitore" sportivo. Si pensi alle infiltrazioni mafiose all'interno delle tifoserie, in particolare nel tifo organizzato delle curve negli stadi; o al mondo delle scommesse

clandestine (non soltanto con riferimento alla disciplina calcistica). Le organizzazioni mafiose, coniugando in una strategia composita condotte illecite e condotte apparentemente lecite, sono in grado di penetrare nel *campo di gioco* sfruttando opportunità economiche e aumentando il proprio consenso (in questo senso il contributo di Bonzanni). Gli studi di caso e le indagini empiriche presentate da Scalia, Sergi e Petitti ci restituiscono la rappresentazione di un universo di interessi e rapporti che ancora si muovono in *zone grigie* (Ruggiero, 2013) dove è possibile osservare sovrapposizioni e simbiosi tra mondo legale e illegale.

Fenomeni corruttivi hanno riguardato a più riprese il mondo dello sport professionistico e non solo. Si tratta di comportamenti che coprono un ampio spettro di condotte: dalla corruzione legata agli appalti per la costruzione degli impianti sportivi, alla truffa, alle frodi sportive, al c.d. doping amministrativo, ecc. Sul più noto caso di corruzione nel calcio italiano, c.d. calciopoli, ci aiuta a riflettere il contributo di Sarzotti. Nel suo saggio l'Autore affronta la controversa figura di Luciano Moggi, per molti anni uno dei massimi dirigenti del calcio nel nostro paese. Inquadrando la vicenda nel frame teorico della letteratura sociologica e psicosociale, nonché sulla nozione di responsabilità, il contributo ricostruisce le strategie difensive per mezzo delle quali è possibile sottrarsi ai rituali di degradazione che prendono forma nel circolo mediatico.

Sul ruolo delle negazioni e la loro efficacia nel contrastare l'etichettamento pur in presenza di condotte devianti, è altrettanto centrale il contributo di Zaksaitė che, utilizzando un approccio drammaturgico-etnografico alla ricerca, descrive la subcultura dei giocatori di scacchi nell'ambiguo equilibrio tra normalità e devianza.

Il contributo di Nicolò Rondinelli si discosta in parte da queste tematiche e si sofferma sull'attivismo dei tifosi ai tempi del c.d. calcio moderno e delle sue derive economiche e sociali che hanno modificato il *People's Game* negli ultimi decenni. In particolare, l'Autore descrive l'esperienza del c.d. modello St. Pauli di Amburgo, in cui le esperienze politiche e la sottocultura punk dell'omonimo quartiere della città tedesca si sono mescolate, fino ad esserne un tratto inscindibile, alla dimensione calcistica del club, noto in tutto il mondo per i suoi valori di socialità, antirazzismo e antifascismo.

Il monografico presenta poi la bella recensione di Vignali sul testo di Sébastien Louis, *Ultras*. Gli altri protagonisti del calcio uscito lo scorso

anno per Meltemi Editore. Si tratta, come evidenzia l'Autrice, del più recente e completo lavoro sulla cultura ultras italiana e fornisce una brillante analisi storico-sociologica del fenomeno ultras, in grado di trasmettere al lettore la vivavoce del tifo radicale. Unendo il metodico lavoro di ricerca all'esperienza maturata sul campo durante la militanza nella curva dell'Olympique Marsiglia tra il 1994 e il 2006, l'Autore inverte la narrazione mediatica predominante circa il mondo ultras, ponendo enfasi sulle sottili sfaccettature che contraddistinguono le dinamiche relazionali del movimento. Chiude il numero una nota critica, a cura di Angelo Buffo, sulla riflessione teoretica che il filosofo Umberto Curi ha elaborato nel suo ultimo libro *Il colore dell'inferno*.

Riferimenti bibliografici

- Bourdieu P. (1983), *La distinzione. Critica Sociale del gusto*, il Mulino, Bologna.
- Frey J. H., Eitzen D. S. (1991), *Sport and Society*, "Annual Review of Sociology", XVII, pp. 503-522.
- Guttman A. (1978), *From ritual to record*, Columbia University Press, New York Haven-London.
- Guttman A. (2000), *The development of modern sports*, in Jay Coakley & Eric Dunning (eds), *Handbook of Sport Studies*, London, Sage.
- Ruggiero V. (2013), *I crimini dell'economia: una lettura criminologica del pensiero economico*, Feltrinelli, Milano.
- Russo P. (2004), *Sport e società*, Carocci, Roma

Sporting Success? A critical criminology of children's grassroots football

Grace Gallacher

Abstract: *Sport connects significant spheres of social life such as education, family, economics, and politics. This enables panoramic insights into the organisation of society. Traditionally, positive attributes tend to be ascribed to participation in sport, with many commentators claiming that it strengthens social bonds, fosters positive attitudes and provides stability in otherwise chaotic lives riddled with crime and deviancy (Wacquant, 2004, Jump, 2017). On the other hand, critical narratives around childhood participation concentrate on overt forms of criminality (Vertommen et al, 2018; Groombridge, 2018). However, a focus on the explicit forms of criminality negates evidence gathered from the mundane operation of childhood sport and the pervasive but embedded forms of systemic harms which are hidden in plain sight. This paper offers a critical analysis of how organised childhood sport has been imbued with neoliberal values of consumer culture and the normalised harms that emerge from this relationship. Adopting a deviant leisure framework (Smith and Raymen, 2016) and using findings from ethnographic fieldwork, I challenge and interrogate the neoliberalisation of children's football in a broader context of late modern precarity and how this cultivates harmful competitive individualistic subjectivities.*

Keywords: *Deviant leisure, harm commodification of leisure and childhood.*

1. Introduction

Sport occupies a central role in contemporary society. Taken as a whole, it is worth in excess of \$169.4 bilions (ASOIF, 2019) to the global economy, generating advertising revenue, sponsorship, and intersecting with a variety of other leisure industries such as the night-time economy, gambling and fashion industries. Aside from the economic importance of sport, many have laid claim to the cultural and social benefits of participation and consumption of the sporting spectacle. Much has been written about the potential for sporting successes to buoy the mood of

the nation¹ (K. Jefferys, 2012) as well as the social and health benefits of sporting participation.

Claims around the positive benefits of increasing children's participation in sport are not without an evidence base; sport can be linked to an improvement in work orientation and self-reliance (Fletcher, *et al.*, 2003 in E. Covay & W. Carbonaro, 2010) as well as increased academic achievement (E. Covay & W. Carbonaro 2010). Shaw and Dawson (2001) in their study on what they termed 'Purposive Leisure' found that children's sporting activities were based on parental desire to teach values which included moral lessons, sportsmanship and general acceptable behaviours².

However, the ways in which we consume sport have changed drastically within recent decades. Massive shifts in media coverage, huge monetary injections into professional sport and technology changes have transformed sports and their broader culture. Within the context of global consumer society sport, alongside other forms of leisure pursuits (see T. Raymen and O. Smith, 2019) has become an important measure by which we mark individual identity and construct our sense of self. Unsurprising then, that sport has drawn the attention and curiosity of the social sciences in recent years. Its global reach into the 'major spheres of social life' means that sport is a useful point of departure from which to examine our current social order (J. Coakley 2008). The purpose of this article is to illustrate that although there are benefits of organised sport we must acknowledge and examine the harmful impacts of the neoliberalisation³ of grassroots children's football within the UK. Such as challenging the Football Association's removal of competitive metrics and perpetuating a neoliberal blame culture. The key argument of this article is that grassroots football exemplifies the insertion of neoliberal values into childhood socialisation processes, cultivating children into neoliberal, individualised subjects or selves. To some, this might seem a mean-spirited critique – who could be against increasing children's activity and sporting participation? However, our relationship with sport is

¹ notwithstanding statistical spikes in domestic abuse and violence during major sporting mega-events

² They also acknowledged the beneficial outcomes of sport such as fitness (S. Shaw & D. Dawson, 2001)

³ The definition of which is discussed in the section on the Neoliberal Self.

complex, and a critical examination of harm is a vital part of research into sport. The recent zemiological turn in critical criminology (See S. Hall & S. Winlow, 2015) allows us to uncover a complex dynamic of harm and vulnerability within contemporary sporting experiences, against a backdrop of the global dominance of consumer capitalism.

2. Sport and Society

Sport, like other forms of leisure, cannot be compartmentalised from other facets of contemporary social order (T. Raymen and O. Smith 2019). This is an argument recognised by a few scholars in recent years. Parnell *et al.*, (2014) explores austerity measures on sport users in Liverpool, Piggin *et al.*, (2019) examines health promotion and sport and David (2005) explores children’s rights in competitive sport; three pieces of work which neatly illustrate the potential for sport to strengthen and reinforce existing political ideology. Indeed as Bergsgard *et al.*, (2007) demonstrate:

«The increasing salience of sport to governments and their various policy agendas is an expression of growing social and cultural significance of sport (...) the malleability of sport as a resource to help achieve non-sport policy goals» (in D. Bloyce & A. Smith, 2010, p.1).

While earlier examples of this clear link between policy and sport exist, few are as apparent as the 2009’s *Change 4 Life* campaign, a government initiative that extolled the virtues of physical movement and a healthy diet. British Prime Minister Tony Blair believed that sport would produce wider societal benefits and that political capital could be gained from a progressive sport policy (K. Jefferys, 2012) and the idea that sport makes a substantial contribution to the enhancement of children’s lives was a constant theme in New Labours policy. This sporting agenda provided a vehicle where individuals could self-govern their own health whilst aiding the delivery of welfare goals, such as, social cohesion (K. Jefferys, 2012). These were realised through various partnership programmes setup between the government and sporting bodies.

The Football Foundation (2000) is one example of a partnership between the Premier League, The Football Association (FA), Sport En-

gland and DCMS⁴. Key aims are aligned with each area of the sponsors, for example The Football Foundation works with the Premier League to 'achieve positive social outcomes' and with Sport England and DCMS to 'use football as a gateway to increasing participation in sport' (The Football Foundation, 2019). Primarily the language is not surrounding socialisation nor desistance, however when paired with the political rhetoric, we can delve deeper into these claims. For example, 'achieve positive social outcomes' could be interpreted as the participation of marginalised groups in the endeavour to prevent crime. Sport was a tool in which objectives, such as reduced health risks, reduction in crime and increased educational attainment, achieved through policies such as: 'A Sporting Future for All' (2000), 'Playing to Win' (2008) and in 2012 the coalition government were 'Inspiring a Generation', not least through their promise of increasing (particularly children's) participation but also through the fervour and enthusiasm surrounding the London 2012 Olympics. As Jump (2017) observes, organised sport is often seen as a way to keep kids off the streets, provide positive role models, strengthen social bonds and provide structure and stability to lives which might otherwise be chaotic, unstable and riddled with crime and delinquency (L. Wacquant, 2004). Equally the government uses sport for rehabilitation and desistance by drawing on the work of Rosie Meek (2013), who found encouraging results from a small-scale project with youths and football. More recently she authored the Ministry of Justice (MoJ) report 'A Sporting Chance' (2018) recommending changes around the use of sport in prison so that it can be maximised to 'create safer communities and reduce the numbers of future victims' (R. Meek, 2018, p. 13).

3. Sport, Criminology and Deviant Leisure

In criminology overall, critical voices around organised sport are few and far between and as shown some criminologists lean towards being positive about the power of sport. For decades they have argued that sustained involvement in sport can foster an overall decline in crime and anti-social behaviour (D. Landers & D. Landers, 1978; J. Mahoney, 2000), for example Action for Sport, which invested £1 mil-

⁴ Department of Digital, Culture, Media and Sport.

lion into inner-city marginalised communities (D. Bloyce & A. Smith, 2010) armed with the belief that sport can act as a civilising agent, fostering acceptable behaviours. Where it has offered critical commentary, it has been in the context of overt criminal behaviour such as abuse or interpersonal violence (T. Vertommen *et al.*, 2018), or how sporting subcultures reproduce forms of 'toxic masculinity' (N. Groombridge, 2016). These are legitimate areas to explore in criminology, however, a focus on the spectacular suggests that there is nothing of criminological interest to be gained from looking at the normal operation of childhood sport, and the pervasive but subtly embedded harms that are hidden in plain sight in these contexts. It is here that we can turn to the emerging criminological perspective of Deviant Leisure to reveal these harms.

Deviant leisure is a theoretical perspective which 'uncovers a complex dynamic of harm, exploitation and vulnerability within a range of leisure practices, underpinned by the global dominance of consumer capitalism' (T. Raymen & O. Smith, 2019b, p.19). It explores the multitude of interconnected harms, which include psychological, environmental, interpersonal and socially corrosive (T. Raymen & O. Smith, 2019a), that 'emerge at the intersection of consumer capitalism and some of the most mundane and culturally celebrated forms of commodified leisure' (T. Raymen & O. Smith, 2019a, p.116). It is in this celebrated form of commodified leisure which football is poised. Football is the most practised sport throughout the world - in 2015 over 3 million children were playing (FA, 2019) therefore it is essential that we examine its effect on children.

My data below has emerged from a continuing ethnography of children who participate in football and the parents who enrol their children in football programmes. For 18 months I undertook the role of a participant observer watching various children's matches, I also conducted 20 semi-structured interviews with coaches, parents, referees and life-long players⁵, while performing an online analysis of a closed social media group for the parents of an under 9s team. This enabled a comprehensive picture of the motivations, desires and practices within children's grass-roots clubs across the UK.

⁵ This refers to players under the age of 21.

4. Football and the Neoliberal Self

For the purposes of this article the neoliberal self is referring to all subjects who take on the role of themselves as a project, who through competition engage symbolically and physically in the hedonistic ways of consumer sovereignty (see J. McGuigan, 2014). The term Neoliberalism refers broadly to the emergence in the 1980s of a 'rationality [which] disseminates the model of the market to all domains and activities' (W. Brown, 2015b, in Beer, 2016, p. 12). Competition is celebrated as a behavioural norm, an organising principle and a virtue (D. Beer, 2016). Competition within a neoliberal state becomes personalised and the search for the self becomes an ongoing betterment project.

«In contrast to classical liberalism, neoliberalism does not assume that conduct automatically takes on an entrepreneurial form; instead, neoliberal regimes develop institutional practices for enacting this vision» (C. Scharff, 2016, p. 109).

The insertion of neoliberal values occurs in grassroots despite measures put in place that ostensibly claim to reduce elements of competition within children's sporting activities. Children's teams under Article 11 section D⁶ (The FA, 2019) are prohibited from publishing match scores⁷ to ensure that the focus of the games are children centred and not results focused. My findings indicate that this move towards a less competitive orientated game is superficial - the team which I followed regularly published results on their social media page. The £50 fine was never issued even though children could access the published results. They are not an exception; Connor (parent & referee) agreed that results are 'not officially published' but Donna (parent) stated that the children know the score themselves which negates the non-publishing of results. However, the disavowal of the competitive metrics that the game must operate in was more striking. Anya (parent) believed that the team her child plays in is 'strictly non-competitive' yet when she spoke of success it was around her child saving goals and the enjoyment of winning - especially against a

⁶ Laid out in STANDARD CODE OF RULES FOR YOUTH COMPETITIONS 2017-2018

⁷ Unless this is a competitive tournament

better team - when they published the results. Anya exemplifies a recurring variation of the same story.

Even at this level it is clear that metrics are king. If a team continually loses it will cease to be a team or -in line with the professional game - there will be new measures to increase the metrics. This was evident in the team I followed, who had been moved up a league⁸ and they continually lost because they were playing teams of a higher skill level. There was talk of the team folding, forfeiting matches and pleading for parents to 'bear with' the coaches while they 'fixed it' (Grant, coach). Children when constantly faced with defeat do not have fun and therefore no longer wish to play. In this sense, the data from interviews and observing online interactions indicated a microcosm of celebrated traits of the neoliberal self, including the development of hedonistic spirit which is an integral component of business growth (J. McGuigan, 2014). This business ethic was exemplified in the incentivisation of children by coaches, with Grant offering the children £5 for every goal scored against their local rivals. This captures the essence of the hedonistic spirit because it is good for business but also it elevated the coaches standing. Football cannot escape neoliberalism on a practical or ideological level, it is rooted in a metric system which thrives on winning, and 'ultimately the goal is to win the league' (Danny, parent & coach). The children and their parents here epitomise Margaret Thatcher's success when she claimed that her adoption of neoliberal ideology is in the soul: 'the method is economic, but the object is to change the soul' (J. McGuigan, 2014, p. 224). The children at the centre of this study are inundated with the ideology of winning at any cost and are being rewarded for it.

Of course, competition within sport is not a new concept, but the use of competition *within teams* is striking, with coaches emphasising that competition for places in the team is stiff. This is true for most sports teams but not in a non-competitive league; this again suggests the FA commitment to a child friendly game is superficial. To ensure FA best practice children should be on a system of rotating substitutions to ensure that all children get 50% playing time (FA, 2017), but it was common for some teams to play a *friendly match* for those who did not get to play in the *real match*, demonstrating that even at a non-competitive level

⁸ Leagues were an organising method and not one of metrics

it is imbued with metrics and competition. What this implies is much like that of any successful entrepreneur 'working hard' (Rick, lifelong player) increases your competitive edge and leads to success. 'You don't get success by not putting in the effort' (Stu, coach) denoting the shift in subjectivity that neoliberalism commands (McGuigan, 2014). Therefore, you must always try and better yourself - after all you are an ongoing project of improvement (see Scharff, 2016).

In this environment children's football epitomises society. Like a precarious work force, children on a pitch 'exist in a state of readiness' (I. Southwood, 2011, p. 15), constantly trying their best for a reward, echoing Lloyd's (2019) findings on shop floor staff competing for sales bonuses, being prepared to do what it takes at any given moment. This competition did not go unnoticed by parents; it was one of the most popular justifications for enrolling their children. They felt like it prepared their children for [neoliberal] life, resilience, winning, and teamwork (while maintaining your own objectives) which equates to Southwood's (2011, p. 37) 'sink or swim individualism'. Even losses are reconceptualised as opportunities for self-improvement, encouraging self-competition, and self-project work (see also Scharff, 2016). Parents then, occupy a dual role, firstly, as neoliberal subjects themselves using their children's accomplishments as a marker of success⁹ and secondly, as cultivating their children into neoliberal subjects, where childhood is a commodity used to prepare the child for a future in a precarious world. This alone does not seem harmful – however, a critical perspective allows us to see how socially corrosive and anxiety inducing individualised competition can be. Beyond the scope of this article other harms such as psychological and in extreme cases physical harms¹⁰ could be explored.

Moreover, if we examine responses to losing these become more apparent. A majority commented that they would go into 'a sulk' (Robert, lifelong player) where the coaches attributed blame to external factors such as a 'bad ref' (Danny, parent, coach) or playing conditions (Grant) this was mimicked by both the children and the parents, which is harmful in that they are perpetuating a blame culture which children embody, feeding into neoliberalism absolving any responsibility for actions.

⁹ See S. Shaw & D. Dawson (2001).

¹⁰ See K. Alexander *et al.*, (2011).

During a match I witnessed Grant call the referee a 'Wanker' because of a decision, this was then repeated as we were leaving by a small boy to his father, who agreed. This child was socialised into to disregarding some authority figures which was reinforced by his parent. However, equally as harmful some of the children (lifelong players) internalised this loss to become part of their self-improvement regime, they tended not to blame their team mates but looked inwards at what they could improve on, exemplified by Jonah (lifelong player): 'When you lose you kind of take it on your head I guess. Take it on the chin, sorta thing, you have to think about your own game and see if you played your best, if not you have something for training next week'. This does not seem overtly harmful but using deviant leisure we can see it as contributing to a precarious frame of mind. This culture is then reproduced in neoliberal society in every walk of life, for example Cremin (2011) explores the internalisation of blame in not securing employment. Therefore, if the children lose, they are conflicted in searching between external and internal factors, whilst calling the referee 'a Wanker' they are searching deep within themselves, replaying the game in their head in a state of what ifs. Gill (2007 in Scharff) purports that it is the internalisation which denotes a deeper level of exploitation because it is not overtly recognised as harmful. Both harms are leaving children equally confused, self-critical and infused with self-doubt and anxiety because they are hypercompetitive on several levels; against other teams, their own team, and themselves cultivating a generation of 'compulsory individualisation' (J. McGuigan, 2014: 233). It is indeed the loss itself within this environment, which is causing this harmful reaction, if metrics did not matter as the FA claims, the loss would not have such an impact and children could enjoy being children and playing a game.

Conclusion

Organised sport undoubtedly has the capacity to positively impact society. For example, we can reduce the strain on the NHS, and socialise children into a sporting habit for life¹¹ (DCMS, 2012), which improves educational attainment, social skills and autonomy. It creates an envi-

¹¹ Creating a sporting habit for life 2012 policy paper published by DCMS

ronment which enhances family relationships, strengthening society's bond. Through a political rhetoric these claims have been embedded into the fabric of society and have become unquestionable; however, this article has shown that sport cannot be extracted from its environment and in this neoliberal competitive environment sport is not inherently good and possible harms should be examined in conjunction with acclaimed positive outcomes. Adopting a deviant leisure framework this piece has begun to unpick some of the rhetoric surrounding children's football and provided a base from which we can start, as criminologists, to study mundane normalised harms within this sector. This article offers further evidence that neoliberalism is perpetuating a cycle of neoliberal subjects and enlisting parents to help with the belief that they are acting in the best interests of the child, preparing them for adulthood whilst improving their educational attainment, their fitness and moral values in a society where we celebrate hyper conformity to the neoliberal values of a 'ruthlessly competitive and unequal world' (J. McGuigan, 2014: 223).

Bibliography

- Alexander Kate *et al* (2011), *The experiences of children participating in organised sport in the UK*, NSPCC, Centre for UK-wide learning in child protection (CLiCP).
- ASOIF (2019) The Association Of Summer Olympic International Federation, https://www.asoif.com/sites/default/files/download/future_of_global_sport.pdf
- Bier David (2016), *Metric Power*, Palgrave MacMillan, London.
- Bloyce Daniel & Smith Andy (2010), *Sports Policy and Development: An Introduction*, Routledge, London.
- Coakley Jay (2008), *Sports in Society: Issues and Controversies*, ed. 12, McGraw-Hill Education, New York.
- Covay Elizabeth & Carbonaro William (2010), *After the Bell: Participation in Extracurricular Activities, Classroom Behaviour, and Academic Achievement*, in *Sociology of Education*, 83,1, pp.20-45.
- Cremin Colin (2011), *Capitalisms New Clothes: Enterprise, Ethics and Enjoyment in Times of Crisis*, Pluto Press, London.
- David Pablo (2005), *Human Rights in Youth Sport*, Routledge, London.
- Groombridge Nic (2016), *Sports Criminology: a Critical Criminology of Sport, Games and Video Games*, Policy Press, Bristol.
- Hall Steve & Winlow Simon (2015), *Revitalising Criminological Theory: Towards a New Ultra Realism*, Routledge, Oxton.

- Jefferys Kevin (2012), *Sport and Politics in Modern Britain: The Road to 2012*, Palgrave Macmillan, Hampshire.
- Jump Deborah (2017), *Starting to Stop: Young Offenders' Desistance from Crime*, in *Youth Justice*, 18, 1, pp.3-17.
- Landers Daniel & Landers Donna (1978), *Socialisation Via Interscholastic Athletes: Its Effects on Delinquency*, in *Sociology of Education*, 51,4, pp. 299-303.
- Lloyd Anthony (2019), *The Harms of Work: an ultra-realist account of the service economy*, Bristol University Press, Bristol.
- Mahoney Joseph (2000), *School Extracurricular Activity Participation as a Moderator in the Development of Antisocial Patterns*, in *Child Development*, 71, 2, pp. 502-616.
- McGuigan Jim (2014), *The Neoliberal Self*, in *Culture Unbound*, 6, pp. 223-240.
- Meek Rosie (2018), *A Sporting Chance: An Independent Review of Sport in Youth and Adult Prisons*, Ministry of Justice Report.
- Parnell Daniel et al (2014), *Sport and Austerity in the UK: an Insight into Liverpool 2014*, in *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 7, pp.200-203.
- Piggin Joe et al (2019), *Do the Olympic Games promote dietary health for spectators? An interdisciplinary study for health promotion through sport*, *European Sport Management Quarterly*, pp.481-501.
- Raymen Thomas & Smith Oliver (2019a) *Deviant Leisure: A Critical Criminological Perspective for the Twenty-First Century*, in *Critical Criminology*, 27,1, pp. 115-130.
- Raymen Thomas & Smith Oliver (2019b) *Deviant Leisure: Criminological Perspectives on Leisure and Harm*, Palgrave Macmillian, Hampshire.
- Scharff Christina (2016), *The Psychic Life of Neoliberalism: Mapping the Contours of Entrepreneurial Subjectivity*, in *Theory Culture Society*, 33,6, pp. 107-122.
- Shaw Susan & Dawson Don (2001), *Purposive Leisure: Examining Parental Discourses on Family Activities*, in *Leisure Sciences*, 23, pp. 217-231.
- Smith Oliver & Raymen Thomas (2016), *Deviant Leisure: A criminological perspective*, in *Theoretical Criminology*, 22,1, pp. 63-82.
- Southwood Ivor (2011), *Non-Stop Inertia*, Zero Books, Hants.
- Vertommen Tine (2018), *severe interpersonal violence against children in sport: Associated mental health problems and quality of life in adulthood*, in *Child abuse & neglect*, 76, pp. 459-468.
- Wacquant Loïc (2014), *Marginality, ethnicity and penalty in the neoliberal city: an analytical cartography*, in *Ethnic and Racial Studies*, 37, 10, pp. 1687-1711.

Daspo: genesi ed evoluzione di una misura controversa

Federica Borlizzi

Abstract: *Se la dinamica amico/nemico, connaturata allo stesso gioco calcistico, rappresenta un tratto distintivo degli animatori delle curve; ciò che potrebbe stupire è constatare come i termini di questa contrapposizione bellica siano stati assunti dallo stesso legislatore, che ha reso progressivamente destinatari gli ultras di un vero e proprio diritto penale, ma potremmo dire anche amministrativo, “del nemico”. La violenza anomica che si manifesta negli stadi viene, infatti, affrontata esclusivamente attraverso la creazione di un apparato normativo caratterizzato, da un lato, dall’ampio utilizzo del diritto di polizia e, dall’altro, da importanti deroghe ai principi che sorreggono il diritto penale e processual-penalistico. A riguardo, l’analisi dell’evoluzione normativa del D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPORtive) ci offre uno sguardo privilegiato per comprendere non solo la graduale creazione di una disciplina speciale per il contrasto alla violenza negli stadi ma anche come questi ultimi abbiano rappresentato il principale ambito per la sperimentazione di alcune pratiche di controllo estese, poi, in altri settori della società.*

Keywords: *Daspo sportivo; ultras; Daspo urbano; marginali; diritto penale-amministrativo del nemico.*

1. Daspo sportivo ed uso emotivo della decretazione d’urgenza

Se si vuole trovare la genesi della normativa sul Daspo (Divieto di Accesso alle manifestazioni SPORtive) bisogna guardare alla strage dell’Heysel del 29 maggio 1985 in cui, a causa dei tafferugli verificatisi prima della finale della Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool, morirono trentanove persone.

La portata della tragedia fu tale che un tentativo di risposta alle problematiche emerse venne data direttamente dal Consiglio d’Europa che, il 19 agosto del 1985, elaborò la Convenzione “sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive”¹, invitando espressa-

¹ “Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio”, entrata in vigore il 01/11/1985, ETS n.120.

mente le Parti a prevedere una normativa in grado di impedire l'accesso negli stadi agli "istigatori di disordini potenziali o noti" (art. 3, comma 4, lettera d).

Il Daspo, dunque, trova il proprio fondamento in un accordo internazionale e fa ingresso nel nostro ordinamento attraverso l'art. 6 della legge n. 401/1989 che, nella sua formulazione originaria, prevedeva l'applicazione della misura nei confronti di chi risultasse denunciato o condannato per aver preso parte attiva ad episodi di violenza nel corso di manifestazioni sportive (art.6, comma 1).

Il divieto di accesso viene introdotto da una legge ordinaria ma la successiva stratificazione normativa che interessa la disciplina sarà frutto di un uso emotivo e fortemente simbolico della legislazione d'urgenza, che assumerà i connotati di una risposta spesso impulsiva ai fatti di cronaca.

Analizzando le normative, adottate da Governi di diverso colore politico, emerge come:

- al ferimento del vicequestore Selmin durante la partita Brescia-Roma nel novembre del 1994, fece seguito il d.l. n.717/1994, ultimo atto del Governo Berlusconi I. La conversione di tale decreto, che avvenne sotto il nuovo Governo Dini, risentì dell'omicidio del tifoso Spagnolo nel gennaio del 1995, con un conseguente inasprimento dell'apparato repressivo;
- alla morte del tifoso Di Maio nel febbraio del 1998, il Governo Prodi I rispose con un disegno di legge² che non venne mai approvato. Tuttavia alcune disposizioni previste in quel progetto furono poi riprese dal d.l. n.336/2001 emanato dal Governo Berlusconi II, in seguito alla morte del tifoso Currò nel giugno del 2001 e complici anche gli avvenimenti del G8 di Genova le cui tensioni si temeva potessero essere esportate nel campionato³;
- alla morte dell'ispettore Raciti durante la partita Catania-Palermo del 2 febbraio 2007, fece seguito l'immediata risposta del Governo Prodi II che, l'8 febbraio, emanò il d.l. n.8/2007;

² Disegno di legge n.4579/1998 "Nuove disposizioni per contrastare i fenomeni di violenza in occasioni di manifestazioni sportive".

³ Fulvio Bianchi (2001), "Governo e Coni: ecco la legge anche arresti senza flagranza", articolo del 30 luglio 2001, consultabile sul sito online del giornale "La Repubblica", www.repubblica.it.

- alla morte del tifoso Esposito, nel maggio 2014, fece seguito il d.l. n.119/2014, emanato dal Governo Renzi;
- alla morte del tifoso Belardinelli nel dicembre 2018, il Governo Conte I rispose con il d.l. n.53/2019, nonostante la stagione calcistica 2018/2019 sia stata quella con il numero di incidenti più basso degli ultimi anni⁴.

Risulta pertanto evidente la perenne rincorsa del legislatore sul tema del contrasto alla violenza negli stadi, all’interno di un climax repressivo spesso richiesto ed alimentato, dopo ogni episodio di cronaca, da attori non istituzionali (giornali⁵, sindacati di polizia⁶, vertici dello sport⁷).

Le tifoserie organizzate sono presenti in queste dialettiche solo in termini di criminalizzazione delle stesse. Gli ultras, infatti, vengono definiti, in particolare dai media, come “teppisti”, “criminali”, “barbari”, con un evidente generalizzazione o, al massimo, con una segnata dicotomica tra “buoni”, i semplici tifosi, e “cattivi”, gli ultras. Questi ultimi non solo non sono legittimati a sedersi al tavolo delle trattative ma quando elaborano prese di posizione o istanze vengono, rispettivamente, non compresi o ignorati. Basti pensare alle critiche riservate dai quotidiani⁸ al comuni-

⁴ “Report finale dei campionati di calcio professionistici, stagione 2018/2019”, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, sul sito ufficiale www.osservatorio-sport.interno.gov.it.

⁵ I media, al verificarsi di ogni tragico evento di cronaca, paventano l’insorgere di una nuova “emergenza violenza” negli stadi e l’inadeguatezza della normativa vigente. Tra questi spiccano le prese di posizione dell’ “Osservatore Romano” che, dopo la morte di Spagnolo richiese l’approvazione di norme “anche impopolari” per fermare il teppismo da stadio. Si veda Eugenio Capodacqua (1995), “Domenica di silenzio per lo sport”, articolo del 31 gennaio 1995, consultabile sul sito online “La Repubblica”, www.repubblica.it.

⁶ I sindacati di polizia, in seguito ad ogni episodio di violenza, sono unanimi nel richiedere un inasprimento della normativa. A riguardo, si evidenziano le dichiarazioni del sindacato, Siulp che all’indomani dell’omicidio di Spagnolo, richiese l’introduzione del c.d. Daspo giudiziario, che sarà inserito in sede di conversione del d.l. n.717/1994. Si veda “Caro Governo, abbiamo fretta”, articolo del 6 febbraio 1995, consultabile sul sito online “La Repubblica”, www.repubblica.it.

⁷ Rispetto alle prese di posizione dei vertici dello sport, si menziona la dichiarazione effettuata dall’ex Presidente del Coni, Pescante, dopo l’omicidio Raciti: “stop al garantismo e sociologia facile: questi sono barbari e serve una linea repressiva”. Si veda “Un masso ha ucciso l’ispettore Raciti”, diretta-cronaca del 4 febbraio 2007, consultabile sul sito online “La Repubblica”, www.repubblica.it.

⁸ Si veda “Quelle parole di malavita e maschilismo”, articolo del 7 febbraio 1995, consultabile sul sito online “La Repubblica”, www.repubblica.it.

cato “basta infami, basta lame”, che seguì il raduno delle tifoserie dopo la morte di Spagnolo⁹ o alle richieste destinate a rimanere inascoltate di Progetto Ultrà¹⁰ che ha più volte sollecitato, in luogo della mera repressione, una reale politica di “mediazione dei conflitti”, puntando l’attenzione sulla necessità di dover porre in essere azioni e campagne sociali rivolte ai giovanissimi. Un punto di vista non tenuto in giusta considerazione dalle istituzioni che sembrano aver dato poca rilevanza a quelle politiche educative richiamate nella Convenzione di Strasburgo del 1985 (art.3, comma 5) e che avrebbero dovuto comportare la promozione di campagne istituzionali volte alla prevenzione della violenza e dell’intolleranza negli stadi.

Il legislatore ha, invece, preferito agire sul piano di un progressivo irrigidimento della disciplina, con continue modifiche alla legge n.401/1989.

Infatti, le fattispecie alla base del divieto di accesso hanno subito una duplice dilatazione: dal un lato, prescindendo da una effettiva denuncia o condanna per un fatto di reato (c.d. Daspo preventivo)¹¹; dall’altro riguardando delitti ritenuti di “particolare allarme sociale” non collegati ad incontri calcistici (c.d. “Daspo fuori contesto”)¹². A ciò si aggiunge l’introduzione di fattispecie incriminatrici, giustificative del divieto di accesso, fondate su meri elementi sintomatici di una eventuale pericolosità per l’ordine pubblico¹³ e la controversa previsione del c.d. “Daspo di gruppo”¹⁴ che, proprio per il rischio di un contrasto con l’art.27, comma 1, della Costituzione, è stato oggetto di una lettura costituzionalmente orientata da parte della Corte di Cassazione¹⁵.

Inoltre, già con il d.l. n.717/1994, al Daspo si affianca una nuova misura accessoria: l’obbligo di comparire presso l’ufficio di polizia che

⁹ Il 5 febbraio 1995 centinaia di ultras si radunarono a Genova per siglare un “patto di pace”, con l’intento di dotarsi di comuni regole di comportamento senza respingere in toto la violenza.

¹⁰ Progetto Ultrà” nasce nel 1995 all’interno dell’Unione Italiana Sport per Tutti, promuove interventi sociali per la riduzione della violenza e dell’intolleranza razzista negli stadi, sostenendo l’idea della difesa della cultura popolare del tifo e delle tutela dei diritti dei tifosi.

¹¹ Art.6, comma 1, della l. n.401/1989, come modificato dal d.l. n.8/2007.

¹² Art.6, comma 1, lettera c) della l. n.401/1989, come modificato dal d.l. n.53/2019.

¹³ Si veda, a riguardo, l’art. 6 ter «possessiono di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive» della l. n.401/1989, introdotto dall’art.01 del d.l. n.28/2003.

¹⁴ Art.6, comma 1, della l. n.401/1989, come modificato dal d.l. n.119/2014.

¹⁵ Cass. Pen., Sez. III, n. 22266 del 03/02/2016, depositata il 27/05/2016.

il questore può prescrivere nei confronti di chi sia destinatario del divieto di accesso¹⁶. Se quest’ultimo è considerato, forse ingiustamente, dalla giurisprudenza come un provvedimento limitativo della sola *libertà di circolazione*¹⁷; l’obbligo di firma è invece ritenuta dallo stesso legislatore una misura limitativa della *libertà personale* e, come tale, sottoposta alla convalida da parte del giudice per le indagini preliminari¹⁸.

La riforma del 1994 prevede la possibilità¹⁹, poi divenuta un obbligo²⁰, per il giudice di applicare il divieto di accesso (c.d. Daspo giudiziario) e la comparizione presso gli uffici di polizia, congiuntamente alla condanna per le violazioni delle prescrizioni del questore, attualmente punite con la detenzione da uno a tre anni ed, in via cumulativa, con la multa da 10.000 a 40.000 euro²¹.

Daspo e l’obbligo di firma hanno, inoltre, subito una graduale dilatazione temporale, passando da un termine massimo di un anno a cinque, divenuto poi di dieci anni in caso di “Daspo da recidiva”²².

La normativa in tema di contrasto alla violenza negli stadi si contraddistingue per importanti innovazioni sotto il profilo processul-penalistico, con delle significative deroghe alle norme codicistiche.

Infatti, già con il d.l. n.717/1994, si prevedeva che, nei confronti del contravventore alle prescrizioni del questore, fosse consentito l’arresto nei casi di flagranza e che nell’udienza di convalida il giudice potesse applicare le misure coercitive anche al di fuori dei limiti di cui all’art. 280 c.p.²³.

Nel 2001 si introduce il rito direttissimo per i reati commessi in occasione di manifestazioni sportive²⁴, prevedendo per essi anche l’arresto in flagranza differita. Quest’ultima disposizione verrà soppressa in sede di conversione del d.l. n.336/2001 ma, proprio la reintroduzione nella *flagranza differita*, sarà la principale motivazione che spingerà il legislatore

¹⁶ Art. 6, comma 2, della l. n.401/1989, come modificato dal d.l. n.717/1994.

¹⁷ Si veda la sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n.44273/2004.

¹⁸ Art. 6, comma 3, della l. n.401/1989, introdotto dal d.l. n.717/1994.

¹⁹ Art. 6, comma 7, della l. n.401/1989, introdotto dal d.l. n.717/1994.

²⁰ Art. 6, comma 7, della l. n.401/1989, come modificato dal d.l. n.8/2007.

²¹ Art. 6, comma 6, della l. n.401/1989, come modificato dal d.l. n.8/2007.

²² Art. 6, comma 5, della l. n.401/1989, introdotto dal d.l. n.717/1994 e modificato dal d.l. 336/2001, dal d.l. n.8/2007 ed, infine, dal d.l. n.119/2014 e dal d.l. n.53/2019.

²³ Art. 6, comma 6, della l. n. 401/1989, introdotto dal d.l. n.717/1994.

²⁴ Art.8 bis della l. n.401/1989, introdotto dal d.l. n. 336/2001.

ad intervenire nuovamente con il d.l. n. 28/2003²⁵. Tale istituto, ampiamente contestato dalla dottrina²⁶, è stato introdotto solo in via temporanea e sottoposto a continue proroghe. Questa perenne temporaneità della misura sembra evidenziare come lo stesso legislatore fosse consapevole dei suoi possibili contrasti con i principi costituzionali. In ogni caso, tale cautela è stata abbandonata con il d.l. n. 53/2019 che ha stabilizzato in via definitiva la flagranza differita nel nostro ordinamento²⁷.

Si delinea, dunque, un modello in parte svincolato dai principi generali che sorreggono il processo penale. Ciò risulta ulteriormente confermato dalla recente estensione della disciplina del fermo di indiziato di delitto ai reati da stadio, in deroga ai minimi edittali previsti dall'art. 384 c.p.p.²⁸, e dall'esclusione per tali reati della particolare tenuità del fatto²⁹, ritenendo che il disvalore di tali azioni "non possa mai costituire condotta di lieve entità"³⁰.

Appare, pertanto, evidente come l'ipertrofia normativa che ha interessato questa materia abbia "accentuato, negli istituti del diritto di polizia ed in quelli processuali, un carattere di assoluta specialità, provocando un inesorabile allontanamento dal baricentro dei principi. L'insidia maggiore è insita nel possibile trapianto delle nuove regole dalla periferia della legislazione complementare al centro del sistema. Nate in deroga ai criteri generali, sospinte dalla necessità di imbrigliare forme di devianza dai connotati – che si asseriscono – peculiari e saldamente ancorati al settore di riferimento, potrebbero venire adattate a contesti del tutto impropri, con il conseguente sovvertimento del rapporto regola/eccezione" (F. Curi, 2007, pag. 2259). Un salto di qualità che il Daspo sembra aver effettivamente compiuto, passando dalla "periferia" al "centro" del nostro sistema giuridico.

²⁵ Art 8, comma 1 bis ed 1 ter, della l. n.401/1989, come modificato dal d.l. n.28/2003 e dal d.l. n.41/2007.

²⁶ Per una ricostruzioni delle posizioni dottrinali in materia di flagranza differita si rimanda a Paolo Garraffa, "Recenti sviluppi sulla normativa contro la violenza negli stadi", in "Rivista di Diritto ed Economia dello Sport", Vol. VI, Fasc.3, 2010, pagine 13-33.

²⁷ Art.10, comma 6 ter, del d.l. n.14/2017 come modificato dal d.l. n.53/2019.

²⁸ Art.77, comma 1, del d.lgs. n.159/2011 come modificato dal d.l. n.53/2019.

²⁹ Art.131-bis del codice penale, come modificato dal d.l. n. 53/2019.

³⁰ Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. n.53/2019.

2. “Leggi speciali: oggi per gli ultrà, domani per tutta la città”

Il d.l. n.14/2017³¹, emanato dal Governo Gentiloni, introduce ciò che impropriamente viene definito “Daspo urbano” nella sua duplice declinazione di *ordine di allontanamento*, erogato direttamente dall’organo accertatore, e di *divieto di accesso* disposto dal questore. Sistemi sanzionatori, mutuati dall’ambito sportivo ed innestati nel contesto inedito della tutela della sicurezza urbana, che intendono perseguire una pluralità di condotte tra di loro eterogenee ma accomunate, ad avviso del legislatore, dall’essere un nocumento al decoro urbano. Destinatari dei nuovi divieti non saranno più solo i cosiddetti “teppisti da stadio” ma quelle soggettività che animano le nostre città con dei comportamenti ritenuti *pericolosi, immorali, incivili*, pur non realizzando in alcuni casi alcuna violazione di legge. Il Daspo diviene uno strumento per governare l’insicurezza percepita nel tessuto urbano, attraverso l’eliminazione preventiva degli elementi ritenuti di disturbo alla convivenza civile.

Sembra, dunque, essersi avverata la profezia che le tifoserie organizzate, agli inizi del 2000, avevano annunciato: “*leggi speciali, oggi per gli ultrà, domani per tutta la città*”³². Un messaggio politicamente e giuridicamente importante perché evidenzia i pericoli insiti in un diritto che decide di assumere i termini dello scontro bellico. Infatti, una volta che si accetta all’interno dell’apparato normativo la categoria del “nemico”, essa non sarà destinata a rimanere relegata in un solo ambito ma rischierà di estendersi a quei gruppi che, di volta in volta, saranno ritenuti socialmente pericolosi.

³¹ D.l. n.14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito con modificazioni dalla legge n.48/2017.

³² Matteo Tonelli (2002), “I tifosi si difendono a colpi di manuale”, articolo del 29 gennaio 2002, consultabile sul sito online “*La Repubblica*”, www.repubblica.it.

3. Diamo i numeri: un'analisi quantitativa e qualitativa del daspo urbano³³

La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. n.14/2017 precisa come la ratio di un nuovo intervento in materia di sicurezza sia da ritrovarsi nella necessità di *rassicurare* la popolazione, attraverso delle misure che aumentino la *percezione* della presenza delle istituzioni nelle gestione di alcune problematiche collegate all'esistenza di una nuova società multi-etnica.

Il Daspo urbano, dunque, trova la propria genesi in una esigenza di *rassicurazione sociale* ma, lungi dall'essere una misura simbolica, rappresenta un nuovo, importante, strumento securitario di governo delle città.

Per comprenderne appieno la sua reale portata risulta fondamentale analizzare i dati riguardanti l'applicazione del Daspo urbano tuttavia, non essendo stati resi pubblici da fonti ufficiali, si è reso necessario effettuare un accesso civico generalizzato rivolto al Ministero degli Interni.

Dall'analisi delle informazioni, così ottenute, emerge un primo elemento significativo: tra il 20 febbraio 2017³⁴ ed il 31 agosto 2019 sono stati emessi ben 11.974 provvedimenti, con la seguente suddivisione:

Tabella 1 – Numero dei singoli provvedimenti emessi

Tipologia di provvedimento	N. dei provvedimenti emessi
Ordini di allontanamento ex art.9, c. 1	10.317
Divieti di accesso ex art.10, c.2	1.583
Divieti di accesso ex art. 13	68
Divieto di accesso ex art. 13 bis	5
Arresto per violazione art.13 bis	1

³³ I seguenti dati sono stati reperiti attraverso un accesso civico generalizzato (d.lgs.n.33/2013, come modificato dal d.lgs. n.97/2016, noto come FOIA)effettuato nei riguardi del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno in data 8 agosto 2019, con risposta ricevuta il 3 settembre 2019. In particolare, sono stati richiesti i dati riguardanti gli ordini di allontanamento ed i divieti di accesso previsti dal d.l. n.14/2017, come modificato dal d.l. n.53/2019, con riferimento anche ai soggetti colpiti. Rispetto all'istanza effettuata, non sono stati forniti i dati relativi agli ordini di allontanamento ex art.9, comma 3, del d.l. n.14/2017, ossia emessi sulla base dei regolamenti di polizia urbana delle singole città.

³⁴ Data di entrata in vigore del d.l. n.14/2017.

L'86% delle misure riguardano gli ordini di allontanamento, della durata di quarantotto ore, emessi dalle forze dell'ordine in caso di violazione dei divieti di stanziamento presso, ad esempio, stazioni ferroviarie o del trasporto pubblico locale (art 9, c. 1). Inoltre, sebbene non citati, sembrano ricompresi, impropriamente, in tale dato anche gli ordini di allontanamento ex art.9 c. 2 del d.l. n.14/2017, disposti nei riguardi di chi sia trovato in stato di ubriachezza o a svolgere attività di parcheggio abusivo o a violare le norme riguardanti la pubblica decenza ed il commercio³⁵.

Il 13% dei provvedimenti riguarda, invece, i divieti di accesso disposti dal questore, per un periodo non superiore a dodici mesi, in caso di violazione dell'ordine di allontanamento (art.10, comma 2).

Mentre una portata residuale hanno le altre misure ossia il divieto di divieto di accesso negli esercizi pubblici come strumento di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti (ex art. 13); il divieto di accesso nei locali pubblici, come strumento di prevenzione di disordini (ex art. 13 bis del d.l. n.14/2017, introdotto dalla legge n.132/2018) e l'arresto in caso di violazione del divieto di accesso imposto dal questore (introdotto dalla legge n.132/2018).

Inoltre, rispetto alla distribuzione territoriale, la maggior parte dei provvedimenti risultano adottati nei grandi centri urbani, con un primato di Napoli (n. 2725), seguita da Roma (n. 2686), Palermo (n. 1102) e Milano (n. 836).

Per quanto concerne i dati qualitativi riguardanti i soggetti colpiti dal Daspo urbano, emerge come questi ultimi siano per 53, 84% *italiani* e per 46, 16% *stranieri*.

³⁵ Nei dati forniti dal Ministero vi è un'apposita categoria riguardante il "fatto di reato collegato" all'applicazione dell'ordine di allontanamento che ricomprende le fattispecie giustificative dell'applicazione dell'art.9, c. 2 del d.l. n.14/2017.


Tabella 2 - Provvedimenti emessi suddivisi tra italiani e stranieri

PROVVEDIMENTO	ITALIANO		STRANIERO	
	%	Nr. Provvedimenti	%	Nr. Provvedimenti
ARRESTO PER VIOLAZIONE ART.13 BIS			100,00%	1
DIVIETO ACCESSO AREE URBANE ART.10 CO.2	61,21%	969	38,79%	614
DIVIETO ACCESSO ESERCIZI PUBBLICI ART.13	57,35%	39	42,65%	29
DIVIETO ACCESSO LOCALI PUBBLICI A.13BIS	100,00%	5		
ORDINE DI ALLONTANAMENTO ART.9 CO.1	52,67%	5.434	47,33%	4.883
Totale generale	53,84%	6.447	46,16%	5.527

Interessante è, a riguardo, evidenziare come ben il 69,70% dei destinatari delle misure *de quibus* siano italiani e stranieri provenienti dalla Romania.

Tabella 3 - Nazionalità dei soggetti colpiti dalle misure

Nazionalità dei soggetti colpiti da DASPO



Infatti analizzando la nazionalità dei soggetti stranieri colpiti dai provvedimenti emerge come il 34,50% siano rumeni, seguiti da un 23,09% di altri Paesi ed da un 10,98% di bengalesi.

Tabella 4 - Nazionalità dei soggetti stranieri sottoposti alle misure

NAZIONALITA'		
SOGGETTO	CONTEGGIO	PERCENTUALE
ROMANIA	1.907	34,50%
ALTRI PAESI	1.276	23,09%
BANGLADESH	607	10,98%
NIGERIA	541	9,79%
SENEGAL	412	7,45%
MAROCCO	390	7,06%
TUNISIA	172	3,11%
GAMBIA	124	2,24%
BOSNIA ED ERZEGOVINA	98	1,77%
Totale generale	5.527	100,00%

Un dato particolarmente significativo se confrontato con la nazionalità dei *detenuti stranieri* che vede una prevalenza di marocchini (18,5%), seguiti dagli albanesi (12,2%) e dai rumeni (12%), con una minima presenza di bengalesi (0,5%)³⁶.

Preme, inoltre, sottolineare come gli stranieri destinatari del Daspo urbano siano mediamente più giovani degli italiani colpiti dalla misura. Infatti, effettuando un'analisi delle fasce d'età in base alla nazionalità dei soggetti destinatari del Daspo urbano, emerge come la maggior parte degli stranieri (17,33%) risultino compresi tra i 30-34 anni; mentre la maggior parte degli italiani (23,05%) tra i 50-59 anni.

³⁶ “Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso. Situazione al 30 novembre 2019”. Fonte del dato: Ministero della Giustizia, sul sito www.giustizia.it.

Tabella 5 – Soggetti destinatari Daspo suddivisi per fasce d'età e nazionalità

<i>FASCE D'ETA'</i>	<i>DASPO TOTALE</i>	<i>STRANIERI</i>	<i>ITALIANI</i>
MINORENNI	0,43%	0,63%	0,26%
18-20	4,36%	6,50%	2,53%
21-24	8,13%	12,05%	4,76%
25-29	11,12%	17,17%	5,94%
30-34	12,78%	17,33%	8,87%
35-39	11,70%	13,28%	10,35%
40-44	13,49%	10,89%	15,71%
45-49	12,92%	10,40%	15,08%
50-59	16,32%	8,47%	23,05%
60-69	7,21%	2,95%	10,86%
70 +	1,55%	0,33%	2,59%
TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%

Dai medesimi dati emerge come la popolazione straniera destinataria dei provvedimenti si concentri quasi totalmente nella fascia d'età tra i 21 ed i 49 anni, con un dato aggregato dell'81, 13%. Per contro, gli italiani sottoposti alle misure si concentrano tra i 35 ed i 69 anni, con un dato aggregato del 75, 04%.

Il Ministero dell'Interno, nel rispondere alla richiesta di accesso civico, non ha specificato la motivazione dei singoli provvedimenti emessi, pertanto risulta sicuramente complessa una ricostruzione delle fattispecie concrete giustificative delle misure. Tuttavia per quanto riguarda gli ordini di allontanamento ex art.9, c.1, del d.l. n.14/2017, nella relazione illustrativa al disegno di conversione, si precisa come essi siano diretti a sanzionare comportamenti che, pur non integrando necessariamente delle violazioni di legge, compromettono la fruibilità di particolari luoghi; facendo espresso riferimento all'*accattonaggio*. Una misura che sembra,

dunque, destinata a colpire principalmente i marginali delle nostre città.

A riguardo, non sembra inappropriato recuperare i dati Istat, purtroppo aggiornati solo al 2014, sul numero di senza fissa dimora suddivisi per fasce d’età e nazionalità.

Tabella 6 - Senza fissa dimora suddivisi per fasce d’età e nazionalità

(Fonte: Istat, 2014)

<i>FASCE D'ETA'</i>	<i>TOTALE</i>	<i>STRANIERI</i>	<i>ITALIANI</i>
18-34	24,30%	35,60%	9,70%
35-44	24,20%	26,50%	21,20%
45-54	26,80%	24,90%	29,10%
55-64	18,90%	10,80%	29,40%
65 e oltre	5,80%	2,20%	10,60%
TOTALE	100,00%	100,00%	100,00%

Così come avviene per i soggetti colpiti dal Daspo urbano, anche in questo caso la maggior parte degli stranieri che si trovano in una situazione di marginalità (35, 60% compresi tra i 18-34 anni) risultano mediamente più giovani della maggior parte degli italiani nella medesima condizione (29, 40% compresi tra i 55-64 anni). Elemento che non ci consente di poter affermare con certezza che una parte degli ordini di allontanamento riguardino i senza fissa dimora ma che, nel contempo, non può non essere tenuto in considerazione.

D'altronde un ulteriore chiarimento sui soggetti destinatari del Daspo urbano si ottiene analizzando i regolamenti di polizia municipale adottati dalle vari città, dopo l'entrata in vigore del d.l. n.14/2017, che utilizzano tale strumento per sanzionare principalmente senz'altro, mendicanti, lavavetri, venditori ambulanti, prostitute; in un'opera di vera e propria "sterilizzazione del territorio" (T. Pitch, 2017) da quegli elementi inquinanti rappresentati dalle soggettività più deboli.

In conclusione, risulta evidente come il divieto di accesso sia divenuto una misura giuridica polimorfa: nato per contrastare i fenomeni di

violenza nell'ambito delle manifestazioni sportive, muta i suoi connotati per adeguarsi alle nuove esigenze di tutela di una sicurezza urbana che si attegga, sempre più, come "bene giuridico onnivoro" (C.Ruga Riva, 2017, pag. 272).

Bibliografia

- Curi Francesca (2007), La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga in "Cassazione Penale", fasc.5, pagine 2259;
- Garraffa Paolo (2010), Recenti sviluppi sulla normativa contro la violenza negli stadi, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, Vol. VI, Fasc.3;
- Istituto Nazionale di Statistica (2014), Le persone senza fissa dimora, https://www.istat.it/it/files//2015/12/Persone_senza_dimora.pdf;
- Ministero della Giustizia (2019), Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità, posizione giuridica e sesso. Situazione al 30 novembre 2019, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=2_4&contentId=ST231334&previousPage=mg_1_14;
- Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (2018/2019), Report finale dei campionati di calcio professionistici, stagione 2018/2019, <https://www.osservatoriosport.interno.gov.it/web/wp-content/uploads/2019/09/Statistica-stagione-calcistica-2018-2019.pdf>;
- Pitch Tamar (2017), Una guerra contro le donne, in rubrica Il Mulino, https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4115;
- Ruga Riva Carlo (2017), Il d.l. in materia di sicurezza della città: verso una repressione urbi et orbi?, in Diritto Penale Contemporaneo, fascicolo n. 3, pag. 272.

Notazioni costituzionali in tema di violenza negli stadi, disordine sociale e misure di prevenzione (atipiche)

Luca Buscema

Abstract: *La tutela di beni giuridici fondamentali, posti a presidio delle condizioni di libera e pacifica convivenza tra i consociati, colloca gli ordinamenti ispirati ai principi di fondo del costituzionalismo moderno di fronte alla necessità di predisporre strumenti di prevenzione e/o repressione che, garantendo un accettabile livello di sicurezza, non pregiudichino, in modo irrimediabile, il nocciolo duro dei valori consacrati all'interno delle Costituzioni democratiche.*

Si staglia sullo sfondo l'esigenza di apprezzare la compatibilità costituzionale di consimili istituti che, pur in vista della salvaguardia dell'ordine pubblico, possono assumere connotazioni lato sensu illiberali e, in ultima istanza, confliggenti con i diritti inviolabili dell'individuo.

Esemplificative, in questa direzione, si dimostrano le criticità correlate a misure "atipiche" di prevenzione concepite allo scopo di arginare manifestazioni di violenza indiscriminata in occasione di competizioni sportive, in uno con modelli di "tutela amministrativa" dell'ordine pubblico, della sicurezza (urbana) e del decoro sociale (come, in ipotesi, l'introduzione di c.d. "zone rosse"), concepite nell'ottica di "placare" l'allarme sociale e la (sempre più) diffusa e generalizzata percezione di un acuito "senso di insicurezza" tra i cittadini.

Parole Chiave: *misure di prevenzione; ordine pubblico; competizioni sportive; disordine sociale; diritti fondamentali.*

1. Il valore della sicurezza pubblica tra esigenze di prevenzione e tutela delle libertà fondamentali: notazioni introduttive

La tutela di beni giuridici fondamentali, posti a presidio delle condizioni di libera e pacifica convivenza tra i consociati, colloca gli ordinamenti ispirati ai principi di fondo del costituzionalismo moderno di fronte alla necessità di predisporre strumenti di prevenzione e/o repressione che, garantendo un accettabile livello di sicurezza, non pregiudichino, in modo irrimediabile, il nocciolo duro dei valori consacrati all'interno delle Costituzioni democratiche ed espressione, in

ultima analisi, di un assetto politico/costituzionale proteso nel senso della salvaguardia e della promozione dei diritti inviolabili dell'individuo, tra i quali rientra, certamente ed in primo luogo, il diritto di ciascuno di vivere libero dalla paura (F. Viganò, 2007, pp. 3967 ss.).

Così, al regime democratico e legalitario, consacrato nella Costituzione del 1948 e basato sull'appartenenza della sovranità al popolo (art. 1), sull'eguaglianza dei cittadini (art. 3) e sull'impero della legge (artt. 54, 76-79, 97-98, 101, ecc.), è connaturale un sistema giuridico in cui l'ordine pubblico diviene un bene inerente al vigente assetto politico/costituzionale ed il mantenimento di esso – nel senso di preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale, instaurate mediante le leggi, da ogni attentato diretto a modificarle o a renderle inoperanti mediante l'uso o la minaccia illegale della forza – assurge, logicamente, a finalità immanente del sistema costituzionale (Corte Costituzionale, 08/03/1962, n. 19).

La sicurezza, pur se intimamente connessa con interessi umani rilevantissimi, non rappresenta, però, l'unico valore sovraordinato sull'altare del quale immolare (ogni e) qualsiasi diritto fondamentale.

Essa costituisce un auspicabile obiettivo il cui perseguimento passa attraverso un contemperamento tra interessi che tenga conto, in ultima istanza, della “inesigibilità” della cessione di una frazione della libertà che si traduca, in sintesi, nel disconoscimento delle sue più intime fondamenta assiologiche, atteso che *“si tratta – comunque – di valori strutturali, connaturati al sistema quale base ideologica di esso e interconnessi, in quanto la democrazia si caratterizza per incentrarsi su uno Stato di diritto che rispetta i diritti dell'uomo”* (P. Pillitu, 2003, pp. 57 ss.).

In tal senso, è stato osservato, *“l'equilibrio e il compromesso sono il prezzo imposto alla democrazia. Solo una democrazia forte, sicura e stabile può permettersi di rispettare e di proteggere i diritti umani, e solo una democrazia costruita sulle fondamenta dei diritti umani può esistere in tutta sicurezza”* (A. Barak, 2002, p. 3393).

Nell'ambito di un assetto valoriale così sintetizzato, si staglia sullo sfondo l'esigenza di apprezzare la compatibilità costituzionale di strumenti di prevenzione che, pur perseguendo l'obiettivo di garantire condizioni di libera e pacifica convivenza tra i consociati, possono as-

sumere connotazioni *lato sensu* illiberali e, in ultima istanza, confliggenti con il “nocciolo duro” delle libertà fondamentali dell’individuo.

Compito dell’interprete è, in questa direzione, comprenderne la natura giuridica, individuare i beni giuridici protetti, valutare l’effettiva idoneità e proporzionalità degli strumenti di prevenzione e repressione a tal fine impiegati e, in definitiva, rilevare la “tenuta” del sistema democratico rispetto a potenziali derive autoritarie.

Esemplificative, in questa direzione, si dimostrano le criticità correlate a misure “atipiche” di prevenzione introdotte allo scopo di arginare manifestazioni di violenza indiscriminata in occasione di competizioni sportive, in uno con modelli di “tutela amministrativa” dell’ordine pubblico, della sicurezza (urbana) e del decoro sociale (come, in ipotesi, l’introduzione di c.d. “zone rosse”), concepite nell’ottica di “placare” l’allarme sociale e la (sempre più) diffusa e generalizzata percezione di un acuto “senso di insicurezza” tra i cittadini.

In tal contesto, non può essere sottaciuto che l’effettivo mantenimento delle condizioni di libera e pacifica convivenza tra i consociati superi la ristretta visione ancorata alla mera, momentanea e contingente, assenza di turbamenti nello svolgimento della vita quotidiana solo allorquando ad esse si accompagni una radicata consapevolezza dei valori di fondo che permeano una società (che ama e suole definirsi) civile.

Di conseguenza, nel ricercare misure di efficace prevenzione di fenomeni criminali e/o di condotte comunque atte a porre in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, va evitato di incorrere nel rischio di disconoscere i principi nei quali si sintetizza la più intima essenza di uno Stato democratico, pena la sua (anche solo ideale) dissoluzione, condizione di assoluta negazione di quelle stesse libertà che, per tale via, si è inteso asseritamente difendere.

2. Misure di prevenzione, pericolosità sociale e Costituzione repubblicana

All’interno di un ordinamento democratico, a fronte di potenziali minacce per l’ordine e la sicurezza pubblica derivanti da azioni violente perpetrate da singoli o gruppi organizzati, la garanzia di immanenza

delle condizioni di libera e pacifica convivenza tra i consociati passa attraverso non solo strumenti di natura repressiva (connotati dalle funzioni di retribuzione e di prevenzione generale, oltre che speciale), bensì si lega all'introduzione di misure caratterizzate da una valenza eminentemente special-preventiva, preordinate ad impedire (*rectius*: prevenire) la commissione di condotte criminose con riguardo, *in primis*, all'accertamento della pericolosità sociale dell'individuo.

Nell'ambito del diritto penale c.d. "a doppio binario", spiccano, difatti, accanto alla pena, quale sanzione comminata in conseguenza dell'integrazione colpevole e *contra ius* di un fatto tipico di reato, anche le misure di sicurezza; mentre la prima categoria costituisce conseguenza di un giudizio di riprovazione per la violazione del precetto penale, la seconda si incentra su di un apprezzamento concernente la pericolosità soggettiva – e non anche solo la responsabilità – in uno con la presunzione di una probabilità di futura recidiva.

Entrambe le misure, però, condividono il presupposto della commissione di una fattispecie criminosa da cui non possono prescindere; di conseguenza, ancorché preordinate a finalità eminentemente di prevenzione, le misure di sicurezza postulano l'integrazione di un fatto preveduto dalla legge come reato.

Diversamente accade con riguardo alle misure di prevenzione in riferimento alle quali la soglia di anticipazione della tutela (*lato sensu*) penale prescinde dalla integrazione di un precedente reato, rilevando alla stregua di misure *ante o praeter delictum*.

Esse perseguono lo scopo di "neutralizzare" l'eventuale perfezionamento di reati da parte di soggetti ritenuti (alla stregua di specifici indici sintomatici) pericolosi e, quindi, potenzialmente capaci di porre in pericolo beni giuridici fondamentali, quali la sicurezza e l'ordine pubblico.

Danno luogo alla compressione, anche significativa, di facoltà, diritti o libertà, strumentalmente preordinata alla tutela anticipata della sicurezza pubblica, in nome di un (in alcuni casi, insidioso) principio supremo di salvaguardia dell'interesse pubblico generale sintetizzabile nel brocardo, di matrice giusnaturalistica, "*salus rei publicae suprema lex esto*" (G. Balbi, 2017, p. 505 s.).

Le norme che ne governano l’impiego identificano categorie di potenziali nemici della comunità, fonte di possibile attentato alla sicurezza collettiva e, per tale ragione, destinatari di misure limitative (*rectius*: contenitive) dei diritti di libertà (A. Martini, 2017, p. 536 s.).

Storicamente incentrate sul “mero sospetto”, relativo a condotte idonee a compromettere la pace sociale e, pertanto, affidate all’autorità amministrativa nella qualità di titolare della potestà di polizia, nel tempo esse hanno assunto una (parziale) diversa connotazione onde renderle compatibili con un assetto politico/constituzionale improntato sui principi propri del costituzionalismo moderno.

In realtà, non sono mai sopite le perplessità concernenti siffatti strumenti di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto ai valori scolpiti in seno alla Carta del 1948.

In merito, si sono confrontate diverse opzioni ricostruttive di volta in volta protese nella direzione di valorizzare ora interessi pubblici fondamentali, ora i diritti inviolabili del cittadino non suscettivi di compressione (*rectius*: compromissione) in nome di un generale (e generico) diritto alla sicurezza.

Per vero, in base ad una prima disamina, prevenire il reato dovrebbe costituire compito ineludibile dello Stato sovrano, di modo che alle finalità di prevenzione dovrebbe essere riconosciuto l’attributo della “doverosità costituzionale” (P. Nuvolone, 1975, p. 15).

Diversamente, secondo un approccio volto a tributare maggiore rilevanza ad un’interpretazione sistematica del combinato disposto degli artt. 13, 25 e 27 Cost., non sarebbe possibile postulare, a Costituzione invariata, l’ammissibilità delle misure di prevenzione, atteso che il modello disegnato dalla Carta del 1948 si incentrerebbe, con riferimento alla potestà punitiva dello Stato, sulla sussistenza di una condotta qualificabile alla stregua di reato o quasi-reato, requisito non richiesto concettualmente ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione (L. Elia, 1964, p. 938 ss.).

Da qui, la delegittimazione totale del sistema della prevenzione *praeter delictum* che maschererebbe mere pene del sospetto (M. Pelissero, 2017, p. 439).

Al fine di ricercare il corretto bilanciamento tra la salvaguardia di

esigenze di prevenzione di fenomeni criminosi, in uno con il rispetto dei diritti inviolabili della persona, specie a fronte di possibili arbitrii perpetrati da parte degli organi repressivi di polizia, allo scopo di superare eventuali censure di incostituzionalità, l'attenzione della giurisprudenza è stata focalizzata sul giudizio prognostico reso in tema di pericolosità sociale dell'individuo, da rinvenire sull'oggettiva valutazione di indici sintomatici della condotta e del tenore di vita, accertati in modo da escludere apprezzamenti meramente soggettivi ed incontrollabili sia dall'autorità proponente, sia in sede giudiziaria (cfr., *ex multis*: Corte di Cassazione, 12/03/2019, n. 20239).

Sotto il profilo della determinatezza, non è affatto rilevante che la descrizione normativa abbia ad oggetto una condotta singola ovvero una pluralità di condotte, posto che apprezzabile può essere sempre e soltanto il comportamento o contegno di un soggetto nei confronti del mondo esterno, come si esprime attraverso le sue azioni od omissioni.

Trattasi di manifestazioni esteriori di insofferenza o di ribellione ai precetti normativi posti a presidio delle regole di convivenza civile, potenziale fonte di allarme sociale e di violenza, individuale e/o collettiva, capaci di ingenerare una turbativa della pace sociale.

Così, allo scopo di tutelare valori fondanti il vivere civile, può essere ontologicamente ammessa la logica della prevenzione, ritenuta inevitabile per impedire la compromissione della ordinata convivenza della comunità (A. Martini, 2017, p. 539 s.) e suscettiva di tradursi, pur nell'ambito di un quadro eterogeneo, nell'applicazione di misure contraddistinte da un carattere intimamente de-socializzante (G. Balbi, 2017, p. 506 s.)

Decisivo è che, per le misure di prevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all'avvenire e dal quale inferire la ragionevole previsione (del pericolo) che specifici reati di "turbativa sociale" potrebbero venire consumati ad opera di determinati soggetti nei cui confronti si procede all'adozione della misura di prevenzione (Corte Costituzionale, 16/12/1980, n. 177).

La strategia di prevenzione sconta, in tal contesto, le difficoltà legate ad una "oggettivizzazione" del concetto di pericolosità sociale,

nell’ottica di assicurare l’origine democratica delle scelte compiute da parte del legislatore, in uno con la necessità di scongiurare derive arbitrarie dell’applicazione delle norme di prevenzione e del correlato, eventuale sindacato giudiziario, nell’ambito di politiche di sicurezza - bene adespota, che non ha padroni perché attribuito di tutti i membri di una comunità proprio in quanto facenti parte di una collettività politica e sociale organizzata (A. Martini, 2017, p. 537) - sì animate da nobili intenti, ma esposte, in ogni caso, al rischio di cedere a “pressioni sociali” a scapito dell’effettività dei diritti fondamentali di libertà (F. Mazzacuva, 2018, p. 1018 ss.).

In riferimento ai diversi ambiti di applicazione, muta, peraltro, la consistenza e il grado di pervasività delle misure di prevenzione, modellate, di volta in volta, sull’esigenza di “sterilizzare” le molteplici modalità di attentato all’ordine ed alla sicurezza pubblica, spesso con riguardo a fenomeni che implicano un coinvolgimento di una moltitudine di individui la cui numerosità, già di per sé, postula una particolare attenzione nel disinnescare potenziali forme di ribellione sociale, legate, peraltro, in alcune occasioni, non a rivendicazioni d’ordine politico, economico e/o sociale, bensì frutto di mera, esacerbata frustrazione personale.

Esemplificativi si dimostrano, in questa direzione, gli strumenti concepiti dal legislatore per prevenire e neutralizzare condotte violente perpetrate in occasione di manifestazioni sportive, eventi che, ormai con una certa frequenza, vengono interessati da fenomeni criminosi che pregiudicano non solo la pace sociale, ma implicano anche la mortificazione degli ideali su cui si fonda la pratica sportiva (lealtà, correttezza, sano agonismo, rispetto dell’avversario) e che dovrebbero fungere da modello per improntare relazioni sociali basate, innanzitutto, sul pluralismo e sul valore della tolleranza.

3. La strategia della prevenzione della violenza nel corso delle manifestazioni sportive: il d.a.s.p.o.

In ossequio al principio personalista che anima la Costituzione repubblicana, la formazione e lo sviluppo delle qualità intellettive, morali e civili dell’individuo rappresentano, nelle diverse modalità in cui

si svolge il percorso di maturazione di ciascun essere umano, un processo rilevante per l'ordinamento giuridico e, di certo, meritevole di tutela; esso gode di piena copertura costituzionale ed assurge a finalità di un assetto politico/costituzionale di matrice democratica improntato sulla cura e promozione delle libertà inviolabili.

Lo svolgimento della personalità dell'individuo implica, peraltro, l'esigenza, socialmente rilevante, di valorizzare gli interessi fondamentali della persona alla luce della partecipazione a formazioni sociali ove l'essere umano possa implementare e rafforzare i tratti caratteristici della propria individualità, sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità avvinata dal medesimo *idem sentire*.

Nell'ambito dei diversi settori della vita, assume, in questa direzione, valore esemplificativo il fenomeno sportivo, connotato da una specifica funzione sociale ed educativa, occasione sì di svago, ma anche di crescita e rafforzamento della personalità dell'individuo (T. Pensabene Lioni, 2012, p. 422 ss.).

Lo sport diviene, in tal senso, "palestra di vita" ove ciascuno possa maturare, in ragione dell'instaurazione di rapporti sociali, consapevolezza di sé e dell'altro, in una prospettiva di rispetto della diversità ed in ossequio ai valori del pluralismo e della tolleranza.

Mortificano siffatti obiettivi ideali, però, i tristi episodi di violenza, fisica e/o verbale, spesso espressione di odiosi comportamenti sorretti da intenti e sentimenti discriminatori, che contraddistinguono, purtroppo di frequente, lo svolgimento delle manifestazioni sportive e, in particolare, il mondo del calcio, "*vissuto in modo tale da essere non più soltanto stupidogeno, ma anche criminogeno*" (F. Mantovani, 2008, p. 1484).

Per porvi rimedio, innanzitutto, si ricorre ad iniziative *lato sensu* culturali, ovvero di natura educativa, quali, ad esempio, le occasioni di incontro tra giovani appartenenti ai club sportivi contrapposti, invitati a seguire insieme la competizione sportiva dopo aver direttamente partecipato ad eventi collaterali (c.d. *match mates*), ovvero la definizione di zone dedicate solo alle famiglie all'interno dei luoghi ove si svolge l'evento sportivo, ovvero, ancora, trasferte organizzate e dedicate esclusivamente a gruppi familiari (c.d. *family travels*).

Esse, però, difettano di efficacia di fronte ad episodi di cieca ed incontrollata violenza che necessitano di misure (di prevenzione e repressione) maggiormente incisive.

Così, al fine di neutralizzare potenziali fonti di pericolo per la libera e pacifica convivenza tra i consociati, correlate a condotte criminose perpetrate in occasione di eventi sportivi, fenomeno certamente rilevante (ed affrontato con varietà di soluzioni) all'interno di numerosi ordinamenti nazionali (F. Curi, 2007, pp. 2264 ss.), il legislatore, nel tempo, ha affiancato ai tradizionali strumenti di carattere repressivo (E. Lo Monte, 2008, p. 1517 ss.) un modello di prevenzione che correla limitazioni alla libertà (di circolazione ed, eventualmente, anche personale) dell'individuo socialmente pericoloso proprio in concomitanza con lo svolgersi di competizioni sportive, con evidente (peraltro, pienamente legittima) funzione de-socializzante.

Sistema di prevenzione strutturato, nel complesso, in ragione della giurisdizionalizzazione del relativo procedimento, in modo da consentire di superare possibili eccezioni di incostituzionalità (B. Migliucci, 2017, p. 486) e ricercare, diversamente, il giusto equilibrio tra la salvaguarda della pace sociale ed il rispetto degli “*habeas corpus proceedings*” posti a presidio della garanzia di effettività dei diritti fondamentali della persona avverso provvedimenti *lato sensu* limitativi delle libertà.

Nell'ambito di un siffatto quadro d'insieme, spicca il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (c.d. daspo), che costituisce una misura di prevenzione o di polizia (che, peraltro, può assumere anche la connotazione di misura di sicurezza, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge – Cfr. F. Curi, 2007, pp. 2267 ss.) il quale può essere riferito proprio a condotte che comportano od agevolano situazioni di allarme o di pericolo in occasione di manifestazioni sportive (cfr.: T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 27/04/2018, n. 680; T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 28/06/2017, n. 212; T.A.R. Salerno, sez. II, 9 gennaio 2017, n. 41; T.A.R. Toscana, sez. II, 08/11/2016, n. 1598; T.A.R. Umbria, 10/05/2016, n. 397; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25/02/2016, n. 243; T.A.R. Veneto, sez. III, 21/05/2015, n. 560).

Detto potere si connota per una elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, in vista della tutela

dell'ordine pubblico, non soltanto in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva ed in caso di pericolo, pur se soltanto potenziale, ascrivibile a semplici condotte che possano comportare o agevolare situazioni di allarme, con esiti imprevedibili (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 26/09/2016, n. 947).

Il provvedimento può dunque essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, a prescindere da finalità di repressione penale, bensì, appunto, in un'ottica di prevenzione di situazioni di "allarme" che pongano a repentaglio le condizioni di libera e pacifica convivenza tra i consociati (T.A.R. Veneto, sez. III, 21/05/2015, n. 560; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 09/01/2015, n. 19; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 25/11/2013, n. 2610; T.A.R. Veneto, sez. III, 10/10/2011, n. 1532).

Può trattarsi, ovviamente, di comportamenti che attentino all'integrità psicofisica dell'individuo, ovvero che arrechino pregiudizio ai beni materiali, od anche capaci di ingenerare l'incitamento e la suggestione criminosa nelle masse mediante, ad esempio, l'esposizione di scritte o striscioni in grado di turbare il tranquillo svolgimento delle manifestazioni sportive per il loro contenuto direttamente istigatorio alla violenza (Corte di Cassazione, sez. III, 24/04/2018, n. 47139).

In ipotesi di coinvolgimento di una moltitudine di individui, poi, non si richiede che venga accertato uno specifico atto di violenza da parte di ciascun soggetto appartenente al gruppo, in quanto le condotte sanzionate sono possibili proprio in quanto collettive e, come tali, risultano minacciose per l'ordine pubblico (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 27/04/2018, n. 680; T.A.R. Umbria, 10/05/2016, n. 397).

In questo caso, si ritiene che un comportamento di gruppo non escluda *“la possibilità di sanzionare col d.a.s.p.o. (una somma di) responsabilità individuali omogenee”*, qualora queste siano supportate da elementi diretti o presuntivi che consentano di affermare *“la inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli al comportamento di gruppo medesimo”* (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 18/09/2017, n. 1127; Consiglio di Stato, sez. III, 14/01/2016, n. 92; Consiglio di Stato, sez. III, 10/12/2014, n. 6075).

Siffatta evenienza, in un’ottica costituzionalmente orientata, postula, cioè, necessariamente, una valutazione della fattispecie in termini concorsuali, richiedendo, pertanto, l’individuazione di un contributo minimo, morale o materiale, da parte del singolo partecipante al gruppo (Corte di Cassazione, sez. III, 24/05/2018, n. 46981).

In considerazione delle finalità di natura preventiva perseguite dalla misura in discussione, poi, va ricondotta in capo all’Amministrazione un’ampia potestà di apprezzamento discrezionale circa la natura intrinsecamente violenta o pericolosa delle azioni perpetrate, in uno con il riscontro di una situazione di potenziale allarme sociale ingenerato (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09/02/2018, n. 324; T.A.R. Veneto, sez. III, 31/03/2014, n. 436), da cui consegue che è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra dalla partecipazione ad ulteriori episodi di violenza, senza che si rendano necessarie indagini circostanziate sulla sua pericolosità, essendo il provvedimento fondato precipuamente sulla pericolosità specifica dimostrata in occasione di una determinata manifestazione sportiva (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 28/06/2017, n. 212; T.A.R. Pescara, 25/01/2016, n. 12).

La ravvisata natura dei provvedimenti di “daspo” quali misure di prevenzione o di polizia impone, però, che la relativa adozione debba essere puntualmente motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 26/09/2016, n. 947; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 13/07/2015, n. 1938; T.A.R. Toscana, sez. II, 06/06/2013, n. 955), espressione, ad esempio, di sentimenti di odio e di vendetta o, comunque, di incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva (T.A.R. Lazio, sez. I, 07/05/2012, n. 4091; T.A.R. Toscana, sez. II, 25/11/2015, n. 1601 – In dottrina, v., *ex multis*: M. Pelissero, 2017, p. 445 s.; G. Cappello, 2009, p. 2387 ss.).

Nondimeno, l’anticipazione della soglia di “sanzionabilità” - ancorché mediante il ricorso non ad una pena, bensì ad un provvedimento di prevenzione di polizia - del comportamento tenuto in occa-

sione di una manifestazione sportiva non può spingersi fino a colpire condotte meramente ipotetiche, ovvero non assistite da alcun elemento concreto o comunque univocamente atte ad ingenerare un pericolo per la sicurezza (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 17/02/2016, n. 325).

Peraltro, in quanto misura di prevenzione, essa è comminabile a prescindere dall'esistenza di una formale denuncia all'Autorità Giudiziaria, dal titolo di reato per il quale si procede o dall'esito del giudizio penale, essendo la stessa basata esclusivamente su di un apprezzamento concernente la pericolosità che può avere a fondamento anche una semplice attività indiziaria costituita da circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso (T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 28/06/2017, n. 212; T.A.R. Veneto sez. III, 11/11/2015, n. 1193).

Trattandosi di misura restrittiva della libertà (di circolazione e/o personale) deve ritenersi precluso, però, il ricorso all'analogia, risultando la norma di stretta interpretazione, perché il presupposto fattuale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di divieto deve essere strettamente correlato alle condotte che si intendono prevenire. L'interpretazione rigorosa - e dunque maggiormente aderente al significato letterale della norma - è, infatti, doverosa, avuto riguardo al quadro costituzionale in cui si inserisce il provvedimento restrittivo in esame, i cui effetti si traducono, appunto, in una limitazione della libertà del soggetto destinatario della misura (Corte di Cassazione, sez. III, 11/07/2017, n. 50928; Corte di Cassazione, sez. III, 13/12/2017, n. 18924; Corte di Cassazione, sez. III, 10/05/2017, n. 50921; Tar Piemonte, sez. II, 07/05/2007, n. 2051).

Così, non sembra possibile aderire alla tesi in base alla quale il bene giuridico tutelato dalla norma sia quello della sicurezza in occasione di una qualsivoglia manifestazione semplicemente collegata all'attività sportiva, e dunque di natura meramente para-sportiva; *a fortiori*, nel caso in cui la condotta posta a fondamento della misura restrittiva sia stata posta in essere in occasione di manifestazioni che nulla a che vedere hanno con lo sport (Corte di Cassazione, sez. III, 11/07/2017, n. 50928).

È pure vero, però, che, secondo una diversa opzione ricostruttiva, sembra che il legislatore, con la doppia locuzione «in occasione» o

«a causa» di una manifestazione sportiva, abbia voluto ricomprendere nelle condotte rilevanti ai fini dell’applicazione del provvedimento di divieto di accesso anche comportamenti realizzati non contestualmente alla manifestazione sportiva, ma per i quali l’evento sportivo rappresenta l’occasione per tenere condotte violente o comunque tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 09/01/2017, n. 27; Consiglio di Stato, sez. III, 08.11.2011, n. 5888; Consiglio di Stato, sez. III, 08.11.2011 n. 5887).

In tal senso, deve rilevarsi che i comportamenti criminosi perpetrati da singoli, ovvero da parte di frange oltranziste di gruppi di “tifosi organizzati”, spesso, in realtà, nulla condividono con la fede sportiva, bensì, sotto motivazioni apparentemente legate all’ideologia sportiva professata, celano personalità fanatiche, disaffettive, primitive, quando non anche paranoide ed oligofreniche (F. Mantovani, 2008, pp. 1488 ss.), espressione di profondo degrado, culturale ed umano, di delinquenza cieca ed a tratti animalesca (F. Curi, 2007, pp. 2259 s.).

Di conseguenza, cresce l’allarme sociale ingenerato da episodi di violenza consimili, poiché emerge preponderante il distacco tra una apparente motivazione della condotta criminosa rispetto alla “indecifrabilità” del reale movente scatenante l’odio, gratuito e fine a sé stesso.

Da qui, l’esponentiale incremento del bisogno di sicurezza che indirizza le politiche pubbliche nella direzione della formazione di uno Stato di prevenzione, ponendo in crisi, in caso di “esasperazione” della “logica del sospetto” per tale via introdotto, alcuni tratti caratteristici dello Stato di diritto in nome di un’accentuata anticipazione della tutela (sempre più) di natura preventiva (M. Donini, 2008, pp. 3560 ss.).

Laddove ciò si verifici, si pongono all’attenzione dell’interprete consistenti perplessità in merito alla legittimità, in punto di rispetto dei diritti di libertà dell’individuo all’interno di una società (che ama e suole definirsi) civile, delle (nuove ed atipiche) misure di carattere preventivo (oltre che repressivo, innanzitutto di matrice penale) (G. Flora, 2008, pp. 62 ss.) potenzialmente (e contingentemente) concepite al fine di inasprire la reazione dell’ordinamento in ordine a condotte contraddistinte da una particolare pericolosità sociale e capaci di attentare alle condizioni di libera e pacifica convivenza tra i consociati (C. De

Maglie e S. Seminara 2007; R. Kostoris e R. Orlandi, 2007; F. Palazzo, 2006, pp. 666 ss.).

In tali termini si discetta in merito, ad esempio, all'ammissibilità di misure di prevenzione, a carattere amministrativo, introdotte nella prospettiva della salvaguardia di una particolare declinazione del concetto di sicurezza (urbana), intesa alla stregua di bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, in vista dell'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile (A. Simonati, 2019, pp. 31 ss.).

Del pari, laddove, per incontrovertibili ragioni di sicurezza, in talune zone del territorio comunale vengano (temporaneamente) dettate particolari modalità di esercizio del complesso, articolato contenuto della libertà di circolazione (c.d. zone rosse).

In verità, in consimili occasioni, un punto di equilibrio va ricercato nell'idea secondo la quale le libertà individuali, nello Stato sociale, debbano essere coniugate all'unisono con l'interesse della collettività e subiscano delle compressioni in talune modalità di esercizio, per renderle compatibili con le libertà pari ordinate di altri (Consiglio di Stato, sez. VI, 16/01/2006, n. 85).

L'obiettivo di massima dilatazione dell'effettività dei diritti inalienabili dell'individuo, cioè, deve essere conseguito attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che tutelano i medesimi diritti e nel necessario bilanciamento con altre libertà fondamentali, costituzionalmente garantite, suscettibili di essere incise dall'espansione di una singola tutela (Corte Costituzionale, 04/12/2009, n. 317).

La protezione dei diritti inviolabili, in uno con la salvaguardia di condizioni di libera e pacifica convivenza tra i consociati, deve, dunque, essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate (ed in potenziale conflitto tra loro) e la realizzazione di un equilibrato modello di guarentigie non può che essere demandata, in un ordinamento ispirato al principio di legalità (costituzionale), per gli ambiti di rispettiva competenza, al legislatore, entro i consueti limiti di ragionevolezza, al giudice comune e al giudice delle leggi (R. Bartoli, 2018, pp. 1540 ss.).

Ciò, in quanto, pur se il contemperamento tra interessi e valori “non è mai neutrale, tecnicamente asettico, sconta presupposizioni inesprese che lo condizionano e in qualche misura ne prefigurano l’esito” (N. Colaianni, 2009, p. 595), esso “può essere ricostruito come un’attività che, pur contenendo dei margini valutativi, non si traduce necessariamente in sfrenato soggettivismo, ed anzi è controllabile razionalmente” (G. Pino, 2003, p. 580).

4. Il bisogno di sicurezza all’interno di un ordinamento liberale

Il bisogno di sicurezza, avvertito individualmente e collettivamente, assume la consistenza di bene inscindibilmente legato alla vita, alla incolumità fisica, al benessere dell’uomo e alla qualità della sua esistenza, nonché alla dignità della persona.

Esso si traduce, oltre che in interesse pubblico generale, nel diritto a un’esistenza protetta, indispensabile al godimento degli altri diritti di cui è titolare l’individuo in condizioni appunto di sicurezza (T.E. Frosini, 2009, p. 6).

Parlare di un diritto fondamentale alla sicurezza dei cittadini, però, potrebbe celare il pericolo di “*mascherare con le sembianze del diritto ciò che rappresenta la nuda forza che i diritti fondamentali cercano di contenere. Soprattutto se tale diritto viene concepito come una sorta di presupposto fondamentale di tutti gli altri diritti, per cui non possono esserci diritti senza sicurezza. In questa prospettiva, la sicurezza diviene un concetto nella sostanza onnivoro, destinato a fagocitare lo spazio occupato dagli altri diritti*” (R. Bartoli, 2012, pp. 797 ss.).

L’impiego strategico della paura, il bisogno “drogato” di sicurezza (M. Donini, 2008, pp. 3565 ss.), il senso di impotenza avvertito a fronte di eclatanti episodi criminosi, risvegliano nei consociati l’esigenza di ristabilimento dell’ordine costituito e spingono nella direzione di inaugurare o sviluppare politiche dirette “*a ridurre specificatamente i livelli di paura, anziché il numero dei reati*” (F. Curi, 2007, p. 2259).

Il prezzo da pagare sull’altare di un efficiente sistema di prevenzione e repressione di atti violenti, capaci di attentare alle condizioni di libera e pacifica convivenza tra i consociati, però, non può spingersi

sino a disattendere lo spirito che anima i diritti fondamentali della persona, ingenerando, per tale via, una “*recessione dei diritti di fronte alla prioritaria esigenza di sicurezza*” (A. Ioppolo 2009, 22), soprattutto in considerazione del fatto che l’eccezionalità che accompagna misure originariamente straordinarie ben può tramutarsi, nel medio-lungo periodo, in normalità all’interno di una società che, facilmente, può assuefarsi ad una progressiva cessione di frazioni, sempre più consistenti, della propria libertà in nome di una non meglio precisata fonte di pericolo utilizzabile, a piacimento, strumentalmente, per giustificare inaccettabili restrizioni dei diritti inviolabili dell’individuo.

Nell’ambito di un ordinamento di ispirazione marcatamente democratica, la reale attitudine dei diritti fondamentali dell’uomo, così come consacrati all’interno di disposizioni formali, a conformare la condotta dei consociati (e dello Stato-Comunità nel suo complesso) si misura attraverso il grado di effettività proprio del precetto all’interno del quale vengono enunciati i diritti di libertà.

È proprio attraverso l’esercizio individuale dei diritti fondamentali che “*si realizza un processo di libertà che costituisce un elemento essenziale della democrazia*” (P. Haberle, 2005, p. 51).

Ci si domanda, però, se libertà ed eguaglianza possano essere “*correttamente declinate quando domina l’insicurezza ed il timore per la propria vita*” (A. Baldassarre 2002, p. XI).

Anche in siffatte occasioni, però, il rispetto dei diritti fondamentali - che, “*come tutti i beni della vita, come tutti i valori, non basta averli conquistati una volta per sempre, ma occorre difenderli e custodirli quotidianamente rendendosene degni, avendo l’animo abbastanza forte per affrontare la lotta il giorno in cui fossero in pericolo*” (C.A. Jemolo, 2008, p. 63) - passa attraverso una costantanea opera di promozione e cura mediante la valorizzazione della cultura della legalità e della responsabilità (C. Pinelli, 2010, 1 ss.), preconditione indefettibile al fine di poter garantire, con metodo democratico, il progresso civile e sociale della Nazione, perfino a fronte di episodi capaci di esporre a serio pericolo la convivenza civile.

Nel quadro di un assetto politico-costituzionale incentrato sui principi propri del costituzionalismo moderno, ordinariamente, l’o-

nera di provvedere alla predisposizione di criteri assiologici in applicazione dei quali giungere alla corretta commisurazione dei diversi valori in gioco, in ossequio, naturalmente, alle norme cardine, di rango super-primario, su cui si regge l'intero ordinamento, compete alla legge (anche, se necessario, di rango costituzionale) che “*non è chiamata a delimitare dall'esterno un'area di libertà altrimenti tendenzialmente illimitata, presidiando quest'ultima con congegni ed istituti di protezione, ma a «conformare» il delicato equilibrio fra il valore espresso dal diritto e quei soli valori che sono, nel sistema costituzionale, altrettanto primari, da poter essere configurati come limiti «immanenti» al diritto medesimo*” (P. Ridola, 1997, p. 8).

Così, anche di fronte all'estrema “vaghezza ed eterogeneità” dei (possibili) fattori di pericolo di attentato alla pace sociale ed alla sicurezza, individuale e collettiva, onde non smarrire il senso più profondo dei principi di democrazia radicati all'interno della Costituzione, si dimostra comunque indispensabile frapporre una salda cornice assiologica di fondo, suscettiva di poter essere sintetizzata nell'*idem sentire de re publica*, entro cui ciascun individuo si riconosce ed in vista della cui salvaguardia avverte e promuove l'insopprimibile esigenza di difendere il nocciolo duro dei diritti di libertà sui quali si regge la più intima essenza di un ordinamento liberale.

Bibliografia

- Balbi Giuliano (2017), *Le tipologie sanzionatorie: la prevenzione personale e le misure di prevenzione personali*, in “Riv. It. Dir. e Proc. pen.”, 2, pp. 505 ss.
- Baldassarre Antonio (2002), *Globalizzazione contro democrazia*, Laterza, Bari.
- Bartoli Roberto (2012), “*Chiaro e oscuro*” dei diritti umani alla luce del processo di giurisdizionalizzazione del diritto, in “Riv. it. dir. e proc. pen.”, 03, pp. 794 ss.
- Barak Aharon (2002), *Democrazia, terrorismo e Corti di giustizia*, in “Giur. cost.”, pp. 3385 ss.
- Bartoli Roberto (2018), *Offensività e ragionevolezza nel sindacato di costituzionalità sulle scelte di criminalizzazione*, in “Riv. It. Dir. e Proc. Pen.”, 3, pp. 1540 ss.
- Cappello Gabriele (2009), *Divieto di accesso alle manifestazioni sportive ed eccesso di potere: un'ipotesi critica*, in “Foro amm TAR”, pp. 2387 ss.
- Colaiani Nicola (2009), *Diritto di satira e libertà di religione*, in “Riv. It. Dir. e Proc. Pen.”, 2, pp. 594 ss.

- Curi Francesca (2007), *La fretta che l'onestade ad ogni atto dismaga*, in "Cass. pen.", 05, pp. 2259 ss.
- De Maglie Cristina. e Seminara Sergio (2007), a cura di, *Terrorismo internazionale e diritto penale*, Cedam, Padova.
- Donini Massimo (2008), *Sicurezza e diritto penale*, in "Cass. pen.", pp. 3558 ss.
- Elia Leopoldo (1964), *Le misure di prevenzione tra l'art. 13 e l'art. 25 della Costituzione*, in "Giur. cost.", pp. 938 ss.
- Flora Giovanni (2008), *Profili penali del terrorismo internazionale: tra delirio di onnipotenza e sindrome di autoastrazione*, in "Riv. it. dir. e proc. pen.", 01, pp. 62 ss.
- Frosini Tommaso Edoardo (2009), *I diritti dichiarati sul serio*, in www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2009/Frosini.pdf, pp. 1 ss.
- Haberle Peter (2005), *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, Carocci, Roma.
- Ioppolo Anna, (2009), *La repressione del terrorismo internazionale nella recente giurisprudenza italiana e comunitaria*, Giappichelli, Torino.
- Jemolo Carlo Arturo (2008), *Che cos'è la Costituzione*, Donzelli, Roma.
- Kostoris Roberto e Orlandi Renzo (2007), a cura di, *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Giappichelli, Torino.
- Lo Monte Elio (2008), *Tutela dell'ordine pubblico e manifestazioni sportive*, in "Cass. pen.", pp. 1517 ss.
- Mantovani Ferrando (2008), *Il calcio: sport criminogeno*, in "Riv. it. dir. e proc. pen.", pp. 1484 ss.
- Martini Adriano (2017), *Il mito della pericolosità. Alla ricerca di un senso compiuto del sistema delle prevenzione personale*, in "Riv. It. Dir. e Proc. Pen.", 02, pp. 536 ss.
- Mazzacuva Francesco (2018), *La prevenzione sostenibile*, in "Cass. pen.", 3, pp. 1017 ss.
- Migliucci Beniamino (2017), *Il sistema delle misure di prevenzione tra esigenze di garanzia e diritto penale del nemico*, in "Riv. It. Dir. e Proc. pen.", pp. 485 ss.
- Nuvolone Pietro (1975), *Relazione introduttiva*, in Aa.Vv., *Le Misure di prevenzione* (Atti del convegno di Alghero), Giuffrè, Milano.
- Nuvolone Pietro (1976), *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in "Enc. Dir.", vol. XXVI, Giuffrè, Milano, pp. 634 ss.
- Palazzo Francesco (2006), *Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali*, in "Quest. Giust.", pp. 666 ss.
- Pelissero Marco (2017), *La "fattispecie di pericolosità". I presupposti di applicazione delle misure e le tipologie soggettive i destinatari della prevenzione praeter delictum: la pericolosità da prevenire e la pericolosità da punire*, in "Riv. It. Dir. e Proc. pen.", pp. 439 ss.
- Pensabene Lioni Tommaso (2012), *Il diritto allo sport: tra esigenza socialmente rilevante e interesse fondamentale della persona*, in "Dir. amm.", pp. 415 ss.
- Pillitu Paola (2003), *Le sanzioni dell'Unione e della Comunità europea nei confronti dello Zimbabwe e di esponenti del suo governo per gravi violazioni dei diritti umani e dei principi democratici*, in "Riv. dir. internaz.", 01, p. 55 ss.

- Pinelli Cesare (2010), *Libertà e responsabilità*, in www.rivistaaic.it, pp. 1 ss.
- Pino Giorgio (2003), *Teoria e pratica del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in “Danno e responsabilità”, 6, pp. 580 ss.
- Ridola Paolo (1997), *Diritti di libertà e costituzionalismo*, Giappichelli, Torino.
- Simonati Anna (2019), *Rigenerazione urbana, politiche di sicurezza e governo del territorio: quale ruolo per la cittadinanza?*, in “Riv. giur. Edilizia”, 1, pp. 31 ss.
- Viganò Francesco (2007), *Terrorismo di matrice islamico-fondamentalistica e art. 270-bis c.p. nella recente esperienza giurisprudenziale*, in “Cass. pen.”, 10, pp. 3953 ss.

La stabilizzazione dell'istituto della flagranza “differita” in occasione di manifestazioni sportive

Caroline Peloso

Abstract: *Nell'ambito sportivo, partendo dalla recente attualità legislativa, si pone il problema di bilanciare l'esigenza di reazione al tifo violento e di contrasto alla violenza sportiva con il rispetto dei diritti fondamentali. L'articolo 15 del testo - rubricato “Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita – stabilizza la c.d. flagranza “differita” nell'ordine giuridico interno. Si tratta di un istituto che - venendosi ad aggiungere alle ipotesi di flagranza vera e propria e di “quasi” flagranza conosciute dall'ordinamento penale italiano e notoriamente disciplinate all'articolo 382 C.p.p. – si caratterizza per il fatto di considerare in stato di flagranza l'autore di un reato per il tempo necessario alla sua identificazione, entro un limite stabilito dalla legge e sulla base di un'inequivocabile documentazione video-fotografica. Occorre dunque verificare come “flagranza differita” sia compatibili con i dettami costituzionali e normativi interni.*

Parole chiavi: *flagranza differita – manifestazioni sportive – novità legislative*

1. Il Decreto Sicurezza Bis, l'occasione per cristallizzare la flagranza differita nell'ordinamento

Nel calcio italiano, ormai da decenni, gli episodi violenti si ripetono frequentemente. Ad essi, il legislatore italiano – in quello stretto legame che unisce la politica al processo penale¹ - ha risposto favorendo una risposta di tipo repressivo al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità fisica degli spettatori e la dissuasione degli autori delle condotte violente. Sono state dunque molteplici, nel corso dell'ultimo decennio, le misure introdotte dal legislatore italiano in materia di violenza sportiva che, a ben vedere i dati forniti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive relativo alla stagione 2018/2019², forniscono un bilancio positivo sul loro utilizzo,

¹ (G. Spangher, 2015), “Processo penale: Le nuove emergenze”, in *Cass. Pen.* n. 9/2015, p. 2991.

² È possibile reperire il documento dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per la stagione 2018/2019 sul sito web: <https://www.osservatoriosport.interno.gov.it/web/wp-content/uploads/2019/09/Statistica-stagione-calcistica-2018-2019.pdf>. Informazioni e dati sono anche reperibili sul sito del Ministero dell'interno.

benché non manchino di sollevare, per il giurista, importanti interrogativi sulla compatibilità di alcune di queste misure con le fondamentali esigenze costituzionali di protezione della libertà personale dell'individuo.

Proprio la recente attualità legislativa riporta al centro del dibattito il tema dei rapporti tra l'esigenza di reazione al tifo violento e di contrasto alla violenza sportiva e il rispetto dei diritti fondamentali. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato, l'11 giugno 2019, il "*Decreto Sicurezza bis*" n.53/2019, entrato in vigore il 15 giugno 2019, che introduce "*Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica*"³. Tale provvedimento - che si pone in un'ideale continuità con il decreto-legge n. 113/2018, noto anche come "*decreto Salvini*" il quale pure reca misure in materia di immigrazione e sicurezza pubblica⁴ - è poi diventato legge dopo che le Camere hanno licenziato il D.l. di conversione n.1427 e che il Senato ne ha approvato il testo, con modificazioni, in data 5 agosto 2019. Esso è stato pubblicato sulla G.U. n. 186 del 9 agosto 2019 con legge del 8 agosto 2019, n. 77 ed è entrato in vigore il 10 agosto 2019.

In particolare, il Capo III del decreto *Sicurezza Bis*, relativo al contrasto alla violenza in occasioni di manifestazioni agonistiche, contiene un corposo insieme di disposizioni che intervengono sulla prevenzione e sulla repressione dei fenomeni in ambito sportivo. Degno di nota è l'articolo 15 del testo il quale - rubricato "*Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita* - stabilizza la, in realtà non nuova, flagranza "*differita*"⁵. Quest'ultimo è istituito che - venendosi ad aggiungere alle ipotesi di flagranza vera e propria e di "*quasi*" flagranza conosciute dall'ordinamento penale italiano e notoriamente disciplinate all'articolo 382 C.p.p. - si caratterizza per il fatto di considerare in stato di flagranza l'autore di un reato per il tempo necessario alla sua identificazione, entro un limite stabilito dalla legge e sulla base di un'inequivocabile documentazione video-fotografica⁶.

³ Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, *Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica* (G.U. n. 138 del 14 giugno 2019). Per un primo commento: (S. Zirulia, 2019), *Decreto sicurezza bis: Novità e profili critici*, in *Dir. Pen. Cont.*, su www.penale-contemporaneo.it.

⁴ Decreto n. 113 del 4 ottobre 2018, conv. L. n. 132 del 1 dicembre 2018; cfr. (A. Aimi, 2019), *Il decreto sicurezza 2018: profili penalistici*, in *Dir. Proc. Pen.*, n. 1, p. 35; (L. Masera, 2019), *La crimmigazione nel decreto Salvini*, [Studio], in *Leg. Pen.* su www.legislazionepenale.it.

⁵ Il termine "flagrante" deriva dal verbo "flagro" il quale indica una combustione e richiama eventi percepiti nel loro accadere.

⁶ L'istituto dell'arresto in flagranza è disciplinato dall'art. 382 del Codice di proce-

Se la sua vigenza all’interno dell’ordinamento era, precedentemente, sottoposta a “termine”, essendo stato introdotto un limite temporale alla sua efficacia, il citato Decreto *Sicurezza-Bis*⁷ ne prevede la stabilizzazione definitiva, tramite la soppressione di qualsiasi riferimento ad un termine di validità.

2. La “flagranza differita”: un concetto non certo nuovo, progressivamente incardinato nell’ordinamento interno

L’esistenza della flagranza “*differita*” all’interno dell’ordinamento italiano doveva essere temporanea, ma essa si è infine cristallizzata tramite una serie di frammentati rinvii legislativi che ne hanno prolungato la durata nel tempo. La sua disciplina, introdotta dal D.L. n. 28/2003, successivamente convertito con la L. n. 88/2003⁸, è contenuta nell’art. 8, comma *1-ter* della legge di riferimento in materia sportiva, la n. 401 del 1989⁹.

Tale articolo aveva, in realtà, già fatto l’oggetto di una prima modifica operata con il Decreto-legge n. 336 del 20 agosto 2001, che aveva modificato l’art. 8 della L. 401/1989. Veniva riconosciuta alla polizia giudiziaria – ma solo nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di “*competizioni agonistiche*” per i quali è obbli-

dura penale. Tale articolo, che non contiene la definizione di reato flagrante, contiene un’unica espressione unitaria al cui interno sono ravvisabili diverse situazioni tipiche: a) “*chi viene colto nell’atto di commettere il reato*” (c.d. flagranza *strictu sensu* o propria); b) “*chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone*”; c) “*chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima*” (queste ultime, comunemente note come “quasi-flagranza”). La definizione dello stato di flagranza abbraccia situazioni diverse, ma tutte collegabili, in ragione di un rigoroso rapporto spazio-temporale, alla ritenuta riferibilità del fatto alla condotta del soggetto: cfr. (L. D’ambrosio, 1990), *Sub art. 382*, in *Comm. Chiavario*, IV, Torino, 391; (F. Vergine, 2009), *Arresto in flagranza e fermo di indiziato*, in G. Spangher, *Trattato di procedura penale*, III, Torino, 377.

⁷ D.L. *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città* del 20 febbraio 2017, n°14 Convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48.

⁸ Decreto-Legge 24 febbraio 2003, n. 28, *Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive* (pubblicato in Gazz.Uff. n.45 del 24.2.2003), in vigore dal 24 febbraio 2003 e convertito con modificazioni in legge dall’art. 1, L. 24 aprile 2003, n. 88 (in Gazz.Uff. 24.04.2003, n.95), cfr. (M. Laudi, 2003) “*Violenza negli stadi: le nuove misure di repressione. Il commento*”, in *Dir. Pen. Proc.*, n. 10, pp. 946; (E. Lo Monte, 2005) *Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un ‘calcio’ ai teppisti e due ai principi dello stato di diritto*, in *Cass. Pen.*, n. 4, p. 1463.

⁹ L. 13 dicembre 1989, n. 401, *Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*, in Gazz. Uff. n.294 del 18-12-1989.

gatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 C.p.p. e per quelli di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, della presente legge – la possibilità, qualora non fosse possibile procedere nell'immediatezza ma in presenza di gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato – di eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore.

La proposta di allargare l'arresto "*differito*" alle manifestazioni sportive veniva invece respinto al Senato in sede di conversione del provvedimento con la legge n. 377/200. Questa scelta era stata infatti dettata dall'esigenza di non estendere il significato di una nozione, quale quella di flagranza, che per sua natura deve essere collegata al momento di commissione del fatto di reato ritenendo che gli stessi concetti di flagranza e "*quasi flagranza*" elaborati dalla giurisprudenza ricomprendevano anche l'azione spiegata senza interruzioni per raggiungere e arrestare l'autore del reato¹⁰.

Fu dunque successivamente, tramite l'art. 1 del citato D.L. n. 28 del 2003 che venne nuovamente modificato l'art. 8, comma 1 *ter* della L. n. 401 del 1989 prevedendo che – nei casi indicati dal comma 1 *bis* dell'art. 8 e quando non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica – si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del Codice di procedura penale colui il quale – sulla base di documentazione video-fotografica da cui emerga inequivocabilmente il fatto – ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

L'art. 1 *bis* dell'articolo 8 della L. n. 401/1989 delimita i reati in presenza dei quali l'arresto in flagranza "*differita*" è giustificato, consentendolo nell'ipotesi di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 C.p.p. È inoltre ammesso nelle ipotesi di reato più specifiche di cui agli artt. 6, 6 *bis* e 6 *ter* del decreto, ovvero, in caso di lancio di materiale pericoloso, scavalco e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive, possesso di artifici pirotecnici e di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

¹⁰ Cass., Sez. II., 5 maggio 1998, Barone.

Il comma 1-*quater* dell’art. 8 consente inoltre l’applicazione delle misure coercitive anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) – “*Esigenze cautelari*” - e 280 C.p.p. – “*Condizioni di applicabilità delle misure coercitive*” - quando l’arresto sia stato eseguito per uno dei reati indicati e in violazione del D.A.S.P.O (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPORtive). Tale deroga è giustificata dall’opportunità di consentire l’applicazione di una misura limitativa della libertà personale e così evitare che un soggetto, tratto in arresto differito, debba essere rimesso in libertà a cause della non applicabilità di tali misure.

Con il D.L. n. 28/2003 veniva dunque fatta prevalere la tesi estensiva volta a considerare l’arresto in “*flagranza differita*” come un *tertium genus* rispetto ai concetti di “*flagranza*” e “*quasi flagranza*” disciplinati dal codice di rito. Essa veniva considerata facente parte, piuttosto, della categoria dell’arresto “*fuori flagranza*”, già prevista dalla dottrina nei casi di omissione di soccorso e fuga in caso di incidente stradale (art. 189 c. 6 Cod. Strada); della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (già disciplinata dall’art. 9 legge 1423/56 e oggi dall’art. 75 D.Lgs.159/2011); della distruzione del passaporto o di altro documento equipollente da parte dello straniero per sottrarsi all’esecuzione del provvedimento di espulsione (art. 7-bis D.L. n. 416/89, convertito con legge n. 39/1990).

La legge di conversione ampliava anche la finestra temporale riconosciuta alla polizia per procedere - portandola alle prime 48 ore, rispetto al termine di 36 ore inizialmente previsto – mentre veniva soppresso il riferimento – molto vago e che avrebbe eccessivamente ampliato la discrezionalità in capo alla polizia – ad “*altri elementi oggettivi*” sulla cui base la polizia avrebbe potuto fondarsi per identificare l’autore del reato suscettibile di arresto differito.

Tuttavia, la norma, secondo molti, sarebbe in odore di incostituzionalità rispetto al parametro del comma 3 dell’art. 13 – il quale prevede che solo in «*casi eccezionali di necessità ed urgenza*», peraltro «*indicati tassativamente dalla legge*», l’autorità di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori, i quali devono essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria, e se «*questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto*»¹¹.

¹¹ Tali profili di incostituzionalità erano stati sostenuti sia nel dibattito parlamentare sia

Proprio tale timore ha, in qualche modo, determinato una certa cautela nel suo utilizzo sottoponendo la flagranza "differita" ad un regime di transitorietà: la sua applicabilità – come anticipato - aveva infatti un limite temporale delineato sebbene poi ripetutamente prorogato a colpi di decretazione d'urgenza. La sua durata, infatti, inizialmente fissata al 30 giugno 2005 dal D.L. 24 febbraio 2004, n. 28¹², è stata in seguito prorogata fino al giugno del 2007¹³, in seguito divenuto il giugno dell'anno 2010¹⁴ e 2013¹⁵. Infine, il decreto sicurezza "Minniti" convertito con L. n. 14 del 2017 ha ulteriormente ripristinata la flagranza differita dal giugno 2016 – data in cui era nuovamente scaduta dopo essere stata rinnovata con il D.L. 93/2003 - fino al 30 giugno 2020¹⁶.

L'articolo 15 del Decreto *Sicurezza Bis* prevede, invece, che le parole «fino al 30 giugno 2020» siano soppresse.

Oltre dunque a guadagnare una consacrazione nell'ordine interno, la flagranza "differita" prende piede anche quanto al suo ambito di applica-

nel comunicato diramato dall'Unione delle Camere Penali italiane intitolato "Approvata la legge incostituzionale che introduce l'arresto di polizia differito: un passo indietro per la nostra libertà" del 16 aprile 2003. Vi si legge che "L'Unione delle Camere Penali Italiane aveva segnalato la gravità e l'incostituzionalità di questa misura attraverso un documento-appello inviato ai senatori ed aveva esposto la propria opinione nel corso di un'audizione avanti alla Commissione Giustizia del Senato". Anche la dottrina è critica, si veda (V. Spigarelli, 2003), *Ecco perché la flagranza differita si deve ritenere incostituzionale*, in *Diritto e giustizia*, n. 18, pp. 13 ss.

¹² Il D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2003, n. 88 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.

¹³ Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115 (c.d. «decreto-omnibus»), conv. con modificazioni in l. 17 agosto 2005, n. 168 in Gazz. Uff. n. 194 del 22 agosto 2005.

¹⁴ D.L. 08 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2010".

¹⁵ D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con L. n. 217 del 17 dicembre 2010, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante Misure urgenti in tema di sicurezza», in Gazz. Uff. n. 295 del 18 dicembre 2010, si veda il commento di (P. Garrafa, 2010), *Recenti sviluppi sulla normativa contro la violenza negli stadi*, in RDES, n. 3, pagg. 13-33.

¹⁶ Il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, ha disposto (con l'art. 10, comma 6-ter) che "Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020". Cfr. (C. Forte, 2017), *Il decreto Minniti: sicurezza integrata e "d.a.spo. urbano"*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, 5, p.175 ss.

bilità: l’art. 10, comma 6-*quater* del D.L. n. 14/2017 dispone infatti che essa è applicabile anche nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali sia obbligatorio l’arresto. Ciò sempre a condizione che non sia possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica e sempre tramite l’identificazione del responsabile sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto e l’autore entro un lasso di tempo predefinito.

L’incardinamento definitivo dell’istituto della flagranza differita può dunque essere foriera di interrogativi circa la sua compatibilità all’interno di uno stato di diritto facente perno sulla centralità della persona e la tutela dei suoi diritti fondamentali. Se l’istituto della flagranza “*differita*” esprime il temperamento tra la pubblica sicurezza e la libertà personale, applicandolo alle necessità del caso concreto, essa sottende tuttavia ad alcune cautele nel suo utilizzo ed a possibili correttivi.

3. Un bilanciamento tra opposte esigenze costituzionali

È sicuramente utile, nel quadro che si sta delineando, ripercorrere le ragioni che hanno portato all’introduzione della flagranza “*differita*” nell’ordinamento interno. Nel momento infatti in cui la violenza nelle manifestazioni sportive è esplosa, diventando incontrollata e generando gravissimi episodi di violenza, sono emersi i limiti dello stato di flagranza, ed in particolare della “*quasi-flagranza*”, che bloccavano l’azione della polizia giudiziaria in un momento in cui essa avrebbe dovuto invece avere il più grande potere di reazione immediata.

L’efficacia che lo strumento in questione è peraltro riuscita ad ottenere è evocata nella relazione illustrativa alla legge di conversione del decreto “*Sicurezza Bis*” come motivo che ne spiega l’utilità della stabilizzazione. Si dice infatti che « *tale intervento [di stabilizzazione] si giustifica in considerazione del fatto che lo strumento dell’arresto differito ha rappresentato uno dei cardini del composito e complesso sistema delle misure di contrasto della violenza sportiva, rappresentando uno dei principali fattori della positiva inversione di tendenza registratasi con riguardo agli episodi di violenza durante le manifestazioni sportive e, soprattutto, nell’ambito delle competizioni calcistiche. Tale misura, infatti, fin dalla sua introduzione nell’ordinamento,*

ha prodotto significativi risultati, sia per l'efficacia deterrente dimostrata, sia per il numero degli arresti che ha consentito di effettuare»¹⁷.

È proprio la ricerca di un equilibrio tra le esigenze di sicurezza, di ordine pubblico e di garanzia della libertà personale dell'individuo che fonda l'esigenza di approdare alla nozione di una flagranza che sia però "differita". Ed infatti, se è vero che la dilatazione temporale che il differimento sottende costituirebbe, già di per sé stessa, la negazione obiettiva – l'ossimoro giuridico - della sussistenza stessa di un'urgenza capace di autorizzare l'adozione di misure coercitive da un'autorità altra del magistrato¹⁸, occorre tenere in considerazione che il diritto deve allinearsi con le circostanze concrete delle situazioni che è chiamato a disciplinare. E peraltro l'art. 13 del testo costituzionale non fa ostacolo al legislatore della possibilità di individuare nuove figure di reato che autorizzino l'arresto anche al di fuori della flagranza, visto che la norma costituzionale cristallizza in materia solo un principio di riserva di legge¹⁹.

Nel caso dell'arresto "differito", si legittima la polizia giudiziaria ad agire "come se" il reo fosse nell'atto di commettere il reato, e ciò tenuto conto della tipologia dei reati che si intendono reprimere, dell'ambiente in cui hanno luogo e della personalità dei loro autori. Se è vero che, nella flagranza "differita", difetta la percezione diretta ed immediata dell'evidenza probatoria che caratterizza lo stato di flagranza o di "quasi" flagranza – ciò che la distingue da queste e la ricolloca in un *tertium genus* – tale percezione viene sostituita da un'inequivocabile documentazione video-fotografica. Questa costituisce infatti il presupposto storico-fattuale del tutto coerente con le circostanze specifiche connaturate all'ambiente in cui il reato, che deve far oggetto dell'arresto differito, ha luogo²⁰.

Ed inoltre, l'ammissione della flagranza "differita" – quale nozione che coniuga le esigenze di sicurezza pubblica e di libertà personale - può

¹⁷ Relazione illustrativa Legge di conversione A.C. 1913 al Decreto-legge n. 53 del 14 giugno 2019, reperibile su <http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1913.18PDL0064630.pdf>

¹⁸ In tal senso (O. Forlenza, 2003), *Sull'eccezionalità della deroga alla flagranza l'ultima parola spetta ora al Parlamento*, in Guida al Diritto, n. 9, 2003, 22-25; anche (G. Frigo, 2003), *Tutti i rischi delle ricognizioni fotografiche*, in Guida Dir., 9, pag. 27, e (V. Chiusano, 2001) *La lotta alla violenza negli stadi non può sacrificare i diritti civili*, in Dir. Giust., n. 41, pag. 8.

¹⁹ (M. F. Cortesi, 2008), *Il procedimento di prevenzione della violenza sportiva*, Cedam, p. 31.

²⁰ (M. Laudi, 2002), *La nuova legge contro la violenza negli stadi: un timido passo in avanti*, in Dir. Pen. Proc., n. 3, 280.

giustificarsi solo in quanto espressione di un diritto penale “speciale”, la cui applicazione è ristretta unicamente a chi commette reati in occasione di manifestazioni sportive.

Sicché, l'utilità della nozione di flagranza “differita” - volta a garantire valori parimenti garantiti di rilevanza costituzionale, quali la sicurezza e l'incolumità pubblica - e la sua specialità, diretta all'applicazione ad un ristretto gruppo di autori, la rendono un istituto che la stessa Corte di cassazione ha ritenuto non fare velo alla tutela di primari interessi costituzionali, primo fra tutti quello della libertà personale «*perché è ispirata alla tutela dei valori parimenti assistiti da rilevanza costituzionale, quali quelli della sicurezza e della incolumità pubblica*»²¹.

4. Un istituto che necessita di alcune cautele

Sebbene dunque si ravvisi una giustificazione dell'istituto della flagranza “differita” nel temperamento di opposte esigenze costituzionali, resta comunque mitigata la valutazione che è possibile rivolgere al suo inserimento tra i poteri di cui dispone la polizia nel quadro delle manifestazioni sportive. La sua applicazione richiede infatti l'utilizzo di cautele particolari legate alle perplessità che tale istituto continua a sollevare in ordine al rispetto dei parametri costituzionali.

Come si è detto, la flagranza “differita” deve rientrare in un *genus* distinto dallo “*stato di flagranza*” quale è quello che corrisponde alle previsioni dell'art. 382 c.p.p..

La formula utilizzata dal legislatore dovrebbe quindi sottolineare come essa soddisfi i fattori di necessità ed urgenza, imposti dall'art. 13, comma 3 Cost., al fine di legittimare la restrizione della libertà personale in caso di comportamenti contrari all'ordine pubblico o lesivi della sicurezza sociale in occasione di manifestazioni sportive. Appare infatti scorretto, come è stato sottolineato, l'uso dell'avverbio “*comunque*”, usato dall'art. 8, comma 1-*ter* e così mantenuto, per indicare che nei casi di manifestazioni sportive colui che commette i reati previsti dalla norma di riferimento fa l'oggetto di un arresto differito in quanto «*si considera*

²¹ Cass. Pen. Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 17178, dep. 04 maggio 2007, Dinoi, Rv. 23645101 con nota di (D. Perugia, 2008), *Violenza negli stadi ed arresto in flagranza differita: vecchie e nuove perplessità*, in *Giur. It.*, 8-9.

comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di procedura penale»²². Si avalla così un'interpretazione erronea che favorisce l'inserimento della flagranza "differita" nell'ambito dello «*stato di flagranza*» delineato dal codice di procedura, ciò che rischia di concretizzare un aggiramento delle garanzie costituzionali.

Ed inoltre, l'ampliamento della nozione di flagranza, non giustificato da motivi di eccezionalità e di tassatività, fa correre il pericolo di aval-lare, progressivamente, l'utilizzo dell'istituto dell'arresto "differito" per rispondere a situazioni diverse, oltrepassando l'ambito di specialità in cui era inizialmente racchiusa. Sussiste dunque il rischio, a cui occorre prestare cautela, che l'applicazione dell'arresto in flagranza "differita" possa estendersi a contesti simili, quali le manifestazioni pubbliche che, allo stesso modo delle manifestazioni sportive, raccolgono un numero elevato di persone.

Quanto alla pretesa efficacia dell'arresto differito, è lecito supporre che – appunto perché esistono una serie di paletti normativi a tutela della libertà dell'individuo che impongono alla polizia l'analisi del materiale video fotografico al fine di giustificare le sue conseguenti azioni - tale attività può richiedere concretamente parecchio tempo ciò che – da un lato – frustra quell'assoluta reattività che si va cercando con il mezzo dell'arresto differito e - d'altro - non impedisce di immaginare - visti i potenti mezzi odierni di telecomunicazione – che il materiale venga direttamente trasmesso all'autorità giudiziaria, che potrebbe emettere tempestivamente un provvedimento, così rispettando i principi costituzionali²³.

5. Considerazioni conclusive

Quel limite temporale che - dalla nascita - aveva accompagnato l'esistenza della flagranza differita rappresentando un conforto nella sua temporaneità, si annulla ora definitivamente diventando specchio inequivocabile di tempi in cui – certamente - la tendenza definitiva sembra essere quella di voler spostare il potere di coercizione in mano al potere esecutivo.

Infatti, se si pensa alla relazione di accompagnamento alla legge di conversione al decreto legge n. 336/2001, che aveva espunto l'arresto dif-

²² In tal senso (D. Perugia,) cit., in *Giur. It.*, 8-9.

²³ Suggerisce (A. Natale, 2019), *A proposito del Decreto Sicurezza Bis*, in *Quest. Giust.*

ferito in occasione di manifestazioni sportive dal testo definitivo a motivo che “*si deve tener conto dell’estrema complessità del contesto ambientale in cui è chiamata ad operare la polizia giudiziaria*”, per cui a volte un provvedimento restrittivo immediato può essere “*potenzialmente idoneo a provocare reazioni che potrebbero coinvolgere – anche con conseguenze gravi – persone estranee ai fatti violenti*”²⁴, il punto di vista appare ormai rovesciato.

Se prima era concentrato a scongiurare il rischio di una violazione dei diritti dei terzi estranei a fatti violenti escludendo il ricorso a istituti che – potenzialmente – ne avrebbero messo a repentaglio la libertà, ora è volto – primariamente - a sottolinearne l’efficienza repressiva.

Dall’altro lato, non bisogna però dimenticare che la violenza delle tifoserie si riversa anche e principalmente sugli utenti che, invece, intendono andare allo stadio – magari in famiglia – in modo del tutto pacifico e, appunto, sportivo. Se, da un lato, è chiaro che il cambiamento nell’approccio alla cultura calcistica ed alla tifoseria sono i soli veri motori di una trasformazione profonda che la sola mano repressiva non può comunque sostenere a lungo termine, come ci insegna l’esperienza inglese, dall’altra bisogna combattere contro una visione troppo astratta e poco realistica del fenomeno che trascuri la particolare tipologia di reato e la personalità dei suoi autori.

Ecco dunque che la sostenibilità costituzionale della norma che codifica l’arresto in flagranza differita, che poteva funzionare nella sua dimensione provvisoria, continua ad essere efficace se e nella misura in cui la sua operatività sia saldamente ancorata all’esistenza di precisi presupposti storico-fattuali che ne giustifichino l’utilizzo.

Una lettura costituzionalmente orientata permette allora di far ricondurre la norma di cui all’art. 8, comma 1 *ter* L. 401/1989, ai requisiti di eccezionalità, necessità ed urgenza imposti dall’art. 13, 3° comma, Cost., i quali debbono ritenersi soddisfatti in ragione di un contesto ambientale particolare in cui l’autorità di pubblica sicurezza è nella concreta impossibilità di procedere all’arresto di tifosi che si trovino sulle gradinate, circondati da altri accoliti di dubbio *fair play*, se non con il rischio di scatenare una guerriglia in pieno stadio, con ciò determinando situazioni di pericolo per l’ordine e l’incolumità pubblica. La delimitazione dell’o-

²⁴ Legge n. 377 del 2001 di conversione al D.L. n. 336/2001.

peratività dell'arresto differito emerge dall'identificazione dei reati che possono dare luogo all'arresto "ritardato" e dalla limitazione del *modus operandi* della polizia giudiziaria che deve basarsi esclusivamente sulla documentazione video-fotografica quale unica fonte legittimante la misura, eliminando – a ragione - il riferimento al troppo vago e foriero di larghe interpretazioni "altri elementi oggettivi"; ed inoltre persegue l'obiettivo di tutelare l'incolumità degli spettatori pacifici, permettendo di evitare che la Forza pubblica intervenga in mezzo alla folla per assicurare l'individuazione e la cattura dei responsabili di azioni violente o di reati²⁵.

La Corte costituzionale, d'altronde, chiamata a pronunciarsi su un quesito di legittimità costituzionale relativo alla compatibilità dell'arresto in flagranza con l'art. 13 Cost., aveva già dichiarato manifestamente infondata la questione affermando che «*la disposizione in esame, destinata a operare in situazioni eccezionali, si limitava a giustificare la possibilità di eseguire l'arresto, entro limiti spazio-temporali peraltro ben definiti, di persone identificate come autori di un reato sulla base di elementi documentali pur sempre raccolti e acquisiti fin dal momento dell'oggettiva realizzazione del reato*»²⁶.

La disposizione delinea, dunque, condizioni precise di emergenza e di necessità della salvaguardia dell'ordine pubblico che è onere della Polizia giudiziaria dimostrare ai fini della convalida da parte del giudice. La misura precautelare dell'arresto deve dunque essere in rapporto di stretta pertinenzialità con il reato per il quale si procede all'arresto e con l'adozione dei successivi provvedimenti coercitivi; nel caso in cui infatti tale rapporto di pertinenzialità difettasse è chiaro che si determinerebbe una situazione di contrasto rispetto alle garanzie di cui all'art. 3, art. 13 Cost.

²⁵ La Corte di cassazione (Cass. Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 17178) ricorda infatti che «*l'arresto differito non è il portato di mere formule di stile descrittive di generici eventi, ma l'espressione di circostanze fattuali pur sempre di carattere eccezionale, in ogni caso agevolmente verificabili dall'autorità giudiziaria cui compete la convalida dell'arresto differito, giacché, l'aver comunque la disposizione dell'art. 8, 1° comma ter, legge n. 401/1989, ancorato a dati di semplice verificabilità, quali una documentazione video-fotografica [o altri elementi oggettivi], il riscontro dell'individuazione/identificazione degli autori dei fatti criminosi rende l'istituto comunque conforme ai vincoli di tassatività dei presupposti legittimanti l'arresto precisati dall'art. 13 Cost.*»

²⁶ Corte costituzionale., sent. n. 512 del 4 dicembre 2012.

Bibliografia

- Aimi A. (2019), *Il decreto sicurezza 2018: profili penalistici*, in *Diritto e Processo Penale*, n.1.
- Chiusano V. (2001), *La lotta alla violenza negli stadi non può sacrificare i diritti civili*, in *Diritto e Giustizia* n. 4.
- Cortesi M.F. (2008), *Il procedimento di prevenzione della violenza sportiva*, Cedam.
- D’Ambrosio L. (1990), *Commento sub art. 382*, in *Comm. Chiavario*, IV, Torino.
- Forlenta O. (2003), *Sull’eccezionalità della deroga alla flagranza l’ultima parola spetta ora al Parlamento*, in *Guida al Diritto*, n. 9.
- Frigio G. (2003), *Tutti i rischi delle ricognizioni fotografiche*, in *Guida al Diritto*, n.9/2003.
- Forte Corinna, (2017), *Il decreto Minniti: sicurezza integrata e “d.a.spo. urbano”*, in *Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.*, n. 5.
- Garrafa P., (2010), *Recenti sviluppi sulla normativa contro la violenza negli stadi*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, n. 3.
- Laudi M. (2002), *La nuova legge contro la violenza negli stadi: un timido passo in avanti*, in *Diritto penale e processo*, n. 3.
- Lo Monte E., (2005), *Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un ‘calcio’ ai teppisti e due ai principi dello stato di diritto*, in *Cassazione penale*. n.4.
- Masera L. (2019), *La crimmigatio nel decreto Salvini*, [Studio], in *La legislazione penale*.
- Natale A. (2019), *A proposito del Decreto Sicurezza Bis*, in *Questione giustizia*.
- Perugia D., (2008), *Violenza negli stadi ed arresto in flagranza differita: vecchie e nuove perplessità*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 8-9.
- Spangher G.,(2015), *“Processo penale: Le nuove emergenze”*, in *Cassazione penale*, n. 9.
- Spigarelli V., (2003), *Ecco perché la flagranza differita si deve ritenere incostituzionale*, in *Diritto e Giustizia*, n. 18.
- Vergine F., (2009), *Arresto in flagranza e fermo di indiziato*, in G. Spangher, *Trattato di procedura penale*, III, Torino.
- Zirulia S., (2019), *Decreto sicurezza bis: Novità e profili critici*, in *Diritto penale contemporaneo*.

Youth, Policing and Football Violence in Greece. A critical criminological approach

Di Stratos Georgoulas¹, Dimitris Paraskevopoulos²

Abstract: *This criminological study focuses on the new forms of social control and especially in the policing practices at football grounds in Greece. Critical criminology focuses on the criminalization of youths, through the filtering of the institutions of social control, casting the stigma and the label of criminal, in the context of organized crime. New anticrime policies apply to football grounds, with the aim of surveillance and discipline of the participants, structuring new forms of biopolitics. More specifically, in the name of “securitization” and the “ideology of defense”, official social control mechanisms follow the “zero - tolerance” model. Furthermore, in the context of neoliberal policies and the political economy of sports, the industry of the control includes public and private measures to combat crime in football grounds. Characteristic examples are the closed/circuit television camera (CCTV) and the ticketing system, which requires a sport fan ID card. This implies the recording of personal information in a stand database. At the same time, informal forms of social control by the other participants, take place inside the football grounds. These thoughts are investigated, using qualitative methods of criminological research and especially: a) semi structured interviews with football fans, b) participant observation in football grounds and c) context analysis in press releases and announcements, from 2014 to 2016 in Athens.*

Key Words: *Violence, Fans Communities, Criminalization, Youth*

1. Introduction

Inside the ground stand, the youth's position has always been the protagonist. Since the mid-1960s, and especially in the 1970s and 1980s, there was a keen interest expressed in the youth action in neighborhoods of Great Britain and Italy both by political authorities and the dominant

¹ Professor, Director of E.K.N.E.X.A Laboratory, Department of Sociology, School of Social Sciences, University of the Aegean.

² PhD in Sociology, Academic Scholar, Member of E.K.N.E.X.A Laboratory, Department of Sociology, School of Social Sciences, University of the Aegean.

mass media. The young people of that period who adopted the identity of hooligan (E. Dunning, 2000) or that of Ultras, saw sport not as a commodity, they rather displayed socially and culturally unacceptable ways to participate in the stand (B. Bebbler, 2015). The Ultras Movement in Italy (C. Podaliri and C. Balestri, 1998) - which worked as an example for the ground stands of other countries, including Greece - was born during a period of social questioning where assimilation into the colours of the team also constituted an attempt to liberate a part of the youth from traditional morality (S. Luis, 2006, p. 44). Moreover, in the late 1970s, the slogan "No Future" was heard in English stadiums as a reaction to Thatcher's conservative policy of austerity and the measures taken at the expense of the working class (D. Bodin, et al., 2005, p. 68). Over time the image of the football fields has assumed a different face. The new architecture of the sports grounds was associated with the intensification of the official control through the implementation of a framework for the continuous surveillance of the stand. This is the British project that was made by and after Margaret Thatcher's new right-wing government (D. Webber, 2015, pp. 8-9), pursuing the "dual utopia of competition and compliance" (M. Mazower, 2013, p. 150). The arguments of governments that have adopted this plan to date have been based on the discourse around the security of citizens who are threatened by warm-blooded young violent fans.

2. The criminalization of youth fans communities

In the early stages of youth, a child becomes a "passive recipient of the correct (adult) speech" through a "*developmental process*" of stages formulated on the "abstract concept of a '*normal child*'," (D. Makrinioti, 2001, pp. 12-14). This occurs at the same time as a monitoring and control process, during which society is perceived as an objective reality (D. Makrinioti, 2001, pp. 12-14). Within the abstract idea of a "normal" boy, we may also find the question of "Which football club do you support?" that is, a "male" regularity that penetrates life in the schoolyard and the beginning of friendly relationships reaching even the adult life. Moreover, in the context of male regularity, as 20-year-old Stelios tells us, his first contact with the place of the ground stand was along with his father and full of emotions of bedazzlement. "My father is AEK FC (Athletic Union of Constantinople). I had been going to the football field, to the petal, since I

was in the primary school. When I first watched the organized fans, I was awestruck, all night long I slept with a scarf”.

The possible inclusion in a fan community, brings forward the following concerns. In an article in the Greek newspaper “*To Vima*” entitled “In my son’s life there is now only the (Football) Association” (To Vima Team, 2011), a psychiatrist’s view is shown on the diversification of a young man’s behavior from the time he started participating as an organized fan in the ground stand. From this point on, the main concern starts, as the youth assumes the form of a personality with an emotional need for acceptance that finds shelter in worlds of deviation. In the article it is said that “despite his apparent sociality, he felt lonesome and had the need to belong somewhere, as is the case with all adolescents. We did not see the signs. At one time he talked to us about the Association. His father was not negative at the outset. He was once a fan. But everything was different those years. Today, as experts tell us, Associations are schools of delinquent behavior”

The phrase “schools of delinquent behaviour” is associated with a multitude of research in the science of criminology. For example, Sutherland’s learning theories, although they mainly concerned white collar crimes rather than the research of street criminality (G. Vold, et al., 2002, p. 160), later influenced analysts of football hooliganism and analysts of young people coming from the lower social classes (P. Beirne and J. Messerschmidt, 1995). The research of hooliganism as a social problem (E. Dunning, et al., 1986; G. Pilz, 1996), put the fan identity in a direct association with demographic characteristics (R. Ward, 2002; J. Roberts and C. Benjamin, 2000), the nature of sport (D. Wann, et al., 1999), the socio-cultural characteristics, and the influence of media information (K. Weis 1986). This particular phenomenon (R. Kossakowski, 2015) could also be studied in line with the theoretical approaches on gangs (C. Melde and F-A. Esbensen, 2013; D. Curry and I. Spergel, 1992). Moreover, biological (K. Lorenz, 1967) and psychological (A. Bandura, 1976) positivism came to stigmatize youth, as the passage to violent and deviant acts was attributed to a set of endogenous and environmental factors.

3. Biopolitical anticrime policies and the surveillance of ground stands

This causal interpretation of the “youth fan violence” was in the core of the permeation of a climate of moral panic (S. Cohen, 1972; S. Hall,

et al., 1978). “Violence in sport” has been at the centre of public debate as a threat to both society’s values, as well as the “sport”, bringing about significant changes in legislation. In Greece, a series of legislative texts (Law 2725/1999, Law 3057/2002, Law 3372/2005, Law 3708/2008, Law 4049/2012 and the recent Law 4326/2015) have been put in place to combat violence in the ground stand under the press and television images’ pressure. Should we follow the titles of the legislative texts, they are indicative of a transition from the possible treatment as a potential part of the sporting reality to an “objective event” that demands lasting and permanent measures of control. Starting with Law 3057 of 2002 (amendment to Law 2725/1999), the publication of the Explanatory Report described sport violence as “a particularly acute and serious social problem” which required policies of effective response. Thus, according to the legislative text that emerged, it was considered necessary to intervene in the manner of operation and action of fan communities through the process of recording the participants in the stands using the nominal ticket in contrast with the past anonymity of the crowd. In addition, the police found partners through the privatization of official social control and the private security industry, granting them the right to overseeing during the games. The ground stand assumed the character of a potential crime scene, resulting in the adoption of surveillance systems, as stated in Article 41 of the aforementioned Law.

Despite the adoption of the above measures, a decade later, the then Minister for Citizen’s Protection, in a public letter entitled “Against Violence in Fields” pointed out: “It is time, it is now necessary (...) to protect this country and ourselves from the phenomena of decay, decadence and cultural fallout (...) during the 2010 - 2011 season there were 132,015 policemen, an increase of 22.55% (...) the total cost of these measures in the previous season amounted to € 12,673,440 only for scheduled sporting events» (Newpost, 2012). This statement reflects other news headlines such as, “*Shame on Greece, inability to cope with violence in the fields*”. All the aforementioned led to Law 4049/2012, that is, the beginning of the policy of zero tolerance to the fans phenomenon, as according to Article 4 the penalties of Article 41, ST (2725/1999 / Article 7 of 3057/2002), as amended by later laws, are added to the Penal Code system for criminal organization. In the given period, the use of both the electronic nominal ticket and electronic surveillance systems were not applied due to obsta-

cles that sports clubs invoked and, therefore, in accordance with Article 8, an “integrated remonstrative mechanism” of fan communities of every athletic association was promoted once again. This bill was passed at a time of economic instability and social discontent; a few days after the Greek Parliament passed the Second Economic Adjustment Program for Greece, which included austerity and poverty measures.

In February 2015, the climate of the season could be described by a prestigious football competition, the invasion of fans on the field, conflicts with the police, the abolition of professional football tournaments, the controversy between football clubs, fans and the state, sporting contracts and the re-launch of football tournaments with empty stands. In the daily athletic journalistic “reportage” of the period, statements of sports and state authorities dominate, such as the following: “However, we emphasize that we are not prepared to follow extreme attacks, such as to endanger human lives, mainly against employees, footballers and fans” (General Secretariat of Sports, 2015). Following the above, there was a new legislative intervention (Law 4326/2015) dealing with a “dangerous” phenomenon, with “uncontrollable dimensions”, which is in line with the “ever-increasing loss of the feeling of law due to favouritism, preferential treatment, corruption, interference, unfair competition and factoring”, according to the “Explanatory Report” of the relevant law, the “Public Consultation Report” and the recommendations for tougher measures, as well as the Impact Assessment Report that was submitted and was referring to the gigantism of “blind, violent violence” (Greek Parliament, 2015). The new jurisprudence includes measures ranging from the ever-evolving Internet to the broad public domain. Under this new regime, the sports clubs were required to install electronic surveillance systems, as well as the nominal ticket. In case they didn’t comply, they had no right to participate in any sports events. Furthermore, a ban was placed on giving away tickets. Moreover, a financial penalty was implemented regarding landlords housing fan associations, in case the fan community, which rented the place, did not operate under the letter of the law.

The above disciplinary technology (M. Foucault, 1975) aims at the surveillance and normalization of control over large sections of the population, with high participation rates of youth. Inside the courts, dealing with violence is always before or after a product promotion, watching a

show, listening to, reading and receiving messages that have a single goal: to eliminate violence. There are many points in the participant observation log in the football pitches that record the “messages” emitted by the system of announcements. Thirty minutes before the commencement of the match, it is heard by the loudspeakers of the stadium: “The stadium is electronically supervised to prevent violence. The stadium is a celebration”. 15’ before the commencement of the match the spectators were reminded again: “The cameras are controlled by the police in order to deal with and prevent violence. In this game we are all teammates”.

The e-ticket system, which was adopted and put into absolute force for all the first-class football grounds, stores the personal data of those who participate in the stands as, according to the 3rd Paragraph of Article 66 of Law 4410/2016: “In order for a Fan Card to be issued, a written application of the interested fan is submitted to any Sport S.A. or to persons authorized by them, which shall be accompanied by the submission of: (a) a passport type photograph; (b) a photocopy of the police ID or passport or residence permit; (c) the Social Insurance Registry Number (A. M. K. A., in Greek). (...) In the application, the following particulars must be included obligatorily, (...): (a) full name; (b) name of the father and the mother; (c) date of birth; (d) address of the residence; (e) telephone number (land and mobile, if any); (f) number of the police ID or passport or residence permit, the date of issue and the issuing authority; and (g) Social Security Registry Number (A. M. K. A., in Greek)”. According to the procedure, personal data is recorded on a central base. Although the personal data of natural persons are required to be deleted from the central database 15 days after the commencement of a game, the data collected from the fan card issued by each anonymous sports company are kept as long as the card is valid, that is for two years.

Within this context, the policies of banning the meeting of fans of opposing groups in the same field continued, institutionally identifying all fans as fanatics and as a cause of violence. Of course, the increased presence and action of the police continued for the matches attended by supporters of both rival sports clubs. In addition, as Nikos tells us, there are also illegitimate attempts by the police to penetrate the liaison sites, reinforcing the feeling of suspicion in these places, in particular against the intentions of the new members. “And he introduced me a guy at one time, and he brought him to my house then, who was a cop for sure

(...) he went inside, I’m telling you, showed the identity, [he said] I’m in charge of security and I’m dealing with domestic violence, went to the president, not to the other minions out back, and told them what and how, he asked for information (...) Yes, there is suspicion, but the others will come in once or twice for a coffee, beer; they will invite you to their house, you will sit down, you know, to test you in their way (...).”

The attributed stigma of violence is the manichean distinction between good and bad fans accompanied by sports and political mechanisms, with the slogan “*families must return to the stadiums*”.

4. Discussion

Is it not reasonable that “violence” should be addressed, especially, when this is the result of groups in the form of a criminal organization? If we were conducting an opinion poll, we would have received the universal condemnation of the phenomenon of “violence” and its expressers. Until now, the article 41 of Law 2725/1999, as it has been amended by following laws, includes:

1. The limitation of space and time concerning a series of offenses than can be placed within the specter of sport violence. At this point, time and space are de-specified following the undefined status of suspect besides the sports facilities and the timelines when athletic events take place.

2. The limitation of the kind of action that can be counted as “violence in sports”. The use of concepts-categories under configuration, which do not contain specific content, raises concerns about the contact of the control mechanisms with the offense, and therefore with the definition of the action that will be recorded as an offense or crime.

3. The limitation of the penalties that come with cases of offenses or crimes that are placed under sports violence. At this point the penalties range higher depending on: a. the perpetrator’s degree of risk resulting from the fact that in the past the offender committed violent offenses or committed an organized criminal plan or caused extensive damage or damage to legitimate third-party goods, as well as, b. the aggravating circumstances that are connected: - with the parallel challenge of a series of crimes of the Penal Code, -With using a weapon or object capable of causing a risk to the life and physical integrity of third parties, -When the

causes that prompted the perpetrator to disrupt public order declare his anti-socialism and his firm propensity to commit new crimes in the future 4. In cases where the offender has committed racist behavior.

By reading the content of the article, one may ask questions such as: Who judges the gravity of the act? Which personality is considered as “antisocial” and which characteristics imply a tendency towards crime? And who is perceived to be particularly dangerous? In the future, a possible field research on the attribution of justice to those identified as “offenders of the fields” would illuminate the cloudy landscape of reflection created.

Lastly, an important question that arises is how the new institutional framework affected the fans’ action. The co-ordination of repression and commercialization strategies shifted the centre of gravity from the value of battle for dominance over the opponent to the joint action between fans of rival sports clubs. The anti-card movement, using informal and formal means, such as the use of the justice system, created an online space for their claims in Greek society, as a collective reactionary practice in the context of biopolitical repression, not only attempted against the fans, but also against the wider social field through the recording of personal data for large part of the population. More than twenty-five central and non-central communities took part in this movement, using this paradox as a symbol for their joint action: free citizens? No, fans.

Reference List

- Bandura Albert (1976), *New perspectives on violence*, in Victor Vaughan and Berry Brazelton (eds.), *The family: Can it be Saved?*, Year Book Medical Publishers, Chicago.
- Bebber Brett (2015), *Unwanted Consumers: Violence and Consumption in British Football in the 1970s*, in Erika Rappaport, Sandra Trudgen Dawson and Mark J. Crowley (eds), *Consuming Behaviours: Identity, Politics and Pleasure in twentieth-Century Britain*, Bloomsbury Academic, London, pp. 103-118.
- Beirne Piers and Messerschmidt James (1995), *Criminology*, Harcourt College Publishers, San Diego.
- Bodin Dominique, Robene Luc and Heas Stephane (2005), *Sport and Violence in Europe*, Council of Europe, Strasbourg.
- Cohen Stanley (1972), *Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and Rockers*, MacGibbon and Kee, London.

- Curry David and Spergel Irving (1992), *Gang involvement and delinquency among Hispanic and African-American adolescent males*, in *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 29, 3, pp. 273–291.
- Dunning Eric (2000), *Towards a sociological understanding of football hooliganism as a world phenomenon*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 8, 2, pp. 141–162.
- Dunning Eric, Murphy Patrick and Williams John (1986), *Spectator violence at football matches: towards a sociological explanation*, in *The British Journal of Sociology*, 37, 2, pp. 221–224.
- Foucault Michel (1975), *Discipline and Punish: the Birth of the Prison*, Random House, New York.
- General Secretariat of Sports (2015), Δελτίο Τύπου Σύσκεψη του Υφυπουργού Σ. Κοντονή με ΕΠΟ, *Super League και Football League [Press Release Meeting of Deputy Minister S. Kontonis with EPO, Super League and Football League]*, in *General Secretariat of Sports*, 25 February 2015, in <http://gga.gov.gr/>.
- Greek Parliament (2015) Αιτιολογική Έκθεση, Νομοθετικού Έργου «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» [*Explanatory Report, Legislative Work “Urgent Measures to Address Sport Violence and Other Provisions”*], in *Greek Parliament*, 06 May 2015, in <http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/e-athlet-eis2.pdf.gr/> (in Greek).
- Hall Stuart, Roberts Brian, Clarke John, Jefferson Tony, Critcher Chas (1978), *Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order*, MacMillan, New York.
- Kossakowski Radosław (2015), *Where are the hooligans? Dimensions of football fandom in Poland*, in *International Review for the Sociology of Sport*, 52,6, pp. 693–711.
- Lorenz Konrad (1967), *On Aggression*, Methuen, London.
- Luis Sebastian (2006), Το φαινόμενο των *Ultras* στην Ιταλία, Χρονικό του Κινήματος των Οπαδών *Ultras*, 1968-2009 (*The phenomenon of Ultras in Italy, Chronicle of the Ultras Fans Movement, 1968-2009*), Translated from Italian by Vasia Giannakopoulou, Aproveptes, Athens (in Greek).
- Makrinioti Dimitra (2001), [...], in Dimitra Makrinioti (ed.), *Παιδική Ηλικία (Childhood)*, Nissos, Athens, pp. 11-43 (in Greek).
- Mazower Mark (2013), *Σκοτεινή Ήπειρος (Dark Continent)*, Volume II, kathimerines-ekdoseis-AE, N. Faliro (In Greek).
- Melde Chris and Esbensen Finn-Aage (2013), *Gangs and Violence: Disentangling the Impact of Gang Membership on the Level and Nature of Offending*, in *Journal of Quantitative Criminology*, 29, 2, pp 143–166.
- Newpost (2012), Ανοιχτή επιστολή Χρ. Παπουτσή κατά της βίας στα γήπεδα [*An Open Letter against Violence in Fields by Christos Papoutsis*], in *NewPost*, 09 February 2012, in <http://newpost.gr/athlitika/105182/anoixti-epistoli-xristoy-papoytsi-kata-tis-vias-sta-gipeda> (in Greek).

- Pilz Gunter (1996), *Social Factors Influencing Sport and Violence: On the "Problem" of Football Hooliganism in Germany*, in *International Review for the Sociology of Sport*, 31,1, pp. 49-66.
- Podaliri Carlo and Balestri Carlo (1998), *The Ultras, Racism and Football Culture in Italy*, in Adam Brown (ed.), *Fanatics!: power, identity and fandom in football*, Routledge London and New York, pp. 88-100.
- Roberts Julian and Benjamin Cynthia (2000), *Spectator violence in sports: a North American perspective*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 8,2, pp. 163–181.
- ToVima Team (2011), *Στη ζωή του γιου μου υπάρχει πλέον μόνο ο Σύνδεσμος [In my son's life there is only the Association]*, in *To Vima*, 27 February 2011, in <http://www.tovima.gr/society/article/?aid=386623> (in Greek).
- Vold George, Bernard Thomas and Snipes Jeffrey (2002), *Theoretical Criminology*, 5th edition, Oxford University Press, New York.
- Wann Daniel L., Carlson Jeffrey D. and Schrader Michael P. (1999), *The impact of team identification on the hostile and instrumental verbal aggression of sport spectators*, in *Journal of Social Behavior and Personality*, 14,2, pp. 279–286.
- Ward Russel (2002), *Fan violence: Social problem or moral panic?*, in *Aggression and Violent Behavior*, 7,5, pp. 453–475.
- Webber David (2015), *Playing on the break': Karl Polanyi and the double-movement 'Against Modern Football*, in *International Review for the Sociology of Sport*, 52, 7, pp. 1-19.
- Weis Kurt (1986), *How the print media affect sports and violence: the problems of sport journalism*, in *International Review for the Sociology of Sport*, 21, 2, pp. 239–252.

Mafie e calcio in Italia, tra consenso e opportunità economiche

Luca Bonzanni

Abstract: *Sempre più, il calcio si sta rivelando un effervescente settore di penetrazione per le organizzazioni mafiose italiane. Evidenze giudiziarie, documenti istituzionali e inchieste giornalistiche mostrano come le mafie agiscano in maniera multidimensionale, coniugando e temperando condotte illecite e condotte apparentemente lecite. Attraverso una rassegna di diversi casi, il saggio si pone lo scopo di dar vita a un tentativo di tipizzazione del modus operandi dei clan nel mondo del calcio. Si potranno scorgere così le due dimensioni principali lungo cui corre l'azione criminale: la dimensione del consenso, che vede il calcio come campo di sperimentazione di pratiche di controllo sociale e di ampliamento del capitale sociale, e la dimensione delle opportunità economiche, siano esse rivolte a club professionistici o dilettantistici, oppure ancora rivolte agli stakeholders che orbitano attorno al mondo-calcio.*

Parole chiave: *Calcio; mafia; mafia e sport; mafia e calcio; criminalità organizzata e sport*

1. Introduzione

Con circa un milione di atleti tesserati alla Figc (la Federazione italiana giuoco calcio), 25 mila tecnici, 32 mila arbitri e 240 mila dirigenti, ripartiti in quasi 13 mila squadre, il calcio è il principale movimento sportivo d'Italia. La pratica si intreccia alla dimensione sociale: 28 milioni di persone oltre i 14 anni si dichiarano interessate al calcio e ogni anno vengono venduti 39 milioni di biglietti per eventi calcistici, generando un fatturato complessivo di settore stimato in 4,5 miliardi di euro (N. Donna, C. Blasetti e G. Cammino, 2018).

Osservatori investigativi (Direzione nazionale antimafia, 2010, p. 721) e istituzionali (Commissione parlamentare antimafia, 2017) confermano l'interesse delle organizzazioni criminali e mafiose¹ per l'industria del calcio. I clan paiono interfacciarsi ad essa sia attraverso una pene-

¹ Sulla differenza tra mafia e criminalità organizzata, con particolare attenzione al dibattito definitorio italiano, si rimanda a Letizia Paoli (2001).

trazione *diretta* volta all'acquisizione o al controllo di società sportive, soprattutto dilettantistiche², sia in maniera *indiretta*, costruendo network che ora lambiscono il mondo delle curve e del tifo organizzato e ora quello dell'indotto (*merchandising*, biglietti, impiantistica), evidenziando un sistema di condotte polimorfo, in grado di proporre sfaccettature dalla parvenza economica legale, altre legate alla creazione e all'amministrazione di reti di consenso sociale, altre ancora puramente criminali. Il contributo qui proposto si basa su una rassegna di materiali provenienti da fonti diverse (atti giudiziari e istituzionali, produzioni giornalistiche) e adotta un approccio prevalentemente orientato alla sociologia dei processi economici; portando in luce alcuni casi paradigmatici, l'obiettivo è tipizzare le principali modalità d'azione delle mafie nel sistema-calcio.

2. La dimensione del consenso, tra ruolo pubblico e controllo di comunità

2.1 Prestigio e legittimazione

Il calcio non è una semplice attività sportiva. È un fenomeno sociale trasversale, capace di annullare, nella comune *fede* calcistica, differenze e superare barriere sociali, economiche, culturali, linguistiche. Il calcio è un rito, una pratica, un «fatto sociale totale», un «fenomeno religioso» (M. Augé, 2016); è potere (S. Kuper, 2008), veicolo di consenso politicamente orientato, spesso un *ascensore* verso una dimensione politica pubblica³, addirittura strumento di *soft power*⁴. Nelle mafie, consenso e potere sono aspetti fondamentali indagati da tempo (N. dalla Chiesa, 1976; P. Pezzino, 1993; M. Stoppino, 2001; R. Sciarrone, 2006; N. dalla Chiesa, 2016), risorse grazie a cui tali organizzazioni possono muoversi da uno *status* puramente criminale a uno più pienamente integrato nella società.

Acquisire una squadra di calcio, specie una dilettantistica in piccoli contesti, risponde appunto a una logica di consenso, più che a una logica economica. Il club dota il mafioso di uno strumento e di una fonte di presti-

² Il controllo dei bilanci delle società calcistiche dilettantistiche è pressoché inesistente, cfr. Commissione parlamentare antimafia (2017, pp. 62-64).

³ È frequente l'ingresso in politica di proprietari di squadre di calcio.

⁴ Sull'uso politico che diversi regimi nel corso del Novecento hanno fatto delle nazionali di calcio del proprio Paese, si veda per esempio S. Ferrari (2013).

gio sociale e di legittimazione pubblica⁵, utile a schermare la propria origine dall’*underworld*. Tra i vari casi, emblematico, nel commento dei magistrati, è ad esempio il cambio di strategia attuato recentemente dal clan Coluccia a Galatina, nel Leccese: tale consorteria, inquadrata nel composito universo della criminalità organizzata pugliese e dedita storicamente al traffico di droga, dotata di «consolidata (...) forza d’intimidazione sul territorio», sta «attualmente [2015] cercando di ottenere il consenso della popolazione (...) gestendo di fatto la squadra di calcio di Galatina» (Direzione nazionale antimafia, 2016, pp. 105-106). Canale di legittimazione è anche la possibilità di intitolare uno stadio a specifiche personalità: nel 2008, per esempio, grande clamore suscitò la proposta (poi ritirata) di dedicare l’impianto calcistico di Bagheria a Pasquale A., fratello del mafioso Michelangelo, già presidente, negli anni Settanta, del Messina Calcio (P. Romani, 2012, p. 114).

2.2 Il calcio come comunità

Detenere la proprietà di una squadra di calcio dilettantistica può poi favorire l’insorgere di forme di sperimentazione di pratiche di controllo sociale⁶. Controllare la squadra del quartiere permette di radicare ancora di più la propria signoria territoriale (sulla definizione, cfr. U. Santino, 1995); paradigmatico è il dominio esercitato da Cosa nostra nel quartiere popolare palermitano dello Zen persino sui *campetti* più piccoli (Direzione nazionale antimafia, 2008, p. 225). L’attività calcistica di base, in particolare, riveste una funzione sociale di aggregazione, strettamente intrecciata alle famiglie e ai bisogni di svago, divertimento e socializzazione dei bambini⁷. Non solo: il mafioso può potenzialmente contare su un ampliamento del bacino di reclutamento, cooptando dal gruppo sportivo soggetti che ingrossino le fila del proprio gruppo criminale.

Il calcio cementa dunque vincoli di appartenenza, anche a distanza⁸. Una fotografia nitida la fornisce una vicenda innestata sull’asse Calabria-Cana-

⁵ Sul concetto di legittimazione delle mafie, si rimanda a Nando dalla Chiesa (2014).

⁶ Per la definizione applicata ai contesti di mafia, cfr. Nando dalla Chiesa e Martina Panzarasa (2012).

⁷ Degna di menzione è l’esperienza di Antonino Belnome, capo locale di ’ndrangheta a Giussano, apprezzato allenatore nella squadra di calcio cittadina (Cross, 2019, p. 71).

⁸ La dimensione dell’appartenenza che le comunità immigrate costruiscono grazie al calcio, in questo caso anche con riferimento a un universo criminale, è ben esemplificata in Nando dalla Chiesa e Federica Cabras (2019, p. 86).

da: un'indagine congiunta tra autorità italiane e canadesi, condotta a ridosso del 2010, mostra come un esponente di spicco della 'ndrangheta attivo in Canada «intervenesse finanziariamente anche a sostegno della squadra di calcio di Marina di Gioiosa Jonica» (Direzione nazionale antimafia, 2012, p. 122), rimarcando un «collegamento indissolubile con la terra d'origine».

L'arena mediatica legata al calcio, infine, può essere inoltre sfruttata per veicolare messaggi, sia *autoreferenziali* e *interni* a fini di direzione strategica, cioè rivolti alla sfera criminale o familiare di riferimento, come gli «sms» che negli anni sono stati inviati a trasmissioni televisive (Direzione nazionale antimafia, 2010, p. 357), sia messaggi di *rivendicazione pubblica*, come lo striscione contro il 41-bis esposto nel dicembre 2002 nello stadio di Palermo⁹ (Commissione parlamentare antimafia, 2006, p. 108).

2.3 L'ibridazione tra clan e curve

L'attrazione tra mafia e calcio può essere anche *tangenziale*, e dunque non solo diretta; i clan possono cioè essere interessati non a una società di calcio, ma agli *stakeholders* che vi ruotano attorno. In particolare il riferimento è agli ambienti della tifoseria organizzata, con punti di contatto e somiglianza col fenomeno mafioso. I gruppi ultras più radicali e strutturati, in cui la componente della violenza e la propensione all'illegalità è maggiormente accentuata, presentano infatti sfaccettature che rimanderebbero al modello della criminalità organizzata; in contesti di tradizionale presenza mafiosa, la permeabilità tra mondo delle cosche e mondo del tifo ha evidenziato fenomeni di *ibridazione*¹⁰. Secondo una sentenza del Tribunale di Catania (2014), per esempio, nel capoluogo etneo si è «dimostrata (...) l'esistenza di gruppi ultras organizzati secondo metodi e strutture analoghe a quelli delle associazioni per delinquere»: pur senza legami *diretti* con famiglie mafiose, i gruppi ultras al centro dell'inchiesta, oltre a una più o meno rigida struttura gerarchica, hanno sperimentato meccanismi quali «il finanziamento interno a favore dei sodali in carcere, la custodia di armi e di droga

⁹ «Uniti contro il 41-bis. Berlusconi dimentica la Sicilia».

¹⁰ Sul concetto di ibridazione si vedano Monica Massari (2001), Rocco Sciarrone (2014) e Antonio La Spina (2015).

per conto terzi» (Commissione parlamentare antimafia, 2017, p. 15)¹¹. Nelle tifoserie più ampie si assiste poi alla riproduzione delle dinamiche di controllo del territorio¹²: ciascun gruppo ultras presidia un pezzo della curva, con confini definiti, generando spazi da cui scaturiscono sentimenti di appartenenza e rivalità, sino alla violenza come strumento di risoluzione dei conflitti (cfr. Commissione parlamentare antimafia, 2017); nello stadio San Paolo di Napoli, invece, la magistratura ritiene che esista una divisione tra curve che rispecchia la vicinanza o l'appartenenza a gruppi camorristici della città (Commissione parlamentare antimafia, 2017, p. 20).

Ancora, sul crinale tra economia e consenso si riscontra un *modus operandi* dei gruppi organizzati del tifo – più o meno compenetrati da attori di estrazione mafiosa – che richiama un altro tratto classico delle mafie: ultras e cosche possono introdurre dosi controllate di sfiducia¹³, ovvero porre volontariamente in essere pratiche violente e intimidatorie, dalle contestazioni agli scontri, sottoponendo i club al ricatto della *responsabilità oggettiva*, cioè alla norma della giustizia sportiva che sanziona le società per i comportamenti violenti dei propri sostenitori; così, tifosi e clan possono negoziare accordi con i club e trarre dei benefici (biglietti omaggio, *merchandising*, contributi per le trasferte, cfr. Commissione parlamentare antimafia, 2017, p. 13) da situazioni da essi stessi create. «Legalità o consenso»: nelle parole dei dirigenti dei club professionistici (Commissione parlamentare antimafia, 2017, p. 45) è rappresentato il bivio che viene a crearsi e al cui interno i club debbono maturare la scelta tra comportamenti accondiscendenti (sottomissione al ricatto al fine di non subire contestazioni e le sanzioni determinate dalla responsabilità oggettiva) o strategia della fermezza (rifiuto di qualsiasi interlocuzione).

¹¹ Il sostentamento dei sodali in carcere diminuisce i rischi di collaborazione con la giustizia, cioè di defezione, ed è una scelta tipica delle organizzazioni mafiose.

¹² L'esercizio del controllo del territorio è una risorsa fondamentale delle organizzazioni mafiose (N. dalla Chiesa, 2010).

¹³ Il richiamo è al classico testo di D. Gambetta (1992).

3. La dimensione economica

3.1 Riciclaggio “alto”, circuiti corruttivi e riciclaggio “basso”

Il giro d'affari del calcio costituisce un fattore d'attrazione d'indubbia forza. Prossime a una *apparente* piena legalità sono quelle vicende in cui il referente di un clan acquisisce una società calcistica tramite risorse già ripulite dall'iniziale origine illecita, tendenzialmente usando lo schermo di prestanome; in questo caso, la squadra di calcio è uno strumento di ulteriore espansione economica e di integrazione nel consesso economico di riferimento. Soprattutto quando le mire sono rivolte a società professionistiche di alto profilo, è il settore immobiliare connesso al calcio a delineare profili di vulnerabilità; la costruzione di nuovi stadi può alimentare circuiti corruttivi che non necessariamente includono una componente mafiosa, ma che paiono ugualmente interessanti dal punto di vista analitico, come emerso nella recente indagine sulle clientele legate alla costruzione del nuovo stadio della Roma¹⁴.

Restando in ambito professionistico, nell'indotto criminale possono essere ricomprese le infiltrazioni nella gestione dei servizi di *catering* e ristorazione: su questo versante si colloca l'indagine del 2014 della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Milano «che ha consentito di neutralizzare i tentativi di affiliati alla cosca Libri di Reggio Calabria di inserirsi nei servizi di catering in favore del Milan attraverso un imprenditore che aveva già gestito un'analogo attività in favore dell'Inter» (Commissione parlamentare antimafia, 2017, p. 70).

Nel dilettantismo, in maniera più *grigia* ma ben più frequente, le squadre di calcio configurano tradizionali canali di riciclaggio di denaro dalla provenienza illegale. Il campionato è pressoché sterminato (P. Romani, 2012) e spesso vede la saldatura tra ambienti criminali e ambienti delle professioni, questi ultimi in grado di fornire ai criminali

¹⁴ Ingentissima la portata dell'investimento complessivo: circa un miliardo di euro, cfr. *Il Sole 24 ORE*, 1 marzo 2017. In questa vicenda, un gruppo composto in prevalenza da imprenditori e professionisti, guidati secondo le accuse da Luca P., si è associato «allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro la P.A. ed altri ad essi funzionali, commessi al fine di ottenere, mediante l'avvicinamento di pubblici ufficiali, il compimento di operazioni di intermediazione illecita, la promessa e/o dazione di denaro e di altre, svariate, utilità, provvedimenti amministrativi favorevoli alla realizzazione del Nuovo Stadio della Roma» (Tribunale di Roma, 2018, p. 2).

«competenze esperte imprescindibili per operare e sviluppare il proprio business» (M. Catino, 2018, p. 153).

3.2 La dimensione economica puramente illegale

La presenza dei clan nel mondo-calcio può invece acquisire tratti *esclusivamente illegali*, cristallizzati nell’inserimento delle organizzazioni criminali negli ambienti delle curve per strutturare ampie reti di spaccio di droga, apportando un capitale criminale in grado di sostanziarsi anche di eclatanti episodi di violenza per regolare la concorrenza¹⁵. Ma le organizzazioni criminali agiscono anche piegando a proprio favore quegli eventi che avvicinano un numero maggiore di persone agli stadi; indicativo è un carico di 105 kg di eroina intercettato a Trieste nel giugno del 2006 e diretto in Germania: l’*affaire* «sta ad indicare che le organizzazioni criminali turche ed iraniane erano attratte dai grandi guadagni derivanti dall’afflusso di grandi folle in occasione di eventi rilevanti come ad esempio i campionati mondiali di calcio» (Direzione nazionale antimafia, 2006, p. 770).

Un ventaglio amplissimo di precedenti riguarda il gioco d’azzardo. In sintesi, i clan possono organizzare giri clandestini di scommesse legate agli eventi calcistici, oppure possono intervenire in maniera diretta combinando l’esito di determinati incontri e traendo guadagno dalle puntate su partite dal risultato già certo; i canali legali del gioco permettono anche di riciclare denaro di origine illecita (Commissione parlamentare antimafia, 2016). Sempre in maniera parassitaria, le organizzazioni criminali aggrediscono il mondo del calcio anche tramite la contraffazione e la gestione di canali paralleli di vendita di *merchandising* (Commissione parlamentare antimafia, 2017, pp. 69-70).

Un bacino *contemporaneamente* economico e di consenso è quello della gestione dei biglietti al di fuori dei canali legali, cioè il bagarinaggio. Business redditizio e strumento di costruzione di legami di dipendenza perso-

¹⁵ Rappresentativo è il mosaico svelato dall’agguato avvenuto nell’aprile 2019 a Milano ai danni di Enzo A., pregiudicato legato a importanti giri di droga e inserito poi negli ambienti del tifo organizzato del Milan: «Merchandising, biglietti da rivendere, trasferite da organizzare, spaccio, più il grande potere di “governare” la folla sugli spalti che assicura una reputazione di peso in strada. Eccolo il patrimonio in mano a chi comanda una curva. Ed ecco perché, a partire dal 2006, s’è scatenata una guerra interna a quella milanista» (*Corriere della Sera*, 17 aprile 2019).

nale attraverso la gestione arbitraria dei canali di (ri)vendita, il fenomeno è stato scandagliato nell'operazione "Alto Piemonte" della Dda di Torino contro un gruppo di 'ndrangheta operante in tutta la regione e capace di infiltrarsi nella curva della Juventus. «Gli elementi raccolti – rileva il Tribunale di Torino (2017, pp. 204 e 222) – dimostrano anzitutto l'esistenza di un sistema di ripartizione dei gruppi di tifosi organizzati fra diverse articolazioni locali della 'ndrangheta, che non a caso devono prestare il proprio assenso all'ingresso in curva di nuovi soggetti in quanto ciò comporta evidenti ricadute di carattere economico». Tale sistema di intermediazione dei biglietti si compone di figure-ponte tra il mondo legale e l'*underworld* della malavita organizzata, incarnate in questo caso da Rocco D.¹⁶, in grado di gestire il flusso di biglietti messi a disposizione dalla società bianconera in favore dei tifosi organizzati, esprimendo in tale pratica il repertorio mafioso che gli è proprio: in una doppiezza di ruolo, egli è «un "deferente tifoso" (...) dal lato dei rapporti con la società Juventus e (...) un referente della 'ndrangheta dal lato della gestione dei rapporti con i gruppi del tifo organizzato juventino» (Commissione parlamentare antimafia, 2017, p. 28).

3.3 I clan come agenzia di servizi per le società calcistiche

Se fin qui la direzione dell'attrazione si è mossa prevalentemente dalla sfera criminale (clan) a quella legale (club), la cronaca testimonia anche esempi in cui il movimento è opposto: sono cioè le società calcistiche ad avviare una interlocuzione con i clan, in particolare richiedendo ad essi l'esecuzione di specifici servizi¹⁷, incentrati prevalentemente sul potere intimidatorio proprio delle organizzazioni criminali. Esemplificativo è, nella stagione 2007/2008, il caso del Potenza Calcio, all'epoca militante in Serie C1: secondo la Dda del capoluogo lucano, il presidente della squadra avrebbe infatti contattato un criminale influente nell'area, già condannato per associazione mafiosa, affinché questi, attraverso il proprio gruppo criminale, desse vita ad «azioni punitive ed aggressive

¹⁶ Nell'ambito del processo "Alto Piemonte", è stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 7 anni e 9 mesi per associazione mafiosa.

¹⁷ Vincenzo Ruggiero (1996, p. 104) propone la descrizione dei rapporti tra mafia e classi dirigenti come nozioni di «scambio, reciproca promozione imprenditoriale, mutua erogazione di servizi».

condotte nei confronti dei giocatori delle squadre avversarie», intimidendoli, danneggiandoli e dunque alterando i risultati del campionato in favore del Potenza Calcio (Direzione nazionale antimafia, 2010, p. 334).

4. Conclusioni

Il rapporto tra mafia e calcio non presenta un unico paradigma, bensì consta di una pluralità composita di modelli e pratiche, in costante evoluzione, in cui legale e illegale si sovrappongono e si compenetrano, sino a rendersi talvolta indistinguibili. In una sintesi conclusiva, possono essere individuate svariate dimensioni dell’aggressione economica dei clan al mondo del pallone: 1) una dimensione imprenditoriale *alta*, che si esprime nell’interesse per la gestione o nell’influenza diretta su club professionistici a partire da capitali già ripuliti, finalizzata al conseguimento di guadagni economici rilevanti e significative opportunità di espansione economica, anche sul fronte immobiliare (stadi); 2) una dimensione imprenditoriale *grigia*, volta al riciclaggio di proventi illeciti, che si esprime soprattutto a livello dilettantistico; 3) una dimensione imprenditoriale *tangenziale*, legata ai settori dell’indotto, per esempio nel catering o nei servizi di *steward*; 4) una dimensione imprenditoriale *puramente criminale*, caratterizzata dall’organizzazione di traffici illeciti, dalla droga al bagarinaggio, in connessione con il bacino del tifo organizzato; 5) una dimensione imprenditoriale *parassitaria*, che aggredisce business collaterali, legali o meno, come le scommesse e la contraffazione del *merchandising*.

Centrale è infine la dimensione del consenso, individuabile sia a livello *esterno-pubblico* (legittimazione, legami con la politica), sia a livello *interno* (controllo di una comunità): entrambe le dimensioni consentono l’espansione – attraverso l’inclusione, nel proprio network, di persone estranee dall’ambiente puramente criminale¹⁸ – del capitale sociale del mafioso¹⁹ e, di riflesso, dell’organizzazione mafiosa.

¹⁸ «La squadra di calcio, infatti, è uno strumento che consente ai mafiosi di avvicinare persone e settori sociali che nella quotidianità sono distanti. Una squadra di calcio, magari anche vincente, è uno strumento che dà visibilità positiva a una città e questo si traduce in una serie di vantaggi importanti per chi la dirige e la sostiene. Tra questi, l’apertura delle porte di salotti importanti, nonché la possibilità (...) di rifarsi un’immagine: da efferati criminali a imprenditori e benefattori» (P. Romani, 2012, pp. 7-8).

¹⁹ Sul tema, fondamentale è il contributo di Rocco Sciarone (1998), che si richiama alla definizione di capitale sociale elaborata da James Coleman.

L'auspicio conclusivo è che il sistema-calcio italiano si doti di infrastrutture normative più forti, ma ancor prima di una più robusta consapevolezza e capacità cognitiva²⁰, perché è dalla comprensione della gravità del problema che scaturiscono le politiche di contrasto più efficienti.

Bibliografia

- Augé Marc (2016), *Football. Il calcio come fenomeno religioso*, Edb, Milano.
- Catino Maurizio (2018), *Colletti bianchi e mafie. Le relazioni pericolose nell'economia del Nord Italia*, in *Stato e mercato*, XXXVIII, 1, pp. 148-188.
- Commissione parlamentare antimafia (2006), *Relazione conclusiva di minoranza*, Tipografia del Senato, Roma.
- Commissione parlamentare antimafia (2016), *Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito*, Stabilimenti tipografici Carlo Colombo, Roma.
- Commissione parlamentare antimafia (2017), *Relazione su mafia e calcio*, Stabilimenti tipografici Carlo Colombo, Roma.
- Corriere della Sera*, 17 aprile 2019.
- Cross (2019), *Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia – Parte 2*, in collaborazione con Polis Lombardia, Milano.
- Dalla Chiesa Nando (1976), *Il potere mafioso. Economia e ideologia*, Mazzotta, Milano.
- Dalla Chiesa Nando (2010), *La convergenza. Mafia e politica nella Seconda Repubblica*, Melampo, Milano.
- Dalla Chiesa Nando (2014), *L'impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale*, Cavallotti University Press, Milano.
- Dalla Chiesa Nando (2016), *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino.
- Dalla Chiesa Nando e Panzarasa Martina (2012), *Buccinasco. La 'ndrangheta al Nord*, Einaudi, Torino.
- Dalla Chiesa Nando e Cabras Federica (2019), *Rosso mafia. La 'ndrangheta a Reggio Emilia*, Bompiani, Milano.
- Direzione nazionale antimafia (2006), *Relazione annuale 1° luglio 2005 – 30 giugno 2006*, Roma, pubblicata nel dicembre 2006.
- Direzione nazionale antimafia (2008), *Relazione annuale 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008*, Roma, pubblicata nel dicembre 2008.

²⁰ Sottolinea la Commissione parlamentare antimafia (2017, p. 33): «L'incapacità di riconoscere le modalità dell'agire mafioso, sempre meno violente e sempre più mimetizzate nelle migliori realtà civili ed economiche, non è un'eccezione ma rappresenta oggi il maggiore e più diffuso fattore di debolezza di moltissimi soggetti pubblici, amministrativi e imprenditoriali».

- Direzione nazionale antimafia (2010), *Relazione annuale 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010*, Roma, pubblicata nel dicembre 2010.
- Direzione nazionale antimafia (2012), *Relazione annuale 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012*, Roma, pubblicata nel dicembre 2012.
- Direzione nazionale antimafia (2016), *Relazione annuale 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015*, Roma, pubblicata nel febbraio 2016.
- Donna Niccolò, Blasetti Cristina e Cammino Guglielmo (2018), a cura di, *Figc – Bilancio integrato 2017*, Federazione italiana giuoco calcio, Roma.
- Ferrari Sara (2013), *La Nazionale di calcio fra iconicità e usi politici*, in *M@gm@*, XI, n. 1, online.
- Gambetta Diego (1992), *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Einaudi, Torino.
- Il Sole 24 ORE*, 1 marzo 2017.
- Kuper Simon (2008), *Calcio e potere*, Isbn Edizioni, Milano.
- La Spina Antonio (2015), *Riconoscere le organizzazioni mafiose, oggi: neo-formazione, trasformazione, espansione e repressione in prospettiva comparata*, in Marco Santoro (a cura di), *Riconoscere le mafie. Cosa sono, come funzionano, come si muovono*, il Mulino, Bologna.
- Massari Monica (2001), *La criminalità mafiosa nell'Italia centro-settentrionale*, in Stefano Beccucci – Monica Massari (a cura di), *Mafie nostre, mafie loro. Criminalità organizzata italiana e straniera nel Centro-Nord*, Edizioni di Comunità, Torino.
- Paoli Letizia (2001), *Mafia: un modello universale di crimine organizzato?*, in *Rassegna italiana di sociologia*, XLII, 4, pp. 579-608.
- Pezzino Paolo (1993), *La mafia siciliana come «industria della violenza». Caratteri storici ed elementi di continuità*, in *Dei Delitti e delle Pene*, I, 2, pp. 67-79.
- Romani Pierpaolo (2012), *Calcio criminale*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Ruggiero Vincenzo (1996), *Economie sporche. L'impresa criminale in Europa*, Bollati Boringhieri, Torino.
- Santino Umberto (1995), *La mafia interpretata. Dilemmi, stereotipi, paradigmi*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- Stoppino Mario (2001), *Potere e teoria politica*, Giuffrè, Milano.
- Sciarrone Rocco (1998), *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Donzelli, Roma.
- Sciarrone Rocco (2006), *Mafia e potere: processi di legittimazione e costruzione del consenso*, in *Stato e mercato*, XXVI, 3, pp. 369-402.
- Sciarrone Rocco (2014), *Tra Sud e Nord. Le mafie nelle aree non tradizionali*, in Rocco Sciarrone (a cura di), *Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti locali*, Donzelli, Roma.
- Taylor Ian (1969), *Hooligans: soccer's resistance movement*, New Society, Londra.
- Tribunale di Catania (2014), *Sentenza n. 4305/2014*, proc. n. 11536/07 Rgnr.
- Tribunale di Roma (2018), *Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali a carico di P. Luca + 15*, proc. n. 25278/17 Rgnr.
- Tribunale di Torino (2018), *Sentenza 30 giugno 2017*, proc. n. 10270/09 Rgnr-Dda.

C'e' un anno bello da trascorrere... cosa nostra e il calcio a Palermo

Vincenzo Scalia
University of Winchester, UK

Abstract: *In questo contributo, si analizzeranno i rapporti tra Cosa Nostra, in particolare della famiglia dei Lo Piccolo, e l'Unione Sportiva Palermo, così come sono emersi nel corso dell'inchiesta Face Off, condotta dalla magistratura palermitana nel 2008, e che portò all'arresto di alcuni esponenti di spicco del mondo delle professioni e del calcio. Alcuni degli arrestati più in vista in seguito diventarono collaboratori di giustizia.*

L'inchiesta mostra una mafia che non ha ancora realizzato il salto di qualità, che non ha colto le potenzialità dall'ingresso diretto nel mondo del calcio, ma che continua a privilegiare la sua vocazione di powersyndicate ed enterprisesyndicate. Il lavoro si avvarrà dell'utilizzo di queste ultime categorie teoriche, forgiate da Alan Blok, ma anche del concetto di capitale sociale così come lo ha elaborato Rocco Sciarrone in relazione alla criminalità organizzata.

Parole chiave: *Calcio Cosa Nostra Palermo Territorio Controllo*

1. Introduzione

Gli interessi della criminalità organizzata nel mondo dello sport, in particolare nel calcio, si articolano potenzialmente in una molteplicità di direzioni: scommesse clandestine, bagarinaggio, riciclaggio di danaro sporco, ingaggi, proprietà delle società sportive, estorsioni. Tra i casi più famosi dei rapporti tra calcio e criminalità organizzata, si potrebbe citare la morte del calciatore colombiano Andres Escobar, ucciso nel 1994 per un presunto giro di scommesse clandestine (<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/07/03/dodici-proiettili-grazie-per-il-gol.html>).

Nel caso di Cosa Nostra, vale a dire la criminalità organizzata siciliana, non si è mai registrato un interesse diretto nell'ambito sportivo, né, specificamente, nel mondo del calcio. Si ricorda l'omicidio del presidente della S.S.C. Palermo, nonché imprenditore, Roberto Parisi, avvenuto il 23 febbraio 1985, per una vicenda di estorsione, non collegata al calcio, per la quale in seguito venne tirato in ballo il funzionario del SISDE

Bruno Contrada (<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/07/16/parisi-ho-stima-di-contrada.html>).

Questo lavoro verterà sulla prima, e finora unica, inchiesta giudiziaria che ha accertato e approfondito i rapporti tra Cosa Nostra e l'U.S. Palermo agli inizi degli anni 2000. Attraverso un'analisi dell'inchiesta 226/07 RNGNR, verranno messi in luce i rapporti tra Cosa Nostra, allora controllata dal boss latitante Salvatore L. P. e da suo figlio Sandro, in seguito arrestati il 5 novembre 2007. In particolare, spiccheranno le figure di Marcello T., legale dei L.P., anche lui in seguito tratto in arresto e diventato poco dopo collaboratore di giustizia, e di Giovanni P., responsabile del settore giovanile dell'US Palermo. I due avevano costituito un sodalizio attivo nella rappresentanza dei calciatori. Inoltre, MT, curava alcuni interessi immobiliari del clan mafioso nel Nordest [RNGNR, 227/2007, pag.151]. Dall'inchiesta giudiziaria così come traspare dall'ordinanza, e in particolare dalle attività dei due suddetti, emergono alcuni aspetti rilevanti sulle attività svolte da Cosa Nostra in relazione alle attività calcistiche dell'US. Innanzitutto, Cosa Nostra si connota come un vero e proprio *power syndicate*, secondo la definizione di Alan Block (1983), ovvero un'organizzazione dedicata al controllo illegale del territorio. Non esercita quindi un controllo diretto sulle attività della US Palermo, bensì un ruolo di intermediazione parassitaria e violenta. In secondo luogo, emergerà l'articolazione di due distinte tipologie di intermediazione: la prima è quella dell'intermediazione *per* la mafia, vale a dire l'utilizzo delle pratiche di *protezione violenta* (R. Catanzaro, 1987), ovvero di forme di estorsione mascherate da protezione allo scopo di assicurare sia ai membri di Cosa Nostra che a loro sodali la possibilità di ottenere commesse e appalti nell'ambito di attività legate all'US Palermo. Si tratta della realizzazione del nuovo stadio, dell'ottenimento di tagliandi per assistere agli incontri di calcio del sodalizio rosanero, dei lavori di manutenzione del campo di allenamento, dei subappalti relativi alla realizzazione del Centro Commerciale *Conca d'Oro* da parte dell'allora proprietario dell'US Palermo, Maurizio Zamparini. La seconda attività consiste nell'intermediazione *della* mafia, ovvero l'intervento intimidatorio di Cosa Nostra a vantaggio di attori che gravitano nella propria orbita, come Marcello T. e Giovanni P., nella sfera della procura dei calciatori. Un altro aspetto che emergerà riguarda quella che potremmo definire come razionalità mafiosa, ovvero un insieme di regole, pratiche e consue-

tudini che danno per scontato sia la presenza di una mediazione da parte dell’organizzazione criminale, sia la normalità del ricorso alla violenza verbale ed effettiva qualora l’intermediazione non venga riconosciuta.

Infine, emergerà l’esistenza di una relativa complementarità tra Cosa Nostra da una parte e i mondi legali del calcio e delle professioni dall’altra. Più che di zone grigie (R. Sciarrone, 2011), mondi legali e illegali cooperano, confliggono, convivono come parte di uno stesso contesto (V. Ruggiero, 1996) e sono lungi dall’essere conflittuali. Si proverà a riflettere sulla differenza di attività tra organizzazioni criminali, e sulle ragioni che orientano tali scelte.

I miei più sentiti ringraziamenti vanno a Salvo Palazzolo, che mi ha fornito il materiale necessario a svolgere questo lavoro.

1. È uno studiato...I ntermediazione per la Mafia

I pentiti Nuccio, Franzese e Bonaccorso, con le loro dichiarazioni, qualificano i rapporti di Cosa Nostra con l’US Palermo, nonché gli interessi dell’organizzazione. In primo luogo, ci troviamo di fronte ad una richiesta di una vera e propria tassa, consistente nell’elargizione di biglietti per assistere agli incontri di calcio interni da parte del sodalizio calcistico rosanero:

Non so da chi il GENOVA andasse a prendere questi biglietti ne con chi avesse rapporti. Posso però dire che si trattava di una dazione obbligatoria per la società del Palermo-Calcio perché lo stadio ricade nel territorio di competenza delle famiglie di San Lorenzo e Resuttana.

[RNGNR207, pp.329].

Questa dichiarazione del collaboratore Antonino N., delinea una cornice rispetto al tipo di attività che Cosa Nostra svolge in relazione al calcio: si tratta dell’affermazione del controllo del territorio, della richiesta di legittimazione della propria signoria territoriale, come un vero e proprio *power syndicate* che esercita illegalmente il proprio potere sulla città di Palermo, e, in quanto tale, deve riscuotere il balzello su di una attività di richiamo, come quella calcistica. In particolare, merita di essere posto in risalto il doppio livello attraverso il quale Cosa Nostra tende a manifestare il proprio dominio. I biglietti vanno distribuiti ai membri di tutte le cosche, a sottolineare il controllo uniforme su tutto il territorio

palermitano da parte dell'organizzazione mafiosa. Tuttavia, la raccolta e la distribuzione è di competenza delle famiglie sul cui territorio ricade lo stadio comunale, che esercitano il controllo della loro porzione col consenso delle altre famiglie, alle quali però viene riconosciuta la prerogativa di usufruire dei tagliandi, come riconoscimento dell'appartenenza al medesimo sodalizio criminale.

Cosa Nostra, rispetto al calcio, privilegia dunque l'aspetto *politico*, vale a dire quello legato al controllo del territorio, piuttosto che quello *economico*, per esempio legato a riciclaggio dei proventi delle attività illecite o alle scommesse clandestine. Sarebbe importante comprendere le ragioni di questa scelta da parte della mafia palermitana. Una ragione potrebbe essere legata al fatto che questi settori, in particolare quelli del bagarinaggio e delle scommesse, sono da anni appannaggio della camorra (<http://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2007/1sem2007.pdf>), e Cosa Nostra non disporrebbe della forza per fare concorrenza ad un altro attore dell'economia illegale. Questo aspetto potrebbe intrecciarsi ad un secondo, vale a dire ai rapporti di forza tra le diverse organizzazioni criminali. Sottoposta alla continua azione repressiva delle forze dell'ordine, Cosa Nostra non è riuscita a rimpolpare le schiere in modo da ritagliarsi delle fette di mercato negli interstizi illegali del business calcistico. Per quanto a Palermo la manovalanza del bagarinaggio e della raccolta delle scommesse clandestine continui ad essere di origine locale (<http://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/1sem2017.pdf>), il raggio di queste attività non si espande al di fuori della Sicilia. Un'altra ragione potrebbe riguardare l'assenza di *know how* del settore da parte degli esponenti mafiosi. Palermo è stata a lungo marginale rispetto al contesto calcistico, e il quindicennio di massimo splendore raggiunto dalla squadra palermitana tra il 2002 e il 2017 è dovuto all'iniziativa di un imprenditore di origine friulana, che ha scelto di investire nel capoluogo siciliano per interessi personali. Questo aspetto potrebbe avere comportato la scelta da parte dei mafiosi di non investire in un settore di cui dispongono informazioni scarse e all'interno del quale possono avvalersi di conoscenze marginali.

Rispetto al calcio, dunque, Cosa Nostra continuerebbe a privilegiare le modalità di intervento "tradizionali". L'organizzazione pretende una tangente di 50.000 euro per la realizzazione dei lavori di rifacimento del campo di allenamento della squadra, situato a Boccadifalco in una zona

lontana da quella dello stadio. Tuttavia, dal momento che la sede del sodalizio *rosanero* è situata nel territorio delle famiglie di Resuttana e San Lorenzo, il tributo mafioso è appannaggio delle famiglie che controllano questi territori (RNGNR 227/2007, pag.307).

Se da un lato l'organizzazione criminale dispone della forza militare e del radicamento locale necessario a inglobare gli attori esterni all'interno della propria orbita, dall'altro lato cerca l'intermediazione di figure collaterali, ma non direttamente coinvolti nelle attività criminali, che dispongono di risorse relazionali che possano fare da ponte con la società "ufficiale". A tal proposito, risulta illuminante la dichiarazione del collaboratore di giustizia Antonino N. (RNGNR 227/2007, pag.332):

...Essendo Marcello T. una persona pulita, era facile, avvicinare, per dire, un consigliere della società del Palermo. Una cosa se ci vado io, nullafacente e ignorante, una cosa se ci andava uno pulito e studiato, che fa l'avvocato...

Attraverso l'avvocato Marcello T., che spesso opera insieme a Giovanni P., responsabile del settore giovanile dell'allora sodalizio *rosanero*, è possibile richiedere il pagamento del pizzo, ovvero la tassa che sancisce la signoria territoriale di Cosa Nostra. Inoltre, l'organizzazione, può avanzare richieste rispetto ai lavori di manutenzione del campo di allenamento della US Palermo, nonché avanzare pretese per ditte da essa controllate o gravitanti nella sua orbita, in previsione della costruzione del nuovo stadio o del centro commerciale da parte dell'allora patron Zamparini. Si tratta di una vera e propria intermediazione *per* la mafia, quella che viene richiesta a questi attori. Il loro status giuridico, i loro contatti, le loro professionalità, si rivelano vantaggiosi per la criminalità organizzata in due direzioni: oltre a permettere agli interlocutori di non risalire ai vertici dell'organizzazione, in quanto si rapportano con figure professionali ben inseriti nella società ufficiale, consentono ai mafiosi anche di crearsi un appiglio nel mondo imprenditoriale e professionale. In questo modo, l'attenzione della polizia e della magistratura viene, quantomeno a breve termine, deviata, in quanto le relazioni che affiorano si configurano come normali relazioni lavorative tra imprenditori e professionisti. Gli attori legali, però, possono anche essere utilizzati, ancora una volta non direttamente, per altri scopi. Ad esempio, si chiedono a Marcello T. gli elenchi

dei giudici di Cassazione con l'obiettivo di intimidire uno dei magistrati in procinto di emettere una sentenza sfavorevole nei confronti del clan L.P. (RNGNR 227/2007, pag.330). Marcello T. si connota per agire come un vero e proprio intermediario dell'organizzazione criminale. In quanto portatore di conoscenze specifiche, che riguardano il mondo calcistico e la sfera giuridico-giudiziaria, rappresenta una risorsa che Cosa Nostra utilizza sia per presidiare gli interessi che gravitano attorno all'US Palermo, sia per ottenere informazioni che possano agevolarla sul piano penale. Se da un lato è vero che Marcello T. funge da intermediario *per* conto della mafia, e fornisce all'organizzazione informazioni cruciali, dall'altro lato il suo agire è imperniato sul possesso di alcuni saperi e alcune specifiche risorse relazionali. Marcello T. non è affiliato a Cosa Nostra, e le sue attività professionali sono diversificate: come avvocato, si occupa anche di casi che non riguardano l'associazione; come procuratore calcistico, come vedremo nella prossima sezione, svolge un'attività perfettamente legale e autorizzata. Questo aspetto risulta rilevante ai fini dello studio delle mafie, in quanto rivela la struttura proteiforme delle reti criminali odierne, che sostituisce sempre più l'organizzazione mafiosa "pesante" dei decenni precedenti (V. Scalia, 2016). Cosa Nostra, dalle risultanze di questa vicenda giudiziaria, non appare interessata a penetrare in maniera organica in una sfera lucrativa come quella del business calcistico, che pure in questi anni ha notevolmente allargato i margini di profitto e si è intrecciato a molteplici scandali finanziari (M. Bellinazzo, 2018). La priorità della mafia palermitana sembra essere ancora il controllo del territorio, l'esercizio della protezione violenta, da portare avanti senza alcuna strategia unitaria, attraverso un rigido rispetto delle articolazioni territoriali, che scavalca la comune appartenenza alla stessa organizzazione criminale. A questo proposito risulta emblematica la vicenda relativa alle pressioni esercitate da Salvatore M., boss mafioso appartenente a un altro mandamento rispetto ai L. P., in favore di alcuni giocatori nei confronti degli allenatori della prima squadra e della "Primavera", attraverso altri dirigenti della società:

ha consumato a tutti... indegno... indegno! [...] merda... di persona... che e' quello!... solo con il culo degli altri ha giocato... che comunella (inc.)... e ti ricordi quando partiva in aereo e se lo portava Giova'!

[RNGNR 227/2007, pp.440-441].

Marcello T. apostrofa duramente Salvatore M., che pure è un membro prominente di Cosa Nostra, per il suo comportamento. All'origine di questo risentimento si pone la scelta da parte di Salvatore M. di utilizzare canali propri per interessi affini, se non concorrenti, a quelli del legale e di Giovanni P., responsabile del settore giovanile del Palermo e suo sodale nelle intermediazioni calcistiche.

Dal contesto in esame trapela una mafia frammentata, che si muove in ordine sparso, senza coordinazione, che da un lato cerca di costruirsi dei ponti col mondo legale, dall'altro presenta una competizione interna negli stessi ambiti. Quanto questo aspetto sia la conseguenza di limiti culturali, che fanno spiccare il ruolo di *power syndicate*, o quanto siano la conseguenza della mancanza di una struttura unitaria seguita allo smantellamento della cupola (<http://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2007/1sem2007.pdf>), costituisce una riflessione che necessiterebbe essere approfondita e supportata attraverso altro materiale. In ogni caso, la struttura di presidio sul territorio sviluppata da Cosa Nostra, continua a possedere una forza intrinseca rilevante. La forza militare, la sua capacità intimidatrice, possono rivelarsi delle risorse cruciali per gli attori legali che intendono avvalersi dell'intermediazione mafiosa per ottenere delle rendite di posizione all'interno dei loro ambiti di azione. Si tratta di quella che definiamo come intermediazione *della* mafia, di cui discutiamo nella sezione successiva.

2. *Ma chi ti conosce...? L'intermediazione della mafia*

Come notano altri autori (R. Catanzaro, 1987, cit.; A. Block, 1983, cit.), l'agire mafioso non può prescindere da una posizione di forza da parte delle organizzazioni criminali, che si concreta col controllo violento del territorio, e con l'imposizione della propria "sovranità" nelle porzioni di territorio su cui ricadono gli interessi mafiosi. Si tratta di una complementarità di interessi tra attori che operano nella stessa arena e trovano conveniente collaborare, secondo modalità che possono essere definite come a geometria variabile, secondo la durata temporale. (V. Ruggiero, 1996). Nel caso che stiamo analizzando, vale a dire quello di Marcello T. quest'ultimo si avvale della potenza militare della forza militare della mafia, che, a sua volta, usufruisce della sua reputazione di persona "pulita", vale a dire incensurata ed esterna alla criminalità organizzata.

Nei dialoghi con Rino F., allora direttore sportivo del Palermo, emerge l'esistenza di un rapporto di collaborazione tra le due parti in merito ai calciatori di cui Marcello T. è procuratore, grazie alle segnalazioni di Giovanni P., responsabile del settore giovanile. Il direttore sportivo appare consapevole del fatto che Marcello T. e Giovanni P. siano inseriti all'interno di un reticolo affaristico-mafioso, come mostrano alcune sue affermazioni:

...Un mese fa ero licenziato per colpa tua e di Giovanni P...A Giovanni P. l'ho tenuto a lavorare...

[RNGNR 227/2007, pp.358-361]

Rino F. si riferisce ad alcune lettere anonime giunte all'amministratore delegato della società, Rinaldo S., in cui si metteva in rilievo il legame tra Marcello T. e Giovanni P. da un lato e Rino F. dall'altro, sottolineando la consapevolezza da parte di quest'ultimo che si tratta di personaggi in odore di mafia. Il direttore sportivo mostra una certa consapevolezza nei dialoghi quando ricorda ad Marcello T.:

...Mi sembra di averti dato a mio modo dei vantaggi...

[RNGNR 227/07, pp.364].

Dall'altro lato, però, Rino F. appare rivendicare una propria autonomia, uno status professionale, che è completamente diverso, se non addirittura confliggente, con quella che potremmo definire come *razionalità mafiosa*. Non a caso i due vengono alle mani allo stadio davanti a tutti [RNGNR 227/207, p.344]. Di fronte alle continue pressioni di Marcello T., Rino F. passa gradualmente dagli inviti alla prudenza (*...li bisogna andare a fondo...stai attento che è roba noiosa, stai buono...* pp.349, RNGNR 227/20007) ad un atteggiamento ostile e denigratorio nei confronti dell'avvocato/procuratore:

...non sei capace...non sai fare il tuo lavoro...la devi smettere...ogni volta che mi chiami c'è sempre qualcosa che non va...

[RNGNR 227/07, pp.377-79]

Marcello T., da parte sua, oppone un agire improntato alla prevaricazione e alle minacce. Dapprima si rivolge a Rino F., in modo allusivo e arrogante:

*...ti faccio capire chi sono...chi non sono...quest'anno ti capirò meglio...
te lo posso assicurare...*

[RNGNR 227/2007, pag. 352]

...ma chi ti conosce? Ma chi ti ha incontrato mai...

[RNGNR 227/2007, pag. 379]

In seguito, Marcello T. si rivolge a Antonio S. in modo esplicitamente minaccioso, secondo modalità mafiose, che presagiscono l'atto intimidatorio che avrà luogo nei confronti di Rino F. Le minacce fanno seguito al rifiuto da parte di Antonio S. di iscrivere i calciatori rappresentati da Marcello T. alla scuola calcio:

Lo sai cosa è l'inferno? Niente, Antonio....non ti preoccupare...ci abbiamo tempo...c'è un anno, un anno bello lungo da trascorrere. Io so solo una cosa, che da palermitano è da 37 anni che vivo in questa città. Tu quanto è che vivi qua? Quanto è...?!...

[RNGNR 227/2007, pag. 382-384]

Marcello T. pretende di operare nell'arena delle intermediazioni calcistiche, una cornice (E. Goffmann, 1969) che si regge evidentemente non soltanto sulle regole della concorrenza del mercato, ma anche su specifiche pratiche e consuetudini che presuppongono il rispetto di regole informali e l'adesione a codici specifici. Rino F., per quanto da un lato appare disposto a spendersi in favore di Marcello T. ("ti ho aiutato tantissimo") sembrerebbe, dall'altro lato, richiamare quest'ultimo al rispetto di questo impianto di regole e consuetudini, sia quando lo consiglia ("situazione noiosa"), sia quando lo accusa di incompetenza ("non sai lavorare"). Marcello T. ribatte opponendo a lui e a ad Antonio S. la razionalità mafiosa, vale a dire una modalità di agire e di rappresentarsi la realtà fondata su due capisaldi. Il primo è quello del rispetto delle regole e delle consuetudini che vigono nel contesto locale, come nel caso della domanda retorica che Marcello T. rivolge ad Antonio S. ("da quanto è che vivi qua"?). Per quanto la US Palermo rappresenti, all'epoca (2006), un club militante nelle posizioni di vertice del massimo campionato italiano, che deve quindi interagire in contesti più ampi, la città di Palermo rimane un'enclave dove vigono ancora delle regole diverse dalle altre realtà. In particolare, si tratta di fare valere la supremazia di attori che fanno riferimento al network mafioso. Il mancato riconoscimento delle

ragioni locali, innesca le minacce e le sanzioni conseguenti, ovvero il secondo caposaldo della razionalità mafiosa messa in scena da Marcello T. La giustificazione per questi atteggiamenti prevaricatori, viene fatta risalire da Marcello T. al mancato accoglimento delle sue richieste, considerato come una vera e propria mancanza di rispetto:

Allora in questo caso, siccome l'educazione non ha pagato mi devo difendere da voi...perché siete pezzi di m...vi comportate male...

[RNGNR 227/2007, pag. 385]

La conseguenza delle minacce non si fa attendere. Il 22 dicembre 2006, un paio di settimane dopo che questa conversazione è stata intercettata, Rino F., nella sua abitazione di Cesena, riceve un pacco. All'interno del plico, è contenuta una testa di capretto mozzata. L'intermediazione *della* mafia, sia indotta che richiesta, si connota per una protezione violenta che si prefigge di creare posizioni di vantaggio agli attori che gravitano nell'orbita del network mafioso, ovvero, quella galassia di attori legali e illegali che condivide codici e modus operandi imperniati sulla violenza. Tale modus operandi, nonché la razionalità che lo sorregge, riescono tuttavia ad inserirsi in contesti loro estranei, sia per ragioni funzionali che per la forza dell'intimidazione. La successiva evoluzione dei fatti lo dimostra.

All'inizio del 2007, Rino F. accoglie la richiesta di Marcello T., agevolando l'iscrizione di Giovanni P. al corso di direttore sportivo. L'avvocato/procuratore, nel corso di un colloquio col suo sodale, attribuisce questa svolta nel comportamento di Rino F. all'episodio intimidatorio di cui è stato vittima:

...se uno si fa rispettare si fa rispettare, non c'è bisogno di una telefonata...l'atteggiamento a volte è più importante di tutte le altre cose pertanto il rispetto te lo meriti...te lo meriti nel contesto in generale...RF è ridimensionato...

[RNGNR 2227/2007, pp.395-397]

Addirittura, prospetta un'altra intimidazione nei confronti di Rinaldo S., amministratore delegato della US Palermo, che continua a mostrarsi recalcitrante nei suoi confronti:

...Forse Rinaldo S. vuole mangiare pure lui l'agnello (RISATA)...

[RNGNR 227/2007, pag.404]

Dalle intercettazioni si appela l'interiorizzazione, da parte di Marcello T., della razionalità mafiosa: le interazioni con gli altri soggetti presuppongono il "rispetto" delle sue ragioni, in virtù della sua appartenenza al network mafioso che Rino F. conosce, dal momento che non ha alcuna difficoltà ad erogare i tagliandi per assistere alle partite all'organizzazione mafiosa, è *consapevole del fatto che* Giovanni P. sia organico al giro mafioso, nonché della costante intermediazione che Marcello T. svolge per conto di Cosa Nostra in merito ai lavori per il nuovo stadio e per il centro commerciale che l'allora presidente della US Palermo si appresta a costruire. Rino F., tuttavia, sembra commettere l'errore di fermarsi all'intermediazione *per* la mafia, considerando l'organizzazione criminale come un interlocutore da collocare nella sfera specifica degli appalti. L'intermediazione *della* mafia rappresenta la seconda articolazione del rapporto tra mafia e mondo legale, e si manifesta sotto forme implicite, come Marcello T. che all'inizio dà per scontato che Rino F. aprirà un dialogo privilegiato con lui nel campo della rappresentanza dei calciatori, o esplicite, come nel caso delle minacce. La sottovalutazione di questo aspetto da parte di Rino F. ha la conseguenza di scatenare la reazione di MT, che si rivolge alla mafia per fare valere le sue ragioni.

Dall'altro lato, però, bisogna analizzare anche l'atteggiamento di Rino F. rispetto all'intimidazione subita. Se è vero che il direttore sportivo del club rosanero si reca immediatamente presso il commissariato di polizia della sua città di residenza a formalizzare una denuncia relativa alla minaccia ricevuta, dall'altro lato il dirigente non fornisce alle forze dell'ordine nessun particolare che possa circostanziare il contesto all'interno del quale si è prodotta l'intimidazione. Si tratta probabilmente di una scelta funzionale, non tanto dettata dalla paura, dato che Rino F. stesso si reca presso la polizia per denunciare il fatto. Probabilmente il dirigente sportivo è consapevole del fatto che dovrebbe spiegare agli investigatori dei suoi rapporti con Marcello T. e Giovanni P., nonché dei tagliandi per assistere alla partita elargiti alla famiglia Lo Piccolo. La razionalità mafiosa, quindi, può essere inglobata anche all'interno della sfera calcistica, in nome di cointeressenze di diverso livello.

I rapporti tra Cosa Nostra e US Palermo, tuttavia, sono destinati ad avere vita breve dopo questi episodi. Il 5 settembre del 2007 vengono tratti in arresto Salvatore e Sandro L.P., capi del mandamento di Resuttana. L'azione delle forze dell'ordine getta nello scompiglio i diversi

soggetti del network. Affiorano i legami di Giovanni P. coi boss mafiosi. Rino F. lascia, nel settembre 2008, l'incarico di direttore sportivo e la US Palermo. La proprietà, sull'onda dell'arresto, ha deciso di intervenire in prima persona, chiudendo tutti i canali di interazione con Marcello T. e con Giovanni P., che è stato pure licenziato dalla società. Invano cerca attraverso l'amministratore delegato Rinaldo S. un colloquio con il proprietario, Maurizio Zamparini, per chiarire la sua posizione [RNGNR 227/2007, pag.410]. Anche lo stesso Marcello T., che pure aveva marciato in stretta alleanza con Giovanni P., cerca di liberarsi da questa partnership ingombrante:

...Purtroppo questi qua hanno messo la museruola a tutti noi altri... Giovanni, senti a me...la tua situazione ha creato un freno a tutti...purtroppo a Palermo...stai bene, è comodo...ma si muore a Palermo...

[RNGNR 227/2007, pag.412].

Il consiglio suona come un invito all'ex sodale a sgomberare il campo, in quanto Marcello T., che aveva già scoperto delle cimici nel suo scooter [RNGNR 227/2007, pag.350], teme che il cerchio si chiuda attorno a lui. La conclusione della vicenda rivelerà quanto fossero fondati i timori dell'avvocato/procuratore: 4 mesi dopo questa intercettazione, il 5 settembre 2008, Marcello T. sarà tratto in arresto, e deciderà, poco tempo dopo, di diventare lui stesso collaboratore di giustizia. Ancora una volta, affiora come i rapporti tra la sfera calcistica e la criminalità organizzata, quantomeno nel caso della mafia palermitana, non denotino una configurazione strutturale: se da un lato la relazione viene portata avanti dal clan mafioso che ai tempi gli inquirenti ritenevano egemone, dall'altro lato riguarda quasi esclusivamente soltanto il medesimo clan, e il mandamento che ricade sotto il suo controllo. Addirittura, come abbiamo visto, Salvatore M., un altro mafioso, percorre una strada autonoma, in rotta di collisione con Marcello T. e Giovanni P. e col clan mafioso a cui fanno riferimento. Si tratta quindi di rapporti specifici, frammentari, non regolati in modo collegiale. Non si riscontra da parte di Cosa Nostra nessuna strategia a lungo termine per controllare le attività legate al calcio. L'organizzazione si limita agli appalti, all'ottenimento di tagliandi come forma di riconoscimento della signoria territoriale, all'intermediazione per conto di alcuni procuratori e calciatori. Tali attività, per quanto po-

ggino su di una rete articolata tra mondi legali e illegali, in cui calciatori, avvocati, dirigenti sportivi sono coinvolti, non è sufficientemente radicata, tanto che basta un'indagine sufficientemente accurata da parte delle forze dell'ordine per smantellarla.

Conclusioni

Il calcio, limitatamente alla realtà palermitana, non sembra rivestire un ruolo centrale negli interessi di Cosa Nostra. L'organizzazione continua a muoversi secondo modalità più "tradizionali" il controllo del territorio, il riconoscimento della propria signoria territoriale attraverso l'esercizio della protezione violenta, l'intermediazione, i lavori edili. Ci si trova di fronte ad un vero e proprio *power syndicate*, che fa valere la sua forza organizzativa e la sua potenza militare sul territorio in cui insiste. Un ruolo prevalentemente *politico*, se riferito all'uso della forza, che fa leva anche su risorse di tipo *culturale* a sentire le parole di Marcello T. ad Antonio S. (*da quanto tempo vivi qui?*), quindi che presuppone l'adesione a comportamenti, codici e regole che corrispondano a specifiche aspettative locali.

L'imprinting politico-culturale dell'agire mafioso, da quanto abbiamo visto in questo lavoro, sembra costituire un limite intrinseco allo sviluppo della criminalità organizzata nei confronti di nuovi contesti. A questo riguardo, il problema principale è rappresentato dal carattere violento e territoriale dell'organizzazione. Nella vicenda di Rino F. e Marcello T., se il primo accetta di buon grado di regalare i tagliandi al mandamento mafioso in cui ricadeva lo stadio comunale, in quanto riconosce l'utilità della mafia nel controllo del territorio, viceversa avoca a sé la competenza professionale nella sfera dell'intermediazione calcistica, fino al punto di dire ad Marcello T. di essere un incompetente, trascurandone i legami con Cosa Nostra. Rino F. ha commesso due gravi errori di valutazione: oltre ad avere accettato il ruolo della mafia nella gestione degli affari relativi alla US Palermo, ha ritenuto che fosse possibile relegarla a questi ambiti, non comprendendo fino in fondo i rischi contenuti nell'accettare di interloquire con la criminalità organizzata.

La peculiarità cruciale della *razionalità mafiosa* è proprio quella dell'utilizzo della *prevaricazione* e della violenza come risorse che sottendono gli scambi con gli altri attori. Sia i mafiosi, sia gli attori che gravi-

tano nella loro orbita, danno per scontato che le loro richieste vengano esaudite per via del radicamento territoriale e della forza militare dell'organizzazione. Le mafie, per espandersi, hanno bisogno che qualcuno della società legale riconosca loro qualche forma di legittimità. Inoltre, se per gli attori legali la durata dell'interazione è *limitata, e si verifica in condizioni di parità tra i contraenti per i componenti del network mafioso* si tratta di un riconoscimento a lungo termine della loro supremazia. Quest'ultimo aspetto, appunto, rappresenta il limite all'espansione mafiosa in ambito calcistico. Innanzitutto, a livello territoriale, il business calcistico si svolge anche al di fuori dei confini della Sicilia, per cui i mafiosi e i loro sodali non possono assumere un ruolo dominante all'interno di questo ambito. Inoltre, si tratta di un contesto diverso da quello in cui i mafiosi si trovano ad operare. La compravendita di società calcistiche, di calciatori, la gestione di una società, presuppone il possesso di relazioni, conoscenze, e risorse specifiche, completamente diverse da quelle richieste per operare negli ambiti tradizionalmente interessati dall'agire mafioso: si tratta di una mancanza di *know how* che non si può colmare con le intimidazioni e le minacce. In secondo luogo, la costante azione repressiva delle forze dell'ordine degli ultimi 30 anni, ha disarticolato la struttura di comando centralizzata che caratterizzava la mafia siciliana, smantellando la *Commissione* e frammentando l'azione delle diverse *famiglie* mafiose. Finché altre inchieste, per esempio possibili accertamenti giudiziari sul ruolo delle organizzazioni criminali nell'elusione dei diritti televisivi (pensiamo innanzitutto alla contraffazione dei codici contraffatti delle Pay TV) non verranno a provare il contrario...

Bibliografia

- Bellinazzo Marco (2018), *La fine del calcio italiano*, Feltrinelli, Milano.
- Block Alan (1983), *East Side, West Side. Organizing crime in New York City, 1930-1950*. Trenton, NJ: Transaction.
- Catanzaro Raimondo (1987), *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Liviana, Padova.
- Goffmann Erving (1969), *Modelli di interazione*, Il Mulino, Bologna.
- Procura della Repubblica di Palermo. RNGNR 22772007 *Richiesta di Emissione di Custodia Cautelare*.
- Ruggiero Vincenzo (1996), *Economie sporche*, Bollati Boringhieri, Torino.

Scalia Vincenzo (2016), *Le filiere mafiose. Criminalità organizzata, rapporti di produzione, antimafia*. Roma: Ediesse.

Sciarrone Rocco (2001), *Mafie vecchie, mafie nuove*, Donzelli, Roma.

Sciarrone Rocco, a cura di, 2011, *Alleanze nell'ombra*, Donzelli, Roma.

<http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2007/1sem2007.pdf> consultato il 28/7/2019

<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/07/16/parsi-ho-stima-di-contrada.html> consultato il 29/7/2019

<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1994/07/03/dodici-proiettili-grazie-per-il-gol.html>) consultato il 6/8/2019

(<http://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/1sem2017.pdf> consultato il 6/8/2019

Occhi sulla palla. Un'esplorazione degli interessi delle mafie italiane nelle aree grigie dell'industria calcistica

Anna Sergi

Abstract: *Gli interessi dei clan mafiosi italiani nel mondo del calcio a livello nazionale e locale sono stati al centro di vari scandali e oggetto di indagine negli ultimi anni. Questo lavoro vuole presentare dei casi studio di reti illecite di mafia nel calcio a livello nazionale, regionale e locale, partendo da dati pubblici e dalle risultanze di indagini antimafia. Questo lavoro si prefigge di esplorare e descrivere la normalizzazione dei comportamenti corruttivi / collusivi nel mondo del calcio e il modo in cui i diversi interessi convergono in aree grigie di legalità / illegalità in cui anche le mafie prosperano in questo settore. I risultati di questa ricerca dimostrano che alcuni clan mafiosi cercano di sfruttare, e lo fanno con successo, la loro speciale sovranità territoriale in alcune zone dell'Italia e il loro pervasivo sfruttamento dei legami sociali per accedere al mondo del calcio a diversi livelli e attraverso diverse reti ai limiti della legalità.*

Parole chiave: *calcio; mafia; camorra; 'ndrangheta; crimine organizzato*

1. Introduzione

Il calcio può considerarsi lo sport più popolare in Italia, con squadre di livello mondiale che valgono miliardi che emozionano fans in tutto il paese e oltre i confini nazionali. Soprattutto, il calcio modella l'identità collettiva della nazione, essendo pratica sportiva di tipo collettivo e che promuove l'associazionismo dal basso (A. Brown, 2000; F. Cimagalli, 2017).

Nell'ultimo decennio sembra sempre più visibile una certa mancanza di virtuosismo all'interno del settore. L'infiltrazione mafiosa e fenomeni corruttivi sono arrivati a caratterizzare il calcio italiano al punto che la negligenza, la devianza e il comportamento criminale potrebbero diventare la norma. Negli ultimi anni, gli interessi dei clan mafiosi italiani nel mondo del calcio a livello nazionale e locale sono stati al centro di vari scandali e oggetto di indagini.

Questo lavoro parte dall'analisi di indagini antimafia e di fonti pubbliche per presentare dei casi studio su reti illecite di stampo mafioso

nel calcio a livello nazionale, regionale e locale. I dati documentali sono stati arricchiti da interviste a pubblici ministeri, sostituti procuratori antimafia a Catania, Catanzaro, Reggio Calabria, Torino e Roma, per completare l'analisi. Questo lavoro si prefigge di esplorare e descrivere alcuni comportamenti corruttivi / collusivi nel mondo del calcio e il modo in cui i diversi interessi convergono in *aree grigie* di legalità / illegalità in cui anche le mafie prosperano. I risultati di questa ricerca dimostrano che alcuni clan mafiosi mirano a sfruttare la loro speciale sovranità territoriale in alcune zone dell'Italia e il loro pervasivo sfruttamento dei legami sociali per accedere al mondo del calcio a diversi livelli e attraverso diverse reti ai limiti della legalità.

2. Contesto e territorio: la natura del potere mafioso

I crimini di mafia attirano l'attenzione del pubblico per diverse ragioni: la mafia, come organizzazione caratterizzata dalla ritualità e dalla segretezza, è considerata un argomento avvincente per una serie di motivi legati principalmente, ma non solo, a cinema e letteratura americani (A.Sergi, 2017; J. Dickie, 2013; F. Allum, 2013). Quando l'attrattiva della mafia incontra il fascino del gioco del calcio, ovviamente l'attenzione del pubblico è ancora più alta.

Prima di esplorare gli interessi delle mafie nel mondo del calcio, è necessaria una breve disamina della natura del potere mafioso all'interno dei confini nazionali e nei contesti locali. C'è, infatti, nella nascita, nella crescita, e anche nel declino dei gruppi mafiosi, un legame necessario non solo con il territorio fisico di riferimento, ma anche con le risorse sociali, politiche e umane in questo territorio.

Il potere della mafia è stato descritto come una sovranità territoriale (L. Paoli, 2003), ma tale sovranità è polimorfa, a seconda del gruppo criminale e delle circostanze storiche e sociali. La sovranità territoriale dei gruppi mafiosi in Italia si è spesso tradotta in un controllo violento del territorio (inteso in senso fisico e geografico), grazie alla disponibilità di armi e all'esercizio di un potere quasi militare. Di recente, tuttavia, indagini e processi di mafia, per esempio il processo per Mafia Capitale a Roma o i processi contro le mafie al nord e al centro del paese (Processo Aemilia o Processo Infinito), hanno rimesso in discussione sia il concetto di territorio che il concetto di controllo: quando si parla di territorio e

sovranità mafiosa si fa anche fare riferimento allo spazio *virtuale* delle istituzioni laddove il controllo si può raggiungere anche attraverso la corruzione sistemica (N. Dalla Chiesa, 2015).

Come ricorda il codice penale nell’articolo 416-bis (associazione a delinquere di stampo mafioso) uno degli elementi del metodo mafioso è il potere intimidatorio che deriva dall’esistenza stessa e dalla reputazione del gruppo, alla ricerca di consenso. Il consenso, in un contesto mafioso, non si misura solo come approvazione consapevole o addirittura volontaria di alcuni comportamenti (illegali / illeciti / condannabili), ma soprattutto coesistenza con, e normalizzazione di, quei comportamenti. Una preliminare e fondamentale distinzione, a questo proposito, deve essere fatta tra territori in cui la presenza è radicata fisicamente e socialmente, e riconosciuta come tale (territori *tradizionali* o *originali* aree della mafia) e territori di migrazione mafiosa (*aree non tradizionali* o *derivate*).

Più denso è il rapporto tra pratiche sociali e comportamenti criminali più possiamo identificare e aspettarci – una situazione in cui i gruppi che praticano illeciti diventino anche attori di governo. La *governance* mafiosa, nei territori tradizionali, è “lo spazio in cui la pubblica amministrazione, le istituzioni private e i clan criminali coesistono e decidono su questioni politiche” secondo i loro interessi personali e particolaristici e attraverso funzioni sovrapposte sul territorio (A. Sergi, 2015, p. 65). Il prestigio sociale di una famiglia mafiosa, inteso come reputazione a livello locale, rafforza il successo criminale del clan. Nel sovrapporre la *res publica* agli interessi privati, il potere delle mafie diventa banale e prevedibile, in quanto sostanzialmente normalizzato da pratiche corruttive sistematiche e non transitorie per i benefici di una minoranza oligarchica che svolge anche altre attività criminali.

C’è tuttavia un altro aspetto - la ricchezza finanziaria - che è tanto importante quanto la *governance* per capire come funziona il potere della mafia. Il denaro derivante da attività criminali è investito anche in attività semi-legali o del tutto legali, dunque modificando gli assetti del territorio e della sua *salute* finanziaria. La ricchezza finanziaria, sia per motivi di riciclaggio che per motivi di reinvestimento, è l’essenza della mobilità mafiosa (A. Sergi e A. Lavorgna, 2016; F. Varese, 2011). La ricerca del profitto è una delle caratteristiche essenziali di ogni definizione di crimine organizzato; è l’obiettivo di qualsiasi gruppo di criminalità organizzata (Transcrime, 2015).

In questo senso, quindi, il potere della mafia si equipara a forme più opportunistiche del crimine. È proprio la relazione di un gruppo con il territorio parte della differenza tra un gruppo mafioso e un gruppo di criminalità organizzata *semplice* (ex articolo 416 del codice penale, associazione a delinquere). Il gruppo mafioso usa il territorio tra intimidazioni, paura e reputazione criminale, sia per attività illecite che per attività *rispettabili*, incluse quelle orientate all'accumulazione di profitti. Ecco perché nei territori non tradizionali è difficile riconoscere il potere mafioso, dal momento che il rapporto col territorio non è sicuramente lo stesso e si manifesta principalmente con l'attenzione alle attività economiche (N. Praticò, 2014).

Nei territori tradizionali, l'investimento delle mafie nel calcio si legherà all'accumulo del consenso, così come altre pratiche della vita sociale, come la vita politica o l'andare in chiesa. In territori non tradizionali dove le mafie investono il denaro in cerca di altro profitto, il calcio rientrerà in tale ricerca, pur non escludendo che possa portare un incremento del riconoscimento sociale. In altre parole, mentre nei territori tradizionali investire nel calcio significa innanzitutto investire nel rapporto con la comunità locale, nei territori non tradizionali, investire nel calcio è un mezzo per raggiungere altri obiettivi, come benefici finanziari o avallo politico, perché la relazione con le comunità locali, almeno all'inizio, potrebbe non essere ancora cementata o non cementarsi mai.

Un'altra distinzione può farsi tra pratiche di basso livello e di alto livello nel mondo del calcio. A un basso livello gli interessi mafiosi sono, ad esempio, l'appoggio dei giocatori dilettanti all'inizio della loro carriera. Ad un alto livello troviamo professionisti e imprenditori, *match-fixing* e riciclaggio di denaro. Tra questi due poli ci sono molte altre pratiche intermedie, che, considerate insieme, fanno parte di un sistema in cui diversi gradi di corruzione diventano la chiave per l'accesso all'industria calcistica. Non tutte queste pratiche possono essere descritte in questo lavoro, che procederà invece a discutere esempi di interessi mafiosi sia nei contesti calcistici nazionali che in quelli locali.

3. Gli interessi delle mafie nel calcio nazionale

Gli scandali nel mondo del calcio in Italia sono frequenti (A. Di Ronco e A. Lavorgna, 2015), e risuonano nelle percezioni pubbliche a

causa dell'importanza del calcio come sport nazionale italiano. Negli scandali nazionali la complicazione spesso sta nel differenziare i sistemi di corruzione *semplice* dai sistemi di corruzione mafiosa: sistemi di corruzione semplice e sistemi di corruzione mafiosa nel calcio, quando portano a scandali di risonanza nazionale, tendono a essere visti come facce della stessa medaglia (A. Testa e A. Sergi, 2018).

Come notato dai pubblici ministeri in Operazione Last Best¹ nel 2010-2011, comunemente nota come *Scommessopoli* o *Calcio-Scommesse*:

“Sono così grandi l’attenzione, l’entusiasmo e la fiducia nelle partite di calcio per la loro dimensione di socialità, e così grandi sono gli interessi economici che li circondano, che l’alterazione delle partite è percepita, nel bene o nel male, come non meno importante di fenomeni di corruzione in politica o nella pubblica amministrazione. Danneggia, a causa dell’ingiusto accumulo di ricchezza, un numero enorme di individui: non solo lo Stato e squadre di calcio, ma milioni di fan che si sentono delusi e traditi”.

A livello nazionale, gli interessi dei clan mafiosi nel mondo del calcio vanno dall’avvicinamento di personaggi (giocatori) *famosi*, agli affari di società intorno all’industria calcistica, dal truccare di partite, al riciclaggio di denaro e alle generali strategie di networking sociale e finanziario (A. Testa e A. Sergi, 2018; A. Di Ronco e A. Lavorgna, 2015).

Esempio del primo gruppo – l’avvicinamento di personaggi famosi - sono gli eventi riguardanti il caso di Vincenzo Iaquinta – ex campione del mondo 2006 e giocatore nella Juventus – che, nell’ottobre 2018, è stato condannato a 2 anni di carcere per reati legati all’irregolare custodia di armi da fuoco. Parte di un processo più ampio, sull’onda di Operazione Aemilia², che dal 2015 ha portato allo smantellamento di clan ‘ndranghetistici operanti tra l’Emilia Romagna e la Calabria, la vicenda di Iaquinta segue la condanna di suo padre considerato intraneo al sodalizio mafioso³. Tale la relazione tra padre e figlio da far supporre

¹ Operazione Last Bet, N. 3628/10 R.G.N.R Procura della Repubblica in Cremona

² Operazione Aemilia, Proc. Pen. n. 8846/2015/10 R.N.R./Mod. 21DDA (proc. pen. no. 20604/2010 R.G.N.R. Mod. 21DDA) n. 17375/11 R.G. GIP, (n. Richiesta di rinvio a giudizio) e n. 8338/2015 R.G. G.I.P. (n. Avviso Fissazione Udiienza Preliminare) – Si veda anche sito dedicato Cf. <http://www.processoemilia.com/>

³ Si veda https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/07/18/news/_iaquinta_con-

ai giudici che il giocatore avrebbe agito soltanto per aiutare il padre; un caso, questo, che ben rappresenta la pericolosità di certe prossimità al mondo del calcio da parte di individui vicini agli interessi dei clan.

Il secondo gruppo – in riferimento agli interessi finanziari del mondo del calcio – può esplorarsi con vari esempi. Nel maggio 2016 i procuratori distrettuali Antimafia di Napoli hanno arrestato 10 persone per aver truccato due partite (e provato a truccarne altre due) nella serie B nazionale (seconda divisione) durante il campionato 2013-2014. Tra gli arrestati c'erano membri vicini al crimine organizzato, in particolare un giocatore del Genoa, che era nipote di un noto boss di Secondigliano, anch'egli coinvolto nella frode. Il caso ruotava attorno a partite giocate in Campania dove un clan camorrista (Vanella Grassi, di Secondigliano, Napoli) aveva investito somme cospicue nelle partite Modena-Avellino e Avellino-Reggina. Il denaro serviva a corrompere i giocatori e fissare i risultati così da poter vendere le scommesse. Quattro giocatori, sotto indagine con l'accusa di *concorso esterno in associazione mafiosa*, avrebbero agito come mediatori per il boss, tentando di influenzare gli altri giocatori e distribuire i profitti. Un Procuratore Nazionale Antimafia intervistato sul caso ha ricordato che è tutto collegato: “i profitti sono ovviamente legati alle scommesse. Più scommettono più possono aumentare i profitti e più possono reinvestire questi profitti nel traffico di droga per esempio”.

Gli interessi nel calcio, quando sono coinvolti i campionati nazionali, sono ovviamente collegati con gli ingenti guadagni legati a varie opportunità commerciali, sia come opportunità di investimento che come opportunità di riciclaggio (R. Cantona e G. Di Feo, 2012). Nel 2014, il Giudice per le indagini preliminari a Milano nell'ambito dell'Operazione Rinnovamento⁴ ha confermato l'arresto di 59 persone per mafia e reati collegati, come traffico di armi, corruzione, estorsione, traffico di stupefacenti, collegati a uno dei più potenti clan di 'ndrangheta della città di Reggio Calabria e attivo a Milano (clan Libri-De Stefano-Tegano). Un'indagine partita da una rete di traffici di stupefacenti tra Santo Domingo e la Bulgaria, attraverso Milano, attività di riciclaggio di denaro

dannato_ma_non_mafioso_il_padre_si_-231487255/https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/07/18/news/_iaquinta_condannato_ma_non_mafioso_il_padre_si_-231487255/

⁴Operazione Rinnovamento – proc. pen. no. 3748/13 RG GIP - Tribunale di Milano

in Svizzera e investimenti a Hong Kong e Dubai, si è poi anche soffermata sul tentativo del clan di infiltrarsi nei servizi di catering allo stadio San Siro di Milano (Stadio Giuseppe Meazza) tra il 2014 e il 2015. La figura centrale dell'indagine, l'imprenditore Cristiano S. è stato condannato (2 anni e 6 mesi di reclusione) per corruzione di un carabiniere (per soli 1000 euro) per il contratto di catering dello stadio. Questa storia va molto oltre gli interessi della mafia nel calcio. Da una parte, si conferma come il potere mafioso attecchisca laddove circola molto denaro e laddove il business diventa strategico in quanto inserito in reti sociali e professionali precise. Dall'altra parte, si nota come queste reti sociali e professionali nell'industria del calcio rimangano particolarmente ristrette nei suoi nodi cruciali a livello nazionale, nonostante la vastità dell'industria.

L'esistenza di una *area grigia* nel calcio coinvolge interessi politici, economici e anche mafiosi. Come notato dal presidente Marco Di Lello della Commissione Mafia e Sport in seno alla Commissione Antimafia, il fatto che ci siano relazioni confuse tra gestori di club e ultrà o affiliati di clan mafiosi per scopi illeciti e dirigenti, comporta anche responsabilità morali. Il riferimento è qui al caso ultimo della Juventus, durante l'operazione *Alto Piemonte*⁵, attivata tra 2016 e 2017. Secondo le intercettazioni e i file dell'indagine, un membro della famiglia Dominello, legata al clan Pesce-Bellocchio di Rosarno, in Calabria, riuscì a contattare, tramite gli ultrà i dirigenti della squadra per agire da mediatori per il gruppo mafioso promettendo ordine nello stadio tra gli ultrà e gli altri fan in cambio di biglietti da rivendere in *bagarinaggio*' a prezzi più alti. Il caso è di ovvio interesse nazionale e internazionale, in quanto, come ricordato da Di Lello, la "Juventus si può considerare patrimonio nazionale"⁶.

4. Gli interessi delle mafie nel calcio locale

L'interesse dei gruppi mafiosi nel calcio a livello locale è una manifestazione del potere mafioso tanto quanto qualsiasi altro interesse che i clan nutrono a livello locale. Come detto prima, le mafie

⁵ Operazione Alto Piemonte - Procura di Torino, Proc. Pen. No. 10270/09 RGNR DDA

⁶ Si veda <https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/02/07/ndrangheta-e-ultras-juventus-di-lello-societa-e-in-una-zona-grigia-valutiamo-se-ascoltare-i-dirigenti/3374198/>

mantengono la necessità di sviluppare e mantenere con il loro territorio di origine un rapporto intenso mirato al prestigio e al controllo, diretto e indiretto. Il potere dei gruppi mafiosi è un potere dal basso, il che significa che anche quando si tratta di calcio, il controllo del locale può influenzare poi il nazionale. Come visto sul nazionale, anche a livello locale, l'infiltrazione mafiosa è legata alle opportunità commerciali oltre a essere una questione di controllo/prestigio del/sul territorio. Gli eventi riguardanti l'Operazione *I Treni del Gol*⁷ a Catania, sono un interessante esempio di sistemi di corruzione che si intrecciano a una serie di interessi di clan mafiosi appartenenti a cosa nostra. Un primo momento di questa indagine nel 2015 ha individuato un'organizzazione illegale volta alla frode calcistica che coinvolse anche l'ex presidente del Catania F.C., manager, allenatori e giocatori dentro e fuori dalla Sicilia. La frode riguardava un sistematico tentativo di truccare almeno sei partite del campionato di Serie B nella stagione 2014/2015. Il presidente del Catania F.C. (Antonino P.) fu intercettato mentre assicurava che avrebbe "vinto il campionato di Serie B" poiché ha "imparato come funziona". La FIGC, che nel 2015 ha giudicato il caso separatamente dai tribunali penali, non lascia spazio a dubbi:

“È proprio il linguaggio criptico utilizzato che appare sintomatico dei comportamenti di criminalità organizzata, di quel mondo in mezzo che non avrebbe mai dovuto penetrare e contaminare l'ambiente sportivo, che - dobbiamo ripeterlo - si basa invece su valori di correttezza e onestà. Dobbiamo osservare con rammarico che, nonostante gli eventi ciclici di comportamenti illeciti nello sport, mai prima d'ora il sistema è apparso così vulnerabile. Senza l'intervento della giustizia penale le sole regolamentazioni sportive sarebbero inadeguate a reprimere o prevenire comportamenti criminali di tale intensità”.

Mentre il sistema di corruzione dietro il campionato ha scosso i fan e preoccupato le autorità, la seconda parte della stessa operazione, nel 2016, ha portato a ulteriori arresti e coinvolto individui con chiari legami con uno dei principali clan della città, il clan Santapaola. Secondo i pubblici ministeri, il clan è stato attratto da possibilità di truccare partite

⁷ Operazione “I Treni del Gol”, Proc. Pen. No. 5559/2015 - Procura della Repubblica di Catania

e entrare nel circolo delle scommesse illegali principalmente come mezzo per riciclare denaro e per solidificare alcuni rapporti nell’ambiente urbano catanese. Infatti, come notato nel rapporto della Commissione Antimafia del 2016 sui giochi leciti e illeciti (S. Vaccari, 2016) gli interessi delle organizzazioni mafiose nel mondo del calcio non si limitano solo al *match-fixing* e alle scommesse illegali, ma sono un utile trampolino per acquisire consenso economico e finanziario in vista di elezioni. È soprattutto il calcio nei campionati inferiori ad attirare i clan, in quanto consente loro di rafforzare i legami con il territorio e, in particolare, con imprenditori locali a cui si può imporre il pizzo con sponsorizzazioni alla squadra di calcio locale o attraverso altri modi di sostegno finanziario alle attività finanziarie della squadra.

In breve dunque, gli interessi mafiosi nelle squadre locali consentono di attivare attività di lucro collaterali, come le partite truccate e le scommesse illegali, e di stabilire altresì, relazioni con i network, economici e sociali, che popolano l’universo attorno a partite e squadre. Questo è sicuramente visibile sia in città come Catania, sia nei villaggi più piccoli, dove le relazioni sono ancora più strette e ruoli, funzioni e interessi spesso si sovrappongono.

Per esemplificare ancora il rapporto tra mafia e calcio nel locale, possiamo notare come, in più di un’occasione, club di calcio locali siano stati confiscati come beni delle mafie. È il caso, ad esempio, della Rosarnese (Rosarno, Calabria), dell’Interpiana (Cittanova, Calabria) e del Sapri Calcio (Sapri, Campania). In particolare, queste tre squadre hanno in comune lo stesso clan, il clan Pesce della zona di Rosarno - uno dei clan più ricchi e potenti della piana di Gioia Tauro. La conferma che A.C. Rosarno (Rosarnese) fosse un’azienda della famiglia mafiosa arrivò durante le operazioni All Clean⁸ and All Inside⁹ dal 2011. Giuseppina P., testimone di giustizia e figlia del capo dell’omonimo clan, ha confermato l’ipotesi dei procuratori antimafia su come vari membri della sua famiglia fossero stati coinvolti nella gestione della squadra, a volte anche come

⁸ Operazione All Clean, 21 April 2011, Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri - Decreto di sequestro n. 91/2011 R.G.M.P. della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria

⁹ Operazione All Inside, Proc. Pen. 4302/06 RGNR DDA Reggio Calabria, Fermo di Indiziati di Delitto e Sequestro Preventivo in via d’urgenza, Trascrizione del colloquio del 25.01.2007 (RIT 2431/06 DDA) (vds. all. nr.309 Vol.2) – page 316

giocatori, nel corso degli anni. Marcello P., ad esempio, fu manager sia dell'A.C. Rosarno e del Sapri Calcio nel 2005: entrambe le squadre furono appunto confiscate nel 2011 (P. Romani, 2012).

Ancora nel 2011, i pubblici ministeri antimafia hanno richiesto la confisca della squadra di calcio Interpiana di Cittanova, che insieme al Sapri Calcio giocava nella Serie D e che era diventato il nuovo investimento di Francesco P. dopo l'A.C. Rosarno. L'ordinanza del tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato che le due squadre (Interpiana e Rosarno AC) erano simili: "imprese infiltrate dalla mafia in cui la gestione economica e / o tecnica è - o potrebbe essere - lasciata a individui *puliti*, mentre le scelte strategiche sono fatte in accordo con il mafioso o direttamente da lui".

Nelle intercettazioni dell'Operazione All Inside si vede come il calcio fosse un elemento cruciale per mantenere la posizione sociale del clan Pesce sul territorio. Il calcio è per il clan Pesce un modo per essere visibilmente presente nello spazio sociale locale, uno strumento per stabilire nuove partnership con gli attori commerciali locali e un modo ripulire il denaro del clan e mantenere una certa reputazione sul territorio.

5. Considerazioni finali

I gruppi mafiosi non necessariamente indirizzano i loro interessi verso un determinato settore, come, ad esempio, l'industria calcistica; la loro infiltrazione in molti settori può essere opportunistica e funzionale sia all'acquisizione e al mantenimento di controllo del territorio, sia allo sviluppo di una rete di guadagni e di socializzazione, che potrà ovviamente poi servire per accedere a circoli politici e di pubblica amministrazione. La tipica vittimizzazione mafiosa, attraverso intimidazione, estorsione, corruzione ed esercizio abusivo del potere, si dispiega ovviamente anche nelle interazioni col mondo del calcio.

Sia a livello nazionale che a livello locale il calcio è un business redditizio non solo direttamente, ma anche per tutte le attività satellite che lo compongono, per esempio le scommesse (legali e non). In questo senso, non solo il calcio è un investimento sicuro per i clan, ma è anche un investimento lucrativo. Inoltre, il mondo del calcio in Italia soffre già di un reiterato malfunzionamento dovuto a corruzione, comportamenti non etici e pratiche scorrette di tipo anche non mafioso (A. Testa e A. Sergi,

2018). Gli attuali sistemi di corruzione nel mondo del calcio si mescolano con interessi mafiosi in quanto i clan di mafie sono imprenditori, e gli attori dell'industria calcistica trovano nei clan mafiosi partner disponibili e con disponibilità monetaria. In breve, i due mondi - l'industria del calcio e la mafia - si incontrano quando condividono interessi e vantaggi reciproci, legati tanto al prestigio sociale che lo sport può portare quanto a interessi economici. Certamente, come sempre quando si tratta di sistemi complessi, la colpa non può essere attribuita solo alla mafia *malvagia* che corrompe e infetta un mondo altrimenti pulito: è piuttosto un interesse reciproco nel camminare l'uno verso l'altro, il che rende difficile assegnare responsabilità e comprendere fino in fondo la natura di relazioni *pericolose*.

Nel calcio, gli occhi dovrebbero sempre rimanere sulla palla, per così dire, anche se il valore sociale dello sport, la sua cruciale natura associativa, e il valore identitario che gli si attribuisce, a livello sia locale che nazionale, passano spesso in secondo piano, rispetto a quelli che sono giochi di potere e meccanismi di corruzione, resi facili dalla circolazione di denaro.

È certamente necessario garantire maggiore cura e trasparenza riguardo all'enorme quantità di denaro che l'industria calcistica attira. La FIFA e gli organismi nazionali - come ad esempio la FIGC in Italia - devono sovrintendere alle transazioni per l'acquisto e la vendita di squadre e giocatori, prendere accordi per le scommesse legali e garantire la responsabilità nei sistemi di sponsorizzazione. Ma organismi come la FIFA e la FIGC devono sviluppare conoscenze specialistiche e integrare antidoti contro corruzione e malaffare, mantenendo al contempo il controllo e il potere disciplinare sull'industria.

Il campo di calcio è un luogo di incontro per interessi e persone diverse. È uno spazio per gli affari, ma anche per l'intrattenimento. La leadership di tali settori richiede integrità, dedizione e volontà di lavorare per molti, non per arricchire pochi.

Bibliografia

- Allum Felia (2013), *Godfathers, Dark Glasses, and Pasta: Discussing British Perceptions of Italian Mafias*, in *Sicurezza e scienze sociali* 1, 3, pp. 51-68.
- Brown Adam (2000), *European football and the European union: Governance, participation and social cohesion — towards a policy research agenda*, in *Soccer & Society*, 1, 2, pp. 129-150.
- Cantona Raffaele, Di Feo Giuseppe (2012), *Soccer clan: Perché il calcio è diventato lo sport più amato dalle mafie*, BUR, Milano.
- Cimagalli Folco (2017), *Lo sport come motore di inclusione sociale: la rete del "calcio solidale" a Roma*, in *Culture e Studi del Sociale*, 2, 1, pp. 31-42.
- Dalla Chiesa Nando (2015), *A proposito di Mafia Capitale. Alcuni Problemi Teorici*, in *CROSS. Rivista di Studi e Ricerche sulla Criminalità Organizzata*. 1, 2, pp. 1-15.
- Di Ronco Anna e Lavorgna Anita (2015), *Fair play? Not so much: corruption in the Italian soccer*, in *Trends in Organized Crime* 18, 3, pp. 176-195.
- Dickie John (2013), *Mafia Republic: Italy's Criminal Curse. Cosa Nostra, 'ndrangheta and camorra from 1946 to the present*, Sceptre, London.
- Paoli Letizia (2003), *Mafia brotherhoods: organized crime, Italian style*, Oxford University Press, New York.
- Pratticò Natina (2014), *La mafia al nord. Dal negazionismo alla presa di coscienza dell'esistenza del fenomeno nelle forme della colonizzazione e delocalizzazione*, in *Questione Giustizia*, pp. 207-221.
- Romani Pierpaolo (2012), *Coppola e Pallone: calcio e criminalità*, in Ciconte E., Forgiione F. and Sales I. (a cura di), *Atlante delle Mafie. Volume 1*. Soveria Mannelli, Rubbettino.
- Sergi Anna (2017), *From Mafia to Organised Crime: a Comparative Analysis of Policing Models*, Palgrave Macmillan, London & New York.
- Sergi Anna (2015), *Mafia and politics as concurrent governance actors. Revisiting political power and crime in Southern Italy*, in Van Duyn PC, Maljević A, Antonopoulos GA, et al. (a cura di), *The relativity of wrongdoing: Corruption, organised crime, fraud and money laundering in perspective*, Wolf Legal Publishers, Oisterwijk.
- Sergi Anna e Lavorgna Anita (2016), *'Ndrangheta. The glocal dimensions of the most powerful Italian mafia*, Palgrave Macmillan, London, New York.
- Testa Alberto e Sergi Anna (2018), *Corruption, Mafia Power and Italian Soccer*, Routledge, London.
- TRANSCRIME (2015), *From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organised Crime in Europe* in: Commission E. (a cura di), *Organised Crime Portfolio*. http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/03/OCP_Executive-Summary.pdf
- Vaccari Stefano (2016), *Relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito. Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie*

e sulle altre associazioni criminali anche straniere. Roma: Camera dei Deputati & Senato della Repubblica - XVII Legislatura.

Varese Federico (2011), *Mafias on the move : how organized crime conquers new territories*, Princeton University Press, Princeton, N.J. ; Woodstock.

Ripensare organizzazione criminali e calcio attraverso le tifoserie organizzate: il caso di Roma

Elisa Pettiti

Abstract: *In un Paese dove il calcio non è solo passione ma anche business, appare affascinante esplorare la natura e gli scopi dei rapporti tra criminalità organizzata e tifoserie organizzate.*

L'elaborato propone una ricognizione della letteratura italiana e anglosassone sulle tifoserie organizzate per poi restringersi al contesto di Roma e di "Mafia Capitale", al fine di analizzare i rapporti instauratisi tra il "Mondo di Mezzo" e il "Mondo di Sotto" attraverso l'ambiente dello stadio e ricostruiti dalle inchieste giudiziarie condotte negli ultimi anni. Le conclusioni vorrebbero suggerire una rilettura delle relazioni tra criminalità organizzata e calcio, vedendo negli intrecci al suo interno non solo un possibile "campo" di elezione di specifiche forme di criminalità, ma anche un punto di osservazione privilegiato per comprendere la configurazione e il funzionamento di organizzazioni criminali "atipiche".

Parole chiave: *calcio; criminalità organizzata; tifoserie organizzate; Mafia Capitale.*

1. Introduzione¹

Il calcio, come sport, si presta a una molteplicità di punti di vista: tra gli altri, può essere descritto in termini di *interpretazione* da parte dei soggetti che popolano il variegato mondo dello stadio, "la scena in cui settimanalmente si svolge un dramma" (A. Dal Lago, 2001, p. 87). Dal punto di vista sociologico, quello privilegiato ai fini del presente contributo, la categoria di spettatori più interessante è quella dei tifosi organizzati, che si dispongono nelle curve degli stadi seguendo un rituale preciso che imita gli schemi del gioco in campo, ma che talvolta va oltre, sfociando in violenza non sempre fine a se stessa. Le tifoserie organizzate, infatti, non rappresentano una semplice manifestazione di fedeltà alla

¹ Il contributo è tratto dall'elaborato finale presentato dalla stessa autrice per il corso "Mafie e corruzione" della Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" di Torino, coordinato dal professor Rocco Sciarrone, Università degli Studi di Torino (anno accademico 2014/2015). L'elaborato, in quella sede, è stato supervisionato dal professor Vittorio Martone, Università di Napoli Federico II.

squadra e passione per lo sport, ma possono nutrire interessi di natura economica non sempre leciti.

In questa sede, si intende ricostruire i legami tra tifoserie organizzate e criminalità, anche di stampo mafioso, soffermandosi sul contesto della città di Roma. Dopo una breve disamina della letteratura sulle tifoserie organizzate (sezione 2), concentrandosi sull'evoluzione di quelle italiane (2.1) per comprendere le condizioni che hanno favorito le infiltrazioni mafiose (2.2), la sezione 3 si focalizza sul contesto romano, descrivendo il rapporto tra "Mafia Capitale" e gli ultrà (3.1) come ricostruito dalle indagini degli inquirenti. Le conclusioni (4) intendono offrire una rilettura delle relazioni tra criminalità organizzata e calcio, vedendo in quest'ultimo non solo un possibile campo di elezione di specifiche forme di criminalità, ma anche un punto di osservazione da valorizzare per comprendere il funzionamento di organizzazioni criminali "atipiche".

2. Tifoserie organizzate: hooligans e ultrà

Le tifoserie organizzate incarnano la principale espressione del "rapporto con la violenza" di cui il calcio è per natura intriso (N. Porro, 2008, p. 81).

La principale letteratura sull'argomento, di matrice anglosassone, riguarda le nozioni di *hooligans* e di *hooliganism*. *Hooligan*, impiegato dall'Ottocento per indicare una persona coinvolta in episodi violenti o criminali, ha assunto negli anni Sessanta del Novecento una connotazione più specificamente legata al mondo calcistico britannico. Per questo l'*hooliganism* è anche stato etichettato come la "malattia inglese" ("*English Disease*", cfr. P. T. Leeson *et al.*, 2012, p. 215), sebbene alcuni autori ne abbiano proposto una rilettura in chiave di "fenomeno mondiale" (E. Dunning, 2000).

Gli *hooligans*, tipicamente giovani maschi appartenenti alla *working-class* britannica o disoccupati, non sempre ricorrono a forme estreme di violenza fisica verso i tifosi della squadra avversaria, nonostante siano avvenuti gravi episodi – anche mortali² – che hanno generato allarme sociale. Da qui emerge il legame tra le modalità di azione degli

² Emblematica la tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles, avvenuta nel maggio 1985, dove trentanove Italiani persero la vita, travolti dalla carica aggressiva dei tifosi del Liverpool.

hooligans e la ritualità di cui il calcio è intrinsecamente impregnato, senza sottovalutare la pericolosità per la sicurezza e la necessità di un’azione repressiva.

La costruzione dell’identità collettiva *hooligan* in termini di una distinzione tra “loro” e “gli altri” (R. Spaaij, 2008, p. 372) spiega il ricorso alla violenza come modalità di azione e di reputazione, nonché l’estrema fedeltà al gruppo di appartenenza, vissuto come una “comunità” capace di offrire visibilità a persone che non ne godono nella quotidianità della vita di periferia.

La figura dell’*hooligan*, peraltro è spesso sovrapposta a quella dell’ultra, malgrado le differenze concettuali: gli *hooligans* formano le tifoserie calcistiche violente dell’Europa del Nord e della Gran Bretagna, poco strutturate al loro interno e guidate da una logica immanente di conflitto; gli ultra, invece, più strutturati, fanno riferimento ai contesti dell’Italia e dell’America Latina e “tendono a intessere complicate relazioni di alleanza e ostilità con altre tifoserie” (A. Dal Lago, p. 88).

2.1 Le tifoserie organizzate in Italia: caratteristiche ed evoluzione

Una peculiarità delle tifoserie organizzate italiane risiede nella presa di distanza rispetto alla violenza intrinseca dei movimenti *hooligan*, rivendicando come valori fondanti la fedeltà alla squadra calcistica e al gruppo di appartenenza. Ciononostante, nel contesto italiano gli scontri violenti non sono mancati, soprattutto in prossimità degli stadi, facendo registrare negli anni Duemila un incremento degli incidenti, anche mortali³.

Alcune tifoserie organizzate, peraltro, si sono anche fatte portavoce di valori politici, in genere ispirandosi a ideologie di destra e “al prototipo delle bande fasciste o neonaziste”, a loro volta radicati nella gioventù che compone le stesse tifoserie (N. Porro, p. 97).

Il sostrato tratteggiato permette di comprendere più a fondo l’evoluzione delle tifoserie di ultra e la loro particolare vulnerabilità a dinamiche decisamente più ampie. I cambiamenti che hanno interessato le tifoserie organizzate italiane vanno legati a processi decisamente peculiari del panorama italiano che hanno raggiunto il culmine tra gli anni Novanta del

³ Si ricorda, in particolare, la morte dell’ispettore di polizia Filippo Raciti nel febbraio 2007, fuori dallo stadio di Catania, dopo il derby con il Palermo.

Novecento e i primi anni Duemila, con la “crisi di legittimità” (*ibid.* p. 93) che ha riguardato i dirigenti dei *club* calcistici e che ha allentato il loro legame con i tifosi in generale, alimentando il malcontento tra gli esponenti più violenti. Le principali cause di tale deterioramento nei rapporti tra tifosi e dirigenti vanno ricercate nell’acquisizione dei diritti televisivi sulle partite da parte della *pay TV*, nonché nella trasformazione dei *club* calcistici in società per azioni, alcune delle quali quotate in Borsa. Ciò ha obbligato i *club* al rispetto di ferree regole di bilancio, fatto che li ha resi sempre più bramosi di entrate a cui i tifosi non possono contribuire in modo significativo; simultaneamente, le società calcistiche hanno dovuto cercare l’appoggio di investitori plurimilionari e di *sponsor*, senza tuttavia essere risparmiate dalla crisi economica del 2008.

Appare dunque chiaro come il calcio abbia assunto sempre di più i connotati di un *business* più che di una passione domenicale, mosso da interessi commerciali che le tifoserie organizzate hanno cercato di contrastare o, al contrario, di piegare a proprio vantaggio, anche con ricatti ed episodi di estorsione nei confronti delle stesse dirigenze che li hanno “traditi” (cfr. N. Porro, 2008, p. 94). Non bisogna poi dimenticare la crisi che ha investito numerose squadre di Serie B e C, andate incontro a fallimento, e squadre di Serie A, salvate *in extremis*. La vulnerabilità economica della “macchina” calcio emerge da una combinazione di fattori, strutturali e culturali: l’assenza di barriere all’ingresso nel mercato calcistico, le peculiari relazioni tra i vari *stakeholders*, l’esistenza di squilibri di bilancio che aprono la strada al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e una cultura dell’omertà diffusa (cfr. Doc. XXIII, N. 31 della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, pp. 58 s.). Considerate tale vulnerabilità e le caratteristiche delle tifoserie organizzate, ecco che si rintracciano le principali radici di un fenomeno che getta sul calcio l’ombra della criminalità organizzata: le infiltrazioni mafiose nelle tifoserie organizzate.

2.2 Tifoserie organizzate e infiltrazioni mafiose

Il rapporto tra calcio e criminalità organizzata di stampo mafioso può essere ben riassunto attraverso i concetti di *affare*, *consenso* e *potere* (cfr. R. Cantone & G. Di Feo, 2012, p. 2).

La possibilità di fare *business* e quella di ottenere potere si muovono di pari passo tra gli spalti, che offrono opportunità di incontro tra *boss* mafiosi e imprenditori, politici e dirigenti sportivi, intessendo relazioni che talora vengono immortalate dagli stessi *media*. In tal senso, essi rafforzano il *trait d'union* tra affare e potere, offrendo visibilità e prestigio agli esponenti mafiosi che riescono ad avvicinarsi agli ambienti calcistici.

Questi due elementi, infine, danno spazio anche al consenso, che costituisce il fulcro della capacità mafiosa di controllo del territorio e della popolazione. Se la strategia messa in atto fino agli anni Novanta era quella della violenza, del timore, del rispetto a suon di minacce e spari, negli ultimi due decenni le tecniche per il controllo del territorio e di chi vi abita puntano a ottenere il consenso della società civile. In particolare, sono i giovani a costituire il principale *target* del consenso mafioso, facili obiettivi di organizzazioni messe in crisi dalla repressione giudiziaria nei confronti dei *boss* e vivaio di nuove forze da piegare agli obiettivi criminali. Gli *under 26*, peraltro, rappresentano la maggior fetta di quei gruppi di soggetti a cui le mafie guardano con attenzione: gli ultrà.

La rete di rapporti tra le organizzazioni mafiose e le tifoserie organizzate è stata al centro di numerose inchieste giudiziarie, alcune delle quali tuttora in corso, suscitando anche l'attenzione del legislatore: a tal proposito, il documento più rilevante in materia è stato prodotto nel 2017 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Doc. XXIII, N.31). La Commissione ha messo in evidenza “la contaminazione, da parte delle organizzazioni criminali di tipo mafioso delle tifoserie organizzate e, per il tramite di queste, le forme di condizionamento dell'attività delle società sportive professionistiche”, dando vita a una vera e propria “osmosi tra la criminalità organizzata, la criminalità comune e le frange violente del tifo organizzato, nelle quali si annida anche il germe dell'estremismo politico” (p. 11). La tematica si intreccia inevitabilmente con la questione della sicurezza e dell'ordine pubblico negli stadi e al di fuori di essi, tuttavia l'aspetto più interessante si rileva nell'impiego di forme di intimidazione e di controllo del territorio (ossia la “curva”, in questo caso) che riproducono quelle tipicamente mafiose. Secondo la Commissione, la capacità di “presa” delle organizzazioni mafiose nei confronti delle tifoserie è aumentata in virtù della loro composizione sociale, raccogliendo esse un'alta percentuale di pregiudicati e di persone dal passato poco

limpido (p. 12); al contempo, il controllo delle tifoserie si trasforma in uno strumento per ricattare le stesse società calcistiche e per ottenere vantaggi economici (p. 13).

La lettura del rapporto della Commissione suggerisce, peraltro, una tendenza giudiziaria e dell'opinione pubblica a sottovalutare il fenomeno delle contaminazioni mafiose nelle tifoserie organizzate, facilitando l'ingresso nelle curve di soggetti a cui è sufficiente presentarsi come ultrà per esercitare forza intimidatoria, senza dover "spendere il nome del sodalizio mafioso" (p. 14). L'attenzione parlamentare si è poi concentrata su episodi specifici che provano l'esistenza dei legami descritti e che riguardano alcune squadre italiane (Catania, Napoli, Juventus, Genoa, Lazio e Latina), coinvolgendo soprattutto le organizzazioni mafiose "tradizionali", ossia 'ndrangheta, Cosa nostra e camorra. Il presente contributo intende invece focalizzarsi sulle squadre romane, Roma e Lazio, e sul rapporto tra le tifoserie organizzate e "Mafia Capitale".

3. Roma, "Mafia Capitale" e tifoserie organizzate

Il legame tra quella che è stata definita "Mafia Capitale" e le tifoserie organizzate nell'ambiente romano non può essere compreso senza approfondire la natura dell'organizzazione criminale facente capo – come le inchieste giudiziarie hanno rilevato – a Massimo C. e a Salvatore B.. Non può essere compreso nemmeno senza conoscere la peculiare storia criminale della Capitale, dove protagonisti vecchi e nuovi si intrecciano in un connubio dai caratteri inediti anche per le autorità giudiziarie. Gli elementi fondamentali del caso di "Mafia Capitale" si possono riassumere nell'operare in una zona non tradizionalmente soggetta alla presenza di gruppi organizzati mafiosi e, al contempo, nel condensare una elevata molteplicità di soggetti, in una sostanziale "continuità" rispetto al passato criminale della città. "Mafia Capitale" pare inglobare i gruppi criminali autoctoni (in particolare, i clan Fasciani, Senese e Casamonica) e porsi in diretta continuità rispetto alla Banda della Magliana, da cui ha anche ereditato i "collegamenti con ambienti dell'estremismo eversivo neofascista" (da cui lo stesso Massimo C. proviene) (M. Mazzeo, 2015, pp. 32 s.); si aggiungano il contributo delle organizzazioni mafiose tradizionali, nonché quello di esponenti del mondo politico e imprenditoriale, mescolando metodi tipicamente mafiosi con strategie corruttive.

La complessità del panorama criminale romano si riflette sull’importante dibattito a proposito della classificazione della criminalità organizzata romana come mafiosa o meno, questione “innanzitutto giuridica e giudiziaria, ma chiama anche in causa la ricorrente domanda su «che cos’è la mafia»” (V. Mete & R. Sciarrone, 2016, p. 9) e su cosa siano le “nuove mafie”, ossia quelle che operano in territori non tradizionali (V. Martone, 2016, p. 21). Dal punto di vista giudiziario, l’applicazione dell’articolo 416 *bis* del Codice penale alle organizzazioni criminali capitoline era stata tradizionalmente rifiutata, tuttavia l’*Ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di Massimo Carminati e altri* emanata dal Tribunale di Roma nel 2014 ha aperto una breccia nel muro di negazionismo tipicamente sollevato intorno alla possibile presenza di una mafia “originaria” e “originale” (*idem*). Nel settembre 2018, la terza sezione della Corte d’Appello di Roma ha confermato l’applicazione dell’articolo 416 *bis* del Codice penale nei confronti di Massimo C., Salvatore B. e altri sedici imputati (su quarantatré), ribaltando la decisione di primo grado (luglio 2017) che, al contrario, aveva riconosciuto solo l’esistenza di un’associazione a delinquere, limitandosi ad applicare l’articolo 416 del Codice penale (cfr. F. Salvatore, 2018). L’epilogo, quantomeno a livello giudiziario, del processo ha sancito l’esclusione dell’applicazione dell’art. 416 *bis* del Codice penale, riconoscendo l’esistenza di un’associazione a delinquere semplice ex art. 416 (Cassazione penale, Sez. VI, 22 ottobre 2019).

Questa decisione nulla toglie alla peculiarità del fenomeno criminale romano, inedito anche nei suoi rapporti con le tifoserie organizzate

Molto efficacemente, l’operazione che ha condotto al processo contro Massimo C. e gli altri imputati è stata ribattezzata “Mondo di Mezzo”, sottolineando il legame dell’associazione criminale, favorita dalla posizione “di mezzo”, sia con rappresentanti politici o *manager* di enti pubblici economici, alcuni dei quali provenienti dagli ambienti eversivi di destra, sia con la “malavita di strada”, a cui commissionare operazioni di usura, estorsione e spaccio della droga. Nella necessità di reperire questa manovalanza si rintraccia una ragione per coltivare i rapporti con il “Mondo di Sotto”, ossia con i criminali comuni e gli ultrà.

3.1 Il rapporto di “Mafia Capitale” con gli ultrà

Mantenere buoni rapporti con il “Mondo di Sotto” si rivela di vitale

importanza per una organizzazione come quella di “Mafia Capitale”, che, nonostante la capacità di penetrare nel “Mondo di Sopra” e di intessere rapporti vantaggiosi, non perde la necessità di controllare il mercato della droga e, quando utile, di ricorrere a intimidazioni ed estorsioni. Come emerso dalla descrizione degli ambienti ultrà, essi risultano fortemente pervasi dalla presenza di pregiudicati ed esponenti della criminalità comune, catalizzando anche giovani delusi dalla quotidianità. Questo contesto si trasforma in un bacino dove reclutare manovalanza a basso costo per lo svolgimento del “lavoro sporco” e, al contempo, dove estendere il proprio controllo e accrescere il proprio prestigio, spesso con il ricorso a pratiche intimidatorie violente.

Senza offrire un quadro esaustivo delle relazioni accertate, la concreta esistenza di queste pratiche è testimoniata dai rapporti di Massimo C. con Fabrizio P., storico esponente della Curva Nord della Lazio (gli “Irriducibili”), e con Mario C., legato invece alla Roma, che sono finiti sul tavolo degli inquirenti. In particolare, la figura di Fabrizio P. risulta controversa al momento attuale, dopo che l’uomo è stato ucciso nell’agosto 2019 con modalità che lasciano pensare a un’esecuzione in stile mafioso. Gli inquirenti hanno confermato che “era l’uomo di connessione fra l’estrema destra, criminalità romana, gruppi albanesi e camorra”, oltre che il “co-fondatore del primo gruppo ultras italiano a unire la ‘passione sopra le righe’ alla politica e ai business illeciti, da tempo terreno fertile per le attività mafiose” (V. Bisbiglia, 2019), creando una rete di *merchandising* dei prodotti della Lazio. Il nome di Fabrizio P. era da tempo noto agli inquirenti romani, essendo legato alla cosiddetta “scalata alla Lazio”: nel 2005, come ricorda la Commissione parlamentare antimafia nel rapporto già citato, “un gruppo delinquenziale riconducibile alla camorra dei casalesi aveva tentato di acquistare un pacchetto significativo delle quote azionarie della Lazio Calcio, attraverso il riciclaggio di denaro di provenienza illecita” (p. 2). In questo contesto, Fabrizio P. venne denunciato dal Presidente della squadra Claudio Lotito per agguattaggio e tentata estorsione, in quanto orchestratore di azioni violente e intimidatorie verso Lotito e la sua famiglia per indurlo a cedere le sue quote societarie. Tali gesti, come rilevato dai giudici, non seguivano solo motivazioni calcistiche, ma soprattutto commerciali, rintracciabili soprattutto nella necessità di proteggere l’attività di *merchandising* avviata e di vedersi finanziato il materiale per le coreografie della “curva”. A conferma della

strategica importanza del controllo delle tifoserie organizzate anche per imporsi nel mercato della droga, nel 2013 Fabrizio P. finì di nuovo sui giornali e in carcere con l'accusa di aver finanziato e acquistato ingenti quantità di *hashish* dalla Spagna, per poi smerciare la droga nei quartieri della zona Sud di Roma. Fabrizio P., però, controllava da anni la zona di Ponte Milvio insieme ai cosiddetti "Albanesi" e collaborava con i "napoletani" del *clan* Senese, nell'area settentrionale della Capitale (cfr. p. 44). Rapporti che sono l'ennesima dimostrazione dei legami economici e di potere tra criminalità organizzata e tifoserie, in un settore redditizio come quello della droga.

Come anticipato, il legame tra Massimo C. e Mario C. lascia intuire un collegamento anche con la Roma, favorito dalla militanza di entrambi nelle file dell'estremismo di destra. A differenza di Fabrizio P., che appartiene al "Mondo di Sotto", Mario C. si è dedicato alla carriera radiofonica, diventando conduttore di *Te La Do Io Tokyo* e, in qualche modo, elevandosi al "Mondo di Sopra". In una intercettazione riportata da Carlo Bonini su *Repubblica* (2014), traspare l'interesse di Massimo C. per l'attività giornalistica dell'amico Mario C. e, viceversa, quello di Mario C. per gli affari di Massimo C., con il mondo del calcio a fare da tramite tra i due.

Se Massimo C. è anche stato definito il principale fautore della "pax mafiosa" (M. Mazzeo, p. 34) consolidatasi tra il 2011 e il 2012 e che ha permesso un relativo equilibrio tra le differenti organizzazioni criminali operanti nella Capitale, il fatto che l'omicidio di Fabrizio P. abbia suscitato il sospetto che tale "pax" sia finita è indicativo dell'importanza delle tifoserie organizzate negli equilibri criminali capitolini, condizionati dall'arresto di Massimo C. e dei *leader* dei *clan* Senese, Fasciani e Casamonica. Questa circostanza apre a una riflessione finale sulle tematiche affrontate.

4. Conclusioni

L'analisi delle tifoserie organizzate condotta in questo contributo ha voluto mettere in luce le caratteristiche e gli elementi di vulnerabilità delle tifoserie organizzate, insiti nelle loro caratteristiche e nelle condizioni che ne hanno determinato l'evoluzione nel nostro Paese. Il caso di "Mafia Capitale" ha confermato l'esistenza di legami tra la criminalità

organizzata e le tifoserie organizzate romane, che giocano un ruolo non marginale negli equilibri tra i diversi gruppi che popolano uno scenario criminale urbano variegato e composito. Scenario che appare *originale*, perchè inedito rispetto agli schemi del crimine organizzato conosciuto, e *originario*, perchè radicato nelle specificità del contesto romano (N. dalla Chiesa, 2015, p. 2).

Rispetto a questo panorama, i rapporti con le tifoserie organizzate assumono una duplice valenza che possiamo definire *diagnostica*, presentandosi non solo come punto di arrivo rispetto alle dinamiche dell'organizzazione criminale, ma anche come punto di partenza per la comprensione della stessa. La relazione con il "Mondo di Sotto" non è solo una conseguenza, quasi necessaria, dell'esistenza di un'organizzazione criminale che sfrutta le "curve" per fare *business*, consolidare il proprio prestigio e intessere rapporti di potere. Ribaltando la prospettiva, ricostruire i rapporti con il "Mondo di Sotto" aiuta a comprendere l'originalità e la originarietà del fenomeno romano, a svelare la trama dei rapporti interpersonali e l'intreccio tra il "vecchio" e il "nuovo", a dimostrare l'efficacia di controllare ciò che "sta sotto" per arrivare a ciò che "sta sopra".

Le relazioni tra tifo organizzato e criminalità organizzata sono state spesso sottodimensionate, riconducendo il primo a una emanazione quasi spontanea delle seconde. Ciò che l'analisi qui condotta suggerisce, invece, è la necessità di dare maggiore rilievo a queste relazioni, tanto in vista di una repressione giuridica quanto di uno studio sociologico di forme di criminalità "atipiche".

Bibliografia

- Bisbiglia Vincenzo (2019), *Roma, l'omicidio di Diabolik Piscitelli ha interrotto la pax imposta da Carminati. Investigatori: "Si rischia escalation di sangue"*, in *Il Fatto Quotidiano*, 9 agosto 2019. Disponibile al [link](https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/08/09/roma-lomicidio-di-diabolik-piscitelli-ha-interrotto-la-pax-imposta-da-carminati-investigatori-si-rischia-escalation-di-sangue/5376599/) <https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/08/09/roma-lomicidio-di-diabolik-piscitelli-ha-interrotto-la-pax-imposta-da-carminati-investigatori-si-rischia-escalation-di-sangue/5376599/> (ultimo accesso: 15 settembre 2019);
- Bonini Carlo (2014), «'Spezziamogli le costole'. Dai pestaggi agli affari, così la banda dei Neri comandava la città», in *Repubblica*, 4 dicembre 2014. Disponibile al [link](https://www.repubblica.it/cronaca/2014/12/04/news/spezziamogli_le_costole_dai_pestaggi_agli_affari_cos_la_banda_dei_neri_comandava_la_citt-102083545/v) https://www.repubblica.it/cronaca/2014/12/04/news/spezziamogli_le_costole_dai_pestaggi_agli_affari_cos_la_banda_dei_neri_comandava_la_citt-102083545/v (ultimo accesso: 15 settembre 2019);

- Cantone Raffaele – Di Feo Gianluca (2012), *Football Clan. Perché il calcio è diventato il gioco più amato dalle mafie*, Rizzoli, Milano;
- Dal Lago Alessandro (2001), *Descrizione di una battaglia. I rituali del calcio*, Il Mulino, Roma;
- Dalla Chiesa Nando (2015), *A proposito di “Mafia Capitale”: alcuni problemi teorici*, in *Cross*, vol. 1, n. 2, pp. 1 – 15;
- Dunning Eric (2000), *Towards a sociological understanding of football hooliganism as a world phenomenon*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 8, pp. 141 – 162;
- Landoni Pietro (2012), *Le organizzazioni mafiose e il mondo del calcio: strategie di conquista. Tre casi a confronto*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, A.A. 2011/2012;
- Leeson Peter *et al.* (2012), *Hooligans*, in *REP* 122 (2), pp. 213 – 231;
- Martone V. (2014), «*Le mafie di Roma. Dibattito pubblico e problemi di definizione*», in *Il Lavoro Culturale*, vol. 1;
- Martone Vittorio (2016), *Mafia Capitale: corruzione e regolazione mafiosa nel «mondo di mezzo»*, in *Meridiana*, n. 87, pp. 21 – 39;
- Mazzeo Martina (2015), *Mafia Capitale. Anatomia dei protagonisti*, in *Cross*, vol. 1, n. 2, pp. 32 – 56;
- Mete Vittorio - Sciarrone Rocco (2016), *Mafia Capitale e dintorni. Espansione criminale e azione antimafia*, in *Meridiana*, n. 87, pp. 9 – 20;
- Porro Nicola Rinaldo (2008), *Sociologia del calcio*, Carocci Editore, Roma;
- Salvatore Francesco (2018), *Mafia Capitale, la sentenza d’Appello: a Carminati 14 anni, a Buzzi 18 anni. Pene ridotte ma “erano mafiosi”*, in *Repubblica*, 19 dicembre 2018. Disponibile al link https://roma.repubblica.it/cronaca/2018/09/11/news/mondo_di_mezzo_la_sentenza-206143440/ (ultimo accesso: 15 settembre 2019);
- Spaaij Ramon (2008), *Men Like Us, Boys Like Them. Violence, Masculinity, and Collective Identity in Football Hooliganism*, in *Journal of Sport and Social Issues*, vol. 32, n. 4, pp. 369 – 392.

Luciano Moggi: la storia dello stalliere del re che parlava dei ladri di cavalli

Claudio Sarzotti

Abstract: *Il caso di corruzione del calcio italiano chiamato Calciopoli, scoppiato nella primavera del 2006, ha avuto nella figura del dirigente sportivo della Juventus Luciano Moggi il suo personaggio principale. L'articolo, a partire dal complesso quadro della letteratura sociologica e psicologico-sociale relativa al tema delle scuse-giustificazioni (account, tecniche di neutralizzazione, negazioni etc.), nonché sulla nozione di responsabilità, ricostruisce e analizza le strategie difensive con cui il cd. "stalliere del re" è riuscito a sottrarsi ai rituali di degradazione nell'ambito del circuito mediatico (sebbene condannato sia dalla giustizia sportiva che da quella penale). Tale analisi, oltre a mettere in discussione la distinzione scuse/giustificazioni, fornisce utili indicazioni sulle ragioni per le quali i criminali dei colletti bianchi possiedono maggiori chances di sfuggire ai processi di criminalizzazione, soprattutto quando il rituale di degradazione si svolge nel contesto del dibattito mediatico.*

Parole chiave: *account, responsabilità, white collar crimes, rituali di degradazione, comunicazione pubblica*

1. Lo stalliere del re e i ladri di cavalli

L'avvocato Giovanni Agnelli, uno dei pochi "aristocratici" sopravvissuti alla Rivoluzione francese, ebbe a definire Luciano Moggi "lo stalliere del re, quello che deve conoscere tutti i ladri di cavalli". Non è chiaro quando e in che contesto sia stata pronunciata questa definizione, ma, quel che è certo, non è dispiaciuta allo stesso Moggi che, sollecitato in proposito dal giornalista Peter Gomez nella trasmissione *La confessione*¹ andata in onda il 1 marzo 2019 sul canale televisivo Nove, enuncia in estrema sintesi quella che è stata la sua strategia di negazione interpretativa in merito alle vicende della cd. Calciopoli.

¹ Titolo indubbiamente accattivante, ma quanto mai fuorviante: in quell'occasione, come del resto in tutta le sue dichiarazioni post-Calciopoli, Moggi non ha mai confessato alcunché, almeno dal punto di vista delle sue intenzioni esplicite. L'intervista è visibile in <https://it.dplay.com/nove/la-confessione-peter-gomez/stagione-5-episodio-4-luciano-moggi-intervista/>.

“Conoscevo tutti [n.d.r. i ladri di cavalli], conoscevo tutti e quindi per tenere a bada tutti quanti in quel mondo lì era un problema abbastanza serio. Lo dice una sentenza tra l'altro, dice non era il sistema Moggi a condizionare il calcio, era il sistema generale che veniva tenuto in quel momento che praticamente riguardava tutte le società di calcio. L'ha confermato il dottor Palazzi che era il giudice sportivo ...”

In realtà, quella “sentenza” ribadisce l'esistenza di un “sistema Moggi” nella misura in cui lo dà per asseverato in quanto cosa giudicata e, peraltro, non si tratta nemmeno di una sentenza, ma piuttosto della richiesta di archiviazione per avvenuta prescrizione di ipotizzati illeciti sportivi a carico di alcune società calcistiche, tra cui in particolare l'Inter, avanzata il 4 luglio 2011 al Consiglio Federale della FIGC². Né d'altronde avrebbe potuto esserlo, Stefano Palazzi non avendo mai svolto la funzione di giudice sportivo, bensì quella di Procuratore federale, ovvero un ruolo che potremmo accostare a quello di pubblico ministero in ambito sportivo. Ma si tratta evidentemente di “dettagli” da leguleio che ben possono essere trascurati nell'ambito di strategie di comunicazione progettate per un dibattito pubblico svolto attraverso i mass media³. L'oggetto del presente lavoro è rappresentato proprio dall'analisi di tali strategie e dei contesti in cui esse hanno assunto significato in un quadro teorico che, nella discipline che studiano con gli strumenti della sociologia della devianza e della psicologia sociale i fenomeni criminali, riguarda costrutti teorici quali tecniche di neutralizzazione, *accounts*, negazione, giustificazione, resocontabilità, vocabolari motivazionali. La vicenda dello scandalo denominato Calciopoli, che ha avuto come protagonista principale Luciano Moggi, è stata in-

² Richiesta, reperibile in http://media2.gazzetta.it/gazzetta/content/2011/pdf/Palazzi_su_scudetto_06.pdf, poi accolta dal Consiglio Federale il 18 luglio 2011 e su cui avremo occasione di tornare come documento molto interessante per ricostruire il mondo dei ladri di cavalli, o presunti tali, che ruotava intorno al calcio italiano di quegli anni.

³ Al proposito esistono illustri precedenti nella recente storia giudiziaria italiana. Si pensi, per fare solo due esempi eclatanti, alla disinvoltura con cui si sono confusi i ruoli di giudice e di pubblico ministero nella comunicazione pubblica riguardante le vicende di Tangentopoli o al carattere assolutorio assunto nel dibattito mediatico dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui, nel maggio 2003, Giulio Andreotti venne prosciolto dal reato di associazione a delinquere con Cosa Nostra, in quanto tale reato non era più perseguibile per sopravvenuta prescrizione.

dagata sotto diversi aspetti⁴, senza che peraltro siano state ricostruite le strategie di decriminalizzazione poste in essere che hanno consentito ad un soggetto come Moggi, radiato a vita dal mondo calcistico e condannato penalmente con sentenze passate in giudicato, di conservare un'immagine pubblica rispettabile e tale da consentirgli di esercitare la professione di opinionista televisivo e di consulente sportivo, più o meno occulto, di società calcistiche⁵. Si tratta di un esempio, certamente non isolato, di come la prospettiva sociologica debba andare al di là dell'esito formale dei processi di criminalizzazione. In particolare quando si tratta di criminalità dei colletti bianchi, il fatto che un individuo sia condannato penalmente non lo fa automaticamente transitare nell'ambito dei soggetti etichettati come criminali. Le strategie di decriminalizzazione vanno, infatti, valutate anche dal punto di vista sostanziale della percezione dell'immagine pubblica del condannato, nella loro capacità di neutralizzare concretamente gli effetti di degradazione prodotti dallo stigma del deviante⁶. In tale prospettiva, i membri dei gruppi sociali collocati ai livelli superiori della scala sociale possiedono elevate capacità non solo di sfuggire alla criminalizzazione nella fase primaria e secondaria dei processi di criminalizzazione, ma anche di sfuggire all'etichettamento criminale o deviante quando per avventura incappano nelle maglie della giustizia con esiti per loro negativi. In altri termini, si garantiscono un certo grado di impunità anche quando vengono condannati.

⁴ Citerò infra tali indagini quando forniranno spunti per gli obiettivi della presente ricerca, ma per lo più esse si sono concentrate nell'inserire il caso Calciopoli nell'ambito della corruzione del mondo del football italiano anche rispetto al fenomeno delle scommesse e alle infiltrazioni della criminalità organizzata adottando una prospettiva criminologica che, a mio parere, poco si adatta alla vicenda Moggi (cfr. D. Hill, 2009, p. 172 ss.; A. Di Ronco, A. Lavorgna, 2015; W. Andreff, 2016).

⁵ Ufficialmente si è avuta notizia nell'aprile 2017 del suo incarico di consulente della principale società calcistica albanese, il Partizan Tirana (cfr. https://www.corriere.it/sport/17_aprile_28/moggi-80-anni-riparte-dall-albania-il-calcio-droga-aiuto-amico-246af124-2be2-11e7-a45f-5318c0275c1e.shtml), ma più volte nel corso degli ultimi anni sono sorte voci sul fatto che la sua notevole conoscenza del mondo calcistico sia stata messa al servizio di figure di imprenditori desiderosi di investire nel football.

⁶ Valutazione che certamente non potrà essere *tranchant* come quella relativa alla criminalizzazione formale, ma adotterà criteri di plausibilità deducibili dall'osservazione degli eventi o, eventualmente, anche ricerche empiriche *ad hoc* sulla percezione pubblica dell'immagine dell'individuo e dell'ambiente sociale oggetto del processo di criminalizzazione.

2. Tecniche di neutralizzazione, strategie di negazione, giustificazioni

Non è possibile nel contesto di questo saggio affrontare esaurientemente il tema relativo alle strategie con cui gli individui accusati di aver violato regole sociali e/o giuridiche reagiscono alle accuse che gli vengono rivolte. È per certi aspetti sorprendente dover constatare come la criminologia e la sociologia della devianza per decenni si siano affaticate alla ricostruzione dei processi decisionali degli individui cosiddetti devianti e/o criminali partendo dal postulato, quasi sempre implicito, secondo il quale tali individui risponderebbero ad un modello antropologico diverso da quello dei soggetti che non pongono in essere comportamenti devianti e/o criminali⁷. Si tratta con ogni probabilità di uno degli effetti più rilevanti di quel processo istituzionale e culturale attraverso il quale si sono costruite la criminalità e il criminale moderno come entità separate e antitetiche al modello antropologico tipico della società borghese, urbana e industriale⁸. È probabilmente solo a partire dalle ricerche di Edwin H. Sutherland e dall'applicazione della sua teoria dell'associazione differenziale alla criminalità dei colletti bianchi che si cominciò ad intuire che i processi decisionali alla base del comportamento deviante sono comuni a tutti gli individui, vengono appresi attraverso l'interazione sociale e non differiscono da quelli che non lo sono se non per il fatto che devono tener conto della reazione negativa da parte del contesto sociale. E non è dunque un caso che quando, nel 1957, Gresham M. Sykes e David Matza, con un saggio di sole sette pagine sull'*American Sociological Review*, coniarono il concetto di tecniche di neutralizzazione ponendo le basi teoriche per un intero settore della ricerca criminologica e della sociologia della devianza (cfr. S. Maruna, H. Copes, 2005, p. 223), fu proprio la teoria dell'associazione differenziale che citarono come riferimento teorico, partendo dal presupposto che "the social scientist has long since ceased to search for devils in the mind or stigma of the body.

⁷ Categoria umana che, considerato l'abnorme sviluppo dell'area delle azioni penalmente rilevanti registratosi negli ultimi decenni nella maggior parte degli ordinamenti giuridici del mondo occidentale, oggi sarebbe composta da una ristrettissima cerchia di persone meritevoli, per lo meno, dell'avvio di un processo per la loro beatificazione!

⁸ Si tratta di una costruzione a cui ha dato un rilevante contributo l'emergere, a partire dagli anni '30 del XIX secolo, dell'immaginario carcerario diffuso dalla letteratura popolare (si pensi alla nascita del cd. romanzo d'appendice) e dal giornalismo d'inchiesta dei primi periodici illustrati, cfr. C. Sarzotti (2019; 2020a; 2020b).

It is now largely agreed that delinquent behavior, like most social behavior, is learned and that it is learned in the process of social interaction” (Id., 1957, p. 664). E la devianza non solamente non poteva essere riconosciuta da una qualche diversità strutturale del corpo o della mente del deviante, ma non scaturiva neanche dall’essere ispirati da valori contrapposti a quelli prevalenti nella società dei conformi come sostenevano, invece, teorici della subcultura criminale quali Albert K. Cohen⁹. In particolare, i giovani devianti, secondo i due sociologi statunitensi, mostrano di avere un certo riguardo per le norme sociali e le persone che le rispettano, provano rimorso quando le violano, classificano le vittime secondo criteri di accettabilità seguendo i valori socialmente dominanti. In tale prospettiva, la devianza può essere compresa solo a partire da quei meccanismi, chiamati appunto tecniche di neutralizzazione, attraverso i quali il deviante può rispondere alla dissonanza cognitiva¹⁰ che si crea tra il comportamento deviante posto in essere e i valori e le norme accettate cognitivamente ma negate in concreto. Di qui la necessità di negazioni, scuse e giustificazioni (*accounts*) che consentano al deviante di mantenere sia una buona opinione di sé che una immagine pubblica che contenga, per lo meno in parte, gli effetti negativi dei rituali di degradazione attivati dall’atto deviante. In ultima analisi, il deviante sembra distinguersi dalla maggioranza dei conformi solamente perché tende ad utilizzare “justifications for deviance that are seen as valid by the delinquent but not by the legal system or society at large” (G.M. Sykes, D. Matza, 1957, p. 666).

Un tentativo per conciliare la nozione di tecniche di neutralizzazione con la teoria delle subculture è stata effettuato da W. William Minor (1981) che ha sostenuto come tali tecniche siano necessarie solamente per i devianti occasionali che si riconoscono nei valori dominanti, mentre “la neutralizzazione sarebbe il primo e necessario passaggio verso una carriera deviante e verso l’interiorizzazione di una subcultura delinquenziale” (O. Vidoni Guidoni, 2000, p. 97). In tale prospettiva, viene ri-

⁹ Come noto, tale famiglia di teorie sostiene l’esistenza di subculture criminali in cui vigono valori e regole nettamente contrapposte a quelle prevalenti nella società (cfr. per una lettura critica di tale aspetto rispetto alla devianza giovanile, G. Martin, 2009).

¹⁰ Il concetto non è di Sykes e Matza, ma venne coniato nello stesso anno del loro saggio dallo psicologo sociale Leon Festinger (1957), a dimostrazione di come siano molto stretti i legami tra tale disciplina e la sociologia della devianza (cfr. S. Maruna, H. Copes, 2005, p. 225).

badita l'esistenza di subculture delinquenziali che sarebbero fondate su valori e regole diverse da quelle della cultura prevalente nella società. Chi ha interiorizzato i valori di tali subculture non avrebbe bisogno di alcuna neutralizzazione degli impulsi che portano a rispettare le norme, in quanto non proverebbe alcun senso di colpa nel trasgredirle e quindi alcuna dissonanza cognitiva tra valori condivisi e comportamenti agiti¹¹. Se andiamo, peraltro, ad esaminare come la teoria di Minor definisca tali ipotetiche subculture ci accorgiamo che in realtà non ci troviamo di fronte a valori e norme alternative a quelli dominanti, ma piuttosto ad un diverso grado di adesione nei loro confronti. I "devianti subculturali", quindi, non mostrerebbero di essere guidati da valori e norme alternativi, ma piuttosto si caratterizzerebbero per il progressivo estinguersi della loro credenza nel valore morale del sistema normativo dominante (cfr. W. Minor, 1981, p. 300 ss.). In tale prospettiva, le tecniche di neutralizzazione svolgerebbero la funzione di favorire e rendere più saldo questo processo di decomposizione dei legami normativi favorendo l'instaurarsi di quella fase della carriera deviante che Lemert ha definito come devianza secondaria. A mio parere, si tratta di proporre una lettura più circoscritta della teoria subculturale in modo da renderla capace di rispondere alla descrizione di gran parte dei fenomeni criminali che di solito vengono fatti rientrare nel suo ambito. Per rimanere al caso italiano, si pensi alla cd. criminalità mafiosa che, seguendo la nota classificazione mertoniana, si mostra di regola piuttosto in linea con le finalità della cultura dominante, mantenendo la sua trasgressività quasi esclusivamente rispetto ai mezzi che adotta per raggiungerle¹². La questione si sposta quindi al tema del diverso grado di accettazione delle norme prevalenti in una determinata società. In tale prospettiva, diventa plausibile ipotizzare che i criminali dei colletti bianchi, ovvero soggetti per definizione socialmente integrati che svolgono attività legali e, in alcuni casi, di rilevante riconoscimento sociale, possano e debbano mostrare, nonché introiettare¹³ un'adesione

¹¹ Tutt'al più, le tecniche di neutralizzazione in questi soggetti potrebbero assumere la veste di mere tattiche difensive per sottrarsi alla reazione sociale qualora l'atto deviante sia stato scoperto e si sia innescato il processo sanzionatorio.

¹² Mette molto bene in luce tale aspetto della cultura mafiosa la ricostruzione della carriera criminale di un collaboratore di giustizia del clan mafioso dei Catanesi effettuata da Amedeo Cottino (1998, in particolare p. 70 ss.).

¹³ Con questi due verbi faccio riferimento alla questione di non poco conto, e per

al sistema normativo dominante maggiore di quanto non avvenga per individui dediti a forme di criminalità comune, in particolare quando quest’ultima assuma le forme della devianza secondaria.

Un’altra questione che si è posta rispetto alle specificità dei *white collars* è se questa categoria di devianti utilizzi più frequentemente determinati tipi di tecniche di neutralizzazione e di *accounts*. Alcune ricerche empiriche hanno mostrato ad esempio come sulla scelta degli *accounts* possano incidere variabili come la classe sociale, il genere, il tipo di reato a cui si fa riferimento etc. (cfr. Copes et al. 2013; W.A. Stadler, M.L. Benson, 2012; N. Sandell, P. Svensson, 2016; M. Klenowski, H. Copes, C.W. Mullins, 2011). Più in generale si potrebbe ipotizzare che la particolare attenzione che essi pongono nel tutelare la propria immagine e prestigio pubblico li induca a scegliere quelle specifiche strategie narrative che sono state indicate in letteratura come negazioni o scuse piuttosto che come giustificazioni. Si tratta di una dicotomia introdotta¹⁴ da Marvin B. Scott e Stanford M. Lyman che, in un saggio del 1968 sull’*American Sociological Review*, hanno distinto le giustificazioni, definendole come “account tramite cui si accetta la responsabilità dell’atto in questione ma si nega la qualità peggiorativa a esso associata” (M. B. Scott, S. M. Lyman, tr. it., 2019, pp. 91-92), dalle “scuse [che] sono degli account tramite cui si ammette che l’atto in questione è malvagio, sbagliato o inappropriato ma si nega la propria piena responsabilità” (*ivi*, p. 92). Si tratta di una distinzione, in seguito molto citata, che è stata ulteriormente perfezionata da Stanley Cohen (2002) che ha elaborato la nozione di negazione, da tener distinta dalle tecniche di neutralizzazione e dagli *accounts*, in quanto consentirebbe al deviante, diversamente da questi ultimi, di non ammettere la propria responsabilità rispetto all’atto posto in essere. La negazione, nella sua forma più interessante per la sociologia

certi aspetti irrisolvibile da un punto di vista strettamente sociologico, della natura stessa delle tecniche di neutralizzazione: quando il deviante le utilizza, in particolare in contesti pubblici, si tratta di mere strategie comunicative di facciata o egli manifesta in modo autentico le proprie credenze e convinzioni?

¹⁴ In realtà già Sykes e Matza nel saggio del 1957, tra le cinque tecniche di neutralizzazione individuate, avevano indicato quella relativa alla negazione della responsabilità con cui il deviante afferma che l’atto che gli viene imputato non era intenzionale e quindi non ne è pienamente responsabile, anche se non avevano tematizzato la dicotomia, forse intuendone i limiti logici che cercherò di precisare.

della devianza¹⁵, avrebbe molto in comune con la nozione di “rimozione” elaborata da Freud in termini psicanalitici: l’attore sociale rimuove inconsciamente alcuni elementi della realtà per consentire di ricostruire il proprio comportamento come in linea con la sua identità di individuo conforme ai valori e alle regole sociali dominanti. In tal senso, egli non si sente “responsabile” dell’atto che gli si imputa. Peraltro, quando Cohen sviluppa la sua classificazione delle forme di negazione suddividendole in tre categorie, rispettivamente letterale, interpretativa e giustificativa, solo la prima appare funzionale a disattivare il legame di responsabilità che si crea tra atto deviante e libertà dell’agente, secondo quella moderna nozione di imputabilità che concettualmente risale alla filosofia pratica dell’illuminismo tedesco¹⁶. Le altre forme di negazione elaborate da Cohen, infatti, sembrano non distinguersi dai concetti di tecniche di neutralizzazione e *accounts*¹⁷.

È possibile dunque sostenere che i criminali dei colletti bianchi utilizzino maggiormente scuse e negazioni in quanto consentirebbero al soggetto potenziale deviante di non ammettere la sua responsabilità in quanto ciò consentirebbe di preservare più agevolmente dalla degradazione la sua immagine pubblica e il prestigio sociale di cui molti di essi godono? Possiamo affermare che il limitarsi a giustificare la propria condotta, ammettendo tuttavia la responsabilità della propria azione, costituisca una strategia difensiva poco attraente per il *white collar*?

Per dare una risposta a queste domande dobbiamo procedere ad un’analisi concettuale della distinzione scuse-giustificazioni che ci mostrerà come essa sia in ultima analisi assai fragile e, per certi aspetti, fuo-

¹⁵ Cohen (2002, p. 25 ss.) in realtà accenna ad altre due forme di negazione che si verificano quando l’attore non ha effettivamente commesso l’azione che gli si imputa o in cui mente deliberatamente rispetto alla sua responsabilità: situazioni che possono essere ricostruite in via di fatto da una prospettiva psicologica, storica, politica etc., ma che hanno molto poco da dire dal punto di vista della sociologia della devianza.

¹⁶ È stato notato, infatti, come si debba in particolare a Pufendorf la riflessione moderna e secolarizzata sul concetto di responsabilità e *imputatio*, secondo la quale il presupposto per poter affermare di essere responsabili di un atto sia la libertà di scelta dell’agente non deterministicamente condizionata da alcun elemento esterno al soggetto stesso (cfr. R. Picardi, 2016, p. 47 ss.).

¹⁷ In particolare, la negazione interpretativa può agevolmente rientrare sia nella tecnica di neutralizzazione che Sykes e Matza chiamano negazione della vittima, sia in quella definita negazione del danno; così come entro l’ambito della negazione giustificativa possono rientrare tutte e quattro le altre tecniche di neutralizzazione del saggio del 1957.

rviante¹⁸. Per questa operazione di chiarezza concettuale è utile rifarsi al dibattito che in filosofia della morale si è sviluppato sulla questione della responsabilità e delle scuse¹⁹. Tale dibattito ha preso le mosse a partire dalle classiche definizioni che Aristotele ha fornito nel terzo libro dell'*Etica Nicomachea*. In quella sede, lo Stagirita mette immediatamente in relazione il tema della responsabilità-intenzionalità dell'azione con quello della sua valutazione morale e alla conseguente reazione che essa produce. Ci si interessa, infatti, al primo binomio della questione nella misura in cui le azioni di cui siamo responsabili perché intenzionali possono essere valutate con lode o con biasimo e che il legislatore può premiare o punire, mentre quelle che non sono ascrivibili pienamente al soggetto agente possono essere oggetto di *sungnômê* (traducibile con l'espressione meritevole di indulgenza, di clemenza) o di pietà. Esiste una prima categoria di azioni involontarie che racchiude quelle compiute per forza o per ignoranza. Si tratta, peraltro, di una categoria piuttosto ristretta, in quanto Aristotele le concepisce come situazioni in cui l'agente o non coopera per nulla (per forza)²⁰ o è tratto in inganno da una errata conoscenza delle circostanze dell'azione (per ignoranza)²¹. Gran parte delle azioni umane si collocano, invece, in quella categoria che Aristotele chiama "azioni miste" per le quali è discutibile se esista o meno la piena intenzionalità, non nel senso che l'azione non possa essere ricondotta alla volontà dell'agente, ma nel senso che tale volontà è condizionata da circostanze esterne all'individuo stesso. La responsabilità dell'azione, che deriva direttamente dall'intenzionalità dell'agente, infatti, non è un'entità di cui si possa affermare con assoluta certezza la presenza/assenza, ma piuttosto un'entità che va valutata, caso per caso, secondo le circostanze in cui l'azione è posta in essere. Infatti, "[t]utte le azioni che si compiono

¹⁸ A conclusioni non molto diverse è giunta la riflessione di O. Vidoni Guidoni (2000, p. 47 ss.).

¹⁹ Per una ricostruzione di tale dibattito cfr. R. Picardi (2016).

²⁰ Gli esempi proposti dallo Stagirita sono "se si è trascinati da qualche parte da un vento o da uomini che ci tengono in loro potere" (Aristotele, tr. it. 1993, p. 111).

²¹ L'ignoranza deve riguardare circostanze dell'azione che possono essere legittimamente ignorate (in quanto ci sono cose che non possono essere ignorate se si vuol essere considerati sani di mente) o conosciute in modo erroneo dall'agente, come quando "uno scambi il proprio figlio per un nemico, (...) che prenda per smussata una lancia appuntita, oppure per pietra pomice la pietra dura; e che facendo bere qualcuno per salvarlo lo faccia morire" (*ivi*, p. 115).

per timore di mali peggiori o in vista di qualche bene, è discutibile se siano volontarie o involontarie” (tr. it. 1935, p. 64). Ci si potrebbe chiedere se, in ultima analisi, quasi tutte le azioni umane ricadano in questa categoria, considerata la difficoltà di trovarne alcune che direttamente o indirettamente non facciano riferimento alla finalità di raggiungere qualche bene o di evitare qualche male²². Ma al di là di questo, Aristotele pone l’accento sull’importanza del contesto specifico in cui l’azione viene posta in essere. Le azioni miste “nel momento in cui sono compiute, infatti, nascono da una nostra determinazione e il fine di ogni azione è relativo alle circostanze: anche la volontarietà e l’involontarietà, quindi, debbono essere considerati in relazione alle circostanze dell’azione” (*ibidem*). L’intenzionalità-responsabilità dell’azione è dunque sempre condizionata da fattori e circostanze esterni. La questione delle scuse-giustificazioni riguarda i limiti entro i quali il soggetto agente possa addurre tali circostanze e tali condizionamenti come legittimi per attenuare o escludere la propria responsabilità. La distinzione scuse(negazioni)-giustificazioni è basata sulla presenza-assenza della condizione di responsabilità, ma, come abbiamo visto, l’assenza totale di responsabilità è limitata a quelle situazioni in cui il soggetto agente è totalmente forzato dall’esterno o ignora le circostanze dell’azione. Occorre partire, infatti, da una delle acquisizioni fondamentali della ricerca psicologica applicata ai comportamenti devianti: “[t]aking full responsibility for every personal failing does not make a person «normal», it makes them extraordinary (and possibly at risk of depression)” (S. Maruna, H. Copes, 2005, p. 227). Per lo più, le azioni umane si collocano nella categoria di quelle miste e quindi le scuse-giustificazioni sono quasi sempre finalizzate ad attenuare la propria responsabilità non nel senso che il soggetto agente sostenga di aver posto in essere azioni forzate (nel senso aristotelico) o per ignoranza delle circostanze, ma piuttosto perché esse sono state determinate da fattori esterni che ne hanno limitato da piena intenzionalità: quello che si gioca in queste strategie è il limite, sempre socialmente e culturalmente determinato, entro il quale tale accettazione è socialmente condivisa. È probabilmente nella determinazione di questo confine che si cela la maggior differenza nell’uso delle giustificazioni-scuse tra i *white collars* e i cri-

²² È qui sintetizzato il meccanismo delle sanzioni positive e negative con cui le norme orientano il comportamento dell’individuo.

minali comuni. Mentre ad un recidivo è piuttosto difficile giustificare un furto attraverso la pratica impossibilità ad accedere al mercato del lavoro legale, può essere invece accolta, anche giudiziariamente, la “scusa” di un imprenditore che ha evaso le tasse per poter pagare i propri dipendenti²³. Il caso Moggi, da questo punto di vista, risulta emblematico: lo “stalliere del re” non nega mai la responsabilità-intenzionalità dei suoi atti, in un certo senso li rivendica partendo dall’analisi delle circostanze entro le quali essi sono stati posti in essere. Vedremo *infra* che non è solamente l’affermazione di un “dovevo difendermi”, e quindi un richiamo a come circostanze esterne (“i ladri di cavalli” appunto) abbiano condizionato le sue scelte, ma anche l’affermazione “è così che si fa, in un mondo competitivo come quello del calcio” e che tale deve rimanere.

3. Le giustificazioni/scuse di Moggi

La produzione mediatica sulla cd. vicenda Calciopoli è sterminata. Si sono susseguite sentenze dell’ordinamento sportivo e sentenze dei tribunali dello Stato di vari ordini e gradi, nonché polemiche perennemente rinfocolate dalla rivalità tra comunità tifose che ancora oggi, a distanza di quindici anni dai fatti, producono flussi elevati di commenti, sfottò, in alcuni casi veri e propri *batespeech* nel mondo del web. Mi limiterò, in questa sede, a ricostruire a grandi linee la strategia difensiva che Luciano Moggi ha costruito utilizzando le seguenti forme di comunicazione: atti giudiziari prodotti nel processo penale che l’ha coinvolto come imputato, il volume autobiografico che ha scritto nel 2007 con i giornalisti Enzo Bucchioni e Mario D’Ascoli, interviste televisive su reti nazionali, nonché trasmissioni su tv locali, rivolte per lo più al popolo juventino, in cui lo stalliere del re assume il ruolo di vero e proprio mattatore-accusatore. A seconda del contesto comunicativo, e in particolare al target di pubblico a cui ci si rivolge, le strategie comunicative mutano impercettibilmente, ma in modo significativo. In questo luogo, tuttavia, mi limiterò a deli-

²³ Si tratta di una linea giurisprudenziale che, a partire dal 2013, ha assolto vari imprenditori che hanno potuto dimostrare “lo stato di necessità” che li ha condotti ad evadere il pagamento dell’IVA per poter pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Linea, peraltro, rigettata da una recente pronuncia della Cassazione (cfr. <https://iusletter.com/archivio/omesso-versamento-iva-limprenditore-non-puo-invocare-la-scriminante-della-dempimento-un-dovere/>).

neare i contenuti essenziali della narrazione giustificativa che, del resto, mantiene una sua omogeneità, un suo nucleo argomentativo unitario, a prescindere dall'uditorio a cui ci si rivolge.

Per comprendere tale narrazione occorre innanzitutto ricostruire brevemente qual è stato l'impianto accusatorio che ha macchiato la fedina penale, ma anche e soprattutto l'immagine pubblica, dell'ex direttore generale della Juventus. È importante sottolineare, infatti, che l'analisi delle giustificazioni e scuse non può mai andare disgiunta da quelle delle accuse che vengono mosse al soggetto deviante: si tratta infatti di una dinamica che può essere accostata a quella dei lottatori che si muovono in stretta correlazione gli uni rispetto agli altri. Ancor più decisiva appare nel caso Moggi la ricostruzione delle accuse in quanto sulla diversa articolazione di esse, da un lato, nell'ambito degli ordinamenti giuridici sportivo e statale, e dall'altro, nell'ambito informale del dibattito pubblico, si è fondata gran parte della strategia difensiva dell'accusato. Rispetto al primo ambito, ci troviamo di fronte ad un impianto narrativo accusatorio molto simile anche quando i soggetti portatori delle accuse si muovono in contesti che dovrebbero possedere regole diverse per quanto riguarda i limiti delle argomentazioni accusatorie²⁴. In ogni caso, in entrambi i contesti normativi, sportivo e statale, l'accusa che è stata mossa a Moggi non ha avuto i medesimi contenuti di quella prevalsa nel dibattito pubblico. Al di là della maggiore indeterminazione di quest'ultimo, dovuta al suo carattere informale²⁵, è possibile affermare che l'accusa veicolata dai media nei confronti di Moggi, e da lui pienamente accettata ed anzi per certi aspetti suggerita, sia consistita nell'aver posto in essere un assoluto controllo degli esiti sportivi del campionato calcistico della Serie A italiana, attraverso la corruzione diretta di un gruppo piuttosto esteso di arbitri che avrebbe

²⁴ Il diritto penale dovrebbe essere, infatti, un'arena in cui garantire all'accusato preclusioni accusatorie ben più rigorose di quelle ammissibili in un ordinamento normativo privatistico come quello sportivo. In realtà, trattandosi nel caso della imputazione di Moggi della fattispecie penale della frode sportiva, e quindi di un reato cd. di pericolo, sono stati sufficienti per la condanna atti idonei a mettere in pericolo il bene tutelato, ovvero la "lealtà e correttezza nella attività sportiva agonistica", senza che vi sia stata la prova dell'alterazione di specifici risultati sportivi, come previsto dalla legge n. 401/1989 (cfr. sul punto l'approfondita analisi svolta dalla Corte d'Appello di Napoli, p. 139 ss. consultabile in <https://www.fanpage.it/attualita/calciopoli-ecco-le-motivazioni-della-sentenza-pdf/>).

²⁵ Occorre da questo punto di vista una ricostruzione soggettiva da parte del ricercatore delle accuse avanzate, mentre nei contesti normativi tale ricostruzione è facilitata dall'esame dei documenti presentati dall'accusa nei processi.

determinato, con le sue decisioni alterate da tale corruzione, i risultati di specifiche partite. Moggi ha avuto tutto l’interesse a promuovere tale versione delle accuse mosse nei suoi confronti per poter sostenere: “*Non ho mai comprato o venduto una partita. Non ho mai corrotto un arbitro. Non ho mai dato né ricevuto soldi per falsare i campionati*” (L. Moggi, 2007, p. 90). In realtà, nei contesti normativi formali in cui è stato giudicato, nessuno gli ha mai mosso accuse di questo genere: in tali contesti, l’accusa si è limitata a sostenere che l’imputato, attraverso il contributo di altri soggetti costituente un’associazione a delinquere, avrebbe creato un “sistema” di relazioni in grado di mettere in pericolo il principio di terzietà degli arbitri di calcio, instaurando rapporti anomali e illeciti con soggetti istituzionali del mondo del football (sia della Federazione Gioco Calcio che dell’Associazione Arbitri), a prescindere dalla prova concreta di specifici episodi di corruzione²⁶. Tutto ciò anche sulla base del fatto che la prova dell’esistenza di tale sistema sarebbe stata sufficiente a sanzionare il comportamento di Moggi in entrambi gli ordinamenti, sia sportivo che penalistico, così come puntualmente è avvenuto. Questa sottile ma essenziale diversità nel contenuto dell’accusa, scarsamente percepita nel dibattito pubblico, ha tra l’altro consentito a Moggi un tipo di scusa-giustificazione piuttosto originale e che potremmo definire di *comparazione delle responsabilità*, traducibile nell’espressione “altri sono molto più responsabili di me” e che può essere considerata una variante della diffusione della responsabilità elaborata da alcuni Autori (cfr. O. Vidoni Guidoni, 2000, p. 37). Si tratta di una variante in quanto non ci si limita a sostenere che il comportamento oggetto dell’accusa era molto diffuso (“in fondo lo facevano tutti”), ma si afferma che, in quello stesso contesto, sono state messe in atto azioni ben più scorrette che, da un lato, attenuano in via comparativa la responsabilità dell’agente e, dall’altro, legittimano una sua reazione difensiva che conduce, come vedremo *infra*, alla possibilità di utilizzare un’altra negazione giustificativa.

²⁶ E tale sistema ha condizionato il mondo arbitrale non attraverso una corruzione diretta e patrimoniale, ma con il controllo delle carriere e delle designazioni delle partite più importanti dei direttori di gara, come ha dimostrato la ricerca statistica molto ben documentata di T. Boeri, B. Severgnini (2010). Meccanismo che lo stesso Moggi ha ammesso in alcune interviste e in particolare nella trasmissione *Forza Juve* sul canale televisivo Retesette del 6 marzo 2014 (cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=UVXeel-Zzb0oa> partire da 5’55).

La tecnica della comparazione delle responsabilità l'abbiamo già vista all'opera nell'uso che Moggi ha fatto della citata richiesta di archiviazione per sopraggiunta prescrizione dell'accusa di illecito sportivo nei confronti di alcune società calcistiche, tra cui in particolare l'Inter, effettuata dal pm Palazzi alla Giunta della FIGC. Nella narrazione dello stalliere del re questo documento proverebbe, infatti, che queste società avrebbero tenuto comportamenti ben più gravi, in quanto condannate, in assenza della prescrizione, per illecito sportivo ex art. 6, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero una condotta diretta ad alterare il risultato di una specifica partita, mentre Moggi sarebbe stato condannato "solo" ex art. 1, co. 1 del suddetto Codice che tutela i principi di lealtà, probità e correttezza dell'attività sportiva. Moggi ha sostenuto a tal proposito:

*"Facchetti [n.d.r. all'epoca presidente dell'Inter deceduto nel settembre 2006] è un morto, lasciamolo stare, anche perché ci hanno sempre detto che dei morti non si parla ma quando i morti fanno male io ne parlo. (...) Palazzi ha detto che ha fatto un illecito sportivo nelle 52 pagine che ha fatto, a noi illecito sportivo non l'ha mai detto nessuno [sic], c'hanno contestato un articolo 1 che è slealtà sportiva, a quelli invece che hanno fatto l'illecito son andati in prescrizione"*²⁷.

Qui Moggi omette di ricordare che nello stesso provvedimento Palazzi ribadisce l'interpretazione più rigorosa fornita all'art 1 dalla Procura sportiva, secondo la quale "costituisce illecito sportivo non solo la condotta diretta ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ma anche quella diretta ad «assicurare a chiunque un vantaggio in classifica»" (p. 9) e che non venne accolta dall'organo giudicante nella sentenza di secondo grado della Giustizia sportiva²⁸. Pertanto, Moggi fa propria l'interpretazione dell'art. 1 adottata da Palazzi quando chiede la condanna delle altre società per illecito sportivo²⁹, mentre per la sua vicenda perso-

²⁷ Presentazione del libro dell'avvocato di Moggi Maurilio Pioreschi (2012) tenutasi alla presenza, tra l'altro del magistrato Vincenzo Vitalone e di un folto pubblico di tifosi iuventini all'Hotel Valle di Venere presso Fossacesia Marina il 27 gennaio 2013 (cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=ofY2fGe656k>, 1h 57' 44").

²⁸ In particolare, tale organo ritenne che si potesse parlare di illecito sportivo solamente quando sia stata raggiunta la prova del tentativo di condizionamento operato proprio nei confronti di almeno un componente della terna arbitrale (cfr. p. 10).

²⁹ E che ovviamente aveva chiesto la condanna ex art. 1 anche per Moggi ed altri imputati della sua associazione.

nale aderisce all’interpretazione più benevola dell’organo giudicante che l’ha condannato “solo” per slealtà sportiva. E con questa logica stringente, degna di un Vyšiniskij all’amatriciana, ecco che Facchetti diventa più colpevole di Moggi! Del resto, non si diventa stalliere del re per caso.

La tecnica della comparazione delle responsabilità ha scarso rilievo in contesti normativi formali, ma risulta piuttosto efficace nel dibattito pubblico, soprattutto, quando si tratta di contesti culturali altamente competitivi come possono essere il mondo della politica, dell’economia e, appunto, dello sport. Nel caso del football, in particolare quello italiano, questa competitività si esprime anche attraverso una divisione dell’opinione pubblica a seconda della “fede” calcistica di appartenenza che fa assumere al dibattito toni spesso altamente emotivi. Il deviante può sfruttare tale emotività al fine di rendere plausibile la reinterpretazione della sua condotta come strumento per sconfiggere l’avversario sportivo in una lotta che può talvolta far prevalere la finalità della vittoria sportiva sulla correttezza dei mezzi per raggiungerla. Principio che diventa giustificatorio a maggior ragione quando anche l’avversario non mostri alcuno scrupolo ad avvalersene. In tale prospettiva, l’intera strategia difensiva di Moggi ruota intorno a quello che potremmo chiamare una versione riveduta e corretta della tecnica neutralizzativa della “negazione della vittima” che, nella classica formulazione dovuta a Sykes e Matza, concepisce “[t]he injury, it may be claimed, is not really an injury; rather, it is a form of right ful retaliation or punishment. By a subtle alchemy the delinquent moves him-self into the position of an avenger and the victim is transformed into a wrong-doer” (Sykes, Matza, 1957, p. 668). Moggi opera una riconfigurazione piuttosto ardita della figura della vittima, in quanto nella sua narrazione le presunte vittime delle sue azioni non sarebbero gli appassionati di calcio che vedono intaccata la genuinità della libera competizione sportiva, ma piuttosto le altre società calcistiche che competono per la vittoria. Egli, infatti, quando nega che ci siano state delle vittime nella vicenda di Calciopoli non pensa ai tifosi, ma alle altre società calcistiche sue concorrenti e, in particolare, a Milan ed Inter, considerate come quelle maggiormente in grado, per blasone sportivo e potere politico-economico³⁰, di insidiare il primato della Juventus. L’af-

³⁰ Affermazione certamente non priva di fondamento, in quanto si tratta di società che fanno parte di quell’elites del potere italiano che lo scandalo di Calciopoli ha fatto

fermazione sottostante all'intera narrazione giustificativa dello stalliere del re è infatti quella di essersi difeso dai ladri di cavalli.

In tale prospettiva, Moggi ricostruisce la situazione della Juventus da lui diretta come una fortezza piuttosto malridotta alle prese con un assedio operato da eserciti dotati di mezzi superiori originati, peraltro, da relazioni di potere extra-calcistiche. Particolare quest'ultimo da non sottovalutare, in quanto consente a Moggi di assumere il profilo dell'esperto di calcio nei confronti di avversari che, pur essendo a lui inferiori sul piano della conoscenza calcistica e della capacità organizzativa³¹, si avvalgono di mezzi impropri acquisiti attraverso il potere economico e politico. Infatti, uno degli argomenti più utilizzati per rendere non credibili le accuse di aver condizionato gli arbitri e gli apparati istituzionali del calcio è stato quello relativo al fatto che la Juventus non avrebbe avuto alcun bisogno di "aiuti", in quanto largamente superiore sul piano tecnico-calcistico³². Assunto alquanto debole, in quanto non sottoponibile a smentita, ma certamente fondato su dati tecnici incontrovertibili e molto apprezzati dal pubblico dei tifosi (*in primis* ovviamente juventini). Tuttavia, l'insistere di Moggi sulle sue capacità di manager calcistico, a fronte di avversari meno dotati sotto questo punto di vista e quindi soccombenti sul campo puramente sportivo, gli ha consentito anche di utilizzare un'altra tecnica di neutralizzazione, quella del "condanna chi ti condanna". Anche qui ci troviamo di fronte, peraltro, ad un uso molto particolare di tale scusa-giustificazione, in quanto essa è stata diretta non solamente contro gli organi inquirenti, come quasi sempre avviene

emergere come intreccio di classi dirigenti che esercitano tale potere con modalità personalistiche nella sfera politica, economica e appunto calcistica (cfr. M. Doidge, 2018; per una lettura politica del caso cfr. anche A. Baroncelli, 2007).

³¹ Questa superiorità "tecnica" viene sottolineata da Moggi soprattutto nei confronti della dirigenza dell'Inter di Massimo Moratti accusata di essere incompetente e disorganizzata. Esempio da questo punto di vista il racconto con toni sarcastici che Moggi ha fatto più volte in contesti pubblici del passaggio dalla Juventus all'Inter, nell'estate del 2004, del carneade (nonché "rotto") Fabiàn Carini in cambio del futuro Pallone d'Oro Fabio Cannavaro (cfr. per tutti l'intervista al giornalista Stefano Greco andata in onda sulla rete televisiva Sport Uno nel dicembre 2013, cfr. https://www.youtube.com/watch?v=3fgx309_uWEa partire da 29'45").

³² Moggi ha ricordato spesso come nella finale di Berlino del Mondiale 2006 vinta dall'Italia ben otto giocatori delle due squadre militavano nella Juventus (per tutti intervista alla giornalista Cinzia Rizzi nel gennaio 2017 sul canale televisivo Euronews, cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=xdXXL2DrNC0a> partire da 2'35"), undici tenendo conto anche di ex juventini (cfr. L. Moggi, 2007, p. 241).

nei casi di criminalità dei colletti bianchi³³, ma anche e soprattutto nei confronti delle altre società calcistiche e relative tifoserie descritte come invidiose dei successi juventini e alla ricerca di alibi per le loro sconfitte sul campo.

È difficile mettere una parola fine a questa vicenda a distanza di dieci anni perché la scusante di quelli che perdono è sempre Calciopoli. Vediamo l’Inter ogni qualvolta perde una partita “ah calciopoli ...”. La sostanza qual è: nel 2006 stava a 15 punti dalla Juventus e adesso sta ancora a 15 punti dalla Juventus³⁴ e quindi non è cambiato niente e Calciopoli non esiste più
(intervista a Cinzia Rizzi su Euronews già citata a partire da 41”).

La tecnica di neutralizzazione si è quindi indirizzata verso la promozione di una diversa interpretazione delle motivazioni che hanno sorretto le strategie accusatorie, cercando di metterne in luce gli aspetti contraddittori rispetto a quella postura moraleggiante che dovrebbe caratterizzare la figura dell’accusatore senza macchia.

Tornando alla scusa-giustificazione della “fortezza assediata”, la narrazione moggiana, da un lato, ha descritto il proprio comportamento come difesa dagli attacchi di eserciti assediati, dall’altro, si è avvalsa di un *topos* della letteratura politica, quello del nemico interno (cfr. per tutti A. Ventrone, 2005).

Sotto il primo profilo, come detto, le due principali potenze assediati sono state individuate nel Milan e nell’Inter. La prima società, implicata anch’essa in Calciopoli³⁵, viene descritta come una falsa alleata, in quanto

³³ In questo caso le accuse di Moggi si sono dirette soprattutto nei confronti delle indagini della Procura di Napoli che sarebbero state indirizzate esclusivamente verso la società juventina, ignorando colpevolmente altre intercettazioni telefoniche che avrebbero coinvolto anche altre società (in particolare l’Inter), nonché ponendo in essere numerose scorrettezze procedurali. Su questo tema si veda il libro dell’avvocato M. Prioreshi (2012), nonché le affermazioni di Moggi nella trasmissione *Forza Juve* sul canale televisivo Retesette del 6 marzo 2014 (cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=UVXeelZzb0oa> partire da 5’50”).

³⁴ Qui Moggi omette di ricordare che, dopo il venir meno del suo sistema, l’Inter, con la stessa “incompetente” dirigenza pre-Calciopoli, ha rapidamente conquistato l’egemonia del calcio italiano aggiudicandosi quattro scudetti consecutivi e la Champions League nel 2009/2010.

³⁵ Peralto, la sentenza sportiva di condanna del Milan fu piuttosto mite: otto punti di penalizzazione nel campionato 2006/2007 e 30 per quello precedente, il che consentì ai rossoneri di partecipare comunque alla Champions League e di vincerla nel maggio 2007. Vennero anche condannati Adriano Galliani (amministratore delegato) a 5 mesi di so-

apparentemente in sintonia con una politica sportiva tesa a fare del calcio un business aziendale non dissimile dall'industria dell'intrattenimento³⁶.

“Il Milan quando ci vedevano ci abbracciavano, addirittura dicevano che eravamo in sintonia commerciale con loro. Io dicevo sempre al dottor Giraudò “questi sono dei grandi figli di eccetera”, secondo me non son mica tanto amici. (...) Ed era una guerra vera, una guerra che praticamente che non si manifestava, così, allo scoperto, però era una guerra sotterranea bruttissima che ci facevano”.
(presentazione libro Pioreschi, cit.).

Il potere del Milan risiede nella sfera dei media e della politica; il presidente Berlusconi incarna tale duplice potere che costringe ad operazioni difensive soprattutto nell'ambito della comunicazione sportiva. *“Quando tu non hai un canale televisivo, quando tu non hai niente, hai il Processo di Biscardi”* (Moggi alla trasmissione televisiva *La Juve è sempre la Juve* trasmessa dal canale televisivo T9 il 28 febbraio 2008, cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=v9I4oaltV9c>). Qui Moggi mette in campo conoscenze personali nel mondo del giornalismo sportivo che gli provengono dalla prolungata frequentazione del contesto calcistico. È il caso del giornalista Aldo Biscardi e della sua storica trasmissione *Processo del lunedì* che era transitata in quegli anni dalla RAI a La7 prendendo il nome del conduttore. In particolare, la rubrica che prevedeva il riesame alla moviola delle decisioni arbitrali assumeva il significato di una vera e propria Cassazione sull'operato dei giudici di gara. E tale funzione non riguardava solo l'opinione pubblica, ma anche e soprattutto lo stesso mondo arbitrale. Nel calcio business, infatti, gli stessi arbitri perdono il loro profilo dilettantistico³⁷ e, diventando personaggi pubblici, sono sensibili non solamente ai giudizi interni alla categoria³⁸, ma anche a quelli diffusi

sospensione dell'attività e Leonardo Meani (dirigente addetto agli arbitri) a 2 anni e 2 mesi.

³⁶ Come noto, questa svolta epocale del calcio italiano era stata prodotta da Silvio Berlusconi con l'acquisizione della proprietà del Milan nel 1986 e con l'attività manageriale di Adriano Galliani (cfr. N. Porro, 2006). La dirigenza juventina, composta dal 1995 dalla cd. Triade (oltre a Moggi, Antonio Giraudò e Roberto Bettega), aderì e contribuì a consolidare tale modello di gestione nel sistema del calcio italiano.

³⁷ Proprio negli anni precedenti a Calciopoli la retribuzione degli arbitri passò a livelli sostanzialmente professionistici con tutti gli effetti che ciò ha comportato in termini di cultura sportiva e professionale (cfr. R. Antonietti, 2008).

³⁸ Aspetto che Moggi, peraltro, non trascurò affatto essendo parte della sua associazione a delinquere i designatori arbitrali, gli ex arbitri, Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, nonché l'allora presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Tullio Lanese.

dai media³⁹. Ecco allora che lo stalliere del re arruola nel suo esercito Fabio Baldas, ex arbitro addetto al commento della moviola biscardiana.

“Se ripensate a quegli anni, bastava un errore dell’arbitro a favore della Juve per scatenare un inferno mentre tutto il resto veniva minimizzato. Nelle trasmissioni televisive della Fininvest dove tutto ruotava intorno al Milan c’erano soltanto giornalisti schierati (...). Ma anche all’interno della Rai le cose non andavano meglio: c’era un’attenzione soltanto per la Roma (...). Insomma la Juventus per tutti tanto potente, in realtà non riusciva ad ottenere un’informazione giornalistica sufficientemente equilibrata. Ci sentivamo circondati. (...) Per questo segnalavo a Baldas certe situazioni che erano sfuggite e cercavo di non far massacrare certi arbitri che, invece, secondo me dirigevano correttamente”.

(L. Moggi, 2007, p. 67).

Per un versante, dunque, il fronte nemico manovrava nel contesto mediatico e, per l’altro, l’insidia proveniva, invece, da chi controllava le comunicazioni telefoniche. Qui emerge il ruolo dell’altra potenza nemica, l’Inter, verso la quale Moggi mostra un particolare astio provocato con ogni probabilità dall’atteggiamento moralistico assunto dal suo proprietario Massimo Moratti⁴⁰ e dall’immagine pubblica “al di sopra di ogni sospetto” del presidente Giacinto Facchetti, frutto di una carriera pluridecennale da calciatore e di dirigente benvenuto anche dagli avversari, ingigantita dalla morte prematura⁴¹. La tecnica del “condanna chi ti condanna” assume, in tale prospettiva, toni di vero e proprio odio personale nei confronti dell’accusatore. Anche il potere dell’Inter è extra-calcistico, secondo Moggi, e va al di là della stessa cerchia dei dirigenti sportivi, in quanto fa riferimento alla figura di Marco Tronchetti Provera, all’epoca di Calciopoli presidente di Telecom Italia, nonché di Pirelli, storico *main sponsor* della squadra nezzurra. Qui la narrazione moggiana assume toni da romanzo di Le Carré.

³⁹ La vicenda Calciopoli ha dato modo di ricostruire in modo molto efficace i rapporti corruttivi e collusivi tra mondo del calcio e giornalismo sportivo: cfr. T. Boeri, B. Severgnini (2008); R. Mincigrucci (2016); D. Numerato (2009, pp. 264-5).

⁴⁰ Il falso moralismo di Moratti viene sottolineato da Moggi più volte in contesti pubblici quando lo stalliere del re racconta di essere stato contattato dal “sovrano” interista e di aver già ottenuto un contratto triennale poi da lui rifiutato per timore di trasferirsi in una società “anarchica” come quella interista (cfr. per tutti presentazione del libro di Pioreschi già citata a partire da 1h 40’58” e L. Moggi, 2007, p. 129 ss.).

⁴¹ Moggi in alcune intercettazioni apostrofa Facchetti con il termine “brindellone”, sottolineandone, in chiave sarcastica, l’alta statura e l’ottusa ingenuità.

“Noi eravamo e ritenevamo di essere spiati, pedinati eccetera e guarda caso il processo Telecom ha detto che eravamo veramente spiati, pedinati e fotografati anche (...) quando io sono stato interrogato la prima volta, proprio dal dottor Narducci [n.d.r.p.m della Procura di Napoli], ho detto che esisteva uno spionaggio industriale, Telecom è venuto fuori un anno e mezzo dopo quindi avevamo visto giusto noi, la Juventus comprava le schede non per fare cose che erano fuori posto, comprava le schede per difendersi a livello commerciale, di business e a livello di mercato dei giocatori”.

(intervista televisiva del 1 giugno 2011 cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=FdDkXMkd9owa> partire da 12'32”).

Qui uno dei principali elementi di accusa del processo a Moggi, l'uso di schede telefoniche svizzere più difficilmente intercettabili dalle autorità inquirenti italiane⁴², viene fatto oggetto di una vera e propria negazione interpretativa, ovvero si attribuisce all'azione un significato diverso da quello proposto dall'accusa: le schede non servivano per comunicare liberamente e presumibilmente nascondere accordi illeciti con le giacchette nere, ma per proteggersi dallo spionaggio industriale dell'Inter⁴³ attraverso gli apparati “deviati” di Telecom. Qui lo stalliere del re utilizza un topos dell'arte della persuasione che consiste nel trarre da elementi veri delle conseguenze alquanto discutibili. È certamente vero, per quanto hanno mostrato le indagini giudiziarie che hanno peraltro escluso responsabilità penali in capo a Tronchetti Provera, che nella Telecom di quegli anni agisse un gruppo di dirigenti aventi collegamenti con i servizi segreti che ha posto in essere attività di spionaggio industriale e di dos-

⁴² Si è spesso sostenuto erroneamente che tali schede non fossero in assoluto intercettabili e Moggi ha anche utilizzato tale inesattezza per sottolineare la sciattezza dell'impianto accusatorio. In realtà la questione è tecnicamente più complessa e non è riassumibile in poco spazio (sul punto cfr. la puntuale ricostruzione in <https://ilcalcio-eugualepertutti.wordpress.com/2015/03/15/il-mistero-di-calcio-poli-le-schede-svizzere-parte-prima-2/>); in ogni caso, dal punto di vista sostanziale la vicenda conferma come Moggi abbia cercato di sottrarsi a possibili intercettazioni, fossero esse delle Procure o della Telecom “deviata”.

⁴³ In altri contesti mediatici, Moggi ricorderà come esempi di tale spionaggio il caso del calciatore Dejan Stankovic della Lazio messo sotto contratto (tra l'altro, in un periodo della stagione calcistica in cui era illecito stipulare contratti ...) ed eclissatosi in seguito al corteggiamento dell'Inter, nonché l'«esca» lanciata alla stessa Inter con il contatto fasullo avuto con il Marsiglia per il difensore Cyril Domoraud considerato un “pippono”, ma effettuato per verificare l'esistenza delle intercettazioni (cfr. intervista a Stefano Greco del dicembre 2013 già citata a partire da 41'00”) e in seguito effettivamente acquistato dai nerazzurri.

sieraggio a scopo ricattatorio (cfr. A. Pompili, 2009). Di qui a concludere che questo gruppo, in combutta con Tronchetti Provera, avesse particolari interessi a spiare la dirigenza juventina al fine di favorire gli interessi del club interista fa parte di quelle asserzioni che avrebbero bisogno di qualche elemento di prova ulteriore per poter essere considerate per lo meno verosimili⁴⁴. La negazione interpretativa moggiana risulta ulteriormente inficiata dal fatto che le schede svizzere non sono state consegnate ad altri dirigenti di società calcistiche per secretare eventuali trattative di mercato, ma pressoché totalmente a componenti della classe arbitrale e ai due designatori Bergamo e Pairetto⁴⁵. Si tratta evidentemente di negazioni interpretative che si sono rivelate inconsistenti nell’ambito di quei contesti formali nei quali le versioni dei fatti proposte dagli attori processuali vengono sottoposte ad un accurato esame, tipico appunto di quei contesti, ma che, invece, hanno ottenuto un certo grado di successo nell’ambito di una narrazione pubblica della realtà che è necessariamente più approssimativa, soprattutto nell’ambito di quei settori dell’opinione pubblica propensi a dare credito alle versioni dei fatti che li confermano nei loro pregiudizi. Nel nostro caso, l’ampia platea dei tifosi di calcio di fede juventina non ha mostrato eccessive preoccupazioni nel far propria la narrazione dello stalliere del re⁴⁶, in quanto quest’ultima corrispondeva perfettamente ad un sentimento che potremmo chiamare, adottando il linguaggio del *reducismo* italiano seguente la prima guerra mondiale, di “vittoria mutilata”⁴⁷.

⁴⁴ L’unica vicenda scaturita dai vari processi Telecom che ha avuto connessioni calcistiche è quella del risarcimento civile ottenuto dal calciatore Christian Vieri per pedinamenti e acquisizione illegale di tabulati telefonici avvenuti nei suoi confronti su mandato dell’Inter. Vicenda senza dubbio inquietante per il *modus operandi*, peraltro ridimensionata in sede di appello, ma che riguardava esclusivamente le modalità con cui la società nerazzurra “controllava” i propri calciatori per garantirsi della loro efficienza agonistica.

⁴⁵ L’unica apparente eccezione riguarda l’allora direttore sportivo del Messina Mariano Fabiani, amico di vecchia data di Moggi e personaggio minore della sua associazione, scagionato in primo grado e prescritto per associazione a delinquere in secondo grado.

⁴⁶ Simmetricamente, la stessa affermazione potrebbe valere per la tifoseria interista nei confronti della narrazione moralistica della vicenda Calciopoli promossa da Massimo Moratti come la lotta del bene contro il male: lettura oltre modo semplicistica, ma che si presta bene al manicheismo del dibattito pubblico, in particolare nell’ambito calcistico.

⁴⁷ Non è possibile senza ricerche *ad hoc* avanzare affermazioni perentorie sull’atteggiamento del mondo della tifoseria juventina rispetto a Calciopoli, ma di certo, a livello di dibattito pubblico, le posizioni di condanna di Moggi e del suo sistema sono state minoritarie e sempre più flebili col trascorrere del tempo (uno dei personaggi pubblici di nota fede juventina che ha mantenuto tale atteggiamento critico è stato il giornalista

E tale atteggiamento è prevalso anche quando Moggi ha rievocato il topos dei nemici interni che avrebbero reso la posizione della Triade estremamente debole nei mesi immediatamente precedenti lo scandalo. Moggi lo scrive chiaramente nel suo libro e lo ribadisce più volte in sedi pubbliche.

“Una cosa è certa: dopo la morte del Dottor Umberto, nel maggio del 2004, le cose e gli equilibri all’interno della famiglia Agnelli sono profondamente cambiati. (...) Avevo intuito che non eravamo più graditi come prima, che i nostri successi venivano accolti con sorrisi a denti stretti. La Triade scelta dal Dottor Umberto per rifondare la Juve nel 1994 senza di lui, senza la sua protezione, è finita in un vortice. (...) Insomma una situazione complicata tra eredità, patrimoni finanziari, lotte di successione e di potere fra i due rami della Famiglia nella quale non sono mai entrato, ma dalle quali ho sentito arrivare un forte vento contrario”.

(L. Moggi, 2007, p. 108).

La tesi è che la Triade fosse diventata scomoda per il nuovo assetto proprietario⁴⁸ e questo abbia indotto la Juventus di fatto a non difendersi in sede di giustizia sportiva, accettando la condanna alla serie B come male minore e come strumento per estromettere del tutto la stessa Triade dalla gestione della società. Tesi, come tutte quelle complottistiche, suggestiva e non priva di qualche fondamento, ma che in ogni caso ha consentito allo stalliere del re di gettare sospetti all’interno della Real Casa e di ergersi a difensore della juventinità anche nei confronti di intrighi di Palazzo indifferenti ai sentimenti del popolo tifoso. Si potrebbe qui citare un’altra delle tecniche di neutralizzazione elaborate da Sykes e Matza, quella “dell’appello a lealtà superiori”. La lealtà in questo caso riguarda la fedeltà a quel popolo juventino che veniva messo alla gogna, nell’indifferenza di una nuova dirigenza societaria che quei tifosi abbandonava per costruire inediti equilibri di potere⁴⁹.

Marco Travaglio, peraltro, con ogni probabilità, per via della sua proverbiale postura giustizialista).

⁴⁸ In altri contesti Moggi ha sostenuto che circolavano voci secondo le quali Antonio Giraudò, delfino di Umberto Agnelli, ambisse ad acquisire la proprietà della Juventus approfittando del periodo di transizione ereditaria (cfr. presentazione del libro dell’avv. Pioreschi già citata a partire da 13’45”).

⁴⁹ Come noto, la Juventus avrebbe conosciuto negli anni successivi una gestione sportiva piuttosto travagliata e di scarso successo sino all’avvento alla presidenza, nel maggio 2010, di Andrea Agnelli, figlio di Umberto, che in qualche misura ha restaurato il vecchio modello gestionale con indubbi benefici di tipo sportivo e finanziario.

4. Qualche considerazione conclusiva

Quali sono dunque gli aspetti del caso Moggi che possono fornire nuovi spunti alla ricerca sul tema delle scuse-giustificazioni? Sinteticamente li potremmo riassumere in due punti tra loro connessi.

In primo luogo, emerge anche in questa vicenda come la distinzione tra scuse e giustificazioni elaborate in letteratura si riveli piuttosto problematica alla luce dei dati empirici. La strategia difensiva moggiana non si basa né sulla negazione della responsabilità delle sue azioni, e quindi non costituisce propriamente una scusa, né una ammissione di essa e dunque non può essere classificata come giustificazione. Si tratta, invece, del tentativo di costruire una narrazione della vicenda che vede protagonista il deviante come una storia complessa, nella quale vanno attentamente valutate le circostanze e l'azione degli altri soggetti che rendono comprensibile la condotta che gli viene imputata. Emergono qui scuse-giustificazioni stabili e globali rispetto all'identità dell'individuo deviante che contribuiscono a fornire un significato all'intera sua esistenza e che si possono sintetizzare in affermazioni come "questo è solo il modo in cui funziona il mondo" e "questo è proprio quello che sono" (cfr. S. Maruna, H. Copes, 2005, p. 227). Il deviante, in tale prospettiva, cerca di contrastare il *frame* narrativo tipico dei rituali di degradazione pubblica che tendono a semplificare la costruzione della realtà intorno all'asse manicheo colpevole/innocente. Non si può comprendere, e quindi giudicare, la condotta dello stalliere del re se non si considera anche quella degli altri soggetti che con lui hanno interagito. La riuscita dell'impresa si misura allora nella sua capacità di proporre una versione credibile del contesto in cui ha operato e quindi di ridefinire come ladri di cavalli coloro che in quel contesto si sono mossi.

In tale prospettiva, diventa fondamentale l'altro elemento teoreticamente significativo del caso Moggi: il grado di credibilità della narrazione proposta dal deviante è influenzata dal tipo di rituale di degradazione a cui egli è sottoposto. In rituali formalizzati ed in cui la ricostruzione dei fatti oggetto dell'accusa è piuttosto accurata⁵⁰, in particolare sotto forma

⁵⁰ La capacità dei *white collars* di sottrarsi più facilmente ai processi di criminalizzazione rispetto ai devianti marginali risiede anche nella possibilità, che questi rituali concedono loro, di uno spazio di comunicazione sufficientemente ampio per poter rappresentare al pubblico la complessità del contesto in cui ha assunto significato l'atto deviante. La risorsa del tempo processuale, da questo punto di vista, appare essenziale (cfr. C. Sarzotti, 1996).

di rigoroso contraddittorio, tale credibilità è sottoposta ad un esame che spesso ne può annullare del tutto l'efficacia, come in effetti è avvenuto nel caso dello stalliere del re. Nel contesto, invece, di un dibattito mediatico ed informale rivolto ad un pubblico spesso disattento, facilmente condizionabile da aspetti emotivi, legati in questo caso alla passione calcistica, in un contesto materiale mediatico necessariamente improntato a superficialità e approssimazione comunicativa, la narrazione del deviante può produrre tutt'altro impatto nell'opinione pubblica, soprattutto quando egli sappia abilmente sfruttare le caratteristiche dei rituali di degradazione che si svolgono in tali ambiti. Ecco dunque che diventa plausibile come lo stalliere del re non fosse l'uomo che parlava (e trattava con) "ai" ladri di cavalli, ma solo colui che ha parlato (e raccontato) "dei" ladri di cavalli.

Bibliografia

- Andreff W. (2016), *Corruption in Sport*, in T. Beys, ed., *Contemporary Issues in Sport Management: A Critical Introduction*, London, Sage, pp. 46-66.
- Aristotele (1993, tr. it.), *L'etica nicomachea*, a cura di C. Mazzarelli, Milano, Rusconi.
- Antonietti R. (2008), *Il ruolo economico dell'arbitro di calcio: una rassegna della letteratura e alcune questioni aperte*, "Rivista di diritto e di economia dello sport", IV, 3, pp. 75-103.
- Baroncelli A. (2007), *Calcio: Reasons and Scenarios for the Soccer Scandal*, in J. L. Briquet, A. Mastropaolo, eds., *The Center-Left's Poisoned Victory*, New York-Oxford, Berghahn Books, pp. 226-248.
- Boeri T., Severgnini B. (2010), *Match Rigging and the Career Concerns of Referees*, "Labour Economics", 18, pp. 349-359.
- Boeri T., Severgnini B. (2008), *The Italian Job: Match Rigging, Career Concerns and Media Concentration in Serie A*, ZA Discussion Papers, No. 3745, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, reperibile in <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101:1-2008111487>
- Cohen S. (2002), *Stati di negazione. La rimozione del dolore nella società contemporanea*, Roma, Carocci.
- Copes H., Veiraitis L.M., Cardwell S.M., Vasquez A. (2013), *Accounting for Identity Theft: The Roles of Lifestyle and Enactment*, "Journal of Contemporary Criminal Justice", XXIX, 3, pp. 351-368.
- Di Ronco A., Lavorgna A. (2015), *Fair Play? Not so much: Corruption in the Italian Football*, "Trends in Organized Crime", 18, pp. 176-195.
- Doidge M. (2018), *"Either Everyone Was Guilty or Everyone Innocent": The Italian*

- Power Elite, Neopatrimonialism, and the Importance of Social Relations*, “Journal of Sport and Social Issues”, XLII, 2, pp. 115-131.
- Festinger L. (1957), *A Theory of Cognitive Dissonance*, Evanston, Row, Peterson & Co. (tr. it. *Teoria della dissonanza cognitiva*, Milano, F. Angeli, 1973).
- Hill D. (2009), *To Fix or not to Fix? How Corruptors Decide to Fix Football Matches*, “Global Crime”, X, 3, pp. 157-177.
- Klenowski M., Copes H., Mullins C.W. (2011), *Gender, Identity, and Accounts: How White Collar Offenders Do Gender When Making Sense of Their Crimes*, “Justice Quarterly”, XXVIII, 1, pp. 46-69.
- Martin G. (2009), *Subculture, Style, Chavs and Consumer Capitalism: Towards a Critical Cultural Criminology of Youth*, “Media Crime Culture”, V, 2, pp. 123-145.
- Maruna S., Copes H. (2005), *What Have We Learned from Five Decades of Neutralization Research?*, “Crime & Justice: An Annual Review of Research”, 32, pp. 221-320.
- Mincigrucci R. (2016), *I mass media e la denuncia della corruzione: verso una tipologia del ruolo del giornalista nei casi di corruzione*, report presentato al XXX Convegno Società Italiana Scienza Politica, Università degli Studi di Milano 15-17 Settembre 2016, reperibile in https://www.sisp.it/docs/convegno2016/215_sisp2016_amministrazione-politiche-pubbliche.pdf
- Minor W. W. (1981), *Techniques of Neutralization: A Reconceptualization and Empirical Examination*, “Journal of Research in Crime and Delinquency”, XVIII, 2, pp. 295-318.
- Moggi L. (2007), *Un calcio nel cuore*, in collaborazione con E. Bucchioni e M. D’Ascoli e prefaz. di G. Mazzuca, Milano, Tascabili Editori Associati.
- Numerato D. (2009), *The Media and Sports Corruption: An Outline of Sociological Understanding*, “International Journal of Sport Communication”, 2, pp. 261-273.
- Porro N. (2006), *Stelle di fango. Calcio, scandali e stakeholder*, “Quaderni di sociologia”, n. 42, pp. 159-194.
- Prioreschi M. (2012), *30 sul campo: tutta l'altra verità su Calciopoli*, Dalai Editore, Milano.
- Sandell N., Svensson P. (2016), *The Language of Failure: The Use of Accounts in Financial Reports*, “International Journal of Business Communication”, LIII, 1, pp. 5-26.
- Sarzotti C. (2020a), *Carcere disciplinare moderno e immaginario collettivo: il giornalismo d’inchiesta di Henry Mayhew nella Londra vittoriana*, “Publif@rum” n. 32, *Da dietro le sbarre: arte, letteratura e carcere dall’Ottocento a oggi*, reperibile in <https://www.publiforum.farum.it/index.php/publiforum/article/view/255/500>.
- Sarzotti C. (2020b), *Testi ed immagini dai bagni penali francesi della Monarchia di Luigi (1830-1848): l’indagine del giornalista-scrittore Maurice Alhoy*, Atti del Convegno nazionale della Società Italiana di Diritto e Letteratura, *Le radici dell’esperienza giuridica*, Catanzaro, 28-29 giugno 2018, in corso di pubblicazione.
- Sarzotti C., Pettiti E. (2019), *Gli apaches nella Parigi della Belle époque: dispositivi iconici e campagne di moral panic*, “HistoriaMagistra”, XI, 30, pp. 47-71.

- Sarzotti C. (1996), *Égalité et modèles de procès pénal*, “*Déviance et Société*”, XX, 3, pp. 215-237.
- Scott M. B., Lyman S. M. (2019), *Account*, in C. Rinaldi, V. Romania, a cura di, *Motivi, account e neutralizzazioni*, Varazze, PM edizioni, pp. 87-143.
- Stadler W.A., Benson M.L. (2012), *Revisiting the Guilty Mind: The Neutralization of White-Collar Crime*, “*Criminal Justice Review*”, XXXVII, 4, pp. 494-511.
- Ventrone A. (2005), *Il nemico interno. Immagini e simboli della lotta politica nell'Italia del '900*, Donzelli, Roma.
- Vidoni Guidoni O. (2000), *Come si diventa non devianti. Una proposta teorica sul crimine dei colletti bianchi*, Torino, Trauben ed.

Dramaturgical and ethnographic studies of cheating in sports¹

Salomeja Zaksaitė

Abstract: *In this article, a dramaturgical and ethnographic approach is invoked to reveal the authentic chess (sub)culture. The analysis shows that chess players as well as other athletes invent many euphemistic techniques to show that their acts are not deviant: sportsmen might say that underperforming is a sacrifice for common good; that at times it is better to preserve fighting spirit than to condemn seemingly suspicious acts; that questionable practice in sport is a form of creativity, etc. Such techniques might sometimes be necessary if one wants to remain within the sport's subculture. On the other hand, similar methods resemble the techniques of neutralization as well as Baumanian loss of sensitivity. Naturally, it is not easy to determine when actions that appear to be part of the legitimate tactics of the sport have become deviant and thus punishable.*

Key words: *chess, cheating, match-fixing, dramaturgical approach, ethnography*

1. Introduction

Cheating in chess as well as in other sports might be seen as a part of a civilising process with an increasing set of rules that tend to regulate sports activity. Accordingly, the risk of experiencing financial, reputational, psychological or other forms of damage tends to be smaller and smaller over time. Still, there comes a key critical question: do the rules (or *lex sportiva*) really help to reduce the risk of harm, or, on the contrary, do the rules just lead to another form of cheating – usually a more sophisticated and more concealed one. In this respect, a dramaturgical approach is called for. By looking at backstage aspects in chess and other sports, the author of this publication endeavors to reveal the authentic sporting culture, as well as draw the thin boundary between deviant behaviour and fair play.

¹ The shorter version of this text was published in 2015, in the monograph “Cheating in sports: legal and criminological perspectives”, chapter 2.1.5 (Lith. S. Zaksaitė (2015), *Apgaulė sporto srityje: teisinis ir kriminologinis požiūris*).

One of the authors, whose studies are the starting point for analyzing the expression of a dramaturgical approach in the context of cheating in sports, is the sociologist E. Goffman. He argued that the core of social analysis is not an individual, but rather what he refers to as the *team* (P. Kivisto, D. Pittman, 2007, p. 273) while pointing out that everyday interaction is the basis of the social order, and that the actors of this interaction have a wide repertoire of roles that they choose for each situation. Social life takes place onstage and backstage, and sports is also a spectacle, a scene, i.e., onstage and backstage – dressing rooms, training, preparation for competition. Thus, a micro-sociological perspective is developed, and continuous interaction becomes a bridge between micro and macro levels (S. Birrel P. Donnelly, 2004, p. 51, 53). Goffman's dramaturgical analysis is based on the thesis of 'two selves', belonging to the same person. One self is a public performer, carefully managing the public impressions and (limited) access to backstage information; the second self is a hidden manipulator. Within the context of sports the athlete thus is seen as a performer, a harried fabricator (director) of impressions involved in the all-too-human task of staging a performance (competition); and he is seen as a character, a figure, typically a respectable one, whose spirit, strength, and other sterling qualities the performance is designed to evoke (E. Goffman, 1959, p. 244)².

2. Dramaturgical approach while explaining *team sports*

A dramaturgical approach, based on duality of the outer (demonstrative) and inner roles, is used to explain the collective deviant behaviour, which is present in team or quasi-team sports. Not only how an athlete competes, but also what is required of him (or her), i.e., what role (s)he should play as a part of the team, becomes important. For example, in chess, *de facto*, it is not enough just to play effectively, you have to play

² It is interesting to add that the artistic trope of 'director as offender' is already met within the (other) narratives of criminology. For instance, J. Katz states that in order to commit a crime, it is not sufficient to have a weapon, to intend to use it against a victim or his/her property, and to find a victim with money. The offender also must perform as the director of a situational drama, effectively defining the situation as a crime by casting and guiding others to play the complementary roles that the successful production of crime requires (J. Katz, 2016).

in a way that does not over-excite the team. This can mean a variety of nuances: the choice of solid openings instead of sharp ones; avoidance of risky options; keeping own pieces instead of sacrificing them, etc. Being a part of the team can also mean neglecting your own interests for those identified by the coach or the team captain. Players can play for others or for themselves: they can be *pawns* to be sacrificed for the sake of the game and they can also be *tokens* who express a position (G. A. Fine and P. Manning, 2003). The latter insight is illustrated by a tactic in bicycle racing when some riders shield one of their group from a headwind by riding in front of a rider nominated by their coach, thereby enabling the chosen rider to conserve energy for the final stage. In the view of this tactic, Lithuanian cyclists have asked for road racing to be considered as a team sport because, although working as a team, only one team member receives the medal and recognition (Zaksaite 2013).

Similar practice exists(ed) in the pentathlon, which *de jure* is also considered a sport for individuals. However, a lot of people are involved, in reality. A. Zadneprovskis, the winner of an Olympic medal at the Athens Olympics, recognized the contribution of the teamwork: the silver medal, won with the help of another pentathlete E. Krungolcas, was the most memorable for the athlete. In the running discipline, the long-time training partner helped Zadneprovskis to outrun Czech Libor Capalini, who remained in third place (A. Jurgelevicius, 2008). The way of helping was relatively simple: E. Krungolcas, who started first, was in no hurry and waited for A. Zadneprovskis to catch him up; then E. Krungolcas became a pacemaker and supported A. Zadneprovskis both physically and mentally (P. Cubera, 2019). E. Krungolcas stated that this tactic was coordinated with the coach: "It was not my initiative – an athlete cannot decide on such things by himself. Need to coordinate with coach, team leaders. In this case, there is no speech about altruism that I have to give everything away for others because I do not need anything. Just had to choose – a medal or nothing. It's nice that the award went to Lithuania, but it's a pity that it was not me, who got it. When I ran the cross, at first the spectators even resented some of my actions, shouted something, and when I finished last, there were some, who understood everything and applauded me." (J. Staučienė, 2005).

This excerpt from the interview shows that E. Krungolcas' personal score was sacrificed for the common good, which in this case meant a

silver medal for Lithuania. Some spectators condemned the act in question with a straightforward understanding of it as underperforming; other spectators thought that this tactic was a nice example of teamwork. In my opinion, from the point of view of sports law, this *serving* behaviour would not be tolerated, since underperforming (within this context – being in no hurry during the first lap) itself constitutes a breach of the principle of unpredictability. This behaviour could be tolerated, if pentathlon was officially recognized as a team sport. Then E. Krungolcas' comparison of the pentathlon to team sports would make sense: "This situation can be compared to that of a football game: many think that the more goals scored, the better the player. But it's a lot more enjoyable for me to make a good pass, after which a goal is scored." (J. Staučienė, 2005). The parallel with football, though interesting, is not adequate because of potential violation of fair competition: in such a case the states with more *own* athletes are in a better position compared to those countries which send only one athlete.

Thus, is it possible to be stern in stating that E. Krungolcas competed unfairly? There is no unambiguous answer in this case: given the circumstances and the general culture of the pentathletes, the behaviour, though marginal, is unlikely to be illegal. E. Krungolcas considers this behaviour as tolerable, and it is supported by the fact that he publicly told this to journalists. Thus, in my view, a common pentathlon culture is favourable for certain actions, however, it does not mean that the culture should be treated positively: it should take direction to minimize cheating, and underperforming should essentially not bring any benefit. The solutions to these situations should be thought up by organizers, for example, by designing the competition to minimize (at least at crucial moments) the possibilities for representatives of the same countries to take part in the same competitions together and to behave unsportingly during the start. And actually, similar steps were implemented by the Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) by changing the 5.4.2 vii Art. of Competition Rules and Regulations (2018, p. 87) so that similar strategies would no longer work.

The aforementioned underperforming during the start also raises an important question about the appropriateness of a dramaturgical approach to interpreting deviant behaviour. Theatre implies illusion, deception and frills, while the common trope of *match-fixing* illustrates the *bad*, artificial, fake side of directing. However, the 'bad' side can also help to

bring out the 'good' one – when what is orchestrated becomes more real than the real through the combined efforts of the director and the actors. *Fake* performance is *only* visible – it is not a value or (internal) belief. Accordingly, there are double roles: one for yourself; another one – for the audience. On the other hand, it is sometimes the case (and it should be so!), when the division between the viewer and the actor is minimal, when it is performed for yourself and with yourself (not in front of yourself or in front of the viewer) and there is no traditional division of roles left. In this respect, it makes sense to refer to the classics. Shakespeare, when writing *Hamlet*, has told actors that they have to play for *one* viewer, and theatre can become a mousetrap that captures the essence of life as well as the conscience of the viewer (H. Stephenson, 1905). In this respect, the most fitting quotation from *Hamlet* sounds like that: *the play's the thing wherein I'll catch the conscience of the king*.³ In addition, the viewer can be mystified by stating the need to perform to the third eye, not just the audience. When you play for the third and the sky is watching the play, it becomes an eternal spectator (R. Tuminas, 2012, p. 172), then it doesn't matter whether the play is *far away* on a gorgeous stage or whether right next to the viewer – in both cases, the play can uncover the strings of the soul by creating real rather than artificial experience.

Such theatre would probably be the closest to the true prevention of deviant behaviour, and playing for yourself and the third eye (the same *one* viewer) would be best suited to explain positive underlying categories – truthfulness and the self – as opposed to deception. In this way, dramaturgical studies can help answer the (somewhat paradoxical) criminological question raised by Hirschi and Gottfredson: why don't people commit crimes?

At the same time, the dramaturgical approach helps to reveal how the highest levels of athletic and artistic performance are achieved: one of the greatest indicators of an actor's mastery – the situation of being naturally identified with a role and thus not acting – is close to the one of the most

³ It is worth adding that the negation of conscience is also used in contemporary theatre in which endemic corruption of sports is portrayed. For example, in Jonathan Maitland's play "Deny Deny Deny" a coach, Rona, tries to persuade a female athlete, Eve, to use gene doping by invoking such poetic wording as: "The testers walk, the athletes run. And she hasn't failed a test yet. I'm her coach, not her conscience ...the real competition takes place off the track" (J. Maitland, 2016)

mysterious states of sports mastery – the state of flow. As for the contemporary authors, Timothy Gallwey has written widely about such a state – and he calls it ‘the inner game’ or ‘playing in the zone’ (Gallwey, 2015, p. 147). One of the key attributes of such a state is its non-imperative character: the athlete does not mechanically listen to the coach or to his own critical voice, instead he is trying to let his body act as if the body knows how to move. The state resembles natural improvised learning – as if nature itself encoded into the body all perfect movements and the main task is to let the body feel, find and express those movements. In philosophical literature, such state is also called an autotelic play. Play is (or should be?), in whole or part, an autotelic activity; an activity pursued for intrinsic factors. Play as an autotelic activity is usually contrasted with activities pursued for instrumental or extrinsic factors. These instrumentally pursued activities are frequently characterised as work and not play (MC Beardsley, 1965).

Obviously, this autotelic state usually implies both personal and collective mastery, thus, it would hardly fit with the example of pentathletes discussed above, when one had to underperform for the other to get a medal. During this state (Eastern philosophy would probably name it as intense concentration on the present moment), one does not think about the result (i.e., there is no thought of the medal or the Golden Stage Cross), but blends in with the process itself – with the play as such – by improvising. Similar words are used to describe the directors or actors, working, according to an analogous concept of flow. For example, “avoidance of the end, the fixed result, an essential feature of the director’s creative nature really describes Tuminas as a playing artist, who prefers process rather than result or product” (R. Balevičiūtė, 2012, p. 146). However, it should be noted that the state described is not just playfully refreshing inspiration: it requires tremendous spiritual efforts and intense rehearsals (training), which can also lead to serious physical and mental disorders when one *cannot get out* of the role. Being stuck is metaphorically interpreted as a prolonged stay in the dark layer of consciousness – the one that S. Freud associated with the subconscious and C. G. Jung – with the archetypes. The path from the first superficial (*fake*) shell of consciousness goes to the second (dark) layer and leads to the third, the deepest layer, associated with the self and the state of flow. Thus, this path resembles a painful purification (or, in dramaturgical terms, catharsis) rather than a pleasant journey, where it is reconciled

with inner demons, not by ignoring, but by acknowledging and passing them in cold blood (Y. Shinzen, 1997).

3. Ethnographical studies of chess cases

Referring to the methodological issues of the study, it should be emphasized that a dramaturgical approach is closely linked to ethnographic studies. The ethnographic method has a certain advantage over other (qualitative) methods in that during ethnographic observation, the respondents are completely natural, therefore, (neutral) observation of the sports community allowed for direct understanding of the *backstage* i.e. unplayed things. Other methods do not cover or cover fewer behind-the-scenes aspects, as subjects tend to automatically establish demonstrative relationships with the researcher. At the same time, the ethnographic approach helps to answer specific questions, for example, what attitude towards cheating the athletes and their coaches have as the members of a particular group (group of certain roles); whether they feel exhausted, isolated, misunderstood, overworked, or vice versa: relaxed, superior, cleverer, whether they think they are able to control and conceal at the same time, i.e., to represent their actions *as needed*.

Below, there are three cases that the author of the article has directly observed – i.e., they were told about at first hand, informally (usually not during interviews). The ethnographic approach was introduced while analyzing the expression of marginal strategies in chess – in particular, while drawing the line between *black* and *white* corruption in chess. There has been the case of seemingly *white* corruption, where the trainer (without any tangible reward), relegated his own interests to enable his student to conserve energy for more important battles by rehearsing their game at home in advance. For the sake of objectivity, it is worth noting that the reasoning behind the trainer's decision was not purely idealistic: the trainer no longer had a good chance of scoring well in the competition, whereas the student could still show something. In this context, there is a conceptual question, related to the distinction between *black* and *white* corruption and, in a deeper sense, the distinction between sports and art.⁴

⁴ The trainer in question stated that such type of prearranged draw should be considered as a form of art.

At first glance, it seems that the trainer's actions were closer to art than to sports. A nice, short game is selected, rehearsed at home (backstage), then played again in the competition (on stage). By repeating the rehearsed game, a performance took place. From the first glance, this behaviour might seem acceptable. However, a closer analysis reveals that the misuse of the original game prevents these actions being attributed to art. Hypothetically, one can imagine a chess game being a work of art, i.e. the original result of a creative activity in the field of literature, science or another activity, regardless of its artistic value or form of expression. It is important to note that some chess players – for example, Grandmaster Evgenyj Sveshnikov have supported the idea to introduce rules protecting the great players, giving them copyright of the games they play (E. Sveshnikov, 2010).

According to the Lithuanian Law on Copyrights and Related Rights, the author has exclusive rights to authorise or to prohibit reproduction of a work in any form or by any means. Thus, if the aforementioned actions were recognized as art, the consent of the original game's authors (which was, of course, absent in a given case) would have to be obtained in order to reproduce the game. It follows that the *artistic* actions in question cannot be equated with legitimate art, and that the actions of the trainer must be analyzed from a sports perspective. And from this perspective, one of the main criteria for sports, unlike art, is *unpredictability*. Therefore, in the view of sports, this behaviour cannot be tolerated: the presentation of home rehearsed games in competitions violates the fundamental principle of *unpredictability* and the artistic repetition of a nice game violates the principle in question. In summary of the ethnographic study of the first case, it should be noted that while analyzing certain quasi-corrupt action, it has been realized that deviance in chess can take on various symbolic meanings: prearranged consensual draws can bespeak devotion, mutual focus and artistic search for beauty. A deeper analysis reveals that the actions in question do not belong to either art or sports – it turns out that this behaviour balances on the borderline between not very legitimate art and not very legitimate sports.

Another case, which the author of the monograph was *forced* to observe, while playing in the national team, took place in 2014 during the Chess Olympiad in Tromsø (Norway). Before round 6 between Lithuania and Tajikistan, it was learned that certain betting firms had set the

odds of 1:36. In other words, a person who bet, for example, a hundred euros for a Tajik victory, would have won more than three and a half thousand euros. Before determining the composition of the team, its captain jokingly received a question from a person concerned about the composition of the Lithuanian team to play against Tajikistan. In reality, the case study remained a theoretical case study as the Lithuanians won (to tell the truth, with a minimum difference of 2.5 :1.5), while those who backed Tajikistan, lost. However, the very fact that the betting odds were inordinately strange and that these marginal actions took place makes you think: similar practices, for example, in football, are likely to be regarded as dishonest behaviour. Moreover, failure to notify the competent authorities of potential disclosure of confidential information, relevant to the outcome or course of the competition, would be considered dishonest behaviour. It is worth remembering the CAS case No. 2010/A/2172 of Ukrainian referee O. Orikhov: the referee was punished not for specific actions, but for failure to act, i.e., for failure to report about offers for match fixing (20 \$). In chess sports, during the Olympiad, similar actions ended with table jokes. In principle, from a legal point of view this behaviour is not explicitly prohibited: unlike football, there is no obligation in chess to report about potential manipulation of a sporting event.⁵ One can talk about the *underdevelopment* of chess as compared to football, however, also an alternative position is possible. [Here comes the ethnographic *inner* method and the author's experience as a chess player.] In my view, to put the reporting obligation on the players would be disproportionately aggravating, especially during their preparation for competition and for overall team atmosphere. Particularly disproportionate aggravation would occur if a similar provision were adopted immediately, without any transitional period. In terms of sports results, it should be noted that being *white crows*, who heartily report everything, can lead to significantly worse achievements. In principle, this reporting obligation would be merely an unnecessary obstacle, potentially disrupting the smooth course of competition and severely disturbing the athletes mentally. Therefore, from an ethnographic point of view, it could be argued that *underdeveloped* table jokes are a more appropriate response

⁵ Up to now, such an obligation is not incorporated in the FIDE Anti-Cheating Guidelines (2014).

than a (hypothetical) report to FIDE officials about possible manipulations. It might be stated that the corresponding duty to report would be more compatible with the role of captain or head of delegation than with the responsibilities of players, who are already under heavy mental strain. In this respect, it is obvious that the distinction between cheating and legitimate behaviour is constantly changing, depending both on the legal framework existing in a particular sport and on the attitude of the sports community towards cheating.

The third case in chess is introduced as an old, but still tantalizing story from 1997 – the only one that has reached the court, however, not as a criminal case, but as a civil case for defamation. First, the legal context is discussed, which is later linked to ethnographic insights.

While hearing the case on compensation for damage to honour and dignity, Kaunas City District Court in the case No. 2-2309/99 determined that the third person, being the head of chess club *16 against 16* in the newspaper *Kauno diena*, on 21st of July, 1997, published a 4-part chess review article, one part of which ‘No to point trading’ included the statements of plaintiffs: “In Radviliškis International Tournament, the results were distorted due to unsportsmanlike behaviour of certain players. It is spoken about the common shameful phenomenon – point trading during the last day of tournament in Radviliškis. Upon securing the first place A. Z., allowed himself to lose to R. M., placing the latter in third place.” Upon analyzing the context of the entire article and its part ‘No to point trading’, it is considered that the article expresses the opinion of a well-known and experienced chess reviewer in evaluating the results of the international tournament in Radviliškis. The court cannot obligate to compensate for damage for the expressed opinion, even if the latter is shocking or disturbing, since it would violate Article 25 of the Constitution of the Republic of Lithuania and Article 10 of European Convention on Human Rights establishing the person’s right to have views and express them freely. Therefore, the plaintiffs’ claims for damages are inadmissible.

While assessing the case from the legal perspective, the following points should be noted: 1) in principle, the court did not analyse whether or not the match was fixed because it considered it unnecessary in a civil case on defamation; 2) accordingly, the plaintiff, who denied that the game was fixed, did not receive compensation for defamation. Although

in principle the court's decision was fair, nevertheless it was formal and a bit shallow: the court should not have considered such a bold statement as an opinion, but rather as a statement of fact; accordingly the journalist (head of chess club *16 against 16*) should have been required to prove the veracity of his allegations.⁶ Then, naturally, the core legal question would have been raised: whether the game was fixed. However, this essential question was left unanswered.

Ethnographically, it is important to examine how chess players themselves view this situation. In my view, in principle, the situation can again be described as a table joke, but this time with three reservations. First, similar jokes are exacerbated by the fact that the journalist of the newspaper *Kauno diena*, despite being *de jure* right, lost his job in the newspaper. Second, the aforementioned journalist (the respondent, now deceased) and the person (the plaintiff), who allegedly agreed on the outcome of the competition, had long been enemies with little human communication between them. Third, the chess players themselves have almost no doubts that the game was fixed, and still joke about how *lazily* the plaintiff played and how he entertained his friends with a small banquet after winning the tournament (and, probably, *winning* the amount paid to him by R. M. for the lost game).

Thus, from a formal legal point of view, nothing special happened: one person went to court seeking damages for defamation, but the court did not establish the grounds for damages. Nothing special also happened, according to the chess community: players were not too surprised by this behaviour. However, there were some opinions expressed that the plaintiff should have been happy and silent upon winning the prize rather than going to court against a *watchful* master and dutiful journalist, who wrote more than the plaintiff expected. The discourse of criminal law in chess players' speech was not vital at all: except as a straightforward abolitionist insight that *a prison would not help*. Thus, the ethnographic study of this last case showed that, again, a kind of *team spirit* was protected, which could be ironically called *sheltering* one's family. In this respect, it is worth remembering the symbolic motto of FIDE – Gens Una Sumus (*Engl. we are one family*). Deviant behaviour is ridiculed and,

⁶ See more, for example, ECHR 04.11.2014 Judgment Braun v. Poland, application no. 30162/10.

if not ironized, is somewhat ignored, sharpness is avoided and, consequently, it is not involved in criminal discourse. Though, here probably another form of discourse should be employed: the one that Bauman and Donskis called moral blindness and ‘adiaphorisation’ (Z. Bauman and L. Donskis, 2017, p. 16, 67) – the whole society (chess players, coaches, and even the court) lack principledness and instead of seeking for the plain truth, the society tends to forgive and lessen the collective faults. By doing so chess players are similar to young delinquents who are justifying their illegitimate actions – in this respect denial of responsibility, denial of the victim and denial of harm are quite topical (G. Sykes and D. Matza, p. 1957). As for the last, the British playwright J. Maitland developed the Mephistophelian idea that contemporary sport does more harm to the human body than cheating (in this respect genetic doping was in mind): “the risk to your health comes from your sport. Not this. Every day your body does things it’s not designed to. That’s why boxers, footballers, athletes, end up crippled. Because they mortgage their health to their sport.” (J. Maitland, 2016). Of course, chess is different compared to physical sports – but still similar idea could be developed by saying that the very game of chess is more dangerous⁷ to the players’ mental health than match-fixing or any other form of deviant behaviour.

Returning to the theoretical approach, E. Goffman interestingly described the continuous state of collective guilt by saying that “since we all participate on teams we must all carry within ourselves something of the sweet guilt of conspirators”. And since each team is occupied in maintaining the stability of some definitions of the situation, concealing certain facts in order to do this, we can expect the performer to live out his conspiratorial career in some sneakiness (E. Goffman, 1959, p. 108).

However, for the sake of objectivity it must be noted that the realistically cynical and somewhat sad conclusions of this article do not necessarily represent the sporting reality itself. Paradoxically, the author of

⁷ In this respect, the Mephistophelian ideas are known even more widely. For instance, the famous I. Bergman’s movie *The Seventh Seal* portrays the wandering of a medieval knight and a game of chess he plays with the personification of Death, who has come to take his life. The knight believes he can survive as long as the game continues. The Death wins the game by cheating (by pretending to be a priest in the church and extracting confidential information). Upon revealing to the priest the chess tactics that will seemingly save his life, the knight realizes that it is Death to whom he is speaking (see S. Zaksaitė, 2016).

this text runs into the Hamletian mousetrap that was set by herself and the academic object of the research: the perspective of cheating encourages a look at the deviant sides of chess (as well as other sports) culture, thus the text is unconsciously stigmatised. If the author had looked from different angles – for example, from the idealistic state of flow or inner game of chess, the findings would have probably been rather different and not less interesting.

4. Concluding remarks

To summarise the dramaturgical and ethnographic studies, certain points should be noted: first, the dramaturgical approach is indeed a helpful way of revealing a sports event as a kind of theatre, where there are dual roles along with double standards: one for yourself; the other for the viewer. Second, a deeper dramaturgical approach can help to explain the opposite of deviant behaviour – the autotelic state of flow in which it is no longer played or cheated, where there are no double standards, and the viewpoints of the audience and the actor merge. Third, the ethnographic approach, used for examining the quasi-deviations in chess, assists identification of the backstage games, for example, the actions, when it is not clarified whether one or the other person acted wrongly in asking for ambiguous backstage information and the spirit of the team is protected by dismissing potentially deviant behaviour with laughter. Fourth, the ethnographic method although seemingly the most sincere and the most natural compared to all other qualitative methods, is relatively limited and selective: the author of the text is still trapped in her own perspective that is determined by the object of the research.

References

- Balevičiūtė Ramunė (2012), *Rimas Tuminas: teatras, tikresnis už gyvenimą* (Engl. Theatre that is more real than life itself), Vilnius.
- Bauman Zygmunt and Donskis Leonidas (2017), *Takusis blogis* (Engl. Liquid Evil), Vilnius, Versus aureus.
- Beardsley Monroe C (1965) Intrinsic value, in *Philosophy and Phenomenological Research*, 1, pp. 1-17.
- Birrel Susan Donnelly Peter (2004) *Reclaiming Goffman: Erving Goffman's In-*

- fluence on the Sociology of Sport, in Sport and modern social theorists. Ed. R. Giulianotti. Palgrave Macmillan, in https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230523180_4
- CAS (The Court of Arbitration for Sport) 2010/A/2172 Mr Oleg Oriekhov v/ UEFA.
- Competition Rules and Regulations (2018). The Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM), in http://www.uipmworld.org/sites/default/files/uipm_comp_rules_and_reg_2018_a5_v2.pdf?fbclid=IwAR0ZfYyL8IqgZhRqk0eT-gtyKSCqUYA-XAI6aWv58sFX40Fzc4ZdCq6JI4VA [Accessed 2019 08 13]
- Cubera Paulius (2019) Prieš 15 metų iškovotas Zadneprovskio olimpinis sidabras – lietuvių pasiaukojimo ir draugiškumo pavyzdys (Engl. The silver medal won by Lithuanians 15 years ago was an example of sacrifice and friendliness), in <https://www.lrt.lt/naujienos/sportas/10/1090462/pries-15-metu-iskovotas-zadneprovskio-olimpinis-sidabras-lietuviu-pasiaukojimo-ir-draugiskumo-pavyzdys> [Accessed 2019 08 13]
- European Court Of Human Rights 04.11.2014 Judgment Braun v. Poland, Application no. 30162/10.
- FIDE Anti-Cheating Guidelines (2014), in <https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=53&view=category>.
- Fine Gary Alan and Manning Philip (2003), Erving Goffman. The Blackwell Companion to Major Contemporary Social Theorists, in Ritzer, George (ed). Blackwell Publishing, Blackwell Reference Online, 26 October 2007.
- Gallwey Timothy (2015), Vidinis teniso žaidimas (Engl. The inner game of tennis), Vilnius, Vaga.
- Goffman Erving (1959), The representation of self in everyday life, Penquin books.
- Jurgelevičius Aras (2008) Andrejaus Zadneprovskio dopingas – seksas (Engl. The doping of Andrejus Zadneprovskis is sex), in <http://www.15min.lt/naujiena/olimpiada/portretai/andrejaus-zadneprovskio-dopingas-seksas-66-3506#ixz-z31a6hWXft> [Accessed 2019 08 13]
- Katz Jack (2016) Culture within and culture about crime. The case of the ‘Rodney King Riots’, in *Crime Media Culture*, 12, 2, pp. 233-251.
- Kaunas City District Court decision (1999) in the case No. 2-2309/99.
- Kivisto Peter, Pittman Dan (2007), Goffman’s dramaturgical sociology. Personal Sales and Service in a Commodified World, In: *Illuminating Social Life: Classical and Contemporary Theory Revisited*, SAGE Publications, Inc, in http://www.sagepub.com/upm-data/16569_Chapter_10.pdf.
- Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Engl. Lithuanian Law on Copyrights and Related Rights) Art. 2.19 Official Gazette, 1999, No. 50-1598.
- Maitlan Jonathan (2016), Deny Deny Deny. A manuscript (final draft) of the play was sent directly to the author of this article.
- Scacchierando.net (2010) Interview with GM Evgeny Sveshnikov, in <http://interviews.chessdom.com/evgeny-sveshnikov-scacchierando>

- Shinzen Young (1997), *The Science of Enlightenment*, Audiobook, part 2, session 13, on a rounds of power, in http://www.audible.com/pd/Religion-Spirituality/The-Science-of-Enlightenment-Audiobook/B002V0KRNC/ref=a_search_c4_1_1_srTtl?qid=1415266915&sr=1-1
- Staučienė Jurga (2005) E. Krungolcas: Pergalę keisčiau tik į pastovumą (Engl. E. Krungolcas: I would trade victory only to the stability), in <http://www.delfi.lt/pramogos/zmones/ekrungolcas-pergale-keisciau-tik-i-pastovuma.d?id=7052978> [Accessed 2019 08 13].
- Stephenson Henry Thew (1905) *Hamlet's Mouse-Trap*, *The Sewanee Review*, vol. 13, no. 1, pp. 30-34, in <http://www.jstor.org/stable/27530664>
- Sykes Gresham M. and Matza David (1957) *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, in *American Sociological Review*, 22, 6, pp. 664-670.
- The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, ETS No.005.
- The team pairings Lithuania-Tajikistan <http://www.chess-results.com/tnr140381.aspx?lan=1&art=2&rd=6&fed=LTU&flag=30&wi=821> [Accessed 2019 08 24]
- Tuminas Rimas (2012), *J. Vachtangovo teatre: iki šiol laikausi svečio pozicijos* (Engl. In J. Vachtangov's theater I still consider myself as a guest), in Baikštytė G. *Rimo Tumino sodas*, Vilnius.
- Zaksaite Salomeja (2013) *Match-fixing: the shifting interplay between tactics, disciplinary offence and crime*, in *The International Sports Law Journal*, 13, 3, pp. 287-293.
- Zaksaite Salomeja (2016) *Apie šachmatus, mirtį ir vilko popierius* (Engl. *About chess, death and wolf papers*), in <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-01-07-apie-sachmatus-mirti-ir-vilko-popierius/139303> [Accessed 2019 09 13].

Calcio, comunità e paradigmi r-resistenti L'esperienza dei tifosi del FC St. Pauli e del calcio tedesco

Nicolò Rondinelli

Abstract: *il calcio, nel suo sviluppo storico, ha conseguito lo status di sport di massa grazie soprattutto all'azione dei tifosi, che hanno contribuito in varie modalità a definire e connotare gli aspetti di comunità dei club calcistici. L'attivismo dei supporters nei confronti delle dinamiche del cosiddetto calcio moderno e delle sue derive economiche e sociali che hanno modificato gli equilibri socio-culturali del People's game degli ultimi 25 anni, si è tradotto in taluni casi nella promozione di esperienze e attività che dagli spalti si sono diffuse per osmosi nei relativi contesti sociali. È il caso del FC St. Pauli di Amburgo, in cui le esperienze politiche e contro-culturali dei movimenti di piazza e della sottocultura punk negli anni Settanta del secolo scorso all'interno dell'omonimo quartiere, si sono mescolate alla dimensione calcistica del club, creando un modello di sport e tifo fondato sui valori di socialità, partecipazione, antirazzismo e antifascismo.*

Parole chiave: *tifosi; comunità; attivismo; socialità; antirazzismo*

Il calcio ha seguito fin dai suoi albori un percorso di sviluppo storico pressoché parallelo alle dinamiche di trasformazione sociale e politica della società.

Cartina di tornasole del cambiamento sociale e, allo stesso tempo, motore di trasformazione socio-culturale, il calcio, inteso come sistema multidimensionale, è un *fatto sociale totale* (M. Mauss, 1965), ovvero “un’attività economica che promuove investimenti finanziari relativamente grandi (...) e, dal punto di vista degli effetti sociali, (...) un vero e proprio oggetto di desiderio su cui un numero enorme di attori sociali investe passioni ed emozioni” (A. Dal Lago, 1990, p. 37).

Il calcio ha plasmato nei decenni anche il carattere dell’identità dei rispettivi contesti sociali e territoriali in cui si è sviluppato, disvelando il suo forte legame con la dimensione politica. Si è così connotato ora come mezzo di propaganda del potere costituito (S. Kuper, 2008) e ora come strumento di rivendicazione degli oppressi (T. Bar-on, 1997).

Il processo di globalizzazione della società avviato alla fine del XX secolo, inoltre, ha influito notevolmente anche nel contesto calcistico, mo-

dificando gli equilibri sociali di identificazione comunitaria. La trasformazione del *vecchio calcio* nel cosiddetto *calcio moderno*, a tal proposito, trova i suoi fondamenti all'inizio degli anni Novanta del secolo scorso, in seguito all'avvento delle *pay-tv* e del relativo indotto economico e alla *Sentenza Bosman*, sulla libera circolazione dei calciatori comunitari nei paesi della Comunità europea (R. Lupi, 2017).

Ciò ha avuto tra i corollari più significativi la trasformazione del calcio in un'industria multimilionaria e la conseguente consacrazione di alcune delle industrie più dinamiche della comunicazione e del tempo libero: sponsorizzazioni, pubblicità, *merchandising*, televisione a pagamento e Internet (M. Brunelli, 2008).

Questo processo di cambiamento ha favorito i poteri forti del sistema calcio, tra cui i cosiddetti *grandi club* e gli agenti dei calciatori, spostando ulteriormente i rapporti di forza a vantaggio dei club più ricchi (P. Russo, 2018).

La *new football economy*, seguendo di pari passo le logiche neoliberiste fondate sul profitto, ha sradicato una parte fondamentale dell'essenza del cosiddetto *people's game*: "più della metà degli introiti legati all'industria del calcio provengono da fonti che non hanno nulla a che vedere con il gioco vero e proprio: i diritti televisivi e delle corporazioni degli sponsor" (G. Kuhn, 2011, p. 78). Ciò ha contribuito a massificare il seguito del calcio ma, allo stesso tempo, a trasformare la maggior parte dei *supporters* in meri consumatori.

Il potere economico e politico del capitalismo tende, infatti, a strumentalizzare le molteplici dimensioni della cultura del consumo, dallo sport all'arte. Il calcio non ne è immune: "il carattere di oppio dei popoli del calcio è indipendente dalla sua essenza. (...) La soluzione non è combattere il calcio ma agire contro la struttura di potere che si basa sul controllo sociale e soggettivo" (G. Kuhn, 2011, p. 59).

1.1 Tifo e attivismo sociale. Il modello FC St. Pauli

Fenomeno sociale complesso, nato e sviluppatosi in concomitanza degli albori del calcio stesso, il tifo, inteso come il parteggiare per la propria squadra, è stato da sempre radicato nella natura stessa degli sport agonistici (A. Papa - G. Panico, 2002). Si tratta di "un fenomeno profondamente umano capace di attraversare - con tutte le proprie mutazioni

- i tempi della storia e le specificità socio-culturali” (G. Cilenti, 2019). Fattori come lo sviluppo della società del tempo libero, la *democratizzazione* del calcio, la socialità e il clima di euforia dettato dalla componente agonistica della partita, hanno corroborato l’immagine e l’importanza del tifo come elemento portante del sistema calcio, anche in chiave di identificazione comunitaria e territoriale: “intorno alle squadre si formano vere e proprie identità collettive: l’attaccamento a un club di calcio evidenzia l’appartenenza a una comunità, a un territorio” (S. Louis, 2019, p. 22).

È stato con l’avvento del tifo organizzato negli anni Sessanta del Novecento che il soggetto sociale dei *supporters* ha iniziato a interferire attivamente con il sistema calcio. L’Inghilterra ha riscontrato per prima, col fenomeno dell’*hooliganismo* e i suoi legami con le sottoculture giovanili, *mod* e *skinhead* su tutte (D. Hebdige, 1983), la trasformazione del semplice supporto per le rispettive squadre in una maggiore rivendicazione e contrapposizione territoriale, spesso sfociata in episodi di violenza, simbolico-rituale e talvolta più cruenta, per l’affermazione della superiorità del proprio gruppo e dei propri colori sociali. Pochi anni dopo, in Italia nasce e si sviluppa il fenomeno *ultras*, contestualmente all’emersione della figura del *giovane* e della sua emancipazione negli anni della contestazione sociale e politica di strada. Questa, tra il 1968 e il 1977, ha spinto in piazza migliaia di ragazzi e ragazze e ne ha mutuato, a livello iconografico e di forme di coesione e aggregazione, l’azione e le rispettive esperienze anche all’interno delle curve degli stadi, i settori *popolari* in cui si sono stanziati questi gruppi di tifosi (V. Marchi, 1994).

I *supporters* come soggetto sociale sono stati sicuramente l’elemento caratterizzante della massificazione del *football*, oltre al mero aspetto legato all’aggressività e alle forme di violenza trattate da una cospicua schiera di correnti sociologiche e antropologiche (A. Roversi, 1994). Essi hanno avuto un ruolo importante anche nella diffusione di una modalità attiva e costruttiva di supporto al club e di riferimento culturale per le rispettive comunità territoriali e non.

La realtà del FC St. Pauli di Amburgo è rappresentativa di questo paradigma del tifoso attivo. L’esperienza partecipativa dei suoi *fans*, a partire dai primi anni Ottanta, è stata dimostrativa del carattere politico e culturale della loro base sociale, in un contesto come quello del calcio tedesco in cui il tifo ha avuto nella sua storia degli strascichi sociali non indifferenti.

In Germania i primi gruppi di *fans* organizzati nacquero nei primi anni Sessanta come associazioni di *fan-club*, tutt'oggi esistenti. Il loro look affine alla sottocultura dei *rockers*, caratterizzato da giubbotti smanicati e adornati di toppe dei rispettivi club, i cosiddetti *Kutten*, è visibile ancora oggi tra i gruppi di *supporters tradizionali*.

Negli anni Settanta sugli spalti tedeschi andava diffondendosi una cultura del tifo che prendeva spunto dall'*hooliganismo* di stampo britannico, grazie all'influenza che i *supporters* inglesi portavano durante le competizioni internazionali: "a soli due anni dalla nascita della Bundesliga la stampa inizia a registrare con allarme le prime violenze calcistiche: nel 1965, durante e dopo il match internazionale fra l'Hannover e gli inglesi del Manchester United, decine di soldati inglesi provenienti dalle vicine basi NATO, provocano il pubblico locale, azzuffandosi prima sugli spalti e quindi sul terreno di gioco" (F. Bruno, 1994, p. 88). Parallelamente, cospicui gruppi di estrema destra iniziarono a infiltrarsi tra vari gruppi di tifosi, cercando terreno fertile di reclutamento e diffusione delle idee politiche.

Gli episodi di teppismo dilagavano. Molti club furono infatti costretti a fronteggiare il problema degli *hooligans* all'interno degli stadi, spesso collegati direttamente alle organizzazioni neonaziste. Sono gli anni dei gruppi *Zyklon B* (come il gas utilizzato nei campi di sterminio nazisti) dell'Hertha Berlino, del *Borussenfront* a Dortmund, guidato dal leader neonazista Siegfried Borchardt, e dei *Löwen* dell'HSV di Amburgo.

Fino alla metà degli anni Ottanta, negli ambienti della sinistra e dei movimenti di piazza tedeschi, il calcio era visto dagli stessi militanti come un'attività sospetta che distraeva le masse dagli obiettivi politici e sociali (C. Sanderson, 2009). Fu grazie all'esperienza maturata in seno alla comunità dei militanti politici antifascisti e degli *Autonomen* del quartiere Sankt Pauli di Amburgo, che si sviluppò un nuovo modo di intendere calcio, tifo e socialità in Germania. In nome di valori come antifascismo, antirazzismo, solidarietà e integrazione sociale.

Il club, in sé, fino all'inizio degli anni Ottanta è rimasto relegato in una dimensione locale di quartiere, seguito da una media di circa 2000 spettatori, prevalentemente provenienti dalla *working class* (R. Martens, 2006). Lo sviluppo della *nuova* scena del tifo a St. Pauli fu legato a motivi non direttamente connessi alla dimensione sportiva, data la modestia dei risultati. Dapprima i *punk* e i collettivi delle case occupate della Hafen-

strasse, la via del porto cittadino nel centro del quartiere, che iniziarono a seguire le partite al Millerntor Stadion, più per divertimento che per un progetto definito, e successivamente i *supporters* storici e i soci del club, che portarono tematiche e principi solidali nel governo dell’associazione sportiva, trasformarono il *piccolo* FC St. Pauli in un esempio concreto e funzionante di gestione e organizzazione cooperativa ed etica.

Due eventi funsero, in realtà, da preludio allo sviluppo dell’esperienza sociale e politica dei tifosi del club amburghese.

Nella stagione 1988/89, la dirigenza del club, sull’onda del seguito imponente della nuova scena di tifosi, passati nel frattempo a una media di 20.000 spettatori a partita, presentò un progetto relativo alla costruzione di un nuovo stadio, un impianto moderno da 42.000 posti, definito *Sport-Dome*. Il progetto prevedeva la realizzazione di uno stadio multifunzionale, con la possibilità di ospitare eventi sportivi e concerti, alberghi di lusso e un parcheggio sotterraneo per 4.000 auto.

Si attivò fin da subito una strenua opposizione da parte dei *supporters* del FC St. Pauli alla costruzione dello *Sport-Dome*, che avrebbe dovuto sorgere in un’area fuori città e quindi lontano dal centro del quartiere Sankt Pauli, ormai fulcro di attività per i tifosi e per la comunità. La protesta ebbe successo e nella primavera del 1989 il club ritirò il progetto.

Fu in un certo senso la prima vera azione concreta e unitaria con la quale il *network* dei tifosi iniziò a interagire con il tessuto societario del club, portando in auge valori quali l’anti-commercializzazione e l’appartenenza al quartiere. Sven Brux, tifoso storico del FC St. Pauli e attivista *punk*, affermò: “il vero movimento dei tifosi a St. Pauli ebbe inizio con il progetto del club sullo Sport-Dome. (...) Ci siamo opposti fin da subito al progetto del nuovo stadio, portando istanze ben precise e favorite anche dalla presenza degli attivisti dei movimenti politici del quartiere presenti allo stadio, con tutta la loro esperienza relativa a proteste e manifestazioni” (C. Sanderson, 2009, p. 72).

Le proteste furono significative, non solo perché dimostrarono una sinergia molto forte tra i tifosi, i membri della comunità locale e gli attivisti politici, ma anche e soprattutto per aver applicato le tattiche mutate dalla politica di strada, in particolare i tentativi di respingere gli sfratti dalle case occupate nella Hafenstrasse, per la prima volta in un contesto diverso da quello canonico, ovvero quel mondo del calcio spesso invisibile a buona parte della scena di sinistra e dell’antagonismo. Le manifesta-

zioni di protesta, inoltre, rinvigorirono il rapporto tra la comunità del quartiere e il mondo del FC St. Pauli, avvicinando sempre di più i tifosi *tradizionali* ai nuovi arrivati dalla scena alternativa e politica e portando nuove istanze nella cultura del tifo.

Nella stagione 1990/91, sempre su spinta dei suoi *supporters*, il FC St. Pauli giunse a redigere un regolamento di condotta allo stadio, approvato dall'assemblea dei soci del club, che consisteva nel bandire ufficialmente qualsiasi riferimento di stampo razzista, fascista e discriminatorio dal tifo sugli spalti, dai cori all'esposizione di striscioni e bandiere. Ciò fu in parte ispirato da un episodio accaduto nell'ottobre del 1991, quando durante un match casalingo alcuni tifosi indirizzarono il coro *Ausländer raus!* (Via gli stranieri!) verso alcuni sostenitori di origine turca. Quando uno dei tifosi turchi rispose *Faschisten raus!* (Via i fascisti!) e fu aggredito da otto *supporters*, lo stadio urlò compatto il coro *Nazis raus!* (Via i nazisti!) e dagli altoparlanti dell'impianto sportivo si diffuse una voce che intimava ai fans di non usare un linguaggio razzista all'interno dello stadio.

Il livello di intreccio tra la cultura e la filosofia del club e la comunità del quartiere è tutt'oggi altissimo, soprattutto per quanto concerne la dimensione sociale e politica. "L'influenza del quartiere sul network dei *supporters* del FC St. Pauli e viceversa produce un rapporto simbiotico tra entrambi i gruppi; la comunità influenza i tifosi e questi a loro volta influenzano la comunità" (Totten M., 2012, p. 16). È il concetto di *territorio educante*, per cui esso è "un prodotto della sedimentazione degli interventi di breve, medio e lungo periodo di chi l'ha abitato e lo abita, ma assume una sua autonoma vita propria e una configurazione educativa non sempre riconducibile alle intenzioni originarie dei soggetti che vi hanno operato: il territorio educa attraverso il gioco delle sue varie e interdipendenti configurazioni economiche, urbanistiche e culturali" (S. Tramma, 2010, p. 41).

L'azione dei tifosi si riflette, così, anche nel tessuto sociale del quartiere, la cui storia rappresenta l'humus da cui si è sviluppata la scena alternativa degli anni Settanta e Ottanta. La comunità di Sankt Pauli ha assorbito in qualche maniera il *modus operandi* della cultura dei tifosi, sviluppando una coscienza globale solidale che emerge non solo alle partite, ma anche in occasione degli eventi sociali e politici del quartiere e della città.

1.2 Una cultura del tifo alternativa

La cultura del tifo promossa pionieristicamente dai tifosi del FC St. Pauli ha avuto un'enorme risonanza e diffusione anche all'interno degli altri club tedeschi.

La protesta contro lo *Sport Dome* e il bando al razzismo nello stadio furono solo due, anche se epocali e pionieristiche, delle numerose iniziative che forgiarono l'azione politica e contro culturale dei *supporters* del FC St. Pauli e che influenzarono nei decenni la struttura organizzativa e culturale delle altre tifoserie.

Sempre a St. Pauli, nel 1990 nacque il *Fanladen*. Concepito in principio come una sorta di coordinamento dei *fans* per l'organizzazione delle trasferte, è diventato successivamente uno dei motori di promozione sociale del club, con la promozione di progetti e iniziative di solidarietà sociale, attive tutt'oggi nel quartiere e non solo. Il *Fanladen* si sviluppò anche sulla scia di un progetto analogo nato sull'altra sponda cittadina dell'Elba, denominato *Fanprojekt* e ideato da un gruppo di *supporters* dell'Amburgo nel 1983, in seguito alla morte di un tifoso del Werder Brema avvenuta l'anno precedente, prima del match contro i rivali amburghesi, con lo scopo di diffondere una cultura del tifo positiva e contro la violenza.

Attualmente sono attivi più di sessanta *Fanprojekte* in altrettanti gruppi di tifosi dei relativi club, accomunati dalla forte componente sociale.

Anche la nascita di network come *Baff* (Associazione dei tifosi di calcio attivi) nel 1993, e *Alerta Network*, un collettivo di tifoserie antirazziste nato nel 2007 come tentativo di recupero della dimensione attiva, anticommerciale e antirazzista del calcio, per citarne due tra le più rappresentative, sono state un lascito importante della cultura del tifo promossa dai tifosi del FC St. Pauli. Allo stesso tempo, oggi i dipartimenti dei soci sostenitori (*Fanabteilungen*) integrati nelle strutture di governo dei club di riferimento, con l'obiettivo di avere un coinvolgimento attivo all'interno dei processi decisionali, devono gran parte delle rispettive opportunità all'operato politico dei *fans* del FC St. Pauli. Lo stesso vale per l'organizzazione *Unsere Kurve*, fondata nel 2005 da una delegazione di tifosi di Amburgo, Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere una cultura attiva e positiva del tifo a prescindere dalle rispettive fedi calcistiche, attraverso un dialogo costruttivo con i club, le autorità e i responsabili politici.

I *supporters* del FC St. Pauli hanno disvelato il potenziale dello sport nel processo di responsabilizzazione ed *empowerment* della comunità, favorendo il coinvolgimento attivo e una democrazia partecipativa nei processi di condivisione e di *decision making* (Totten M., 2012). Hanno anche esteso la loro portata e influenza a livello locale, nazionale e internazionale, creando reti di sostegno reciproco ed esercitando una costante attenzione alle questioni comunitarie con progetti e campagne sociali e politiche all'interno dello stadio, per le strade, *on-line* e tramite i media *mainstream*.

Il *network* dei tifosi ha posto il proprio club al centro della comunità locale, affrontando le questioni sociali con la promozione di progetti con benefici per la comunità stessa, in maniera non gerarchica e partecipativa, facendo fronte comune anche nelle diversità e nelle avversità (M. Totten, 2012).

Le recenti lotte a favore delle politiche inclusive per i migranti e i rifugiati sotto lo slogan *Refugees welcome*, che ha coinvolto numerose tifoserie tedesche nel 2015 e non solo, così come le proteste contro il caro biglietti nelle competizioni europee, sono ulteriore espressione dell'attivismo reale dei *supporters* teutonici nei tempi recenti, un *leit motiv* delle battaglie portate avanti nei decenni dai tifosi. Grazie soprattutto all'esperienza di St. Pauli.

1.3 I supporters tra gestione dei club e responsabilità sociali

Il professionismo nel calcio tedesco prese piede solo nei primi anni Sessanta del Novecento, nella stagione inaugurale della Bundesliga del 1963-64. Le ragioni di questo ritardo rispetto agli altri campionati europei vanno ricondotte alla lunga tradizione del movimento ginnastico dei *Turnen*, che iniziarono ad annoverare anche le attività calcistiche verso la fine dell'Ottocento (U. Hesse-Lichtenberg, 2003).

Per questi motivi, la dimensione amatoriale ha predominato il panorama calcistico dei club tedeschi fino alla loro professionalizzazione nel 1963, che in ogni caso non ha intaccato il modello organizzativo fondato sull'associazionismo delle cosiddette *eingetragener Vereine* (e.V.), tradotto come *Associazioni riconosciute* (J. Keoghan, 2014).

La struttura delle e.V. si fonda sull'organo assembleare dei soci proprietari, con il principio *una testa, un voto* nella sua gestione decisionale.

Le e.V. hanno le seguenti caratteristiche: i soci eleggono i consiglieri di amministrazione per la gestione dei club e le risorse dell'associazione non possono essere distribuite tra i soci, ma devono essere utilizzate per gli scopi sociali, ovvero la promozione dello sport e l'integrazione sociale (J. Bilsborough - J. Leibowitz - J. Gabert-Doyon, 2019). Ogni club tedesco, sin dalla sua storia, si è strutturato come e.V. e nella maggior parte dei casi si tratta di associazioni polisportive (J. Keoghan, 2014).

Negli anni Novanta del secolo scorso il modello generale di *governance* del calcio tedesco è stato in parte ridiscusso, anche per un'esigenza condivisa dalle alte sfere dei club e della federazione di garantire maggiore competitività in ambito internazionale, sia a livello di risultati sportivi che di sostenibilità economica. Così nel 1998 la Federazione calcistica tedesca (Dfb) ha avallato, su spinta dei dirigenti di alcune squadre, lo scorporo delle sezioni calcistiche professionistiche dei club dalle relative e.V., con la creazione di società per azioni esterne a responsabilità limitata, separate dal nucleo dei soci dell'associazione. Questo per dare la possibilità a investitori privati di introdurre capitali all'interno dei club, allo scopo di accentuarne il carattere commerciale e competitivo. La norma, definita *50+1*, prevede, in ogni caso, che la maggioranza delle quote delle società a responsabilità limitata, ovvero almeno il 51 per cento, debba essere detenuta da associazioni registrate di soci dei club, le e.V. per l'appunto. Di conseguenza il potere decisionale sulla scelta e sulla nomina degli organi sociali pende a favore della base sociale del club e impedisce che singoli soci privati possano prenderne il controllo politico ed economico.

Il ruolo dei *supporters* tedeschi è stato cruciale nel mantenere l'ago della bilancia rivolto alle responsabilità sociali e di comunità dei club, nel rimarcare il ruolo fondamentale del calcio e dello sport *tout court* nei processi di identificazione, integrazione e solidarietà.

Se oggi gli stadi in Germania vantano i prezzi dei biglietti più bassi della media europea e il conseguente maggior numero di presenze sugli spalti, politiche sostenibili di trasporti pubblici, diritti televisivi più equi, tolleranza al consumo di birra e il sostegno alla cultura delle *Standing terraces*, è soprattutto grazie all'esito delle lotte egemoniche prolungate, combattute dai tifosi.

Il ruolo delle organizzazioni dei *Fanprojekte*, inoltre, è molto importante per i club nell'ottica di reinvestire le risorse nello sviluppo della

mentalità sportiva e sociale e di garantire formazione culturale e pedagogica ai giovani gruppi di tifosi in Germania. Oltre 6.000 posti di lavoro sono stati creati tra coordinamenti di supporters e club sportivi, con la realizzazione di nuove strutture e associazioni, mentre le società sportive hanno creato nuovi indotti di impiego per oltre 100.000 persone, tra punti vendita, *merchandising*, servizi d'ordine e infrastrutture (N. Rondinelli, 2015).

Gli stessi stadi, inoltre, non sono concepiti solo come un insieme di posti a sedere per assistere passivamente a uno spettacolo, ma hanno ormai assunto nella cultura sportiva e sociale tedesca uno status di luoghi di aggregazione e condivisione di esperienze, dove potersi incontrare, discutere e organizzare, ed essere utilizzati sette giorni su sette per le attività sportive, professionistiche e amatoriali, da parte dei soci dei club e dei tifosi.

Una scritta campeggia oggi nella *Nordkurve* del Millerntor Stadion del FC St. Pauli, così come su uno degli edifici da cui è partita l'azione dei *supporters* del club negli anni Ottanta: *Kein Mensch ist illegal* (nessun uomo è illegale). Sempre nella Hafenstrasse, sempre a Sankt Pauli. Dove calcio, solidarietà e aggregazione assumono una valenza eminentemente politica.

Bibliografia

- Bar-on Tamir (1997), *The ambiguities of football, politics, culture and social transformation in Latin America*, in *Sociological Research Online* 2, 4, www.socresonline.org.uk/2/4/2.html
- Bilsborough Joe - Leibowitz Jonty - Gabert-Doyon Josh (2019), *Democratising football*, Common Wealth and the Centre for Local Economic Strategies (CLES), Manchester
- Brunelli Marco (2008), *Aspetti economici*, in Ferretti Claudio - Frasca Augusto (a cura di), *Enciclopedia dello Sport*, Garzanti, Milano
- Bruno Fabio (1994), *Il movimento ultrà nell'Europa continentale*, in Marchi Valerio (a cura di), *Ultrà. Le sottoculture giovanili negli stadi d'Europa*, Koinè, Roma
- Cilenti Giuseppe (2019), *La nascita del tifo*, in *Zapruder*, nr. 48, Mimesis, Milano
- Dal Lago Alessandro (1990), *Descrizione di una battaglia. I rituali del calcio*, Il Mulino, Bologna
- Hebdige Dick (1983), *Sottocultura, il fascino di uno stile innaturale*. Costa & Nolan, Genova

- Hesse-Lichtenberger Uli (2003), *Tor! The Story of German Football*, Paperback, London
- Keoghan Jim (2014), *Punk football: The rise of fan ownership in English football*, Pitch Publishing, Worthing
- Kuhn Gabriel (2011), *Soccer versus the state*, PM Press, Oakland
- Kuper Simon (2008), *Calcio e potere*, ISBN Edizioni, Milano
- Louis Sebastien (2019), *Ultras. Gli altri protagonisti del calcio*, Meltemi, Milano
- Lupi Romano (2017), *Fenomenologia del calcio moderno*, Edizioni Bepress, Lecce
- Marchi Valerio (1994), *Ultrà. Le sottoculture giovanili negli stadi d'Europa*, Koinè, Roma
- Martens Renè (2006), *Wunder gibt es immer wieder*, Die Werkstatt, Köln
- Mauss Marcel (1965), *Teoria generale della magia e altri saggi*, Einaudi, Torino
- Papa Antonio - Panico Guido (2002), *Storia sociale del calcio in Italia*, Il Mulino, Bologna
- Rondinelli Nicolò (2015), *Ribelli, sociali e romantici. FC St. Pauli tra calcio e resistenza*, Edizioni Bepress, Lecce
- Roversi Antonio (1994), *Il sociologo e l'ultrà*, in Marchi Valerio (a cura di), *Ultrà. Le sottoculture giovanili negli stadi d'Europa*, Koinè, Roma
- Russo Pippo (2018), *Soldi e Pallone. Come è cambiato il calciomercato*, Meltemi, Milano
- Sanderson Chris (2009), *Nie wieder Faschismus, Nie wieder Krieg, Nie wieder 3. Liga!*, University of Warwick
- Totten Mick (2012), *Fan power: Calling the shots. Lessons from the iconic fans of cult club Sankt Pauli FC*, Senior Lecturer in Community Leisure and Recreation, Leeds Metropolitan University
- Tramma Sergio (2010), *Pedagogia sociale*, Guerini, Milano

Rubrica giuridica*

* **Rubrica giuridica:** Il diritto rappresenta tradizionalmente il quadro formale entro il quale si muovono tutti gli operatori del sistema penale e penitenziario. Questa accezione formalistica, tuttavia, rischia di far passare in secondo piano quegli elementi sociali, economici, culturali e politici che fanno del fenomeno giuridico un aspetto essenziale per comprendere la società stessa e le sue trasformazioni nel corso del tempo. In tale prospettiva, questa rubrica vuole dare spazio a letture giuridiche delle questioni trattate che tengano ben presente quello che i sociologi del diritto hanno chiamato diritto vivente, al preciso scopo di interessare una cerchia di lettori che vada al di là del ristretto pubblico dei giuristi.

L'art. 4-bis o.p. e la sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale: breve analisi delle reazioni scaturite a seguito della pronuncia della Consulta

Costanza Agnella, Chiara De Robertis

Abstract: *Il presente contributo pone a confronto le diverse reazioni scaturite a seguito della pronuncia n. 253/2019 della Corte costituzionale in materia di permessi premio ai detenuti condannati per reati ostativi di cui all'art. 4-bis, primo comma o.p. Dopo una breve disamina del contenuto della sentenza e del suo portato innovativo, vengono analizzate rispettivamente le reazioni provenienti dal mondo dell'Accademia e quelle di alcuni esponenti della magistratura italiana. In seguito vengono esaminate le rappresentazioni operate dalle principali testate giornalistiche italiane in merito alla pronuncia della Consulta, evidenziando come tali rappresentazioni consistano in una semplificazione (e talvolta in una distorsione) del contenuto giuridico della sentenza. La ricostruzione qui proposta permette di formulare delle considerazioni conclusive circa l'alleanza tra il sistema massmediatico e taluni esponenti della magistratura requirente nell'opporsi al principio di diritto espresso dalla sentenza e di conseguenza alla prevalenza della funzione rieducativa della pena sulle altre funzioni.*

Parole-chiave: *ergastolo ostativo; art. 4-bis o.p.; sentenza Corte costituzionale n. 253/2019; populismo giudiziario; mediatizzazione della giustizia*

1. La sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019¹

Il 4 dicembre 2019 è stata depositata la sentenza della Corte costituzionale n. 253, emessa a seguito di due giudizi di legittimità costituzionale rimessi rispettivamente il 20 dicembre 2018 dalla Corte di cassazione e il 28 maggio 2019 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia. In entrambi i giudizi sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Nel primo caso si è contestata la legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma o.p. «nella parte in cui esclude che il condannato

¹ I paragrafi 1., 2.3 e 3. sono stati scritti da Costanza Agnella, i paragrafi 2., 2.1, 2.2 e 4. sono stati scritti da Chiara De Robertis.

all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio».

Nel secondo caso, invece, «nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo per delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere ex art. 416-bis cod. pen. della quale sia stato partecipe, possa essere ammesso alla fruizione di un permesso premio», in assenza di collaborazione con l'autorità giudiziaria o di polizia.

La Corte si è dunque pronunciata su un *vulnus* individuato nell'impossibilità prevista in capo al magistrato di sorveglianza di concedere permessi premio ex art. 30-ter o.p. a chi sia stato condannato per delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni a delinquere di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.), facendone parte o meno, e non abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter o.p. o a norma dell'art. 323-bis, secondo comma c.p., articolo in cui la collaborazione è annoverata tra le circostanze attenuanti del reato. Entrambe le condotte delittuose rientrano tra le ipotesi disciplinate dal primo comma dell'articolo 4-bis o.p.², articolo rubricato "Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti".

² Tale comma prevede che «l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni».

La Consulta, ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni sollevate, le ha accolte fondando il suo ragionamento giuridico su tre profili definiti dalla stessa «distinti ma complementari».

Il primo profilo attiene la libertà del condannato per reati di cui all’art. 4-bis o.p. di non collaborare con la giustizia: la scelta legislativa contenuta nell’art. 58-ter o.p. di attribuire carattere premiale alla collaborazione³ secondo la Corte è una scelta di politica criminale che non può tradursi in conseguenze maggiormente afflittive nei confronti di quegli individui che decidano invece di non collaborare.

Il secondo profilo riguarda l’assolutezza della presunzione di pericolosità sociale dell’individuo in assenza di collaborazione con la giustizia, che impedisce l’attuazione del principio di individualizzazione e flessibilità della pena nell’ottica risocializzante così come previsto dall’art. 27, comma 3 Cost. Infatti, con particolare riferimento ai permessi premio, la Corte in sentenze precedenti aveva già evidenziato come gli stessi costituiscano un elemento fondamentale all’interno del percorso rieducativo e di reinserimento nella società in quanto consentono «al detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di libertà» (sentenza C. Cost. n. 188 del 1990).

Il terzo profilo, infine, contesta nuovamente la presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato non collaborante ma con riferimento ad un aspetto diverso: la sua essenza. La Corte stabilisce infatti che «l’irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa». Nei casi giunti all’attenzione della Corte trattasi di «una presunzione assoluta di pericolosità sociale che, a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto, presupponga l’immutabilità, sia della personalità del condannato, sia del contesto esterno di riferimento». È infatti possibile che, anche in considerazione del tempo dell’esecuzione della pena, la personalità del detenuto sia cambiata e il sodalizio con l’associazione criminale reciso. In considerazione di quest’ordine di motivi la Consulta ha sanzionato nel caso di specie l’utilizzo della presunzione assoluta, in favore invece di una presunzione relativa «superabile non certo in virtù della sola regolare

³ L’articolo si riferisce a «coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati».

condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi».

Va inoltre precisato che la Corte costituzionale ha esteso, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis o.p. ai fini della concessione di permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a tutti i delitti indicati nell'articolo, i cosiddetti reati *ostativi*.

È necessario ricordare che in precedenza la Corte aveva già sottoposto al vaglio di costituzionalità i meccanismi preclusivi insiti nell'art. 4-bis o.p., primo comma, con riferimento alle preclusioni assolute relative al mantenimento dei rapporti tra detenute madri e figli. Con la sentenza n. 239 del 2014, la Corte aveva censurato la norma nella parte in cui non esclude il divieto assoluto di concessione della detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies o.p.), quale istituto preposto alla tutela del minore a mantenere un rapporto con la figura materna.

Infine, per completezza, va precisato che alla pronuncia n. 253 depositata il 4 dicembre 2019 è immediatamente seguita la pronuncia n. 263 depositata il 6 dicembre, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 3, del nuovo ordinamento penitenziario minorile nella parte in cui, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno, prevedeva l'applicazione – anche nei confronti dei condannati minorenni – del meccanismo ostativo di cui all'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, o.p.

La sentenza n. 253 del 2019, che si inserisce in un filone recente di sentenze costituzionali aventi ad oggetto l'esecuzione penale o più in generale le limitazioni della libertà personale⁴, sembra, come le altre che la precedono, muoversi a tutti gli effetti verso un progressivo superamento delle presunzioni assolute, specie quando incidono su i diritti fondamentali della persona, e verso l'eliminazione degli automatismi legislativi, soprattutto quando in aperto contrasto con il principio di uguaglianza, in favore di una valutazione ponderata del caso concreto.

⁴ Cfr. sentenze n. 48 del 2015 e n. 57 del 2013 della Corte costituzionale in tema di custodia cautelare in carcere. Sentenza n. 185 del 2015 con la quale viene censurata come illegittima la previsione dell'applicazione obbligatoria della recidiva. Ma anche, più nello specifico sui temi tipici dell'esecuzione penale, le sentenze n. 204 del 2016 sul tema dell'applicazione dei rimedi risarcitori agli ergastolani e la sentenza n. 83 del 2017 sul tema dell'art. 35 ter o.p.

2. Le reazioni alla pronuncia della Corte costituzionale

Non tutte le sentenze della Corte costituzionale suscitano un’ampia risonanza come quella generatasi in questo caso: la pronuncia e il suo portato innovativo hanno infatti interessato non solo i giuristi (accademici, esperti, operatori del diritto) ma anche tutti coloro che giuristi non sono provocando reazioni diverse e, talvolta, come si vedrà, anche contrastanti.

2.1 Le reazioni dell’Accademia

Le reazioni che si sono registrate all’interno dell’Accademia sembrano porsi sul piano di un accoglimento più che favorevole nei confronti della pronuncia in esame. Ritenuta da molti una sentenza foriera, questa è stata esaminata e commentata in tutte le sue parti da molti ricercatori e professori di diritto costituzionale e diritto penale sostanziale e processuale⁵.

Tentando di andare oltre la semplificazione argomentativa che vorrebbe suggerire l’equazione per cui tutti i garantisti dovrebbero gioire per questa *vittoria* e tutti i giustizialisti dispiacersene⁶, riportiamo di seguito alcuni appunti-spunti giuridici e di riflessione suggeriti dalla dottrina che paiono muoversi su basi giustificative della sentenza in esame molto solide.

C’è chi rileva che «la Corte costituzionale [...] difficilmente avrebbe potuto assumere una decisione in aperto contrasto con una pronuncia sovranazionale dai chiari intenti monitori proprio in riferimento al mec-

⁵ Cfr. si vedano, tra gli altri i commenti sul web di: A.M. CAPITTA, *Permessi premio ai condannati per reati ostativi: la Consulta abbatte la presunzione perché assoluta*, *Corte Cost. n. 253 del 2019* in «Archivio Penale» online; nella stessa rivista D. PIVA, *Reati ostativi - Corte costituzionale: cade il divieto di permessi premio per chi non collabora con la giustizia*; B. BALLINI, *La Consulta e la rieducazione negata. L’incostituzionalità del sistema “ostativo” previsto dall’art. 4 bis ord. pen. (sent. 253/2019)* in «Dis Crimen»; S. BERNARDI, *Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la preclusione assoluta all’accesso ai permessi premio ex art. 4-bis comma 1 ord. pen.*, in «Sistema Penale» online, pubblicato il 28 gennaio 2020.

⁶ Sul punto si rimanda, a titolo d’esempio, all’articolo *Permessi premio agli ergastolani: è polemica tra garantisti e giustizialisti* pubblicato in data 29 ottobre 2019 sulla testata giornalistica online «CentroPagina.it».

canismo relativo alla concessione dei benefici penitenziari di cui i permessi premio indiscutibilmente fanno parte» (S. Talini, 2019, p. 739). Si fa riferimento, infatti, all'ammonimento rivolto nei confronti dell'Italia che ha preso forma definitiva a seguito del rigetto del ricorso contro la sentenza del 13 giugno 2019 della Corte EDU nel caso Viola c. Italia. La Corte, rigettando il ricorso, ha infatti reso definitiva la pronuncia dei giudici di Strasburgo che aveva censurato il sistema italiano in quanto inadeguato a garantire al condannato a pena perpetua, che non collabori con la giustizia, una concreta prospettiva di liberazione.

Sono gli stessi giudici della Corte costituzionale, al punto 5.2.⁷ della sentenza n. 253/2019, a richiamare la sentenza della CEDU, invocandola però nell'ottica di limitare il *tema decidendum* e preoccupandosi di sottoscrivere che la pronuncia in oggetto non riguardava in nessun modo il tema della liberazione anticipata e dell'ergastolo ostativo richiamato dalla sentenza europea ma, come specifica la Corte: «le questioni di legittimità costituzionale ora in esame attengono, invece, non alla condizione di chi ha subito una condanna a una determinata pena, bensì a quella di colui che ha subito condanna (all'ergastolo, in entrambi i giudizi *a quibus*) per reati cosiddetti ostativi, in specie i delitti di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste». Vedremo poi nella parte in cui vengono analizzate le reazioni alla sentenza prodotte a livello massmediatico come in realtà questa precauzione che la Corte ha voluto mettere per iscritto sia stata del tutto inutile poiché sembra essere stata letta con superficialità da alcuni commentatori.

Molti tra gli accademici si soffermano a commentare, per precisione di analisi e puntualità e, a parere di chi scrive, con l'intenzione di evitare di creare inutili allarmismi (che poi hanno comunque preso piede), la presunzione relativa di pericolosità sociale sancita dalla Consulta con la sentenza e la relativa decisione del magistrato di sorveglianza in merito al suo superamento. *In primis* molti infatti si sentono in dovere di precisare, come fa inoltre la stessa Corte, che l'onere probatorio che

⁷ «In secondo luogo, le questioni di legittimità costituzionale sollevate non riguardano la legittimità costituzionale della disciplina relativa al cosiddetto ergastolo ostativo, sulla cui compatibilità con la CEDU si è, di recente, soffermata la Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 13 giugno 2019, Viola contro Italia».

grava sul condannato che fa espressa richiesta del permesso premio è un onore «rafforzato»: spetta al condannato dimostrare con le necessarie allegazioni probatorie la cessazione del rapporto con l’organizzazione criminale. In secondo luogo, per quanto attiene la decisione in sé, viene in più sedi puntualizzato come il magistrato di sorveglianza non sia solo nel decidere: quest’ultimo nell’assumere la decisione è coadiuvato da diverse fonti come le relazioni dell’autorità penitenziaria ma anche le informazioni fornite dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre, ai sensi del comma 3 e del comma 3-bis dello stesso articolo 4-bis o.p., se il Procuratore distrettuale o il Procuratore nazionale antimafia comunicano al magistrato l’esistenza di collegamenti ancora attuali, al momento della richiesta, del condannato con l’associazione criminale, «incombe sullo stesso detenuto non il solo onere di allegazione degli elementi a favore, ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno». Nel caso questi elementi non fossero ritenuti sufficienti dal magistrato di sorveglianza allora il permesso premio, ovviamente, non potrà essere concesso. Da quest’ultimo elemento emerge, tra l’altro, l’impossibilità assoluta della concessione del permesso premio al detenuto in regime di “carcere duro” ex art. 41-bis o.p., poiché la sottoposizione del detenuto a tale regime presuppone l’accertata attualità del collegamento con la criminalità organizzata.

Ma allora di cosa preoccuparsi esattamente? Questa pronuncia pare rappresentare semplicemente una goccia di buon senso in un mare di preoccupazioni.

Sebbene, come detto, la quasi totalità dell’Accademia abbia accolto favorevolmente la sentenza, alcune note critiche, conseguenti e legate a detta sentenza, sono state espresse anche da chi aveva auspicato il risultato ottenuto con la pronuncia.

Di seguito prenderemo a riferimento uno tra i commenti più autorevoli della sentenza in oggetto, quello di Marco Ruotolo⁸, e vedremo come secondo l’Autore la pronuncia, una volta inserita all’interno del sistema, sollevi diversi rilievi critici. Il contributo (Id., 2019) costitui-

⁸ Marco Ruotolo è professore ordinario di diritto costituzionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. L’intera sua ricerca ha sempre interessato le commistioni tra il diritto costituzionale e il diritto penitenziario e quindi, nello specifico, il difficile bilanciamento tra i diritti fondamentali e costituzionali con la limitazione della libertà personale.

sce il testo predisposto dall'Autore in occasione dell'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, tenutasi a Roma presso il Senato della Repubblica il 10 dicembre 2019. Le criticità che l'Autore fa emergere sono relative all'onere probatorio del condannato, alla competenza a giudicare e ai tempi previsti dalla legge per la formulazione del ricorso contro la decisione del magistrato. Per quanto attiene al primo punto, e cioè all'onere di allegazione del condannato per provare l'assenza di collegamenti con l'associazione criminale, l'Autore sostiene che i giudici hanno trasformato la presunzione assoluta in una presunzione semi-assoluta e non relativa, come dagli stessi e da tutti definita, perché «scatta un meccanismo di *probatio quasi diabolica* che grava interamente sul detenuto, rendendo praticamente impossibile la concessione del permesso premio». Il che vanificherebbe, appunto, il portato tanto innovativo quanto discusso della pronuncia. In secondo luogo, con riferimento alla competenza a giudicare, l'Autore suggerisce la predilezione per una competenza collegiale, anziché monocratica (come dispone oggi la formulazione normativa) e scrive: «semmai si potrebbe valutare l'opportunità di investire da subito il locale Tribunale di sorveglianza sull'istanza di permesso premio avanzata dal condannato per reati ostativi, al fine di assicurare una ponderazione collegiale sulla stessa, sottraendola alla sede monocratica». La *ratio* della proposta è chiara, una competenza decisionale collegiale permetterebbe una maggiore ponderazione nella scelta, anche in un'ottica, se si vuole, garantista, a favore del richiedente. Infine, l'Autore pone l'accento sulla necessità di modificare a livello normativo la disciplina che stabilisce il tempo previsto in capo al detenuto richiedente per opporsi, con il ricorso al Tribunale di sorveglianza, al diniego relativo alla concessione del beneficio. Il tempo previsto ad oggi per la formulazione del ricorso è infatti irrisorio e iniquo essendo limitato a 24 ore. Quest'ultimo punto è molto rilevante perché oggetto di una rimessione recente della Corte di cassazione, I sez. pen., che ha sollevato la questione dinnanzi alla Corte costituzionale il 30 ottobre scorso.

In sintesi, le reazioni dell'Accademia sono per lo più univoche e a favore della sentenza n. 253/2019, ma lasciano trapelare alcune preoccupazioni circa l'effettività del suo portato innovativo nel concreto.

2.2 Le reazioni della magistratura: il caso dei Pubblici ministeri e del loro populismo giudiziario

Diverse sono state le reazioni che si sono prodotte a seguito della pronuncia della Corte anche all'interno del corpo della magistratura. La magistratura italiana, che appartiene alla categoria delle magistrature burocratiche (e cioè quelle tipiche del mondo di *civil law*, nelle quali il magistrato viene selezionato tramite un concorso pubblico) ha la funzione di «garantire, mantenere, ripristinare un ordine pubblico creato attraverso regole comuni scritte e codificate, la cui applicazione e interpretazione sono nelle mani di un corpo competente e specializzato» (D. Piana, 2010, p. 18). Tale definizione delle funzioni del potere giudiziario appare limitata e non più attuale, specialmente se si prendono a riferimento gli ultimi trent'anni della storia d'Italia, in cui la magistratura si è resa protagonista di un aperto conflitto con il mondo politico e istituzionale in generale. Le mutazioni genetiche (ma anche culturali e sociali) che hanno trasformato intrinsecamente la magistratura italiana hanno comportato l'aumento delle funzioni da essa svolte motivando così una distinzione tra le funzioni espresse che le competono formalmente e quelle, per così dire, non espresse, che con il tempo ha iniziato a ricoprire. Partendo da queste ultime, e quindi dalle funzioni non espresse della magistratura, ci pare qui utile evidenziare tre nuovi modi in cui la magistratura sembra rappresentarsi all'interno della società contemporanea:

1. come la principale antagonista della politica (vedi Tangentopoli e Berlusconi) o addirittura dello Stato (vedi processo sulla trattativa Stato – Mafia);
2. come unica interprete istituzionale delle sofferenze delle vittime da reato (soprattutto nell'ambiente dell'antimafia);
3. come la più vicina al cittadino medio, che spesso compare su testate giornalistiche o trasmissioni televisive e che si fa portatrice dei suoi interessi e delle sue pretese nei confronti del potere costituito.

Questi nuovi volti della magistratura, così come qui riportati, possono ricollegarsi al fenomeno che Giovanni Fiandaca denomina *populismo giudiziario* e che, secondo l'Autore, «ricorre tutte le volte in cui il magistrato pretende di assumere un ruolo di autentico rappresentante o interprete dei reali interessi e delle aspettative di giustizia del popolo (o della cosiddetta gente), al di là della mediazione formale della legge

e altresì in una logica di supplenza se non addirittura di aperto conflitto con il potere politico ufficiale» (Id., 2013, p. 105)

All'interno di questo quadro tentiamo ora di vedere dove e come si inseriscono le reazioni della magistratura italiana alla sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale.

Sono molte le voci che paiono essere in disaccordo con il *decisum* della Corte. Tra gli altri c'è chi afferma, come il consigliere del CSM Nino Di Matteo, che “la sentenza ponendo fine all'automatismo che caratterizza l'ergastolo ostativo apre un varco potenzialmente pericoloso”⁹. Chi, come Sebastiano Ardita, anche lui membro del CSM, dichiara che potrebbe esservi un ulteriore rischio in quanto “dovremo aspettarci una prevedibile pressione delle organizzazioni mafiose sulla magistratura di sorveglianza”¹⁰. E ancora, l'ex procuratore capo di Palermo, Giancarlo Caselli sostiene che “se l'ergastolo ostativo viene meno, l'aria cambia e può essere un indebolimento”¹¹.

Queste reazioni, provenienti da autorevoli rappresentanti della magistratura italiana, hanno aperto la strada agli allarmismi che sono poi sfociati e hanno preso voce all'interno delle principali testate giornalistiche del nostro Paese e che saranno analizzate nel paragrafo successivo di questo contributo. Vien da chiedersi come mai la maggior parte dei mass media abbia preferito echeggiare queste dichiarazioni a dispetto di altre invece che si sono dimostrate di segno opposto. A titolo d'esempio si riporta l'opinione favorevole alla sentenza espressa dall'ex magistrato Gherardo Colombo, il quale rileva: “la sentenza della Consulta è in accordo con la Costituzione”¹²; nonché le dichiarazioni del magistrato di sorveglianza Fabio Gianfilippi, uno tra i giudici del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva rimesso la questione alla Corte che, d'accordo con la pronuncia, si pone contro le dichiarazioni preoccupate dei suoi colleghi

⁹ Si rimanda all'articolo intitolato «Ergastolo, Di Matteo: “Sentenza apre varco pericoloso. Spero che la politica sappia reagire ed eviti che si apra il carcere ai mafiosi” pubblicato in data 23 ottobre 2019 su il *Fatto Quotidiano.it*.

¹⁰ Si veda su *ANSA.it* la notizia del 25 ottobre 2019 intitolata «Consulta, permessi anche ai mafiosi all'ergastolo ostativo».

¹¹ Testo dell'intera intervista è riportato nell'articolo «Ergastolo ostativo, Gian Carlo Caselli. “Così c'è l'alto rischio che riprendano le loro attività criminali”» su il *Corriere di Roma*, il 24 ottobre 2019.

¹² Opinione contenuta all'interno dell'intervista rilasciata da Gherardo Colombo a *MicroMega online* e pubblicata il 25 ottobre 2019.

perché sintomatiche di una visione che “sminuisce di molto l’osservazione che negli istituti penitenziari si fa sui detenuti per mandato della magistratura di sorveglianza”¹³.

Qui si apre lo spazio per alcune considerazioni relative alle reazioni contrarie alla sentenza appena analizzate e al *populismo giudiziario*, così come precedentemente presentato.

In primis, assistere alla presa di posizione di alcuni esponenti della magistratura nei confronti di una decisione della Corte posta a tutela dei diritti costituzionali di tutti è il primo sintomo di un conflitto tra magistratura e Corte costituzionale (tra l’altro massima esponente istituzionale della magistratura stessa) che interessa istituzioni del medesimo Stato. Se vogliamo, su quest’onda, emerge anche un ulteriore conflitto, sebbene (forse volutamente) più mascherato, e cioè quello tra magistratura ordinaria, per lo più requirente, e magistratura di sorveglianza, conflitto che si fonda evidentemente sulla scarsa fiducia che la prima ripone nella seconda.

In secondo luogo si nota una magistratura che, sull’onda del sensazionalismo, fornendo opinioni personali che spaccia come legge e stando preoccupazioni all’interno dell’opinione pubblica, impersonifica il ruolo di *magistrato-tribuno* (G. Fiandaca, 2013, p. 105) che, «oltre a pretendere di entrare in rapporto diretto con i cittadini o con alcuni gruppi sociali particolari (e, comunque, di rappresentarne e tutelarne al meglio i corrispondenti interessi o valori), finisce inevitabilmente col far derivare (piuttosto che dal vincolo alla legge) dallo stesso consenso popolare la principale fonte di legittimazione del proprio operato» (*ibidem*).

2.3 La reazione delle principali testate alla pronuncia della Corte costituzionale

La sentenza ha suscitato ampie reazioni anche da parte della stampa: le principali testate giornalistiche nazionali hanno commentato la pronuncia, spesso mettendo in atto un’opera di semplificazione dei contenuti della stessa che, in alcuni casi, ha portato a una vera e propria distorsione dei significati e dell’impatto della pronuncia.

¹³ Sul punto si rimanda all’intervista al magistrato pubblicata su *IL DUBBIO* online in data 7 novembre 2019.

In diversi articoli di giornale la sentenza è stata interpretata come un vero e proprio “regalo alle mafie”, come sostenuto da un articolo pubblicato su *il Giornale* il 24 ottobre 2019, significativamente intitolato «Vince la mafia»¹⁴. Secondo tale interpretazione la sentenza n. 253/2019 andrebbe ad indebolire il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso a vantaggio di “mafiosi, camorristi e ‘ndranghetisti”¹⁵.

Nel sostenere tale tesi alcune testate giornalistiche (a titolo d’esempio *il Fatto Quotidiano* e *il Giornale*) hanno fornito una rappresentazione dei destinatari della pronuncia che in taluni casi ha distorto il significato giuridico della stessa. In alcuni articoli di giornale infatti i principali destinatari della declaratoria di incostituzionalità concernente l’art. 4-bis, primo comma o.p. sono stati individuati negli “storici e irriducibili capi”¹⁶ delle principali associazioni criminali, che, come conseguenza della sentenza, “festeggiano”¹⁷ e “ringraziano”¹⁸. In alcuni casi sono stati espressamente riportati i nominativi di persone estremamente note alle cronache nazionali condannate per delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso¹⁹. In questo modo alcune delle principali testate giornalistiche nazionali hanno quindi delineato i tratti dell’identità (C. Blengino, G. Torrente, 2006) dei possibili destinatari della pronuncia della Consulta, che apparterrebbero a pericolosi criminali condannati per reati ascrivibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso e terroristico. Peraltro, tale interpretazione distorce il contenuto della sentenza: come evidenziato *supra*, la Consulta si è

¹⁴ Si rimanda all’articolo pubblicato il 24 ottobre 2019 su *il Giornale.it* intitolato «Vince la mafia».

¹⁵ Si rimanda all’articolo pubblicato il 4 dicembre 2019 su *il Fatto Quotidiano.it* intitolato «Ergastolo ostativo, ecco le motivazioni della Consulta. Il ministro della Giustizia Bonafede: “Sono certo che politica sarà compatta”».

¹⁶ Si rimanda al citato articolo pubblicato il 24 ottobre 2019 su *il Giornale.it* intitolato «Vince la mafia».

¹⁷ Si rimanda all’articolo pubblicato il 23 ottobre 2019 su *il Fatto Quotidiano.it* da titolo «Ergastolo ostativo, Consulta: “E’ incostituzionale. Permessi anche a chi non collabora con la giustizia”. I mafiosi festeggiano (di nuovo)».

¹⁸ Cfr. articolo pubblicato il 24 ottobre 2019 su *La Stampa* dal titolo «La Consulta boccia l’ergastolo duro per i boss mafiosi».

¹⁹ Cfr. articolo pubblicato il 23 ottobre 2019 sul *Corriere della Sera* intitolato «Ergastolo ostativo, si ai permessi anche agli ergastolani anche se non collaborano»; articolo pubblicato il 23 ottobre 2019 sul *Corriere della Sera* intitolato «Ergastolo ostativo, ecco i mafiosi che potrebbero chiedere i permessi (e le tre condizioni per averli)» e articolo pubblicato il 6 novembre 2019 su *il Fatto Quotidiano* intitolato «Ergastolo ostativo, firmo la petizione. Perché le minacce ai giudici non avvengono solo al cinema».

esclusivamente limitata dichiarare l’illegittimità della presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto non collaborante, mantenendo invece una presunzione relativa oppure, come da molti sostenuto, semi-assoluta. Come evidenziato dalla Corte, infatti, il detenuto condannato per taluno dei delitti di cui all’art. 4-bis, co. 1 o.p. richiedente un permesso ex art. 30-ter o.p. è tenuto a provare «non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali» (sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale). Rimane pertanto la presunzione relativa di pericolosità sociale dei detenuti condannati per uno dei reati di cui all’art. 4-bis, primo comma o.p., presunzione che può essere vinta solo da una prova contraria particolarmente stringente. In questo senso appaiono altresì fuorvianti i frequenti riferimenti ai detenuti in regime di 41-bis o.p.²⁰: come rilevato da Marco Ruotolo non vi potrebbe essere mai spazio per l’accesso ai permessi premio per il detenuto in regime di 41-bis o.p., «atteso che tale regime, per formulazione normativa, presuppone e richiede l’accertata attualità del collegamento con l’associazione criminale» (M. Ruotolo, 2019).

Il tratteggio dell’identità dei destinatari della sentenza operato da alcune delle principali testate nazionali, nel distorcerne il significato giuridico, potrebbe orientare la percezione dei cittadini in merito al contenuto della pronuncia (J.V. Roberts, A.N. Doob, 1995), contribuendo a formare le opinioni degli stessi in merito al diritto (C. Blengino, 2006), promuovendo una visione esclusivamente repressiva della sanzione penale, in aperto contrasto con l’art. 27, terzo comma della Costituzione. Molti articoli che si sono occupati di questo tema hanno fatto emergere infatti una concezione della pena prettamente retributiva, con una delegittimazione/contestazione del principio di diritto espresso dalla Corte costituzionale. Tale contestazione è espressione di un sistema di valori che ritiene che la funzione rieducativa della pena – unica funzione espressamente riconosciuta dalla Costituzione – non sia applicabile (o lo sia solo secondariamente) ai detenuti condannati per talune tipologie di reati considerate particolarmente odiose: nell’articolo pubblicato su *il Fatto Quotidiano.it* del 7 novembre 2019 intitolato «Ergastolo ostativo: serve una toppa legislativa

²⁰ Cfr. in particolare articolo del 24 ottobre 2019 pubblicato su *Huffington Post* intitolato «Ergastolo ostativo, sentenza pericolosa. Sui collaboranti aveva ragione Falcone».

se vogliamo preservare la democrazia»²¹ emerge proprio la convinzione che nei confronti di tali detenuti la società sia legittimata a “chiudere un occhio su un semplice sospetto di incostituzionalità”. In questi articoli la sentenza viene quindi contestata richiamandosi ad un sistema di valori che viene ritenuto largamente condiviso dalla collettività, quale quello della *tolleranza zero* (L. Wacquant, 2000) nei confronti degli “intolleranti”, esprimendo un’ideologia penale (C. Blengino, G. Torrente, 2006) che ritiene che nei confronti di particolari soggetti la società debba “dimostrare il coraggio di negar[...]e selettivamente l’applicazione”²² dei valori dell’inclusione e della tolleranza. D’altro canto, è noto come l’influenza della *mediatizzazione della giustizia penale* (A. Garapon, 2007) – che può essere utilizzata per descrivere tutte le fasi del processo di criminalizzazione, dalla fase di produzione normativa alla fase dell’esecuzione penale (C. Sarzotti, 2010) – abbia ridotto progressivamente l’importanza del ruolo degli esperti (accademici e operatori del diritto, prevalentemente portatori di una cultura giuridica interna orientata al rispetto della Carta costituzionale) nel campo giuridico del penitenziario attribuendo maggiore importanza alle emozioni e alle paure dell’opinione pubblica, a loro volta costruite e orientate dallo stesso sistema mediatico (C. Blengino, G. Torrente, 2006).

È interessante peraltro notare come, per quanto concerne il pronunciamento della Consulta, il mondo del diritto e il sistema mediatico, pur utilizzando differenti prospettive e facendo riferimento a diverse concezioni del sistema penale, si siano occupati delle medesime tematiche.

Alcuni degli articoli esaminati si sono occupati infatti della questione, su cui si è pronunciata anche l’Accademia, della ritenuta necessità dell’approvazione di una legge che regoli l’applicazione della sentenza della Consulta.

La questione è stata posta in particolare da *il Fatto Quotidiano*, che il 31 ottobre 2019 – successivamente alla pubblicazione del Comunicato

²¹ La medesima linea sembra emergere anche dall’articolo del 6 novembre 2019 pubblicato su *il Fatto Quotidiano.it* intitolato «Ergastolo ostativo, firmo la petizione. Perché le minacce ai giudici non avvengono solo al cinema» e dall’articolo del 24 ottobre 2019 pubblicato su *il Giornale.it* intitolato «Vince la mafia».

²² Cfr. a tal proposito l’articolo del 7 novembre 2019 pubblicato su *il Fatto Quotidiano.it* intitolato «Ergastolo ostativo: serve una toppa legislativa se vogliamo preservare la democrazia».

della Corte costituzionale che ha reso noto il dispositivo della sentenza, ma più di un mese prima che la sentenza venisse effettivamente depositata – ha lanciato una petizione sul sito web *change.org* intitolata «No ai permessi premio per i boss stragisti che non collaborano. Vogliamo subito una legge!», in cui si richiede al legislatore di “adoperarsi subito per approvare una nuova norma che stabilisca parametri e principi fissi da seguire per concedere o negare i permessi agli ergastolani “ostativi”. Una legge che li sottragga alla discrezionalità dei semplici giudici di sorveglianza sul “percorso rieducativo” e “l’attualità della partecipazione all’associazione criminale”. In tal caso è evidente il tentativo di spingere il sistema politico ad approvare una legge che limiti la portata garantista della sentenza della Corte costituzionale, fondando tale condizionamento sul carattere emergenziale della criminalità organizzata di stampo mafioso nel nostro Paese (tanto da domandare, “considerata la necessità e urgenza della lotta alla mafia (...) una legge – o meglio ancora un decreto legge – che impedisca a capimafia e agli altri responsabili di stragi di truffare lo Stato, i magistrati e i cittadini onesti ottenendo permessi e altri benefici senza meritarli”²³). Si può quindi affermare che, nel caso di specie, *il Fatto Quotidiano* non si sia limitato a svolgere la funzione – tipica di una fonte di carattere giornalistico – di *medium* tra la pronuncia della Corte costituzionale e l’opinione pubblica, ma abbia assunto il ruolo di *imprenditore morale*, agendo come un vero e proprio «crociato delle riforme» (H. Becker, 1987, p. 115) che ritiene che solo la legge possa tutelare il bene comune (C. Sarzotti, 2016) dal male prodotto nella società dalla criminalità organizzata.

Le reazioni di alcuni esponenti politici, *in primis* quella del Ministro della Giustizia Bonafede (che ha dichiarato espressamente di conoscere e seguire la petizione de *il Fatto Quotidiano* e di apprezzare l’adesione alla stessa da parte di tanti cittadini²⁴) sono andate nella medesima direzione del sistema mediatico, sostenendo l’importanza di intervenire con una legge che limiti la discrezionalità del magistrato di sorveglianza. È interes-

²³ Cfr. il testo della petizione pubblicata sul sito web *change.org* intitolata «No ai permessi premio per i boss stragisti che non collaborano. Vogliamo subito una legge!»

²⁴ Cfr. a tal proposito l’articolo pubblicato su *il Fatto Quotidiano.it* il 16 novembre 2019 intitolato «Ergastolo ostativo, Bonafede: “M5s e maggioranza al lavoro per nuova legge, ma serve attendere motivazioni della Consulta”» e il video pubblicato unitamente all’articolo (cfr. <https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/16/ergastolo-ostativo-bonafede-m5s-e-maggioranza-al-lavoro-per-nuova-legge-ma-serve-attendere-motivazioni-della-consulta/5562755/>).

te peraltro rilevare come le critiche e le perplessità di fronte alla sentenza siano state espresse da esponenti di diverso colore politico, a dimostrazione del fatto che gli stessi tendono a comportarsi come «recettore passivo delle emozioni prevalenti nell'opinione pubblica» (C. Sarzotti, 2010, p. 224), a sua volta influenzata dai media.

La dottrina e il sistema mediatico sono concordi nel ritenere opportuno che la legge attribuisca la competenza di concedere permessi premio ex art. 30-ter o.p. ai detenuti condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis o.p. direttamente (e non, come previsto attualmente, solo in sede di reclamo) al Tribunale di sorveglianza, ma le motivazioni della stampa e dell'Accademia divergono sul punto. In particolare, in diversi articoli di giornale è stato rilevato che lasciare al magistrato di sorveglianza l'onere di decidere da solo la concessione del permesso premio lo esporrebbe da un lato ad un eccesso di discrezionalità e dall'altro a possibili minacce o, come evidenziato dalla stessa petizione de *il Fatto Quotidiano*, a tentativi di corruzione. La soluzione proposta è quella di “varare una norma che aggiri l'ostacolo bloccando la discrezionalità del giudice, modificando l'istituto del permesso premio o dando la competenza sulla concessione a un collegio di magistrati piuttosto che a uno solo, in modo da deresponsabilizzarli in caso di diniego”²⁵. Sulla questione si è espressa anche la dottrina ma, come evidenziato in precedenza, auspicando una decisione collegiale del Tribunale di sorveglianza nell'ottica di una maggiore tutela delle garanzie del richiedente.

Infine, un tema di cui si è occupata la stampa riguarda il collegamento tra la concessione dei permessi premio ai detenuti per taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis, primo comma o.p. e la concessione degli altri benefici penitenziari ai medesimi detenuti.

Sul punto diversi articoli di giornale hanno messo in atto un'opera di semplificazione e distorsione del significato della sentenza. In questo senso, in alcuni articoli si può rilevare una vera e propria opera di selezione delle informazioni da trasmettere: ciò avviene ad esempio con i continui riferimenti al tema dell'ergastolo ostativo, che solo in minima parte riguarda la sentenza della Corte costituzionale. Infatti, la Corte si è pronunciata sull'incostituzionalità dell'esclusione della possibilità, per i detenuti

²⁵ Si veda l'articolo del 6 novembre 2019 pubblicato su *il Fatto Quotidiano.it* intitolato «Ergastolo ostativo, firmo la petizione. Perché le minacce ai giudici non avvengono solo al cinema».

condannati per taluno dei delitti di cui all’art. 4-bis o.p., di accedere ai permessi premio di cui all’art. 30-ter o.p., senza fare alcuna distinzione tra i condannati alla pena dell’ergastolo e i condannati alla pena della reclusione. La Consulta non si è inoltre pronunciata sul tema dell’ergastolo ostativo o sui benefici penitenziari diversi dai permessi premio, ma esclusivamente sui medesimi permessi. Diversi articoli di giornale²⁶, nel riferirsi ai soli ergastolani ostativi hanno effettuato un tentativo di condizionamento dell’opinione pubblica, la quale nel vedere la pronuncia della Corte esclusivamente associata agli ergastolani ostativi potrebbe concludere, da un lato che la pronuncia riguardi solo questa categoria di detenuti, e dall’altro che la Corte sia intervenuta a sanzionare lo stesso ergastolo ostativo attribuendo ai detenuti condannati alla pena dell’ergastolo per uno dei reati di cui all’art. 4-bis o.p. la possibilità di ottenere non solo i permessi premio (come invece avvenuto), ma anche gli altri benefici penitenziari. In questo modo, più che riportare la realtà il sistema mediatico contribuisce a costruirla (cfr. V. Ferrari, 1997, p. 259 ss.).

3. Il ruolo della vittima nel dibattito giornalistico sulla criminalità organizzata di stampo mafioso

Un aspetto su cui si sono concentrati alcuni articoli esaminati riguarda in particolare il tema generale delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso. La disciplina di cui all’art. 4-bis o.p. su cui è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale è stata introdotta, come ricordato anche all’interno della stessa sentenza, successivamente alla strage di Capaci del 23 maggio 1992²⁷ in cui ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone, sulla scorta di un clima di emergenza che il sistema mediatico non ha omesso anche nel caso di specie di richiamare.

Le vittime di mafia (e, in particolare, i familiari delle vittime di mafia) rimangono uno dei principali *frame narrativi* (C. Sarzotti, 2016) utilizzati

²⁶ Lo si può notare ad esempio nell’articolo pubblicato su *La Stampa* il 24 ottobre 2019, dal titolo «La Consulta bocchia l’ergastolo duro per i boss mafiosi», nell’articolo pubblicato su *il Fatto Quotidiano.it* il 25 ottobre 2019 dal titolo «Accordi&Disaccordi (Nove), Travaglio su ergastolo ostativo: “Sentenza Consulta apre a campagna di intimidazione contro giudici”» e dall’articolo pubblicato su *il Giornale.it* il 24 ottobre 2019 intitolato «Vince la mafia».

²⁷ Con l’art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356.

nella rappresentazione mediatica del contrasto alla criminalità. Il riferimento alle vittime *di Stato*, come ad esempio Falcone e Borsellino, viene utilizzato per sottolineare i possibili «danni sociali» (C. Sarzotti, 2016, p. 357) delle condotte dei possibili destinatari della pronuncia della Corte, mentre lo sfruttamento delle opinioni, seppur generiche, dei familiari delle vittime – che avrebbero “ricordato le migliaia di delitti e le stragi compiuti dai mafiosi e obiettato che se vogliono godere di qualche beneficio non debbono far altro che collaborare” (cfr. articolo del 29 ottobre 2019 pubblicato su *la Repubblica* intitolato «Il destino eccezionale delle leggi antimafia»)²⁸ – è funzionale all'immedesimazione nella sofferenza patita dalle stesse da parte dei cittadini (C. Sarzotti, 2016) e alla conseguente diffusione di un'ideologia penale repressiva in seno all'opinione pubblica.

È peraltro interessante notare come nel caso di specie le opinioni dei familiari delle vittime di reati di mafia (o, più in generale, di reati di cui all'art. 4-bis, primo comma o.p.) siano state utilizzate anche nell'ambito di articoli di giornale che hanno voluto sostenere la sentenza della Corte costituzionale: un articolo del 30 ottobre 2019 pubblicato su *Il Foglio*, intitolato «Il silenzio su Fiammetta Borsellino», ha infatti riportato delle dichiarazioni di Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino, in merito alla pronuncia della Corte costituzionale e alla sentenza della Corte EDU del 13 giugno 2019 sull'ergastolo ostativo, in cui la stessa ha affermato che “bisogna lasciare aperte delle maglie perché le situazioni vanno valutate caso per caso”²⁹. È interessante pertanto notare come, nell'ambito dei discorsi pubblici in merito a determinati temi, quali il contrasto alle mafie e i diritti delle persone private della libertà personale, il sistema mediatico attribuisca al ruolo della vittima una certa rilevanza, sia per sostenere che una maggiore criminalizzazione delle condotte mafiose contribuisca a rendere più efficace il contrasto alla criminalità organizzata sia per sostenere che tale contrasto sia maggiormente efficace qualora condotto attraverso strumenti che non puntano principalmente

²⁸ Cfr. anche *Il Giornale.it* del 24 ottobre 2019.

²⁹ Allo stesso modo, un articolo de *La Stampa* dell'8 ottobre 2019 intitolato «La sofferenza dei colpevoli non allevia il dolore delle vittime» si era richiamato alle dichiarazioni di Agnese Moro rese in merito alla pronuncia della Corte EDU sull'ergastolo ostativo, in cui la stessa si diceva in accordo con i giudici di Strasburgo, in ragione della convinzione che le persone, indipendentemente dalla gravità dei reati di cui si sono macchiate, possano cambiare.

sulla criminalizzazione, ma su un processo di cambiamento culturale, nel rispetto dei principi della Carta costituzionale.

4. Considerazioni conclusive

Sulla base di quanto esposto finora, si può affermare che la sentenza n. 253 del 2019 abbia plasmato il diritto in modo da renderlo più vicino alla realtà fattuale e maggiormente adattabile al singolo caso di specie. Il superamento della presunzione assoluta di pericolosità sociale dei detenuti condannati per uno dei reati previsti dall'art. 4-bis o.p. denota una propensione della Corte alla valorizzazione del principio secondo cui le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato (ex art. 27, terzo comma Cost.). Nonostante la finalità rieducativa (o di reinserimento sociale come da molti interpretata) sia l'unica ad essere espressamente contenuta all'interno della Carta costituzionale, precedenti pronunce³⁰ avevano privilegiato una «concezione polifunzionale della pena» (S. Talini, 2019, p. 739) includendo dissuasione, prevenzione e difesa sociale tra le sue funzioni. Oggi, invece, prevale dal punto di vista argomentativo «il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena» (sentenza Corte Cost. n. 149/2018).

Come molti studiosi hanno evidenziato (M.R. Ferrarese, 2002; A. Pizzorno, 1998; F. Prina, 2016) nel contesto della società globalizzata si assiste a una riduzione dell'importanza del ruolo del legislatore in favore di una maggiore rilevanza del «diritto giurisprudenziale» (F. Prina, 2016, p. 296). Tale fenomeno ha messo in luce la centralità della giurisprudenza nella tutela dei diritti individuali, così come avvenuto nel caso di specie con la pronuncia analizzata. Tuttavia, come visto, varie sono state le reazioni e le resistenze alla sentenza, soprattutto nell'ambito massmediatico. In tal senso da un lato i *media* hanno strumentalizzato le dichiarazioni contrarie alla sentenza rese da alcuni esponenti della magistratura requirante, dall'altro gli stessi p.m. hanno monopolizzato l'interpretazione e il commento giuridico della sentenza attraverso i canali di informazione.

Tali resistenze sembrano essere sintomatiche di una società e, talvolta, di una magistratura che non riconoscono la Corte costituzionale come

³⁰ Cfr. sentenze Corte Cost. n. 164 del 1974 e n. 306 del 1993.

organo produttivo di diritto, né concepiscono che le pene siano volte alla rieducazione del condannato.

Bibliografia

- Becker H.s. (1987), *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Gruppo Abele, Torino.
- Blegino C., Torrente G. (2006), *La banda degli indultati: una ricerca sulla stampa quotidiana*, in «Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario», I, n. 3, p. 66-85, L'Harmattan, Torino.
- Ferrarese M.r. (2002), *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, il Mulino, Bologna.
- Ferrari V. (1997), *Lineamenti di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari.
- Fiandaca G. (2013), *Populismo penale e populismo giudiziario*, in «Criminalia», Edizioni ETS, pp. 95-121.
- Garapon A. (2007), *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, R. Cortina, Milano.
- Piana D. (2010), *Magistrati. Una professione al plurale*, Carrocci, Roma.
- Pizzorno A. (1998), *Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù*, Laterza, Roma-Bari.
- Prina F. (2016), *Il processo legislativo e la produzione del diritto* in COTTINO A., a cura di, *Lineamenti di sociologia del diritto*, Zanichelli, Bologna, pp. 239-297.
- Roberts J.v., Doob A.n. (1995), *News Media Influences on Public Views of Sentencing*, in Ericson R.v., *Crime and the Media*, Dartmouth, Aldershot, pp. 161-178.
- Ruotolo M. (2019), *Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale*, pubblicato in «Sistema Penale» online il 12 dicembre 2019.
- Sarzotti C. (2010), *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in Santoro E., a cura di, *Diritto come questione sociale*, Giappichelli, Torino, pp. 181-238.
- Sarzotti C. (2016), *La legge penale in azione: come si costruiscono il crimine e il criminale*, in Cottino A., a cura di, *Lineamenti di sociologia del diritto*, Zanichelli, Bologna, pp. 337-395.
- Talini S. (2019), *Presunzioni assolute e assenza di condotta collaborativa: una nuova sentenza additiva ad effetto sostitutivo della Corte costituzionale*, in «Consulta ONLINE», Studi 2019/III, pp. 729-742.
- Wacquant L. (2000), *Parola d'ordine: tolleranza zero: la trasformazione dello Stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano.

Recensioni*

* La rubrica recensisce lavori teorici e ricerche empiriche che affrontano il tema del carcere, della giustizia penale e, più in generale, del controllo sociale. In conformità con i principi che ispirano l'associazione Antigone, particolare attenzione verrà riservata a testi in grado di promuovere un dibattito sui modelli di legalità penale e sulla loro evoluzione; sull'evoluzione delle realtà carcerarie e giudiziarie nel nostro e negli altri Paesi; sulle trasformazioni dei modelli del controllo sociale nella società contemporanea. A fronte dell'estesa produzione su questi temi, verranno privilegiate opere che, di qualsiasi ispirazione e provenienza, collettive o monografiche, si dimostrino aperte al confronto e ispirate da una visione critica della realtà.

RECENSIONI

Recensione al libro di Sébastien Louis. *Ultras. Gli altri protagonisti del calcio*, Meltemi Editore, Milano, 2019.

di Carlotta Vignali

Il volume rappresenta senza dubbio il più recente e completo lavoro sulla cultura *ultras* italiana. Scomponendo l'indagine in sette capitoli, corredati da quattro interviste riportate in appendice, Sébastien Louis, dottore in Storia contemporanea, fornisce una brillante analisi storico-sociologica sul tema, in grado di trasmettere al lettore la vivavoce del tifo radicale. Unendo il metodico lavoro di ricerca all'esperienza maturata sul campo durante la militanza nella curva dell'Olympique Marsiglia tra il 1994 e il 2006, l'autore inverte la narrazione mediatica predominante circa il mondo *ultras*, ponendo enfasi sulle sottili sfaccettature che contraddistinguono le dinamiche relazionali del movimento. Già dal sottotitolo – *Gli altri protagonisti del calcio* – si evince l'intenzione di chi scrive di destinare un ruolo centrale agli *ultras* nell'universo calcistico, la cui posizione, soggiogata da stereotipi e pregiudizi, è spesso messa in discussione dalla trattazione giornalistica del fenomeno.

Partendo da una dettagliata descrizione circa gli albori del calcio sul finire del 1800 e il suo conseguente consolidamento negli anni Venti del Novecento, le prime pagine offrono una ricostruzione storica del tifo, intrisa dei più importanti avvenimenti politico-sociali dell'epoca. Saranno gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso a conoscere l'affermazione concreta del movimento *ultras*, che, pur traendo spunto dai tifosi tradizionali degli anni precedenti, se ne allontana, imponendo il primato di un modello di tifo effervescente, dinamico e innovativo. La curva, in quegli anni, diventa il luogo di aggregazione spontanea per i nuovi giovani sostenitori delle squadre di calcio, gli *ultras*, coloro che, intrecciando i meccanismi rivoluzionari propri delle agitazioni politiche dell'epoca con il forte senso di identificazione con il territorio e con la propria squadra, rivoluzionano il tifo da stadio. Non sarà solo l'influenza della militanza di quel tempo ad incidere sul movimento, il quale, pur discostandosene per il mantenimento di una base fortemente interclassista tra i componenti, risentirà della diffusione mediatica dell'*hooliganismo* inglese: negli anni Cinquanta, infatti, i giovani ribelli inglesi delle classi subalterne avevano reso gli eventi musicali e sportivi reali occasioni in cui manifestare l'opposizione all'ordine, attraverso l'esaltazione della forza e l'adozione di condotte eccessive. I modelli comportamentali degli *hooligans* affascinano i giovani *ultras*, che, negli anni Settanta, iniziano ad emularne le pratiche di ribellione, come i cori di incoraggiamento, le forme di violenza e i canti con le sciarpe tese. A differenza della spontaneità nell'intrattenimento propria del tifo all'inglese, tuttavia, gli *ultras*, grazie al ruolo di dominio ottenuto negli anni Ottanta, riescono ad imporre il primato di un tifo ponderato, scandito dall'adozione di implicite regole di condotta, atte a definire gerarchie, valori condivisi e giochi di potere: in tal senso, il posizionamento nel settore e dietro lo striscione, punto di onore per i membri del gruppo, coincidono con precisi

ruoli e differenti gradi di importanza. Le curve diventano così quelli che Sébastien Louis definisce «spazi sacri», sede di *comunità informali*, al cui interno ognuno è accettato a prescindere dallo *status*, dai vizi e dalla sregolatezza. Alcol, droga, illegalità e violenza non solo cominciano ad essere tacitamente ammesse, ma, talvolta, sembrano essere valorizzate, in quanto quintessenza del sentimento di ribellione che il movimento intende esprimere.

Affidandosi alla lettura sociologica, il secondo e il terzo capitolo offrono uno spaccato circa le reti relazionali che intercorrono all'interno delle curve: negli anni Ottanta, il movimento *ultras* diviene un fenomeno di massa, dotato di organizzazioni strutturate e gerarchizzate, che danno vita a rapporti di amicizia o rivalità tra tifoserie, stabiliti dalle figure dominanti. Negli stessi anni, con l'aumento della mobilità, la trasferta diventa un rituale da rispettare, attraverso il quale dimostrare il concreto attaccamento alla maglia. Il moltiplicarsi degli striscioni, dei tamburi e delle coreografie rende gli stadi incandescenti. È anche in relazione al fattore scenografico che, in questa fase, il peso del tifo organizzato comincia a gravare sui dirigenti sportivi, i quali, consci del potere acquisito dalle tifoserie, iniziano il reciprocamente negato dialogo con i gruppi. L'adesione del mondo *ultras* alla politica, invece, appare altalenante: le ideologie, maggiormente enfatizzate nei turbolenti anni Settanta, indebolite nel decennio successivo e riprese negli anni Novanta, assumono perlopiù un ruolo di facciata. Non è imprescindibile abbracciare il credo politico del gruppo, ma è fondamentale non metterlo in discussione.

I capitoli centrali sono interamente dedicati alla violenza e alle conseguenti forme di repressione. Le condotte violente all'interno degli stadi sono sempre state presenti, sebbene abbiano nel tempo assunto un ruolo differente. Con l'avvento degli *ultras*, gli screzi inizialmente correlati agli episodi sportivi, lasciano spazio ad una concezione di violenza come *strumento*: le dimostrazioni di forza ed aggressività non solo sono le modalità attraverso cui le tifoserie mostrano il primato le une sulle altre, ma sono anche i mezzi adottati dai membri dei gruppi per scalare le gerarchie interne. Se questa è la logica predominante fino alla fine degli anni Ottanta, negli anni Novanta, con la frammentazione identitaria dei grandi gruppi organizzati e con l'intensificazione delle azioni repressive, la violenza cessa di essere uno strumento di affermazione, delineandosi come *fine* ultimo del tifo.

Nonostante questa predisposizione all'aggressività, l'autore relativizza la dimensione violenta del movimento: sono solo una minoranza gli spettatori che, in virtù della totale adesione al codice d'onore del mondo *ultras*, ricorrono alla forza fisica, inoltre, l'intensificazione dei controlli e la netta divisione tra tifoserie, riduce le manifestazioni di aggressività ad un valore pressoché simbolico, come nel caso di lanci di razzi, contatti fisici relativamente brevi o semplici messaggi provocatori esposti sugli striscioni.

Supportate da una pregiudizievole diffusione mediatica del tifo radicale, che, priva di qualsiasi fondamento accademico, etichetta i membri dei gruppi organizzati come turbolenti delinquenti provenienti da contesti disagiati, le leggi di accesso allo stadio subiscono una svolta in senso securitario. Il primo stringente provvedimento è quello del 1989, che porterà all'introduzione nell'anno successivo del Daspo, divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive, misura che vede una grande discrezionalità da parte delle questure, non essendo emessa alcuna sentenza

dal tribunale. Il Daspo, intensificato a varie riprese negli anni successivi, sarà affiancato dalla militarizzazione degli stadi, dal miglioramento della videosorveglianza, dall'introduzione del biglietto nominale e dall'ideazione della tessera del tifoso che, ufficialmente entrata in vigore nella stagione 2010-2011, dividerà le tifoserie d'Italia, tra contestazioni, opposizioni e più o meno tacite adesioni. L'esigenza di intervenire con misure di controllo aggiuntive rende palese il fallimento delle norme adottate in precedenza. A tutte queste strategie di contrasto alla violenza, tuttavia, non vengono meno i casi di abuso di potere che, a causa degli eccessi nell'uso della coercizione da parte delle forze dell'ordine, hanno talvolta esiti fatali. Tali azioni, tuttavia, non sembrano suscitare scalpore nell'opinione pubblica che, plagiata dalla descrizione mediatica dell'*ultras* come promotore delle rivolte, tende a giustificare l'operato degli uomini in divisa. L'intensificazione del controllo, tuttavia, non elimina le tensioni dagli stadi, ma sposta gli episodi violenti nei tragitti per raggiungere il *match* o nei pressi degli impianti sportivi, come testimoniato dai fatti del Cibali nel 2007, in cui la militarizzazione della zona stadio si è mostrata inutile nel prevenire il clima di sommossa che ha portato al decesso dell'ispettore di polizia Raciti, presumibilmente investito dal fuoristrada dei colleghi, a fronte della pubblicizzata colpevolezza dei tifosi. Tale fatto, associato, nei mesi successivi, alla morte per mano della Polizia di Stato del tifoso della Lazio Gabriele Sandri, comporterà un'ulteriore svolta punitiva, che rende palesemente lo stadio un «laboratorio di sperimentazione della repressione»: in tal senso, gli *ultras* si mostrano lungimiranti nel comprendere come il ferreo monitoraggio del tifo organizzato sia solamente anticipatore delle strategie securitarie pensate per il controllo generale della società, si pensi alla volontà istituzionale di introdurre la *tessera del manifestante* o al *Daspo urbano*, stabilito dalla Legge Minniti nel 2017.

Avviandosi alle conclusioni, il volume esamina l'ostilità del mondo *ultras* nei confronti della commercializzazione del calcio che, in piena linea con il modello inglese, privatizzando le società e concedendo i diritti alle *pay-tv*, tenta di escludere il tifoso, sostituendolo con il ben più fruttuoso consumatore: gli stadi si popolano di famiglie benestanti, a scapito del colorato tifo radicale.

Nell'era della supremazia dell'individualismo e delle relazioni virtuali, l'unità del movimento *ultras* contro la repressione, la capacità di adattamento e la resilienza dei gruppi, offrono ai giovani una possibile alternativa identitaria, fatta di coesione e rapporti umani.

Alla luce degli episodi xenofobi e razzisti che hanno recentemente visto coinvolte alcune curve italiane, *Ultras*, approfondito e ben strutturato, spiana la strada per futuri sviluppi circa l'ambiguo recupero della dimensione politica nel movimento.

Nota critica al libro di Umberto Curi *Il colore dell'inferno. La pena tra giustizia e vendetta*, Bollati Boringhieri, Torino, 2019.

di Angelo Pio Buffo

1. La *quaestio de homine*

«Chiunque consideri senza preconcetti, nella sua tragica realtà, la serie di aberrazioni [...] succedutesi durante i secoli, deve confessare che la storia delle pene, in molte delle sue pagine, non è meno disonorevole per l'umanità che quella dei delitti» (G. Del Vecchio, 1958, vol. I, p. 322). Riflettendo nell'immediato dopoguerra sui fondamenti della giustizia penale, Giorgio Del Vecchio evidenziava il lato oscuro del *Wiedervergeltungsrecht*. E ricordava con amarezza come i sistemi punitivi avessero spesso raggiunto livelli di efferatezza peggiori dei crimini che intendevano contrastare. La sua analisi – collocata peraltro nel frangente più drammatico dell'esperienza giuridica novecentesca, nella crisi epocale del diritto generata dall'avvento dei totalitarismi e dal conflitto bellico – esprimeva riserve sul modello retributivo di matrice kantiana e sulla pretesa di ancorare la pena all'imperativo categorico di matrice kantiana di ricambiare il male col male. Tuttavia, lo spessore della sua critica affiorava oltre questa *pars destruens*. Egli, infatti, presagendo tendenze riformatrici che si sarebbero compiutamente manifestate soltanto decenni dopo, tracciava le coordinate concettuali di una visione riparativa della giustizia.

Muovendo da un'attenta meditazione sulle radici del male nel mondo, Del Vecchio denunciava il «pregiudizio illusorio» (Id., 1958, vol. I, p. 328), secondo cui la lotta contro i delitti dovesse essere condotta esclusivamente con sanzioni giuridiche. Allo stesso tempo constatava l'inadeguatezza degli apparati di intimidazione penale nel reprimere efficacemente l'attività criminosa. L'orizzonte di senso auspicato era quello di una «più vera e alta giustizia» (*ivi*, p. 329) che, senza abdicare alle tradizionali forme di contrasto al crimine, guardasse il delitto come «fatto sociale». E che quindi sottraesse la pena alla logica riduzionistica della ritorsione e dell'afflizione individuale. Per questa ragione avvertiva l'urgenza di un capovolgimento di prospettiva: al tradizionale postulato del *malum passionis propter malum actionis* bisognava opporre il principio del *bonum cationi propter malum actionis*¹. Attraverso meccanismi di cooperazione intersoggettiva e istituzionale, la pena doveva infatti inaugurare un circolo virtuoso di azioni volte a riparare, quanto più possibile, gli squilibri prodotti dalla condotta incriminata nella sfera giuridica del soggetto leso e nella società. Una riparazione, quella invocata da Del Vecchio, che aveva il pregio di far emergere la *quaestio de homine* come ambito, imprescindibile e controverso, entro cui ripensare i sistemi delle pene. Per non esporli al richiamo ancestrale della vendetta, certamente. Ma soprattutto per poter scorgere, oltre l'endiadi colpa-castigo, l'uomo. E la fragilità della condizione umana insita nel rapporto lacerato tra reo

¹ «Ricambiare il male col male nella stessa misura, è la maniera più ovvia, ma non la più vera per ristabilire il turbato equilibrio: il mare si ripara veramente solo col bene. Perciò [...] al *malum actionis* costituito dal delitto, deve opporre come esigenza della giustizia non tanto un *malum passionis*, secondo l'antica formula, quanto un *bonum actionis*, ossia un'attività in senso contrario dell'autore del delitto medesimo, la quale ne annulli o riduca gli effetti, fino a che ciò sia possibile» (*ivi*, pp. 328-329).

e vittima. Fragilità che poteva e può diventare risorsa, se inserita nella traiettoria della *heil ende Gerechtigkeit*. Di una giustizia risanatrice volta a rigenerare le relazioni personali e a ristabilire quel bisogno di riconoscimento reciproco che anima, ad ogni latitudine e in ogni tempo, la geometria dei rapporti umani.

Il recente lavoro di Umberto Curi ritorna su questi temi, avvalorando la tesi hegeliana secondo cui «la teoria della pena è una delle materie che nella scienza positiva del diritto dei tempi moderni ne sono uscite più malconce» (G. W. F. Hegel, 1820, tr. it. 1999, p. 88). La sua ricerca, attraverso una cartografia di dilemmi, rappresenta infatti la pena come crocevia analitico in cui convergono entità incommensurabili, interessi eterogenei e talvolta incompatibili. Una realtà magmatica, dunque. Refrattaria ad ogni sistematizzazione. Anche quando la pretesa di ordinarla passa attraverso il rigore geometrico della dogmatica giuridica. Del resto la domanda di senso di cui la pena è latrice eccede i confini della *scientia iuris*. Poiché tange l'umano nella sua interezza e ne sfida la razionalità. Proprio questa consapevolezza spinge Curi – per molti versi in sintonia con la trama argomentativa di Del Vecchio – ad andare al cuore dello «scandalo della pena» (P. Ricouer, 2012, p. 60). A scendere quindi nei meandri della sofferenza inflitta dall'istituzione giudiziaria, per fissare, come ricordava Ricouer, quel «sole nero [che brilla] sul terreno frantumato dalla questione: perché punire?» (*ibidem*). Non solo con l'intento di vagliare la densità di una nozione straordinariamente complessa. Ma anche per mostrare, nel quadro di una cornice epistemologica che assume come parametro di riferimento l'uomo, le ambivalenze e le contraddizioni generate dal cortocircuito tra l'assenza di una adeguata fondazione filosofica della pena e l'ordinario esercizio dell'attività giurisdizionale.

2. Lo spettro di Ate

Ricercando nella *paideia* greca uno schema di comprensione del presente, Curi ripropone l'angoscioso interrogativo che chiude le *Coefore* – «Dove mai avrà termine, dove mai placata cesserà la furia di Ate?» (Eschilo, tr. it. 1987a, p. 553) – per analizzare la spirale della ritorsione che segna, ben oltre la saga degli Atridi narrata da Eschilo, l'intera storia umana. E per mostrare come l'azione vendicatrice, di cui la divinità greca era icona, per me, sotto nuove forme, le strutture delle società attuali.

La sua lettura della trilogia eschilea sembra tuttavia discostarsi dall'interpretazione tradizionale. L'*Oresteia*, differentemente dalla *communis opinio*, non testimonierebbe tanto la transizione da un sistema vendicativo, simboleggiato dalle *Erinni*, a un modello alternativo di giustizia, incarnato dal tribunale dell'Areopago istituito da Atena. Né attesterebbe il compiuto passaggio da forme irrazionali di risoluzione delle controversie ai nuovi modelli di razionalità della *polis*. Piuttosto lascerebbe trasparire in filigrana la permanenza dello spettro di Ate nel regno di Dike: l'assimilazione dello spirito della vendetta nell'ordine della giustizia. Spirito che incombe quando l'esercizio della giurisdizione istituzionalizza, orpellandola di imparzialità ed equilibrio, la legge del taglione, mediante quel circuito inesorabile per cui la colpa invoca la pena, l'azione nient'altro che la punizione, la sofferenza altra sofferenza.

Sotto l'egida di Ate – questa la tesi di fondo – vivrebbe tuttora una parte dell'esperienza giuridica. Quella che non si è affrancata dalla retribuzione. Quella che, in-

troiettando l'antico dispositivo della reciprocità come principio regolatore dell'ira, ne ha ereditato il sostrato metafisico-sacrale: l'idea di un *kósmos* infranto dall'atto illecito, di una armonia universale violata che esige la reintegrazione attraverso la pena (sul punto cfr. A. Jellamo, 2005). Quella che cela, sotto le sembianze della civiltà giuridica, l'essenza di una *rächende Gerechtigkeit*. Senza dubbio mondata da alcuni tratti di asperità, sottratta ai possibili eccessi della reazione privata, legittimata dall'autorità statale. Ma non per questo costitutivamente dissimile dall'archetipo retributivo. Entrambi essendo soggetti alla logica del *malum passionis*. Entrambi strumenti di composizione, ricomposizione e conservazione degli equilibri sociali². Entrambi avvinti da quella irrefrenabile «passione punitiva» (cfr. D. Fassin, 2018) che, nel culto della simmetria, brama redimere il reo e restaurare l'ordine vulnerato dalla colpa. Nella convinzione – o forse nella illusione – che il *factum infectum fieri nequit* non costituisca affatto una barriera insormontabile per la *vis* retroagente del dispositivo penale.

Non una netta cesura ma una sottile linea di demarcazione si porrebbe tra vendetta e amministrazione della giustizia. Al punto che i sistemi penali si strutturerebbero come paradigmi istituzionali di «vendetta pubblica»³. Per Curi, infatti, «la penalità moderna, nel principio che ne è alla base e nei concreti meccanismi di applicazione, non è sostanzialmente diversa dalla vendetta, ma è a essa più strettamente aderente» (p. 191). Più che una insormontabile barriera, dunque, una sottile membrana connetterebbe, non senza tensioni, queste due realtà⁴. Confermando così l'impianto teorico girardiano che vede gli ordinamenti giuridici come l'esito di un processo di razionalizzazione delle antiche pratiche vendicative. Razionalizzazione che postula il carattere impersonale, pubblico, monopolistico, misurato e irripetibile della reazione all'offesa. Che canalizza la violenza e che, per scongiurare i rischi connessi all'*escalation* della rappresaglia privata, fa delle decisioni giudiziarie «l'*ultima parola* della vendetta» (R. Girard, 1992, p. 32). Ma che ciononostante non riesce a produrre un rovesciamento assiologico: giustizia punitrice e vendetta, secondo Curi, continuano a essere governate dal medesimo principio, «quello della reciprocità violenta, della retribuzione» (p. 191). Ed è proprio questo principio che le colloca a «due passi dall'inferno» (cfr. M. Cacciari, 2002, pp. 243-253). E che screzia di venature infernali la pena⁵.

² Questo aspetto è messo in luce da E. FROMM quando afferma che «la vendetta [...] e il codice penale, per quanto insufficienti, abbiano anche una certa utilità nel conservare la stabilità sociale» (Id., 1975, p. 344).

³ F. Sciacca (2018, pp. 18-31), analizzando la fenomenologia della vendetta e confrontandola con la struttura degli ordinamenti giuridici, coglie questo aspetto. Per un verso, infatti, egli rileva che tanto il sistema vendicativo quanto il diritto mirano a istituire relazioni di potere e di riconoscimento sociale; per l'altro verso afferma che i sistemi penali rappresentano in buona sostanza forme di vendetta pubblica.

⁴ Su questo punto e sulle principali implicazioni filosofico-giuridiche della vendetta vedi P. Di Lucia, L. Mancini (2015) e G. Lorini, M. Masia (2015).

⁵ Il riferimento, da cui peraltro è anche mutuato il titolo dell'opera di Curi, è a Simon Weil: «A causa dell'assenza di Cristo, la mendicizia in senso lato e l'atto penale sono forse le due cose più atroci di questa terra, due cose infernali. Hanno il colore stesso dell'inferno» (tr. it. 1996, p. 118).

3. Tre paradossi

Dall'accettazione di questo principio discendono alcune implicazioni paradossali. La giusta retribuzione, nella pretesa di ordinare razionalmente la realtà secondo canoni di simmetria e proporzionalità, finisce per smarrire proprio quei presupposti di razionalità che ne fondano il valore. Si determinano, in altre parole, alcuni cortocircuiti che ne rivelano lo sfondo aporetico, incongruenze che generano tre paradossi.

Il primo potrebbe essere definito come paradosso dell'*eterogeneità*. L'istanza retributiva si sforza di mettere in asse grandezze non omogenee: la colpevolezza e la pena, il crimine e il castigo, il debito e il dolore. E, conseguentemente, si propone di ripristinare l'ordine eguagliando, mediante il dispositivo della pena, due mali: quello commesso dal reo e quello inflitto dall'istituzione giudiziaria⁶. Con un raddoppio di sofferenza presume così di compensare il danno prodotto dall'azione delittuosa. Presunzione, questa, tutt'altro che incontrovertibile. Ritorna qui prepotentemente l'eco delle questioni poste da Nietzsche nella seconda dissertazione della *Genealogia della morale*: «in che senso può essere la sofferenza una compensazione di "debiti"?» (Id., tr. it. 1972, p. 264). E, soprattutto, «dove ha derivato il suo potere quest'idea antichissima, profondamente radicata, oggi forse non più estirpabile, [...] di una equivalenza di danno e dolore?» (*ivi*, p. 261). Questioni che riportano al cuore della consequenzialità del nesso retributivo, alla «sinistra catena» (*ivi*, p. 264) che stringe colpa e sofferenza. Dietro cui campeggia, nello schema nietzschiano, l'archetipo del sinallagma contrattuale, l'arcaica relazione tra creditore e debitore che perpetua, mutata di segno, la dialettica prestazione-controprestazione. Con quest'ultima che assume però la perfida fisionomia di un «contro-godimento» (*ibidem*): il piacere di veder soffrire, appunto. Ne discende una strana idea di compensazione che appare non solo crudele ma finanche paradossale. Poiché tale è la pretesa di sanare una ferita creandone una seconda. Pretesa che fa deflagrare la contraddizione insita nella concezione retributiva della pena, minandone la razionalità. Come per certi versi, da una prospettiva teorica diversa, ricordava anche Ricoeur: «ciò che nella pena è massimamente razionale, cioè il fatto che essa valuta il crimine, è nello stesso tempo massimamente irrazionale, e cioè il fatto che lo cancella» (Id., 1999, p. 371).

Il secondo paradosso, per alcuni aspetti connesso al primo, è quello dell'*efficacia*. La pena, seguendo fedelmente la traiettoria retributiva, perviene a un esito singolare: rimettere la colpa dell'autore dell'azione delittuosa senza alleviare la sofferenza della vittima. Invece di operare in favore di quest'ultima, agirebbe in realtà principalmente a beneficio del colpevole. Curi sottolinea accuratamente questa dinamica paradossale: «mentre non cancella gli effetti negativi della colpa, la pena abolisce il legame che – attraverso la responsabilità – mantiene il rapporto fra il colpevole e ciò di cui egli è stato autore» (pp. 214-215). Così, la punizione – grazie al carico di sofferenza di cui è latrice – riabilita il reo, lo reintegra nella comunità, ormai libero da carichi pendenti e affrancato da ogni ulteriore obbligo. Ma non è in grado di farsi adeguatamente carico delle istanze della parte lesa. Non riesce cioè a restituire alla vittima ciò che le è stato colpevolmente sottratto. In questo modo, con

⁶Per una ricognizione critica dei principali risvolti penalistici connessi all'idea della pena come raddoppio del male, si rimanda alle acute riflessioni di M. Donini (2013).

una beffarda inversione di finalità, la pena finisce per garantire al reo ciò che nega alla vittima: la pienezza dello *status quo ante*.

Il terzo paradosso tange la dimensione della *laicità* del diritto penale. L'impianto teorico retributivo tradisce una matrice sacrale. E, con essa, l'insidia di una sovrapposizione tra sfera giuridica e religiosa che si manifesta nella funzione catartica attribuita all'atto punitivo. Come infatti il castigo, nell'ordine sacro, servirebbe a purificare dagli effetti del peccato, così la pena, nell'ordine giuridico, dovrebbe redimere da quelli del reato. Comune ai due àmbiti è anche il retroterra culturale: la presenza di un *kósmos* armonico ed equilibrato, immagine di una perfezione lesa dal comportamento umano e bisognosa di reintegrazione. Reintegrazione che passa per la via maestra dell'afflizione. Per cui la pena, modellata sulla nozione religiosa di castigo, si presenta sempre e comunque come *poiné*. E null'altro che dolore può essere. Giacché solo il dolore può riscattare l'errante ed elidere l'errore. Ma questa apologia del dolore – che peraltro sembra oltrepassare l'aspirazione pedagogica del «*topá theimáthos*» (Eschilo, tr. it. 1987b, p. 403), invocata nella pàrodo dell'*Agamennone* – rischia di arretrare il diritto penale nel cono d'ombra della sacralizzazione della pena. Di trasformarlo cioè in uno «strumento di realizzazione di una teodicea superiore» (p. 108). La laicità del diritto si incrina così dinanzi al replicarsi, nell'*ordo iuris*, dello schema teologico della pena come *stipendia peccati*. Con una ulteriore implicazione problematica: arrivare a concepire l'irrogazione della pena «non come una modalità storicamente determinata, e quindi anche suscettibile di errori e aperta a mutamenti, di *amministrare il diritto*, bensì come un modo intemporale per *realizzare la giustizia*, per definizione infallibile e immutabile» (p. 180).

4. Una giustizia dal volto umano

La presenza di questi paradossi giustifica il congedo dal paradigma retributivo. Ma non l'adesione ai principali modelli alternativi, sorti negli ultimi due secoli e mezzo, sostanzialmente a partire dalle riflessioni di Cesare Beccaria. Per Curi, infatti, anche la concezione general-preventiva, la teoria dell'emenda e la prospettiva rieducativa, sia pure con sfumature diverse, appaiono insoddisfacenti. Benché immune da tare mitologico-religiose, l'utilitarismo del *non quia peccatum sed ne peccetur* presenta incongruenze e aporie, specialmente connesse all'idea di libertà del singolo, al principio di responsabilità e alla concezione dello Stato come "terapeuta" (cfr. pp. 195-201).

Il vero punto di svolta, invece, sarebbe rappresentato dalla *restorative justice*. Sarebbe questa la «rivoluzione copernicana» in grado di ri-orientare il senso della pena e di ridefinire le strutture delle politiche criminali. Si tratta di un modello nato per rispondere alla crisi della giustizia penale e alla perdita di legittimazione delle sanzioni carcerarie. Un modello che pone in primo piano la persona e il legame sociale. Rovesciando così l'approccio tradizionale imperniato sulla simmetria tra colpa e pena in favore della relazione tra il reo e la vittima. Relazione messa storicamente in ombra dal primato dell'afflizione e che ora assume una inedita centralità⁷.

⁷ A questo proposito, come sottolinea P. Ricoeur, «la giustizia restauratrice [...] non consiste in una rivendicazione della logica vittimistica sulla logica della retribuzione; mira a rendere il proprio potere a ciascuno dei componenti della giustizia penale [...] Il potere che viene qui rianimato in ognuno è la capacità di relazione» (Id., 2012, p. 87).

In quest’ottica, la giustizia riparativa costituisce un progetto relazionale complesso che stimola un delicato meccanismo di superamento della logica del castigo. L’intento è creare una sinergia tra l’offensore, l’offeso e le istituzioni allo scopo di riparare il danno, riconciliare le parti senza trascurare il bisogno di sicurezza. Si avverte qui tutto lo spessore del cambiamento di prospettiva: il reato non è più solo e soltanto condotta antiggiuridica, lesione della legge. Ma è soprattutto un comportamento che laceri i rapporti intersoggettivi e genera sofferenza. E che quindi deve sollecitare condotte di soddisfazione della vittima. Allo stesso tempo, anche la risposta punitiva muta di segno: la pena è agita non passivamente subita. Non è confinata al *malum pro malo*. Né risponde ad un atteggiamento statico, completamente rivolto al passato, al male commesso. Ma testimonia il dinamismo del *bonum actioni propter malum actionis*, di cui parlava Del Vecchio⁸. È quindi aperta al futuro, alla fatica della riconciliazione e della ricomposizione del conflitto. Senza per questo abdicare al controllo sulla pericolosità sociale quando l’approccio riparativo non viene accolto. Nella rinnovata consapevolezza che compito dello Stato è tanto la repressione del crimine e la punizione del reo quanto la tutela della parte lesa. Ciò peraltro spinge a contemperare, in un disegno il più possibile armonico, i diritti della vittima e quelli dell’autore del reato, attenuando la sofferenza di entrambi (sul punto cfr. anche M. Donini, 2015).

Tuttavia, anche i sentieri della *restorative justice* sono tutt’altro che aporetici e in questa sede non vi è spazio per esaminarne in dettaglio i vari aspetti critici (cfr. per tutti, G. Johnstone, 2011, pp. 9-29; C. Cunneen, 2010, pp. 101 ss. e 183 ss.; F. Reggio, 2010). Lo stesso Curi ne rivela alcuni. «Per evitare le stesse aporie insormontabili a cui sono esposte le concezioni retributiva e rieducativa – scrive – la giustizia riparativa dovrebbe rinunciare alla pretesa di costituirsi come *Weltanschauung*» (p. 208). Così facendo eviterebbe di rimanere impigliata nelle maglie di una astratta universalità. La sua capacità di rispondere alle sfide della giustizia penale è infatti tanto più forte quanto più, rifiutando di ergersi a paradigma ideale, sceglie programmaticamente di muoversi nello «spazio incerto e accidentato della prassi» (*ibidem*). Ossia a porsi come una pratica «eticamente encomiabile, politicamente auspicabile, umanamente sostenibile» (*ibidem*).

Di più. Essa può funzionare solo a patto di presupporre una nuova immagine della giustizia. Una Giustizia spogliata dei suoi classici attributi. Senza la spada, emblema della forza e di una dimensione organicistica e autoritaria del diritto. Senza la benda perché essa deve poter vedere, valutare caso per caso, vagliare attentamente le singole circostanze entro cui operare⁹. Infine, senza la bilancia, icona del bisogno di simmetria tra prestazione e controprestazione, tra meriti e premi, fra demeriti e

⁸ Di ciò ne è convinto anche uno dei maggiori teorici italiani della giustizia riparativa, Luciano Eusebi, il quale recentemente ha ribadito che «compito della giustizia è ri-pronunciare il bene a fronte del male» (2019a, p. 1152). E, soprattutto che «non sono propri della giustizia né l’adottare, solo perché ciò avvenga in termini di corrispettività, le stesse modalità del male, né l’indifferenza per la dignità umana, e pertanto per il destino, degli stessi destinatari di un provvedimento sanzionatorio» (*ibidem*). Sulla necessità di superare una visione afflittiva e ritorsiva della giustizia vedi anche Id., 2019b, pp. 75 ss.

⁹ Questo tratto iconografico della Giustizia, connesso alla *restorative justice* è stato evidenziato in particolare da A. M. Campanale (2016, p. 97).

castighi, fra colpe e pene. Giacché, per Curi, il quadro in cui essa opera è intrinsecamente segnato dalla sproporzione tra forze e dallo squilibrio strutturale tra le parti.

L'unico tratto iconografico compatibile con la *restorative justice* sarebbe rappresentato dall'essere donna. Mite e clemente. Di quella clemenza – come arringava Porzia nel *Il Mercante di Venezia* di Shakespeare (tr. it. 1974) – che «non s'impone per decreto», ma che «scende come una dolce pioggia dal cielo» e «benefica a chi la riceve e a chi la dà». Che «è attributo di Dio che avvicina il potere temporale alla divina potestà ove la clemenza temperi la giustizia». Ma soprattutto di quella clemenza che promuove «l'umanesimo della giustizia» (cfr. G. Mannozi, 2017), ricordando agli uomini di ogni epoca, come già ammoniva il bardo dell'Avon, che, probabilmente, rimanendo «sul piano dello stretto diritto nessuno [...] si salverebbe».

Bibliografia

- CACCIARI M. (2002), *Due passi dall'inferno. Brevi note sul mito della pena*, in U. Curi, G. Palombarini, a cura di, *Diritto penale minimo*, Donzelli, Roma.
- CAMPANALE A.M. (2016), *Nomos ed eikon. Immagini dell'esperienza giuridica*, Giapichelli, Torino.
- C. CUNNEEN (2010), *The limitations of restorative justice*, in C. CUNNEEN, C. HOYLE, a cura di, *Debating Restorative Justice*, Hart Publishing, Oxford, pp. 101-188.
- DEL VECCHIO G. (1958), *Sul fondamento della giustizia penale e sulla riparazione del torto*, in Id., *Studi sul diritto*, Giuffrè, Milano.
- DI LUCIA P., MANCINI L. (2015), a cura di, *Il sistema vendicatorio*, Ets, Pisa.
- DONINI M. (2013), *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", 3, 2013, pp. 1162-1218.
- DONINI M. (2015), *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, a cura di, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, il Mulino, Bologna, pp. 136-151.
- ESCHILO (tr. it. 1987a), *Coefore*, in Id., *Tragedie e frammenti*, a cura di G. Morani e M. Morani, Utet, Torino.
- ESCHILO (tr. it. 1987b), *Agamennone*, in Id., *Tragedie e frammenti*, a cura di G. Morani e M. Morani, Utet, Torino.
- EUSEBI L. (2019a), *Pena e perdono*, "Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale", LXII, 3, pp. 1137-1152.
- EUSEBI L. (2019b), *Costruire e restaurare: il superamento del paradigma retributivo*, in P. PATRIZI, a cura di, *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci, Roma.
- FASSIN D. (2018), *Punire. Una passione contemporanea*, trad. it. L. Alunni, Feltrinelli, Milano.
- FROMM E. (1975), *Anatomia della distruttività umana*, trad. it. di S. Stefani, Mondadori, Milano.

- GIRARD R. (1992), *La violenza e il sacro*, trad. it di Ottavio Fatica, Eva Czerkl, Adelphi, Milano.
- HEGEL G. W. F. (1820, tr. it. 1999), *Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio*, a cura di G. Marini, con le Aggiunte di E. Gans, Laterza, Roma-Bari.
- JELLAMO A. (2005), *Il cammino di Dike. L'idea di giustizia da Omero a Eschilo*, Donzelli, Roma.
- JOHNSTONE G. (2011), *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*, Routledge, London and New York.
- LORINI G., MASIA M. (2015), *Antropologia della vendetta*, Esi, Napoli.
- MANNOZZI G. (2017), *La giustizia riparativa come forma di Umanesimo della Giustizia*, "Paradoxa", 4, pp. 19-30.
- F. NIETZSCHE (tr. it. 1972), *Genealogia della morale. Uno scritto polemico*, trad. it. di F. Masini, in *Opere di Friedrich Nietzsche*, a cura di G. Colli e M. Montinari, vol. VI, tomo II, Adelphi, Milano.
- REGGIO F. (2010), *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Milano, Angeli.
- RICOEUR P. (1999), *Interpretazione del mito della pena*, in Id. *Il conflitto delle interpretazioni*, trad.it. R. Balzarotti, F. Botturi, G. Colombo, Jaca Book, Milano.
- RICOEUR P. (2012), *Il diritto di punire*, a cura di L. Alici, Morcelliana, Brescia.
- SHAKESPEARE W. (tr. it. 1974), *Il mercante di Venezia*, in *Teatro*, vol. III, trad. it di C. Vico Lodovici, Einaudi, Torino.
- SCIACCA F. (2018), *Il potere della vendetta. Quattro lezioni*, AlboVersorio, Milano.
- WEIL S. (tr. it. 1996), *L'attesa di Dio*, a cura di J-M. Perrin, trad. it di Orsola Nemi, Rusconi, Milano.

Hanno collaborato a questo numero:

Costanza Agnella, Dottoranda di ricerca in Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Torino.

Luca Bonzanni, Dottorando in Studi sulla criminalità organizzata presso l'Università degli Studi di Milano, giornalista pubblicista quotidiani "Avvenire" e "L'Eco di Bergamo".

Federica Borlizzi, Laureanda in Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Roma Tre".

Angelo Buffo, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso le Università degli Studi di Foggia e Siena.

Luca Buscema, Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche, Rapporti interordinamentali e tutela dei diritti fondamentali; docente a contratto di "Diritto dello Sport" presso l'Università degli Studi di Messina.

Chiara De Robertis, Dottoranda di ricerca in Diritto Penitenziario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Torino.

Grace Gallacher, Criminology Lecturer presso la School of Law, Criminology and Government, Università di Plymouth (United Kingdom).

Stratos Georgoulas, Associate Professor all'Università di Aegean (Grecia), Direttore del Laboratory EKNEXA, Università di Aegean (Grecia).

Dimitris Paraskevopoulos, MA in Social Research in Regional Development e Social Cohesion e un PhD in Sociologia, Università di Aegean (Grecia).

Caroline Peloso, Dottore di ricerca in cotutela presso l'Università di Torino e di Bordeaux, assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Torino sui temi del diritto processuale e della cooperazione giudiziaria.

Elisa Pettiti, Laureata in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e in "Governance e Scienze Umane" presso la Scuola di Studi Superiori, attualmente praticante avvocato.

Nicolò Rondinelli, Consulente pedagogico ed educatore professionale.

Claudio Sarzotti, Professore Ordinario di Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

Vincenzo Scalia, Reader in Criminologia presso l'Università di Winchester (United Kingdom).

Anna Sergi, Dottore di ricerca in Sociologia all'Università di Essex (United Kingdom), dove attualmente è Senior Lecturer di Criminologia.

Carlotta Vignali, Dottoranda in Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche all'Università degli Studi di Pisa.

Salomeja Zaksaitė, Associate Professor presso l'Institute of Criminal Law and Procedure Mykolas Romeris Law School, Mykolas Romeris University (Lituania).

